BOLLETTINO UFFICIALE

n. 44
DEL 2 NOVEMBRE 2016

Anno LIII n. 44

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall’art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_44_1_DPR_195_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2016, n. 0195/Pres.

L 580/1993 - DM 156/2011. Nomina dei membri componenti il Consiglio della Cciaa della Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53, della legge 23 luglio 2009, n. 99", ed in particolare gli articoli 10 e 12, ai sensi dei quali viene determinato il numero dei componenti, nonché disciplinata la costituzione dei Consigli camerali;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 "Regolamento sulla composizione dei Consigli delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione dei membri della Giunta delle Camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2015 con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993, mediante l'accorpamento delle Camere di commercio di Gorizia e Trieste, è stato istituito un unico Ente denominato "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia" avente sede legale in Trieste, Piazza della Borsa, 14 e sede secondaria in Gorizia, via Francesco Crispi, 10;

VISTO che, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale citato, la nuova Camera di commercio è costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo Consiglio camerale, nominato secondo la disciplina dettata dalla legge n. 580 del 1993;

RICHIAMATO il proprio decreto 7 settembre 2016, n. 0166/Pres., con il quale sono state individuate le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori o loro raggruppamenti legittimate a designare i membri componenti il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia, nonché il numero di consiglieri da esse designabili;

VISTO l'articolo 10, comma 6, del decreto ministeriale 156/2011, il quale prescrive alle organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, cui spetti di designare complessivamente più di due rappresentanti, di individuare almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri;

PRESO ATTO delle designazioni comunicate, ai sensi e nei termini dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 156/2011, dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori o loro apparentamenti interessate;

PRESO ATTO, altresì, della designazione comunicata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto ministeriale 156/2011, dal Presidente della Consulta in rappresentanza dei liberi professionisti;

ACQUISITA la documentazione attestante il possesso da parte dei rappresentanti designati dei requisiti richiesti per la nomina, nonché l'assenza delle cause ostative previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, di quelle stabilite dall'articolo 13 della legge 580/93, fatte salve le verifiche di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;

ACQUISITE, altresì, le dichiarazioni da parte di ciascun soggetto designato circa la propria disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico, nonché circa l'insussistenza di cause di inconferibilità

del medesimo previste dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, fatte salve le verifiche citate nel paragrafo precedente;
VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 7, della legge 580/1993, che fissa la durata in carica del Consiglio camerale in cinque anni decorrenti dalla data di insediamento;
VISTI, altresì, gli articoli 12, comma 5, della legge 580/1993 e 10, comma 2, del citato decreto ministeriale 156/2011, secondo cui il potere di nomina del Consiglio camerale spetta al Presidente della Regione;
VISTO, infine, l'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 156/2011, che, in sede di notifica del decreto di nomina a tutti gli interessati, attribuisce al Presidente della Regione il potere di stabilire la data dell'insediamento del Consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente camerale;
RITENUTO quindi di provvedere alla costituzione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia e alla nomina dei componenti del Consiglio medesimo;

DECRETA

1. Nell'ambito dei settori sotto indicati, rappresentati nel Consiglio camerale della Venezia Giulia ed in base alla designazione pervenuta dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale, o dall'associazione dei consumatori, o loro apparentamento, e dalla Consulta delle professioni di seguito a ciascun nominativo indicata, sono nominati membri componenti il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia i signori:
per il settore dell'**AGRICOLTURA**
- Carlo Antonio FERUGLIO
designato dall'apparentamento tra "COLDIRETTI TRIESTE e COLDIRETTI GORIZIA"
per il settore dell'**ARTIGIANATO**
- Maura ROMANELLI
- Giuliano GRENDENE
- Massimo SANZIN
designati dall'apparentamento tra "CONFARTIGIANATO TRIESTE, CONFARTIGIANATO GORIZIA, CONFCOMMERCIO TRIESTE, CONFCOMMERCIO GORIZIA e URES"
per il settore dell'**INDUSTRIA**
- Diego BRAVAR
- Gilberto PROCURA
- Cristiano ERCOLANI
per le piccole imprese del settore INDUSTRIA
- Michela CECOTTI
designati da "CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA"
per il settore del **COMMERCIO**
- Antonio PAOLETTI
- Franco STERPIN RIGUTTI
-Gianluca MADRIZ
per le piccole imprese del settore COMMERCIO
- Michela NOBILE
designati dall'apparentamento tra "CONFARTIGIANATO TRIESTE, CONFARTIGIANATO GORIZIA, CONFCOMMERCIO TRIESTE, CONFCOMMERCIO GORIZIA e URES"
per il settore delle **COOPERATIVE**
- Erik RENZI
designato dall'apparentamento tra: "CONFCOOPERATIVE TRIESTE e CONFCOOPERATIVE GORIZIA"
per il settore del **TURISMO**
- Bruno VESNAVER
- Thomas SOYER
designati dall'apparentamento tra "CONFARTIGIANATO GORIZIA, CONFCOMMERCIO TRIESTE, CONFCOMMERCIO GORIZIA e URES"
per il settore dei **TRASPORTI e SPEDIZIONI**
- Giancarlo CARENA
designato dall'apparentamento tra "CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA, CNA REGIONALE e CNA TRIESTE"
per il settore del **CREDITO E ASSICURAZIONI**
- Gianfranco VECCHIET
designato dall'apparentamento tra "ABI-ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA" e "ANIA-ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI"
per il settore dei **SERVIZI ALLE IMPRESE**

- Gianfranco CAPPELLARI
- Manlio ROMANELLI
designati dall'apparentamento tra "CONFARTIGIANATO GORIZIA, CONFCOMMERCIO TRIESTE, CONFCOMMERCIO GORIZIA, URES e CONFCOOPERATIVE TRIESTE"
- Massimiliano CIARROCCHI
designato dall'apparentamento tra "CONFINDUSTRIA VENEZIA GIULIA, LEGA COOPERATIVE FVG, CNA REGIONALE e CNA TRIESTE"
per la rappresentanza delle **ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI**
- Michele PIGA
designato dall'apparentamento tra "UIL GORIZIA, UIL TRIESTE, CGIL TRIESTE, CGIL GORIZIA e CISL TRIESTE E GORIZIA"
per la rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei **CONSUMATORI E DEGLI UTENTI**
- Giuseppe DE MARTINO
designato dall'apparentamento tra "ADICONSUM FVG e FEDERCONSUMATORI FVG"
per la rappresentanza dei **LIBERI PROFESSIONISTI**
- Maria Francesca ARCIDIACONO

2. Il Consiglio, costituito nella composizione sopra rappresentata, dura in carica cinque anni a decorrere dalla data del suo insediamento.

3. La data di insediamento del Consiglio verrà stabilita in sede di notifica del presente decreto a tutti gli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_44_1_DPR_196_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0196/Pres.

Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.", con cui lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo, nonché le relative funzioni amministrative;

VISTA la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 "Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque", che introduce, tra l'altro, al titolo III, capo II, una nuova regolamentazione per il rilascio delle concessioni demaniali riguardanti gli interventi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua mediante estrazione e asporto di materiale litoide, basata su procedure concorsuali ad evidenza pubblica;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 11/2015, che prevede, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della medesima, l'emanazione di una serie di provvedimenti attuativi, tra i quali, ai sensi del comma 1, lettera b), numero 1), 2) e 4), i regolamenti concernenti i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone;

CONSIDERATO che:
- ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge regionale 11/2015, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 21 commi 4 e 9, 23, 24, 25 è differita fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui

all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 1), 2) e 3) della legge regionale 11/2015;
- ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettera f) della legge regionale 11/2015, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 30, comma 8 è differita fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4) della legge regionale 11/2015;
RITENUTO che la manutenzione dei corsi d'acqua finalizzata alla sicurezza idraulica del territorio sia una priorità dell'Amministrazione regionale e che rientri nell'interesse pubblico favorire la ripresa delle attività di manutenzione degli alvei, anche, mediante l'estrazione e l'asporto del materiale litoide;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1545 del 22 agosto 2016, con la quale è stato approvato, in via preliminare, il "Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)", che fissa i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, disponendo, altresì, la trasmissione del medesimo al Consiglio delle autonomie locali per il relativo esame;
VISTO il parere reso dal Consiglio delle autonomie locali nella riunione n. 13 del 19 settembre 2016;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1838 del 30 settembre 2016 con la quale è stato approvato in via definitiva il "Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)";

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_44_1_DPR_196_2_ALL1

Regolamento concernente i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro, l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide, le modalità di determinazione del deposito cauzionale e di compensazione del canone ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), relativamente ai corsi d'acqua di ogni classe, come definiti dall'articolo 4 della legge regionale medesima.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli interventi di manutenzione degli alvei di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 11/2015.

Art. 2
(Tipologie di interventi di estrazione di materiale litoide)

1. Le concessioni di estrazione di materiale litoide sono suddivise secondo le seguenti tipologie:
a) concessione per bacini idrografici o aste fluviali continue, individuate dall'ente competente per corso d'acqua, per la durata massima di 10 anni, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 11/2015;
b) concessione per singoli tratti fluviali o più tratti fluviali singoli o discontinui, anche appartenenti a bacini idrografici diversi del territorio regionale, individuati dall'Ente competente per corso d'acqua, per la durata pari al tempo di esecuzione previsto dal progetto fatte salve eventuali proroghe dovute a cause di forza maggiore non attribuibili al concessionario, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11/2015;
c) concessione per interventi proposti dai soggetti interessati per la durata pari al tempo di esecuzione previsto dal progetto fatte salve eventuali proroghe dovute a cause di forza maggiore non attribuibili al concessionario, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 11/2015.

Art. 3
(Procedura per interventi su tratti fluviali individuati dall'ente competente)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), l'Ente competente per corso d'acqua, tramite procedura ad evidenza pubblica, con pubblicazione di bando nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web istituzionali della Regione, dell'Ente competente stesso e dei Comuni interessati, individua i soggetti a cui affidare la concessione di estrazione di materiale litoide, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5.
2. Il bando è redatto sulla base di uno studio di fattibilità predisposto dall'Ente competente per corso d'acqua.
3. Lo studio di fattibilità è assoggettato a esame propedeutico alla definizione dei contenuti degli elaborati necessari in materia di valutazione ambientale e di incidenza da parte della struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali e della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e biodiversità, da rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta, qualora il progetto rientri tra le categorie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero interessi aree Rete Natura 2000.

Art. 4
(Procedura per interventi su tratti fluviali indicati dai soggetti interessati)

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), relativi ad interventi di manutenzione degli alvei promossi dai soggetti interessati, l'istanza volta ad ottenere la concessione è presentata secondo lo schema di domanda di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge regionale 11/2015, unitamente al progetto, avente un livello di approfondimento come definito dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 11/2015 e i contenuti di cui all'allegato C, all'Ente competente per classe di corso d'acqua.
2. Qualora l'intervento proposto non sia dall'Ente competente ritenuto compatibile con le condizioni idrauliche del corso d'acqua, l'istanza viene rigettata, entro trenta giorni dalla presentazione.
3. Qualora l'intervento proposto sia ritenuto compatibile con le condizioni idrauliche del corso d'acqua, l'istanza è pubblicata, entro trenta giorni dalla presentazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, all'albo pretorio dei Comuni nei cui territori ricade il tratto fluviale interessato, nonché sul sito web istituzionale della Regione.
4. Le istanze da parte di altri soggetti interessati a partecipare in concorrenza alla prima domanda, unitamente ai rispettivi progetti, sono presentate entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
5. Il soggetto a cui assegnare la concessione è individuato dall'ente competente, con le modalità e i criteri di cui all'articolo 5, tra le istanze concorrenti pervenute, corredate dai rispettivi progetti.
6. Qualora non pervengano istanze concorrenti l'Ente competente assegna la concessione al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 5
(Criteri di scelta del concessionario)

1. 1. Il soggetto a cui assegnare la concessione per l'esecuzione degli interventi di estrazione di materiale litoide, di cui all'articolo 2, è individuato sulla base dei seguenti criteri come specificati e pesati nell'allegato A:
   a) quantità di materiale soggetto a sola movimentazione in alveo;
   b) riduzione tempo di esecuzione;
   c) presenza e disponibilità di impianti fissi di selezione, lavaggio, frantumazione e vagliatura autorizzati;

d) distanza in km dall'immissione dei mezzi di trasporto del materiale estratto nella rete stradale (comunale, provinciale, regionale e statale) ai siti di destinazione;
e) punteggi aggiuntivi, in dipendenza della possibilità di evitare lo stoccaggio del materiale estratto nelle aree del demanio idrico, della struttura organizzativa dei partecipanti, nonché della partecipazione di piccole e medie imprese.

2. Le istanze concorrenti sono valutate in base alle sommatorie dei punteggi ottenuti nei singoli criteri, come da tabella riassuntiva di cui all'allegato B.
3. Il soggetto cui sarà assegnata la concessione è individuato nel concorrente che ottiene il punteggio più alto.
4. In caso di parità di punteggio, si procede al sorteggio in seduta pubblica.
5. In caso di rinuncia da parte del soggetto che ha ottenuto il punteggio più alto, la scelta ricade sui concorrenti che seguono in graduatoria in base ai punteggi ottenuti; in caso di concorrenti che abbiano ottenuto pari punteggio, si procede secondo il comma 4.
6. In caso di unico offerente si procederà all'assegnazione diretta della concessione.
7. L'assegnazione viene disposta con provvedimento dell'ente competente e ha carattere provvisorio fino al rilascio formale della concessione, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6
(Documentazione per la partecipazione)

1. Per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 3, i concorrenti devono presentare la seguente documentazione:
a) istanza di partecipazione alla procedura, redatta secondo lo schema di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e), della legge regionale 11/2015, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, dal presidente o, nel caso di costituenda associazione temporanea, dai rappresentanti legali di tutte le imprese che intendono partecipare all'associazione;
b) dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti di cui alla lettera a), con cui il concorrente si obbliga, nel caso venga prescelto, a redigere il progetto di cui all'articolo 7 secondo le direttive dell'Ente competente;
c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera b), nonché della sottoscrizione del disciplinare di concessione; la garanzia è determinata in misura pari al 2% del canone presunto ed è svincolata all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione, da parte del concessionario, ovvero al momento dell'emanazione del provvedimento di assegnazione provvisoria della concessione, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 per i soggetti non assegnatari.

2. Per l'attivazione della procedura di cui all'articolo 4, l'istanza del soggetto proponente deve essere presentata con le modalità di cui al comma 1, lettera a), ed essere corredata, oltre che dal progetto, dalla dichiarazione di cui al comma 1, lettera b).
3. Se l'intervento proposto sia ritenuto compatibile con le condizioni idrauliche del corso d'acqua, l'importo della garanzia è determinato dall'Ente competente e comunicato al soggetto proponente, che presenta la garanzia entro il termine di cui all'articolo 4, comma 4; con riguardo agli eventuali soggetti interessati a presentare istanze in concorrenza, il valore della garanzia è reso noto nella pubblicazione della prima istanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3; le garanzie sono prestate nelle forme di cui al comma 1, lettera c).
4. Le istanze non sottoscritte ai sensi del comma 1, lettera a), ovvero non corredate dai documenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono escluse dalle procedure.

Art. 7
(Redazione del progetto)

1. Il soggetto assegnatario in esito alla procedura di cui all'articolo 5, provvede alla redazione del progetto relativo all'intervento di manutenzione e alle eventuali opere da realizzare a compensazione dei canoni demaniali.
2. Il progetto è costituito, almeno, dai seguenti elaborati:
a) corografia in scala 1:10.000;
b) planimetrie delle aree di scavo e di destinazione del materiale da movimentare, in scala 1:200, nonché delle eventuali opere idrauliche in compensazione;
c) sezioni delle aree di scavo e di destinazione del materiale da movimentare, nonché delle eventuali opere idrauliche in compensazione;
d) rilievo, recente, a scala adeguata alla fase di progettazione;
e) particolari costruttivi delle eventuali opere idrauliche in compensazione;
f) relazione idraulica;
g) relazione paesaggistica;
h) relazione preliminare ambientale o studio di impatto ambientale;
i) relazione di incidenza, se necessaria;
j) documentazione fotografica;
k) cronoprogramma dei lavori.
3. Il livello di dettaglio del progetto corrisponde a quello del progetto definitivo di un'opera pubblica.
4. L'Ente competente provvede alla convocazione di una conferenza di servizi al fine di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, se necessari all'emissione della concessione.
5. Il rilievo topografico di dettaglio delle aree soggette ad escavazione e movimentazione di materiale litoide, che può essere eseguito con metodi tradizionali o tecniche avanzate di telerilevamento, è effettuato, a cura e spese del concessionario, prima della consegna dei lavori.
6. Una volta che il progetto ha ottenuto la pronuncia di compatibilità ambientale e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l'Ente competente redige il disciplinare di concessione e procede al rilascio della concessione, come previsto all'articolo 8.
7. Il mancato ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale, o delle altre autorizzazioni previste dalla normativa vigente, non comporta la decadenza dell'assegnazione in esito alla procedura di cui all'articolo 5.

Art. 8
(Modalità di rilascio della concessione e di corresponsione dei canoni demaniali)

1. La concessione si formalizza e diviene efficace con il rilascio del provvedimento con cui l'Ente competente approva il progetto e il disciplinare di concessione, previamente sottoscritto dal soggetto individuato in esito alla procedura di cui all'articolo 5; il provvedimento è redatto sulla base dello schema approvato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f), della legge regionale 11/2015. Con il medesimo provvedimento è individuato il funzionario, dell'Ente competente, incaricato di verificare che gli interventi eseguiti siano conformi a quelli autorizzati.
2. Il disciplinare di concessione contiene le disposizioni e le prescrizioni che disciplinano le attività previste dal progetto e a cui il concessionario deve attenersi nonché, in particolare, le modalità di compensazione e di versamento dei canoni demaniali; è redatto secondo lo schema approvato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera f), della legge regionale 11/2015.
3. La concessione costituisce titolo all'occupazione, da parte del concessionario, delle aree demaniali interessate dai lavori di manutenzione, dall'esecuzione delle eventuali opere in compensazione, nonché dai percorsi e dagli eventuali depositi temporanei, come previsti dai progetti approvati.
4. All'occupazione temporanea di aree non demaniali interessate dai lavori di manutenzione, dall'esecuzione delle eventuali opere in compensazione, nonché dai percorsi e dagli eventuali depositi temporanei, come previsti dai progetti approvati e dichiarati di pubblica utilità, si applicano le disposizioni

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), il provvedimento di concessione contiene, eventualmente, la delega al concessionario per l'esercizio dei poteri espropriativi, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
5. Prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione e comunque prima dell'emissione del provvedimento di concessione, l'assegnatario è tenuto a presentare una cauzione, in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni, sia all'ambiente fluviale che alle opere idrauliche, nonché a garanzia del versamento dei canoni; la garanzia è di importo pari al canone demaniale dovuto, cui va aggiunto il valore delle eventuali opere in compensazione.
6. Qualora il soggetto individuato con la procedura di cui all'articolo 5, rinunci prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, la rinuncia è comunicata all'Ente competente a mezzo PEC, che deve pervenire quindici giorni prima della data fissata per la stipula del disciplinare di concessione; decorsa tale data senza che il soggetto medesimo si sia presentato per la stipula del disciplinare e senza che siano pervenute comunicazioni, l'Ente competente assegna un nuovo termine per la stipula del disciplinare; decorso inutilmente anche il nuovo termine, senza che il soggetto abbia fornito idonee giustificazioni, l'Ente competente annulla il provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 5, comma 7, e procede all'incameramento della garanzia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
7. Nel caso di concessione avente durata pluriennale l'importo della garanzia è riferito al valore del canone di ciascuno degli anni di durata dell'intervento di manutenzione, di cui al relativo disciplinare di concessione, cui va aggiunto il valore delle eventuali opere in compensazione.
8. La corresponsione della prima rata del canone demaniale, a titolo di acconto, pari al dieci per cento del valore del canone complessivo, avviene prima della consegna dei lavori al concessionario, il quale deve esibire la prova dell'avvenuto versamento; in caso di mancato versamento, la consegna viene posticipata fino all'avvenuto versamento della prima rata.
9. Il rimanente novanta per cento del valore del canone è versato in rate trimestrali di eguale valore, ad eccezione della rata di saldo, che è commisurata all'effettiva quantità di materiale litoide prelevata a consuntivo, e comprende gli eventuali interessi di cui al comma 9; i trimestri sono conteggiati a decorrere dalla data di consegna dei lavori; l'importo della prima rata versata a titolo di acconto, viene detratto dalle rate successive in misura proporzionale al numero delle rate stesse.
10. Il mancato versamento delle rate successive alla prima entro le scadenze dei rispettivi trimestri di riferimento comporta l'applicazione dell'interesse legale, il cui ammontare è calcolato in ragione dei giorni di ritardo.
11. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il concessionario e il funzionario incaricato di cui al comma 1 accertano le effettive quantità di materiale litoide estratto dall'alveo e ne redigono apposito verbale; la rata di saldo è versata entro i successivi 30 giorni; il mancato versamento della rata di saldo entro tale data comporta l'incameramento della garanzia per il corrispondente importo.

Art. 9
(Modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8 della legge regionale 11/2015)

1. L'Ente competente per corso d'acqua per le tipologie di concessione di materiali litoidi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) può prevedere la compensazione del canone demaniale con i costi relativi all'esecuzione di opere idrauliche o di lavori di manutenzione di opere idrauliche, qualora individuati e ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, nonché con il costo della relativa progettazione.
2. Le caratteristiche e i costi presunti delle opere e dei lavori di manutenzione di opere oggetto della compensazione sono indicati nel bando e nello studio di fattibilità di cui all'articolo 3.

3. Il costo di realizzazione delle opere e dei lavori in compensazione da considerare a scomputo del canone è valutato sulla base di un computo metrico estimativo dei lavori o delle opere da eseguire, utilizzando i prezzi unitari riferiti alle lavorazioni previste ottenuti dalla media dei corrispondenti prezzi applicati dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con riferimento alle opere e ai lavori analoghi eseguiti nell'ultimo biennio.
4. Il concessionario predispone la documentazione relativa alle diverse fasi progettuali secondo le indicazioni dell'Ente competente e cura, a proprie spese, tutte le fasi necessarie all'acquisizione di autorizzazioni e nulla osta previsti dalle norme vigenti, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere in compensazione; il progetto definitivo-esecutivo è approvato dall'Ente competente, con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, ad avvenuta acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni e nulla osta.
5. Il valore della progettazione delle opere in compensazione da considerare a scomputo del canone è valutato forfetariamente nella percentuale dell'otto per cento del valore delle opere stesse, computate come indicato al comma 3, comprensivo dell'IVA e degli oneri previdenziali a carico del committente.
6. Nei casi di cui al comma 1, il provvedimento di concessione prevede le modalità di pagamento dell'IVA dovuta dalla Regione sulle opere realizzate, le modalità di fatturazione nonché le modalità di collaudo e di acquisizione delle opere medesime al demanio regionale o dell'Ente competente per corso d'acqua.
7 Il provvedimento di concessione può prevedere la compensazione dei canoni demaniali con l'esecuzione di particolari monitoraggi ambientali sul tratto di corso d'acqua interessato, qualora prescritti dal provvedimento con cui è stata pronunciata la compatibilità ambientale dell'intervento.
8. Il valore dei monitoraggi di cui al comma 7, da porre a base della compensazione, è dedotto dai vigenti tariffari dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia o, se di valore inferiore, dalla spesa effettivamente sostenuta, comprovata da fattura quietanzata; la fattura deve riportare i riferimenti dell'intervento.
9. Le fattispecie di compensazione previste dai commi 1, 5 e 7 sono tra loro cumulabili.
10. Relativamente all'esecuzione delle opere e dei lavori di cui al presente articolo, il funzionario incaricato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, svolge altresì le funzioni di direttore dei lavori.

Art. 10
(Sospensione della concessione)

1. In caso di avverse condizioni meteorologiche o per ulteriori sopravvenute e motivate circostanze, che impediscono la regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'alveo oggetto della concessione, il concessionario può presentare, tempestivamente, all'Ente competente istanza scritta motivata di sospensione della movimentazione o dell'estrazione di materiale litoide, indicando le circostanze che giustificano la sospensione e la data di inizio della stessa. L'istanza è trasmessa, all'Ente competente, via PEC e, contestualmente, al funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, via e-mail.
2. L'Ente competente, valutata l'istanza, può disporre la sospensione del termine della concessione, dandone comunicazione scritta al concessionario, via PEC, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Della sospensione viene dato atto mediante redazione di un verbale con l'indicazione delle circostanze che giustificano la sospensione e la durata presunta.
3. La sospensione è efficace a far data dalla comunicazione del concessionario.
4. La cessazione delle cause di sospensione comporta l'immediata ripresa dei lavori previa compilazione del verbale, redatto dal funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, che attesta la ripresa dei lavori e la durata della sospensione.
5. L'Ente competente comunica tempestivamente al concessionario, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'eventuale rigetto dell'istanza di sospensione; in tal caso il tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la comunicazione di rigetto non modifica il termine finale della concessione.
6. Qualora nel corso dei lavori, a seguito di eventi di piena, sia modificata la morfologia dell'alveo rispetto a quella corrispondente al progetto approvato, le sezioni di scavo individuate mediante il rilievo topografico

di dettaglio eseguito prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, costituiscono il riferimento per la rideterminazione della quantità del materiale litoide da estrarre.
7. Nei casi di cui al comma 6, l'Ente competente dispone la sospensione dei lavori e invita il concessionario ad effettuare urgentemente i necessari rilievi al fine della predisposizione della perizia di variante dell'intervento di manutenzione.
8. La variante è autorizzata con provvedimento dell'Ente competente, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie, sulla base del quantitativo rideterminato del materiale litoide da estrarre e con la fissazione contestuale delle variate modalità di pagamento dei canoni demaniali. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dal concessionario e costituisce variante al disciplinare di concessione.

Art. 11
(*Estinzione della concessione*)

1. Sono cause di estinzione della concessione quelle indicate all'articolo 26 della legge regionale 11/2015.
2. In caso di rinuncia da parte del concessionario ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale 11/2015 senza giustificati motivi, salvo che la rinuncia avvenga con motivi connessi allo stato di insolvenza del concessionario, l'Ente competente annulla il provvedimento di concessione e procede all'incameramento della cauzione di cui all'articolo 8, comma 5.
3. Nei casi di cui all'articolo 26, comma 3, della legge regionale 11/2015, l'Ente competente per classe di corso d'acqua diffida il concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento dall'atto di diffida. Trascorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza della concessione e provvede ad incamerare la cauzione.
4. Costituiscono grave inosservanza delle disposizioni regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera d), della legge regionale 11/2015, in particolare:
   a) l'escavazione, non preventivamente autorizzata, che interessi una superficie esterna all'area di scavo prevista dal progetto e di entità superiore al dieci per cento di questa.
   b) lo stoccaggio dei materiali estratti nelle aree del demanio idrico, in difformità alle modalità dichiarate in sede di offerta, qualora queste abbiano escluso la necessità di tale stoccaggio.
5. La decadenza viene dichiarata altresì nei casi in cui il versamento di cui all'articolo 8, comma 7, non avvenga entro tre mesi dal rilascio del provvedimento di concessione, cui all'articolo 8, comma 1, previa diffida con le modalità di cui al comma 4.
6. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'Ente competente interpella il concorrente classificatosi al secondo posto nella graduatoria risultante dalla procedura di cui all'articolo 5; se il concorrente interpellato accetta di eseguire il progetto approvato e di sottoscrivere il disciplinare redatto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, l'ente competente procede al rilascio della concessione a detto concorrente ai sensi dell'articolo 8. La medesima procedura si applica anche in caso di rifiuto da parte del concorrente classificatosi al secondo posto e, in caso di rifiuto da parte di quest'ultimo, ai concorrenti successivi nell'ordine della graduatoria.
7. Per sopravvenute esigenze di carattere pubblico l'Ente competente per classe di corso d'acqua dispone la revoca della concessione senza diritto di indennizzo al concessionario, fatta salva la restituzione dei canoni già versati in eccedenza rispetto al materiale litoide asportato.

Art. 12
(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'art. 5)

CRITERI PER LA SCELTA DEL CONCESSIONARIO

A) Quantità di materiale soggetto a sola movimentazione in alveo – esclusa la quota da asportare (peso 40).
Rispetto alla quantità di materiale da movimentare prevista dallo studio di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 2, se l'offerta in esame prevede una quantità inferiore, l'offerta stessa è meno vantaggiosa per l'Ente competente, perché la quantità residua da movimentare deve essere compensata con il canone demaniale.
Pertanto, il criterio si applica attribuendo un punteggio alla quantità di materiale di cui il concorrente propone la movimentazione nella sua offerta, minore o pari a quella prevista dal bando.
con i seguenti coefficienti:
- è attribuito il coefficiente uno se l'offerta prevede la movimentazione dell'intero quantitativo indicato dal bando;
- è attribuito il coefficiente zero all'ipotesi di movimentazione nulla;
- alle offerte intermedie è attribuito il coefficiente ottenuto per interpolazione lineare.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(q)i = Qi / Qmax
dove:
V(q)i è il coefficiente corrispondente alla quantità offerta dal concorrente i-simo, variabile da zero a uno;
Qi è la quantità offerta dal concorrente i-simo;
Qmax è la quantità del materiale da movimentare prevista dallo studio di fattibilità;

B) Riduzione tempo di esecuzione (peso 20).
La valutazione dell'offerta in base al tempo che essa propone in riduzione rispetto a quello previsto dal bando (contenuto nella busta della "offerta"), senza scendere al di sotto di quello minimo fissato dall'Ente competente per esigenze ambientali, avviene attribuendo i relativi coefficienti alla riduzione del tempo previsto per l'esecuzione dell'intervento - offerta in diminuzione:
- è attribuito il coefficiente zero al tempo fissato quale valore a base di gara;
- è attribuito il coefficiente uno al tempo offerto pari al minimo fissato dall'Ente competente;
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare ai tempi intermedi offerti.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(t)i = (Ti –Tmin)/ (Tmax-Tmin)
dove:
V(t) i è il coefficiente corrispondente al tempo offerto dal concorrente i-simo, variabile da zero a uno;
Ti è il tempo offerto dal concorrente i-simo;
Tmax è il tempo massimo fissato dal bando per l'esecuzione dei lavori;
Tmin è il tempo minimo fissato dal bando per l'esecuzione dei lavori;

C) Presenza e disponibilità di impianti fissi di selezione, lavaggio, frantumazione e vagliatura autorizzati (peso 20).
La valutazione dell'offerta avviene attribuendo i seguenti coefficienti.
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta dei soggetti che non hanno la disponibilità di tali impianti;
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta dei soggetti che hanno la disponibilità di tali impianti con capacità pari o maggiore al volume di materiale litoide di cui si prevede l'asporto;
- è attribuito il coefficiente intermedio all'offerta dei soggetti che hanno la disponibilità di tali impianti con capacità minore al volume di materiale litoide di cui si prevede l'asporto.
Nel caso che l'esito della procedura di assegnazione si risolva in favore di soggetti che hanno la disponibilità di impianti con capacità minore al volume del materiale litoide di cui si prevede l'asporto, o che non hanno la disponibilità di tali impianti, gli stessi soggetti devono, ai fini dell'emissione del

provvedimento di cui all'articolo 5, comma 7, e nei tempi assegnati dall'Ente competente, dimostrare le modalità di impiego e di destinazione del materiale, producendo adeguata documentazione di tipo contrattuale, pena l'esclusione e il conseguente passaggio al secondo classificato.

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(d)i = Ci / Cmax
dove:
V(d)i è il coefficiente corrispondente alla capacità degli impianti di cui dispone il concorrente i-esimo, variabile da zero a uno;
Ci è la capacità totale degli impianti fissi di cui dispone il concorrente i-esimo;
Cmax è il volume da asportare previsto nella concessione da assegnare.
In caso di offerta presentata da un Consorzio di imprese o da una ATI, la capacità complessiva è pari alla somma della capacità degli impianti di cui dispongono le imprese che compongono il Consorzio o l'ATI.

D) Distanza in Km dall'immissione dei mezzi di trasporto del materiale estratto nella rete stradale (comunale, provinciale, regionale e statale) ai siti di destinazione (peso 20).
La valutazione dell'offerta avviene attribuendo i seguenti coefficienti.
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta dei soggetti i cui siti di destinazione del materiale si trovano a distanza maggiore;
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta dei soggetti i cui siti di destinazione del materiale si trovano a distanza minore;
- è attribuito il coefficiente intermedio all'offerta dei soggetti i cui siti di destinazione si trovano a distanze intermedie.
I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(k)i = (Ki –Kmin)/ (Kmax-Kmin)
dove:
V(k)i è il coefficiente corrispondente alla distanza offerta dal concorrente i-simo, variabile da zero a uno;
Kmax è il valore in km del sito di destinazione posto alla massima distanza;
Kmin è il valore in km del sito di destinazione posto alla minima distanza.
Nel caso in cui i siti di destinazione relativi ad una singola offerta siano più di uno, si considera la distanza risultante come media ponderale delle distanze dei singoli siti, in cui il peso è dato dal volume di materiale da estrarre che l'offerente ha dichiarato di destinare ad ogni sito.

E) Punteggio aggiuntivo
Viene assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 0,10 se il soggetto partecipante è in grado di evitare lo stoccaggio temporaneo dei materiali estratti nelle aree del demanio idrico.

F) Punteggio aggiuntivo
Viene assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 0,20 al soggetto partecipante che dimostra di possedere la migliore organizzazione a supporto della gestione dei lavori, relativamente al coordinamento delle operazioni, alla vigilanza del cantiere, allo staff tecnico messo a disposizione per l'esecuzione dei lavori.

G) Punteggio aggiuntivo
Viene assegnato un punteggio aggiuntivo fino a 0,20, proporzionalmente al numero di piccole e medie imprese facenti parte del soggetto partecipante, in numero comunque superiore a cinque:
- è attribuito il punteggio pari a zero ai soggetti di cui fanno parte piccole e medie imprese in numero pari o inferiore a cinque;
- è attribuito il punteggio pari a 0,20 ai soggetti con il numero massimo di piccole e medie imprese;
- è attribuito il punteggio intermedio, calcolato per interpolazione lineare, ai soggetti di cui fanno parte piccole e medie imprese in numero compreso tra cinque e il numero massimo tra i partecipanti.

Nell'applicazione di tutti i criteri, i punteggi sono calcolati alla seconda cifra decimale.

ALLEGATO B
(riferito all'art. 5)

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA
Tabella riassuntiva dei coefficienti determinati con la metodologia di cui all'allegato A

CRITERIO	PESO	COEFFICIENTE	PUNTEGGIO
A) Quantità materiale	40		
B) Tempo di esecuzione	20		
C) Presenza impianti fissi	20		
D) Distanza in Km	20		
E) Punteggio aggiuntivo (event.)			0,10
F) Punteggio aggiuntivo (event.)			0,20
G) Punteggio aggiuntivo (event.)			0,00 - 0,20
TOTALE			

ALLEGATO C
(riferito all'art. 4)

CONTENUTI DEL PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Ente competente
per classe di corso d'acqua

(Art. 4, c. 1 del Regolamento)

Interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale inerte (art. 21, comma 4, lettera c) della legge regionale 29 aprile 2015, n.11)

Ditta proponente:

Compilazione a cura di … in data …….

Timbro e firma

(tecnico abilitato)

Titolo dell'intervento:

ELABORATI PROGETTUALI:

A) Relazione indicante:

1. Corso d'acqua
2. Comuni interessati
3. Coordinate gps dei capisaldi
4. Volume di estrazione inerti (mc)
5. Descrizione dello stato di fatto
6. Descrizione dell'intervento
7. Movimentazione di materiale inerte (mc)
8. Eventuali opere proposte in compensazione
9. Tempo di esecuzione dell'intervento
10. Prefattibilità ambientale

B) Documentazione fotografica.

C) Individuazione area d'intervento (estratto CTR ed estratto ortofotocarta)

D) Planimetria stato di fatto

E) Planimetria intervento

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_44_1_DPR_198_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0198/Pres.

Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'articolo 63, il quale prevede che la Regione, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove i tirocini presso i datori di lavoro e li disciplina, nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale;
VISTA la legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
VISTE le Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013;
VISTE le Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015;
VISTO il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", emanato con proprio decreto 13 settembre 2013, n. 0166/Pres.;
RITENUTO opportuno procedere a una nuova regolamentazione della materia;
SENTITA la Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 5 della legge regionale 18/2005, la quale, nella seduta del 30 agosto 2016, ha espresso parere favorevole sul testo del Regolamento su citato;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1607 del 2 settembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il nuovo "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";
SENTITO il Consiglio delle Autonomie locali che nella seduta del 27 settembre 2016 ha esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1817 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";

DECRETA

1. È' emanato il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_44_1_DPR_198_2_ALL1

Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

art. 1 finalità e oggetto

1 Il presente regolamento disciplina la realizzazione dei tirocini sul territorio del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 63, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) ~~e~~ dalle Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 e dalle Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015.

2. Il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una persona in cerca di lavoro, o uno studente, al fine di favorire l'acquisizione sul campo di conoscenze e competenze professionali e facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro.

3. Le disposizioni del presente regolamento rappresentano standard minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi medesimi

obiettivi e struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

4. La misura è attuata in maniera integrata tra i soggetti promotori di cui all'articolo 6, con il coinvolgimento prevalente dei Servizi pubblici del lavoro per quanto attiene alla loro funzione di realizzazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro. In particolare, per l'attivazione di tirocini a favore di soggetti svantaggiati, al fine di garantire la continuità con gli eventuali percorsi precedentemente attivati, i soggetti promotori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), numeri 1), 2) e 3), attivano gli opportuni raccordi con i Servizi sociali dei comuni o con le Aziende per l'assistenza sanitaria che hanno in carico i tirocinanti.

art. 2 tipologie di tirocinio

1. Le tipologie di tirocinio realizzabili sono le seguenti:

a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, a diplomati della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica;

b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a lavoratori inoccupati, disoccupati o in mobilità ;

c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati; questa tipologia di tirocinio è destinata ai disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), alle persone svantaggiate di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), ai soggetti in carico ai servizi sociali dei Comuni per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego;

d) tirocinio estivo con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche;

e) tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti.

2. I tirocini di inserimento o reinserimento di cui alla lettera b) del comma 1 possono essere attivati anche a favore di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga.

3. Non rientrano nella disciplina del presente provvedimento:

a) i tirocini curriculari promossi da università, scuole o centri di formazione professionale che operano in regime di accreditamento regionale, vale a dire le fattispecie di tirocinio non soggette alle comunicazioni obbligatorie di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007), in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;

b) i periodi di pratica professionale nonché i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche;

c) i tirocini di carattere transnazionale realizzati nel quadro di specifici programmi europei.
4. La Regione, per promuovere l'uniforme attivazione sul territorio dei tirocini, può stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti competenti.

art. 3 modalità di applicazione

1. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non si configura quale rapporto di lavoro.
2. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.
3. Il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) ed alla lettera e).
4. Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.
5. La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.
6. Il soggetto ospitante non può ospitare tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro.
7. Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.
8. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede operativa in cui viene realizzato il tirocinio.

art. 4 convenzione e progetto formativo

1. Il tirocinio è avviato sulla base di una convenzione sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal terzo finanziatore qualora previsto. La convenzione definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.
2. La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalla Regione ed è conservata a cura del soggetto promotore.
3. La convenzione può essere riferita a più tirocini anche distribuiti in un arco temporale indicato nella convenzione stessa nel rispetto dei limiti numerici di cui all'articolo 8.
4. Per tutti i tirocini di cui all'articolo 2, il progetto formativo, compilato online su apposito formulario predisposto dalla Regione, è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante, dal terzo finanziatore se previsto nonché, in riferimento ai tirocini di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e), dai servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona, qualora diverso dal soggetto promotore od ospitante.
5. Il progetto formativo contiene le seguenti sezioni:
a) dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor aziendale individuato dal soggetto ospitante;
b) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore;
c) indicazione del numero di tirocini attivati nei 18 mesi precedenti;

d) elementi descrittivi del tirocinio, con particolare riferimento a: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica ospitanti, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
e) indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 92/2012. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento ove possibile ai diversi ordinamenti o ai repertori regionali in vigore al momento della definizione del progetto formativo personalizzato e disponibile sul sito della Regione alla pagina dedicata alla certificazione delle competenze.
f) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio e modalità di svolgimento del medesimo;
g) competenze da acquisire con riferimento a quelle previste dai diversi ordinamenti o dai repertori regionali, come indicato alla lettera e);
h) soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio, ammontare dell'indennità mensile cui ha diritto il tirocinante e modalità di erogazione della stessa.
6. Per la realizzazione dei tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), deve essere redatto un progetto formativo personalizzato, contenente le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b), d), e), f), g) e h), nonché le ulteriori sezioni di seguito elencate:
a) motivazioni in base alle quali si prevede l'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante;
b) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione;
c) competenze di base, trasversali e tecnico-professionali da acquisire, con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) ed eventuale-livello EQF.

art. 5 tirocinante

1. Per accedere al tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2, il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver compiuto diciotto anni di età, ad esclusione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale;
b) essere in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, fatto salvo il caso in cui si tratti di lavoratore in cassa integrazione;
c) per i tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), essere in carico ai servizi sociali e/o ai servizi sanitari competenti.
2. Per accedere al tirocinio estivo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), il tirocinante deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere regolarmente iscritto ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria e deve aver compiuto i 15 anni di età, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modifiche. Non vi è obbligo per il tirocinante di essere in stato di disoccupazione.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del progetto formativo di cui all'articolo 4, commi 4 e 7, e devono

essere mantenuti per l'intera durata del tirocinio.

4. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;

b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;

c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;

e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio.

5. Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

6. Nei tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il soggetto promotore inoltra la comunicazione di cui al comma 5 ai servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona, qualora diverso dal soggetto promotore od ospitante.

art. 6 soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio. Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del progetto formativo di cui all'articolo 4.

2. Per ciascuna tipologia di tirocinio sono promotori i seguenti soggetti:

a) tirocinio formativo e di orientamento:

1) Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia competenti nella materia;

2) Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente a tirocinanti in possesso di titolo di studio universitario;

3) enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia;

4) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia;

5) Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia;

6) Strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio);

b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro:

1) Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia competenti nella materia;

2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale in Friuli Venezia

Giulia;

c) tirocinio formativo o di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di persone svantaggiate di cui alla legge 381/1991, di soggetti in carico ai servizi sociali dei Comuni, per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli obiettivi un aiuto all'inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché di richiedenti asilo, di titolari di protezione internazionale e di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego:

1) Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia competenti nella materia;

2) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia negli ambiti speciali;

3) cooperative sociali e loro consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nello specifico albo regionale;

4) Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

5) Aziende per l'assistenza sanitaria.

d) tirocinio di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione:

1) Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6;
2) Aziende per l'assistenza sanitaria;
3) Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia negli ambiti speciali, in raccordo con i soggetti di cui ai punti 1) e 2).

e) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti disabili di cui alla legge 68/1999:

1) Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia competenti nella materia;

2) Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");

3) altri soggetti pubblici che stipulano con la Regione convenzioni secondo le disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa a favore di disabili di cui all' articolo 37, comma 1, lettere c), della legge regionale 18/2005.

f) tirocinio estivo:

1) Università, istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, limitatamente ai propri studenti;

2) istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio

e all'istruzione), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;

3) Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti;

4) enti di formazione accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia, nella macro tipologia A, limitatamente ai propri studenti;

5) Strutture regionali di orientamento di cui alla legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), con riferimento alle seguenti tipologie: studenti frequentanti scuole secondarie di II grado statali e paritarie non aventi sedi legali o didattiche nella Regione FVG; studenti frequentanti percorsi di IeFP presso enti accreditati in altre Regioni; studenti in dispersione scolastica che non frequentano percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o percorsi di istruzione e formazione professionale.

3. In considerazione di quanto definito al comma 1, e al fine di assicurare il miglior raccordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro i soggetti autorizzati all’intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), possono stipulare specifici protocolli d’intesa con i soggetti di cui al comma 2, per l’attivazione di percorsi di tirocinio.

4. Possono essere soggetti promotori dei tirocini di cui al comma 2, anche enti o soggetti indicati nell’ambito di programmi o sperimentazioni ministeriali che prevedono l’attivazione di tirocini.

5. I soggetti promotori sono tenuti a:

a) redigere il progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante;

b) individuare un tutor responsabile dell’aspetto organizzativo dell’attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l’attività di tirocinio e di operare in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante, anche attraverso visite presso la sede del tirocinio;

c) gestire le procedure amministrative. In tale ambito rientra anche il controllo relativo alla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla Regione e vidimato dal soggetto promotore prima dell’inizio del tirocinio;

d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio l’attestato di cui all’articolo 12, comma 1, redatto in raccordo con il tutor aziendale;

e) contribuire al monitoraggio territoriale sull’andamento dei tirocini;

f) trasmettere il progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all’apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione; per i tirocini di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), valgono le disposizioni previste dai relativi programmi di finanziamento;

g) comunicare alla Regione l’avvio e la conclusione del tirocinio, nonché eventuali sospensioni.

art. 7 soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è il datore di lavoro pubblico o privato, presso il quale si realizza il tirocinio.
2. Il soggetto ospitante:
a) deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) deve essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
c) nei dodici mesi antecedenti l'attivazione del tirocinio non deve avere fatto ricorso a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero non deve avere in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, ivi compresi i casi in cui l'orario di lavoro risulti ridotto a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi. Nel caso di contratti di solidarietà difensivi sono da intendersi inclusi sia i casi in cui a seguito della stipulazione di tale accordo venga autorizzato il trattamento di CIGS (legge 19 dicembre 1984, n. 863 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"), sia il caso in cui in seguito alla stipulazione venga concesso il contributo di solidarietà (decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione").
3. Il divieto di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione:
a) con riferimento alla sola unità aziendale nella quale si siano verificati gli eventi rilevanti (licenziamenti, sospensioni o riduzioni di orario);
b) con riferimento alle sole mansioni a cui erano adibiti i lavoratori interessati dagli eventi di cui alla lettera a).
4. Il soggetto ospitante è tenuto a:
a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
b) garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio; ciascun tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente; nel caso di tirocini per persone disabili il tutor può seguire un solo tirocinante;
d) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego, ai sensi della normativa in materia di comunicazioni obbligatorie.
5. ll soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.

art. 8 numero tirocini attivabili

1. I soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti numerici di seguito riportati:
a) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, può essere inserito un tirocinante;
b) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono essere inseriti fino a due

tirocinanti contemporaneamente;
c) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono essere inseriti tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.
2. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale di cui al comma 1, lettera c), produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.
3. Non rientrano nel computo dei limiti di cui al comma 1 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi coerenti con il percorso formativo del tirocinante, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
5. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 1 i tirocini in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e) ed i tirocini curriculari.

art. 9 durata del tirocinio

1. La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo, non può essere inferiore a due mesi e non può superare i seguenti limiti temporali:
a) sei mesi nel caso di tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) diciotto mesi nel caso di tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), con l'esclusione dei soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all' articolo 37, comma 1, lettere c), della legge regionale 18/2005, per i quali si applicano le disposizioni di cui sopra.
c) ventiquattro mesi nel caso di tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. Nel caso di tirocini estivi la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre mesi, comprese le proroghe.
3. Nel caso in cui la durata del tirocinio sia inferiore ai limiti massimi di cui al comma 1, e 2**,** è possibile prorogare la durata fino al raggiungimento dei limiti previsti.
4. Nel caso dei tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il tirocinio può essere ripetuto anche presso lo stesso soggetto ospitante in caso vi sia l'attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.
5. Il tirocinio si considera sospeso nei seguenti casi:
a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
b) nei periodi di malattia certificata per periodi superiori ai 10 giorni consecutivi;
c) nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.
6. I periodi di sospensione del tirocinio nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), sono comunicati dal tirocinante al soggetto promotore che informa il soggetto ospitante.
7. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva dei tirocini di cui ai commi 1 e 2, del presente articolo.
8. I periodi di malattia fino a 10 giorni concorrono al computo della durata complessiva dei tirocini di cui ai commi 1 e 2 suddetti.

art. 10 garanzie assicurative

1. Ad ogni tirocinante deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), contro gli infortuni sul lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel progetto formativo.
3. Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri connessi alle coperture assicurative.

art. 11 indennità di partecipazione

1. Il tirocinante ha diritto ad un'indennità forfettaria non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti ad un impegno massimo di 20 (venti) ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 (quaranta) ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili; in via convenzionale, per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista.
2. L'indennità forfettaria di cui al comma 1 è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, ovvero da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio con corresponsione diretta dell'indennità al tirocinante. L'onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati.
3. Per i tirocini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), l'indennità costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione il cui importo è indicato nel progetto personalizzato ed è corrisposta, di norma, da parte dell'ente responsabile che ha in carico la persona che svolge il tirocinio. Possono essere, altresì, previste ulteriori modalità di sostegno per i tirocini nei limiti delle risorse disponibili.
4. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge stessa o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.
5. L'indennità forfettaria di tirocinio non viene corrisposta nelle seguenti ipotesi:
a) nel caso di tirocini attivati a favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali;
b) nel caso di tirocini attivati a favore di soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all' articolo 37, comma 1, lettere c), della legge regionale 18/2005, per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della Regione, salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse.
6. Dal punto di vista fiscale, l'indennità forfettaria corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
7. Nel progetto formativo, compreso il progetto formativo personalizzato relativo

ai tirocini di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e), sono indicati:
a) i soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio;
b) l'ammontare dell'indennità forfettaria mensile cui ha diritto il tirocinante e le modalità di erogazione della stessa.

art. 12 attestazione di frequenza e delle competenze acquisite

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalla Regione, un'attestazione di frequenza che attesta i risultati di apprendimento conseguiti.
2. Le attestazioni delle competenze acquisite sono registrate nell'ambito del sistema informativo regionale del lavoro.
3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste dal progetto.

art. 13 tirocini per persone disabili

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche ai tirocini attivati a favore dei soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all' articolo 37, comma 1, lettere c), della legge regionale 18/2005, con esclusione delle disposizioni relative a durata e ripetibilità del tirocinio e all'indennità di partecipazione, per le quali trova applicazione quanto disciplinato dalle disposizioni su citate.
2. I tirocini attivati a favore delle persone disabili che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra, devono essere attivati in stretto raccordo con i Servizi del collocamento mirato della Regione e previa valutazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 38, comma 2, della legge regionale 18/2005.

art. 14 tirocini per cittadini non appartenenti all'Unione europea

1. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. Ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero, che fanno ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate annualmente ai sensi dell'articolo 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), si applicano le disposizioni del presente regolamento fatto salvo quanto previsto dalle "linee guida nazionali in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 agosto 2014.

art. 15 monitoraggio e valutazione

1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio e valutazione finalizzato a verificare periodicamente la realizzazione degli obiettivi orientativi, formativi e di inserimento e reinserimento lavorativo dei tirocini.
2. I soggetti promotori ed i soggetti ospitanti concorrono all'implementazione del sistema secondo le modalità stabilite dalla Regione.

3. Gli esiti del monitoraggio e della valutazione sono resi pubblici attraverso la pubblicazione degli stessi sul sito della Regione.

art. 16 vigilanza e controllo

1. Fermo restando le competenze statali in materia di vigilanza e controllo la Regione promuove, anche attraverso apposite intese con i competenti organi ispettivi di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30) la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio.

art. 17 disposizioni tecnico operative

1. Con decreto del Direttore centrale competente sono emanate linee guida di carattere tecnico operativo per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

art. 18 norma transitoria

1. I tirocini previsti dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento e di tirocini estivi ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, restano disciplinati dal citato Regolamento fino alla loro naturale conclusione. La data di avvio è quella che viene indicata nella comunicazione obbligatoria effettuata ai sensi della normativa statale in materia.

art. 19 abrogazione

1. Sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 0166/Pres. "Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'art. 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)";
b) il decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 0218/Pres. "Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 (Regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro))";
c) il decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2014 n. 0148/Pres. "Regolamento recante modifiche al regolamento per l'attivazione dei tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166".

art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_44_1_DPR_199_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
VISTI, in particolare:
- l'articolo 12, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale "ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione";
- l'articolo 12, comma 2, della medesima legge regionale, ai sensi del quale "con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1786 del 23 settembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)";
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare permanente nella seduta del 6 ottobre 2016;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1901;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_44_1_DPR_199_2_ALL1

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Capo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione e ospitalità, di teatri di ospitalità, di teatri di produzione e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.
2. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo di dipendenza con i teatri di cui al comma 1, ad esclusione delle accademie di cui al medesimo comma 1, e salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale, attestato da un numero di giornate lavorative annuali non inferiore a quello indicato agli articoli 4, comma 2, lettera a), 5, comma 2, lettera a), e 6, comma 2, lettera a).
3. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) ed i soggetti di cui all'articolo 11 della legge.
4. In particolare, il presente regolamento stabilisce:
   a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
   b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento;
   c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
   d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
   e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
i) le modalità di verifiche e controlli;
j) i termini del procedimento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) teatri di produzione e ospitalità: gli organismi che svolgono attività di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo di propria produzione e prodotti da altri soggetti;
b) teatri di ospitalità: gli organismi che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo prodotti da altri soggetti;
c) teatri di produzione: gli organismi che svolgono attività di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, eventualmente anche accanto alla gestione non esclusiva, diretta e continuativa di sale teatrali in cui essi programmano, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo di propria produzione e prodotti da altri soggetti;
d) accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri: gli organismi, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), che realizzano nell'ambito della regione attività di formazione professionale nel campo del teatro;
e) sala teatrale: il luogo in possesso di agibilità per pubblico spettacolo dal vivo, il cui uso specifico, anche se non esclusivo, è di ospitare rappresentazioni di spettacoli dal vivo, anche nel caso in cui tale luogo sia allestito in maniera estemporanea per rappresentazioni di spettacoli dal vivo all'aperto, nonché le sale multifunzionali che possono essere adibite anche alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;
f) spettacoli dal vivo: ogni rappresentazione di uno spettacolo dal vivo attestato da borderò, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo;
g) giornate lavorative annuali: giornate lavorative annuali di personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di incentivo ai sensi del presente regolamento, assimilabile alle categorie previste dal raggruppamento A (lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli) e B (lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento A) e C (lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della tabella INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) gestione ex ENPALS (Ente Nazionale di Assistenza e di Previdenza per i Lavoratori dello Spettacolo) inerente a "Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo suddivisi per raggruppamenti", anche nel caso di personale somministrato o dipendente di soggetti con cui i soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d) hanno stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d) (e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tali soggetti);
h) stagione teatrale: periodo di tempo, che va da settembre ad agosto, in cui si svolgono le attività di programmazione e rappresentazione di spettacoli teatrali;
i) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno

antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione e ospitalità

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione e ospitalità, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono i teatri di ospitalità e produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, i soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 8, un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente) e da borderò produzione pari ad almeno 12.000. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 3, i soggetti di cui al comma 1 devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:
   a) almeno 3.000 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale;
   b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 200 posti;
   c) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno;
   d) effettuazione di almeno 60 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da borderò produzione, oppure da borderò ospitalità o dichiarazioni di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente;
   e) assunzione di almeno 2 unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);
   f) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore ad euro 700.000,00=;
   g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
   h) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto dal comma 2, primo periodo, ed al numero di spettacoli dal vivo annuali attestati da borderò ospitalità o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera d), nonché i medesimi dati richiesti dall'allegato C, possono riferirsi anche a spettacoli dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), purché i medesimi dati non siano utilizzati anche da altri soggetti in sede di presentazione di domanda per la tipologia di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'articolo 5.

Art. 5 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di ospitalità

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono i teatri di ospitalità come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 8, un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente) pari ad almeno 5.000. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) almeno 1.500 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale;
- b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 300 posti;
- c) effettuazione di almeno 15 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da borderò ospitalità o dichiarazioni di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente;
- d) assunzione di almeno 1 unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);
- e) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- f) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore a euro 200.000,00=;

g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.
5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto dal comma 2, primo periodo, ed al numero di spettacoli dal vivo annuali attestati da borderò ospitalità o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera c), nonché i medesimi dati richiesti dall'allegato E, possono riferirsi anche a spettacoli dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), purché i medesimi dati non siano utilizzati anche da altri soggetti in sede di presentazione di domanda per la tipologia di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'articolo 4.

Art. 6 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono i teatri di produzione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) almeno 700 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia ente pubblico territoriale;
b) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno;
c) effettuazione di almeno 60 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da borderò produzione o dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente;
d) assunzione di almeno 2 unità di personale artistico, amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);
e) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore a euro 150.000,00=;
f) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri di produzione o di ospitalità regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali, non operanti all'interno di teatri, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono le accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver concluso, al momento della presentazione della domanda per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 8, almeno due cicli triennali completi di perfezionamento professionale nel campo del teatro. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) programmazione e svolgimento di un piano di formazione, di studi e di perfezionamento di durata almeno triennale;
b) rappresentazione del saggio finale realizzato dagli studenti dell'accademia presso almeno un teatro di ospitalità o presso almeno una sala teatrale del circuito dell'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) o appartenente ad enti locali associati all'ERT o presso almeno una sala teatrale gestita da teatri di produzione e di ospitalità o da teatri di produzione regionali;
c) impiego di almeno 20 docenti, con qualsiasi contratto di lavoro dipendente o di prestazione d'opera, per ogni ciclo di perfezionamento;
d) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
e) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale, oppure con altri teatri di produzione o di ospitalità regionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali;
f) internazionalizzazione delle attività, estrinsecata in scambi e collaborazioni con accademie di formazione teatrale straniere, partecipazione a premi e concorsi all'estero, presenza di docenti stranieri e attività formative in lingua straniera.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:
a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE), n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (UE), n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.
4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 8 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera f), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 4.

Titolo III finanziamento annuale per la gestione triennale dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 9 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui ai medesimi articoli 4, 5, 6 e 7, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). E' possibile presentare una sola domanda e per una sola delle tipologie di finanziamento stabilite dagli articoli 4, 5, 6 o 7.
2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, e salvo si tratti di enti pubblici territoriali;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione o delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
c) relazione culturale triennale, che descriva i progetti o programmi di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione o delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;
e) piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 25 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 25, relative ai progetti o programmi di iniziative e attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante. Tra i ricavi vanno indicati anche gli eventuali contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), nel caso in cui i progetti o programmi di iniziative e attività di cui alla lettera c) coincidano, anche solo in parte, con quelli presentati a valere sul FUS;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:
1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, e 7, comma 2;
2) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, comma 3, 5, comma 3, 6, comma 3, e 7, comma 3;
3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 25;
4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;
6) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.
3. La domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 23 novembre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.
4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:
a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1;
c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 10 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché all'esatta qualificazione ed all'esatto inquadramento dei soggetti istanti nelle definizioni e tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c) e d).
2. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo, può anche ammettere le domande di incentivo per una tipologia di finanziamento diversa da quella richiesta ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7. Il Servizio comunica al richiedente tale provvedimento, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni e memorie. Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale ad acquiescenza.
3. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, uno o più dei componenti esperti in spettacolo dal vivo della Commissione regionale per la cultura, tra quelli indicati all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 11 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai teatri di produzione e ospitalità, ai teatri di ospitalità, ai teatri di produzione e alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri

1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.
2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti o programmi triennali di iniziative e attività, rispettivamente, dei teatri regionali di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri.
3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 12 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione e ospitalità

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti inferiore a punti 22, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:
a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.
5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 13 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di ospitalità

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D e E, risulti inferiore a punti 21, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:
a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.
5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 14 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati F e G, risulti inferiore a punti 20, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:
a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato G;
b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e F.
5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 15 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati H e I, risulti inferiore a punti 15, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 18.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato I;
b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base dei punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e H.
5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 16 determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi, al Servizio.
2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 9, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.
4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'articolo 11, comma 1. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.
6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 17 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta

giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualità del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 18 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 9, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo articolo 9, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), anche da:
a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;
b) un piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 25 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 25, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;
c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente.
3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.
4. Si applica l'articolo 9, commi 4 e 5.

Art. 19 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3.
2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C per la gestione dei teatri di produzione e ospitalità, D ed E per la gestione dei teatri di ospitalità, F e G per la gestione dei teatri di produzione, H e I per la gestione delle accademie di formazione teatrale regionali.

3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.
4. Si applicano gli articoli 12, commi 3 e 4, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, commi 3 e 4, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, commi 3 e 4, per le attività dei teatri di produzione, e 15, commi 3 e 4, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali.

Art. 20 determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Si applica l'articolo 16, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 16, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore a quella dell'incentivo della prima annualità del triennio. Qualora, invece, da tale calcolo derivi una determinazione dell'incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4.

Art. 21 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.
3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III rendicontazione degli incentivi

Art. 22 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Al rendiconto è allegato:
a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, svolte nell'annualità precedente, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;
b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'articolo 18 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, lettera c).
6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 23 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 22, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.
2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.
3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 22, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera d), e 18, comma 2, lettera a), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.
4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 17, comma 3, e 21, comma 3.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 24 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
   a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
   b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
   c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 25 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;
b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di ospitalità (altri *service*);
c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri *service*), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;
d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;
e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;
f) spese per la formazione: spese per le docenze delle scuole di teatro e di perfezionamento professionale, e delle accademie di formazione teatrale, e spese per la locazione degli spazi per tali attività formative;
g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione.
2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.
3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 26 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
b) contributi in natura;
c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
e) altre spese prive di una specifica destinazione;
f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
g) spese per oneri finanziari.

Art. 27 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 28 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 29 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 30 disposizione transitoria

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari degli incentivi per la gestione triennale dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4.
2. Solo per il triennio 2017-2019, la relazione annuale da allegare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), alla domanda di incentivo che deve essere trasmessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, entro il termine perentorio del 23 novembre 2016, invece di contenere i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I, riferiti all'annualità 2017, contiene i medesimi dati ed elementi riferiti al primo semestre dell'anno 2017. Entro il 31 marzo 2017 le medesime relazioni annuali saranno integrate con i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa riferiti anche al secondo semestre 2017.
3. Solo per il triennio 2017-2019, il numero di spettatori annuali richiesto dall'articolo 4, comma 2, primo periodo, il numero di giornate lavorative annuali richiesto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), ed il numero di spettacoli dal vivo annuali richiesto dall'articolo 4, comma 2, lettera d), nonché i medesimi numeri richiesti dall'allegato C, ed il numero di spettatori annuali richiesto dall'articolo 5, comma 2, primo periodo, nonché il medesimo numero richiesto dall'allegato E, sono diminuiti del 33 per cento.

Art. 31 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito agli articoli 12, 13, 14 e 15)
Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	**Fascia A (da 21 a 30 punti)**	**Fascia B (da 16 a 20 punti)**	**Fascia C (da 10 a 15 punti)**	**Fascia D (da 1 a 9 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) qualità della direzione artistica	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) tradizione culturale del teatro o dell'accademia	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B
(riferito all'articolo 12)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) produzione di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
5) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
7) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te

approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative					
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
10) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
11) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
12) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
13) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzione di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
14) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato C
(riferito all'articolo 12)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione e ospitalità

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 40 a 80	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
3) numero di spettacoli di musica o danza organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori) o prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 5	5	4	3	meno di 3

4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto beneficiario o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto beneficiario) e da borderò produzione	più di 30.000	da 20.001 a 30.000	da 15.001 a 20.000	da 12.000 a 15.000	meno di 12.000
5) numero di spettacoli prodotti	più di 10	da 5 a 10	da 3 a 5	2	1
6) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
7) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
8) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 3001 a 3500	3000

Allegato D
(riferito all'articolo 13)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di ospitalità

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottima	buona	discreta	sufficien te	insufficien te
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
5) rilevanza internazionale del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
6) rilevanza e qualità delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
7) rilevanza e qualità di progetti "sociali" (spettacoli per fasce deboli della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc.)	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
9) produzione di materiale	ottimo	buono	discreto	sufficien	insufficien

(CD, DVD, pubblicazioni, ecc.) finalizzato a creare un archivio degli spettacoli rappresentati				te	te
10) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
11) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
12) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
13) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altri arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
14) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato E
(riferito all'articolo 13)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di ospitalità

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di spettacoli dal vivo organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo di musica o di danza organizzati o co-organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente oppure il cui borderò ospitalità o la cui dichiarazione di avvenuto spettacolo siano intestati a soggetti co-organizzatori)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
3) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto beneficiario o a soci o associati del soggetto beneficiario a soggetti co-organizzatori)	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 5.000 a 20.000	meno di 5.000
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

vendita di biglietti, bookshop, ecc.					
6) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 1501 a 3500	1500
7) giorni annuali di utilizzo delle sale teatrali (anche non in veste di organizzatore)	più di 150	da126 a 150	da 76 a 125	da 25 a 75	meno di 25

Allegato F
(riferito all'articolo 14)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di produzione

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli teatrali destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) produzione di spettacoli di ricerca, o di figura, o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
5) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole (presso le sale teatrali o presso le scuole)	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
7) rilevanza e qualità di progetti produttivi "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te

approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative					
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
10) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
11) collaborazione nell'organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
12) presenza e qualità di progetti di residenze teatrali	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
13) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
14) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato G
(riferito all'articolo 14)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di produzione

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 60 a 80	meno di 60
2) numero di spettatori annuali accertabili da borderò produzione	più di 20.000	da 15.001 a 20.000	da 10.001 a 15.000	da 5.000 a 10.000	meno di 5.000
3) numero di spettacoli prodotti	più di 4	4	3	2	1
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 1.000	da 901 a 1.000	da 801 a 900	da 700 a 800	meno di 700

Allegato H
(riferito all'articolo 15)
Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto formativo, di studi e di perfezionamento annuale	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
2) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
3) rilevanza internazionale del programma o progetto ed utilizzo delle lingue straniere	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
4) qualità delle attività e delle iniziative di sostegno e di promozione di progetti artistici di giovani al di sotto dei 35 anni (premi, co-produzioni, ecc.)	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
5) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc. con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale o con altri teatri (di ospitalità, di produzione e ospitalità, di produzione) regionali, o con l'ERT FVG, o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
7) organizzazione di scambi, summer school, premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficien te	insufficien te
8) collaborazione	ottimo	buono	discreto	sufficien	insufficien

nell'organizzazione di scambi, summer school, premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo				te	te
9) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato I
(riferito all'articolo 15)
Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle accademie di formazione teatrale

Categoria:	**Fascia A (da 9 a 10 punti)**	**Fascia B (da 6 a 8 punti)**	**Fascia C (da 4 a 5 punti)**	**Fascia D (da 1 a 3 punti)**	**Fascia E (0 punti)**
1) numero di studenti ammessi alla frequenza del ciclo triennale di studi	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 5 a 10	meno di 5
2) numero di docenti per ogni ciclo di studi	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	20
3) numero di rappresentazioni del saggio finale realizzato dagli studenti dell'accademia	più di 4	4	3	2	1
4) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) unità di personale amministrativo e tecnico (diverso dal personale docente) del soggetto gestore dell'accademia assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato	più di 3	3	2	1	0

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_44_1_DPR_200_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2016, n. 0200/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di accesso all'impiego regionale emanato con DPReg. 23 maggio 2007, n. 0143/Pres.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);
VISTO il proprio decreto del 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., con il quale, in attuazione dell'articolo 22 della surrichiamata legge regionale 18/1996, è stato emanato il "Regolamento di accesso all'impiego regionale";
RITENUTO di apportare talune modifiche alla suddetta disciplina regolamentare, con particolare riferimento alle tempistiche di comunicazione degli esiti delle prove scritte (articolo 18) e all'intervallo temporale tra richieste di assunzione a tempo determinato in caso di rifiuto dell'interessato (articolo 25);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 30 settembre 2016, n. 1813;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di accesso all'impiego regionale emanato con DPReg 23 maggio 2007, n. 0143/Pres." nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_44_1_DPR_200_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento di accesso all'impiego regionale emanato con DPReg 23 maggio 2007, n. 0143/Pres.

Art. 1

(Modifica all'articolo 18 del DPReg 0143/Pres./2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres. (Regolamento di accesso all'impiego regionale) è sostituito dal seguente:

<<1. La Commissione giudicatrice informa l'Amministrazione regionale in ordine agli esiti della valutazione delle prove scritte o delle prove pratiche onde consentire alla medesima di comunicare ai candidati l'eventuale ammissione alle successive prove d'esame; l'avviso per la presentazione a dette prove è dato almeno venti giorni prima di quello in cui i candidati ammessi devono sostenerle.>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 25 del DPReg 0143/Pres./2007)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 25 del DPReg 0143/Pres./2007 è soppresso.

Art. 3

(Norma finale)

1. Il comma 3 dell'articolo 25 del DPReg 0143/Pres./2007, come modificato dall'articolo 2, si applica anche alle procedure relative a proposte di assunzione che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già avviate e non ancora concluse.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_44_1_DDC_AMB ENER_1821

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 7 settembre 2016, n. 1821

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA e di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97 del progetto riguardante un impianto idroelettrico sul torrente Pricot in località Studena Bassa del Comune di Pontebba (UD). (SCR/1498). Proponente: Idroelettrica Val Gleris Srl.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 14 luglio 2016 presentata da IDROELETTRICA VAL GLERIS SRL per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. SVA/18404/SCR/1498 dd. 27 luglio 2016, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Pontebba, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;

PRESO ATTO che in data 25 luglio 2016 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;

CONSTATATO che il presente progetto è stato sottoposto a contestuale valutazione di incidenza in quanto l'area di intervento ricade all'interno della ZPS IT3321001 "Alpi Carniche";

PRESO ATTO che con nota prot. 0034017 del 13/09/2016, è pervenuto il parere contrario relativo al progetto da parte del Servizio paesaggio e biodiversità , ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 23 settembre 2016 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;

VISTO il parere n. SCR/42/2016 del 05 ottobre 2016 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione, poiché le integrazioni volontarie pervenute non soddisfano le incompletezze già identificate dal servizio in fase di relazione istruttoria con particolare riferimento alle Diatomee bentoniche, ritiene che il quadro conoscitivo iniziale dello stato di qualità del corpo idrico non sia completo ai sensi dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 152/2006) e ritenga che il progetto in argomento sia da assoggettare alla VIA;

RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

RITENUTO pertanto che il progetto in argomento debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG;

VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;

VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante un impianto idroelettrico sul Torrente Pricot in località Studena Bassa del Comune di Pontebba - presentato dalla IDROELETTRICA VAL GLERIS SRL - è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/1990 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. integrata dalla valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997.

Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di di Pontebba, all'Ente Tutela Pesca, al Servizio geologico, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente ed energia e all'ARPA FVG.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lett. a) del RD 1775/33 entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla sua notifica.

Trieste, 7 settembre 2016

GIOVANETTI

16_44_1_DDC_AMB ENER_1822

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 7 settembre 2016, n. 1822

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la razionalizzazione e ampliamento della coltivazione e ripristino per la cava di pietra Piasentina in attività denominata "Clastra" sita in Comune di San Leonardo. (SCR/1483). Proponente: Rossi Marmi Snc.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

VISTA la domanda pervenuta in data 12 maggio 2016 presentata da Rossi Marmi snc per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. SVA/13564/SCR/1483 dd. 27 maggio 2016, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di San Leonardo, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al Servizio difesa del suolo, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;

PRESO ATTO che in data 23 maggio 2016 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;

CONSTATATO che, con nota prot. 13897 del 1 giugno 2016, è pervenuto il parere relativo al progetto da parte del Servizio energia, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

PRESO ATTO che in data 8 luglio 2016 con nota prot. n. SVA/16753 sono state richieste integrazioni al proponente, che risultano pervenute in data 5 agosto 2016;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 30 agosto 2016 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della

Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/37/2016 del 07 settembre 2016 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
CONSTATATO dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione al fatto che si tratta di un ampliamento e prolungamento di un'attività estrattiva esistente, i cui impatti in fase di esercizio sono generalmente sostenibili, ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al Servizio geologico.
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la razionalizzazione e ampliamento della coltivazione e ripristino per la cava di pietra piasentina in attività denominata "Clastra" sita in Comune di San Leonardo - presentato da Rossi Marmi snc - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, vibrazioni e inquinamento atmosferico), allo scopo di poter controllare i parametri prescelti nella fase di esercizio dell'attività estrattiva e dell'utilizzo dei relativi mezzi di trasporto. Tale piano, che dovrà essere verificato dall'ARPA, dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento, la gestione dei dati nonchè appropriati accorgimenti e misure mitigative nel caso di superamento dei limiti di legge. La necessità di effettuare il monitoraggio delle polveri ed il livello del monitoraggio da effettuare possono essere definite mediante l'applicazione delle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" redatte da ARPA Toscana e scaricabili dal sito di ARPA FVG;
2. per limitare il possibile disturbo derivante dall'utilizzo di esplosivo il proponente dovrà concordare le modalità operative con i proprietari delle cave confinanti in attività in modo da evitare volate contemporanee;
3. il proponente, nel periodo di tre anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, dovrà eseguire interventi di manutenzione delle opere di ripristino come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche previste nel progetto di ripristino. I terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario;
4. il proponente dovrà prendere specifici accordi con l'Amministrazione comunale di San Leonardo ai fini della manutenzione del tratto di strada comunale compreso tra la viabilità di accesso alla cava e l'innesto con la SP 45, in modo da contribuire a tale manutenzione proporzionalmente alla percentuale dei mezzi pesanti della cava in oggetto rispetto al traffico complessivo dei mezzi pesanti delle attività estrattive che afferiscono a tale viabilità.

La Rossi Marmi snc dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, al Comune di San Leonardo, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al Servizio geologico.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 7 settembre 2016

GIOVANETTI

16_44_1_DDC_AMB ENER_2188

Decreto del Direttore centrale ambiente ed energia 20 ottobre 2016, n. 2188

DLgs. 152/2006 - LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto riguardante la realizzazione di opere di difesa spondale sul torrente Degano e per il ripristino delle opere di depurazione in Comune di Raveo (UD). (SCR/1484). Proponente: Comune di Raveo.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);
VISTA la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;
VISTA la domanda pervenuta in data 30 maggio 2016 presentata dal Comune di Raveo per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota prot. SVA/14893/SCR/1484 dd. 14 giugno 2016, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al Comune proponente, all'Ente Tutela Pesca, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione - Struttura stabile per l'osservatorio dei lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture e territorio, al Servizio difesa del suolo, al Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento, al Servizio energia, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, al Servizio geologico e al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia;
PRESO ATTO che in data 9 giugno 2016 è stato dato sintetico avviso sul sito web regionale dell'avvenuta trasmissione al Servizio valutazioni ambientali del progetto in argomento e del relativo studio preliminare ambientale;
CONSTATATO che sono pervenute le seguenti osservazioni relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i:
- nota prot. 15704 del 24 giugno 2016 da parte del Servizio energia che non riscontra interferenze con il PER;
- nota prot. 16562 del 6 luglio 2016 da parte del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati che non evidenzia elementi ostativi alla realizzazione dell'opera;
- nota prot. 4338 del 12 agosto 2016 da parte di ETP, a seguito di richiesta del Servizio valutazioni ambientali ai sensi dell'art. 4bis della LR 19/1971, che evidenzia, tra le altre cose, che gli interventi in oggetto non interferiscono con la continuità idrologica e biologica del corpo idrico;

VISTA la Relazione Istruttoria dd. 23 agosto 2016 predisposta dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, agli atti della Direzione medesima;
VISTO il parere n. SCR/36/2016 del 07 settembre 2016 della Commissione tecnico - consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90

e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Constatato dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:
- la fase di cantiere (circa 120 giorni), considerata la tipologia di intervento, non comporta particolari impatti sulle componenti ambientali interessate;
- gli interventi ricadono in area antropizzata (a monte e a valle del ponte della SP 35 e ai margini del paese di Esemon di Sopra) e non risulta necessario imporre vincoli temporali a tutela di specie avifaunistiche per la realizzazione delle opere;
- la difesa spondale in oggetto (lunghezza circa 150 m) si inserisce in un contesto ambientale già caratterizzato da elementi antropici esistenti;
- come emerge dalla scheda relativa alla stazione di campionamento ARPA per la caratterizzazione dello stato ecologico, in riferimento a quanto espresso da ETP con nota prot. 4338 del 12 agosto 2016, il corpo idrico (classificato con uno stato ecologico Sufficiente) è attualmente sottoposto a varie pressioni antropiche tra cui le principali sono costituite dalla variazione di portata dovuta alla presenza della derivazione idroelettrica posta più a monte, da alcuni sfioratori di piena alla rete fognaria e da uno scarico di un depuratore urbano; l'intervento in esame non interferisce con queste ultime pressioni antropiche, mentre per quanto riguarda la funzionalità fluviale l'incremento in termini di lunghezza di arginature e difese spondali da riferirsi al presente progetto è molto limitato rispetto alle opere già esistenti lungo il torrente;
ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;
RITENUTO di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;
CONSTATATO altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;
RITENUTO pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
RICORDATO che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;
RITENUTO opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, non solo al proponente, ma anche all'Ente Tutela Pesca, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente e energia e al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione - Struttura stabile per l'osservatorio dei lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture e territorio;
VISTI il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia;
VISTO l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

DECRETA

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante la realizzazione di opere di difesa spondale sul torrente Degano e per il ripristino delle opere di depurazione in Comune di Raveo - presentato dal Comune di Raveo - non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:
1. la viabilità di cantiere per la realizzazione delle opere dovrà attraversare il torrente Degano tramite un guado sostenuto da tubi/scatolari ovvero dovrà essere sfruttata la viabilità esistente al fine di evitare le interferenze col corso d'acqua;
2. nella fase di cantiere dovranno essere adottate adeguate misure nelle operazioni interferenti con il deflusso superficiale del corpo idrico, anche intervallando i lavori con pause per favorire la diluizione dei solidi sospesi, al fine di non provocare un intorbidamento anomalo del corso d'acqua; dovranno essere adottate inoltre adeguate precauzioni nella gestione dei materiali di scavo per evitarne il dilavamento ad opera del corso d'acqua o delle precipitazioni;
3. il soggetto esecutore dei lavori in alveo (interferenti con il deflusso del corpo idrico, compresa l'eventuale deviazione dei filoni attivi) deve darne comunicazione scritta a ETP con l'anticipo previsto dall'art.

4 quinquies della LR 19/1971;
4. prima dell'inizio delle operazioni che interferiscono con il filone attivo o durante la sua deviazione, dovranno essere recuperati i pesci presenti nel tratto interferito, con particolare attenzione a Cottus gobio (scazzone), specie di allegato II della Direttiva Habitat e tipicamente legata al fondo.

Il Comune di Raveo dovrà dare formale tempestiva comunicazione scritta dell'inizio dei lavori.
Il presente provvedimento verrà inviato al proponente a cura del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.
Il decreto sarà anche inviato, a cura del predetto Servizio valutazioni ambientali, all'Ente Tutela Pesca, all'ARPA del Friuli Venezia Giulia, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale ambiente e energia e al Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione - Struttura stabile per l'osservatorio dei lavori pubblici della Direzione centrale infrastrutture e territorio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni o al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento sul BUR o dalla notifica del presente atto.
Trieste, 20 ottobre 2016

GIOVANETTI

16_44_1_DDS_LLPP_4102_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione 3 ottobre 2016, n. 4102 D/ESP/327/62. (Estratto)

DPR 327/2001, Espropriazione aree mediante costituzione coattiva di una servitù, per la realizzazione del metanodotto Mestre-Trieste, variante per il rifacimento attraversamento del fiume Isonzo. Aree site in Comune di San Pier d'Isonzo e Villesse, da parte di Snam Rete Gas Spa. Ordinanza deposito differenza indennità.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

ORDINA

Art. 1

La società Snam Rete Gas S.p.a., è autorizzata ai sensi del comma 12 dell'art. 21, del DPR 327/01 a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Gorizia-, le somme eccedenti, sotto specificate a favore della ditta proprietaria degli immobili asserviti per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto:

Comune di San Pier d'Isonzo

1) foglio 1, mapp. 570/16 di mq. 734.180,
superficie asservita: mq. 1.216,
foglio 1, mapp. 570/17 di mq. 1.530,
superficie asservita: mq. 41,
foglio 1, mapp. 570/42 di mq. 345.430,
superficie asservita: mq. 2.281,
indennità definitiva: € 15.187,70
indennità provvisoria: € 14.328,90
differenza da depositare: € 858,80
ditta catastale e attuale:
COSOLO Orietta, nata a Trieste il 07.01.1926, propr.per ½ c.f. CSLRTT26A47L424L,
COSOLO Tommaso, nato a Trieste il 01.06.1941, propr. per ½ c.f. CSLTMS41H01L424K;

2) foglio 1, mapp. 570/19 di mq. 358.951,
superficie asservita: mq. 18,
ditta catastale e attuale:
indennità definitiva: € 5,40
indennità provvisoria: € 4,32
differenza da depositare: € 1,08
COSOLO Orietta, nata a Trieste il 07.01.1926, propr.per ½ c.f. CSLRTT26A47L424L, PETRUCCO Pietro Felice, nato a Udine il 26.12.1965,propr. per ½ c.f. PTRPRF65T26L483O;

Comune di Villesse

1) foglio 10, mapp. 1632/141 di mq. 5.282,
superficie asservita: mq. 549,
indennità definitiva: € 2.058,75
indennità provvisoria: € 1.976,40
differenza da depositare: € 82,35
ditta catastale e attuale:
ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO - S.p.a. con sede in Bergamo, c.f. 00637110164;

2) foglio 10, mapp. 1632/147 di mq. 16.181,
superficie asservita: mq. 312,
indennità definitiva: € 1.170,00
indennità provvisoria: € 1.123,20
differenza da depositare: € 46,80
ditta catastale: ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A. con sede in Roma, c.f. 02820100580,
ditta attuale: AGRILEASING BANCA PER IL LEASING DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO/CASSE RURALI ED ARTIGIANE S.P.A., con sede in Roma, c.f. 02820100580;

Art. 2

L'imposta di bollo sugli atti rilasciati per via telematica di cui al DPR n. 642 del 26/10/1972 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dai commi 593 e 594 della legge 147/2013, è stata assolta come da attestato dal modello F23 di data 22.09.2016 allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

PADRINI

16_44_1_DDS_POL RUR_3396_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura 20 ottobre 2016, n. 3396

PSR 2014-2020. Misura 10 pagamenti agro-climatico-ambientali e Misura 11 agricoltura biologica. Direttive per l'azione amministrativa e la gestione delle domande di sostegno/pagamento. Determinazione periodo di impegno.

IL DIRETTORE DELL'AREA SVILUPPO RURALE

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, rela-

tivo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e, in particolare, l'articolo 13, il quale prevede che il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento non può essere superiore al 15 maggio di ogni anno e che a partire dal 2018, ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pagamenti ai beneficiari sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno civile successivo;
- il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrazioni applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (Ue) n. 761/2016 della Commissione del 13 maggio 2016 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2016;
- la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR);
- la deliberazione della Giunta regionale del 16/10/2015, n. 2033 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 8 febbraio 2016, n. 3536 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato in G.U. n. 67 del 21 marzo 2016;
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 marzo 2016 concernente "Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo rurale, nell'ambito della programmazione 2014-2020, di cui al regolamento UE n. 1305/2013, per l'annualità 2015, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 7/2016)";
- Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 maggio 2016, n. 3205 recante "Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2016";
- la circolare AGEA, prot. n. UMU.2016.663 del 22 aprile 2016 recante "Istruzioni Operative n. 12. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2016";
- la circolare AGEA, prot. n. UMU/2016.2469 del 16 maggio 2016 recante "Istruzioni Operative n. 15. Istruzioni Operative n. 9 del 25 marzo 2016 e Istruzioni Operative n. 12 del 22 aprile 2016 - Modifica termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 e del Reg. (CE) 1698/2005 - Campagna 2016";
- il decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 084/Pres, con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla Misura 10 pagamenti agro -climatico- ambientali del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)", pubblicato sul BUR del 4 maggio 2016 n. 20 e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 il quale dispone che "L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni prorogabile fino a sette anni";
- il decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2016, n. 055/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione per l'accesso alla Misura 11 agricoltura biologica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)", pubblicato sul BUR dell'8 aprile 2016 n. 17 e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 il quale dispone che "L'adesione alla misura ha una durata minima di cinque anni prorogabile fino a sette anni";
- la deliberazione della Giunta Regionale del 22 maggio 2015 n. 975 recante "Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Misura 11 - Agricoltura biologica - Apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di adesione per l'annualità 2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 29 maggio 2015 n. 1029 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 10 Pagamenti agro- climatico - ambientali - Intervento 10.1.6 - Gestione sostenibile dei pascoli per la tutela climatica - Apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di adesione per l'annualità 2015";
CONSIDERATA la necessità di assicurare l'applicazione uniforme delle norme fondamentali che disciplinano il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e garantire la corretta esecuzione dei controlli sulle domande presentate a valere sulle misure in questione, favorendo, tra l'altro, l'ottimizzazione delle funzionalità relative al sistema informatico agricolo nazionale (SIAN);
RITENUTO quindi necessario fissare una data unica di inizio degli impegni assunti dai beneficiari delle misure 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 Agricoltura biologica relativamente alle annualità 2015 e 2016;
RITENUTO pertanto di individuare l'inizio del periodo di impegno relativo alle domande di sostegno/pagamento per le annualità 2015 e 2016 presentate a valere sulle misure in questione nella data del 15 giugno;
VISTI infine:
- il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277/Pres;
- la deliberazione della Giunta Regionale di data 1 ottobre 2015 n. 1922, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1) Per le motivazioni di cui in premessa, di individuare l'inizio del periodo di impegno relativo alle domande di sostegno/pagamento per le annualità 2015 e 2016 presentate a valere sulle misure 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e 11 Agricoltura biologica nella data del 15 giugno.
2) Il presente decreto sarà pubblicato sul BUR.

CUTRANO

16_44_1_DDS_PROG GEST_7415_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 18 ottobre 2016, n. 7415

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Finanziamento di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale per giovani di fascia 4. Modifica riparto per la gestione tecnico informatica delle operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza

della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
RICORDATO che:
- con deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014, la Giunta regionale ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", finanziato dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC - definito a livello nazionale e dal POR FSE 2007/2013;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 sono state ricomprese nel programma approvato con la DGR n. 93/2014 le attività da realizzarsi nell'ambito del PON Garanzia Giovani;

EVIDENZIATO che con la DGR n. 731/2014 avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL - E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE" è stata data attuazione sul territorio regionale all'Iniziativa Occupazione Giovani che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di giovani al di sotto dei 30 anni ed è finanziata da risorse comunitarie e nazionali (Programma Operativo Nazionale/PON e Piano di Azione e Coesione/PAC);
RICORDATO che la deliberazione 731/2014 ha subito delle modifiche ed integrazioni e che il testo vigente del programma risulta dal documento allegato alla deliberazione giuntale n. 1651 del 9 settembre 2016;
RICORDATO in particolare che in base alla deliberazione giuntale n. 450/2015:
a) le Università di Trieste e di Udine gestiscono i tirocini per i giovani laureati presse le stesse Università;
b) i servizi per il lavoro provinciali gestiscono i tirocini per i giovani in possesso di una laurea conseguita in Università diverse da quelle di Trieste e Udine;
c) ai soli fini della gestione tecnico informatica delle operazioni, lo stanziamento di 1.500.000,00 (Inizialmente suddiviso soltanto tra Trieste e Udine, in quanto sedi delle Università regionali), destinato al finanziamento dei tirocini dei giovani di laureati è stato suddiviso su base provinciale;
d) il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi è autorizzato a variare la ripartizione di cui alla lettera "c" in ragione dell'andamento delle richieste, fermo restando il limite complessivo di spesa di euro 1.500.000,00 su base regionale;
RICORDATO che con decreto 6882/LAVFORU del 23/11/2015 è stato modificato il riparto tra le aree territoriali in base all'effettivo utilizzo delle risorse;
RICORDATO che il limite di euro 1.500.000,00 è stato aumentato a 2.500.000,00 con deliberazione n. 2346/2015;
RICORDATO che con decreto 4072/LAVFORU del 1/06/2016 è stato modificato il riparto tra le aree territoriali in base all'effettivo utilizzo delle risorse;
PRESO ATTO che, è stato presentato un progetto di tirocinio cod. FP20160076444001 per una giovane di FASCIA 4, a valere sul riparto territoriale di Gorizia, che supera la disponibilità finanziaria di euro 584,19 e che tale tirocinio è stato approvato e non finanziato con decreto 7207/LAVFORU del 07/10/2016;
PRESO ATTO inoltre che, alla data del 14/10/2016, sono stati valutati positivamente tirocini per i seguenti importi:

Provincia	Stanziato	Progetti Approvati e Approvabili	Residuo
Trieste	1.028.740,00	1.060.811,25	- 32.071,25
Gorizia	33.778,00	34.362,19	- 584,19
Udine	1.322.008,00	1.227.528,00	94.480,25
Pordenone	115.474,00	114.649,17	824,83

PRESO ATTO che, dalla disponibilità finanziaria di Trieste ed Udine attingono sia l'Università di Trieste e di Udine che i Centri per l'impiego delle rispettive aree territoriali, mentre sulla disponibilità di Pordenone e Gorizia attingono solo i Centri per l'impiego;
RITENUTO opportuno di finanziare tutti i tirocini valutati positivamente e di ripartire in modo proporzionale le ulteriori risorse residue, in ragione dei 2/6 a favore dei territori di Udine e Trieste e di 1/6 a favore dei territori di Gorizia e Pordenone;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della deliberazione giuntale n. 450 del 13 marzo 2015 ed ai soli fini della gestione tecnico informatica delle operazioni, lo stanziamento di euro 2.500.000,00 reso disponibile nell'ambito di PIPOL e destinato al finanziamento di tirocini per giovani laureati è suddiviso su base provinciale nei seguenti termini:
Provincia di Trieste euro 1.081.694,46
Provincia di Gorizia euro 44.803,80

Provincia di Udine euro 1.248.410,96
Provincia di Pordenone euro 125.090,78
2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 18 ottobre 2016

DE BASTIANI

16_44_1_DDS_PROG GEST_7747_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 ottobre 2016, n. 7747
Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 20 ottobre 2016 e presa d'atto delle rinunce.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed integrazione, che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 1908 del 14 ottobre 2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, e le successive delibere di modifica, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, ed i successivi decreti di modifica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste - IRES FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 2: Gorizia - ENFAP FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 3: Udine - En.A.I.P. FVG - Progetto giovani e occupabilità
per ATI 4: Pordenone - IAL FVG - Progetto giovani e occupabilità
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere

formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4 è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.779.892,00	970.818,00	4.456.760,00	2.118.148,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 6882/LAVFORU del 23 novembre 2015 con il quale, in esecuzione della succitata delibera n. 450 del 13 marzo 2015, ed ai soli fini della gestione tecnico informatica delle operazioni, è stato disposto che lo stanziamento di euro 1.500.000,00 destinato al finanziamento di tirocini per giovani laureati è suddiviso in base provinciale nei seguenti termini:

Provincia di Trieste	euro 650.000,00	Provincia di Gorizia	euro 75.000,00
Provincia di Udine	euro 700.000,00	Provincia di Pordenone	euro 75.000,00

RICHIAMATA la delibera n. 2346 del 27 novembre 2015 con la quale, fermo restando l'importo complessivo di euro 10.325.618,00, ai tirocini riservati alla fascia 4 per giovani laureati viene destinata la somma di euro 2.500.000,00, ed a seguito della quale la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.799.892,14	1.110.817,98	4.286.759,56	2.128.148,32

EVIDENZIATO che con la delibera n. 651 del 22 aprile 2016 ed il successivo decreto n. 4347/LAVFORU del 10 giugno 2016, è stato disposto uno stanziamento di euro 144.000,00 destinato al finanziamento di progetti formativi di tirocinio relativi alla fascia 3 organizzati dalla Scuole nell'ambito di FIxO ed a seguito del quali la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.551.618,00	2.650.612,14	809.455,98	4.283.687,56	1.807.862,32

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
144.000,00	RISORSE INDIVISE			

EVIDENZIATO che con la delibera n. 1235 del 1° luglio 2016 ed il successivo decreto n. 5867/LAVFORU del 12 agosto 2016, il riparto finanziario per i tirocini è stato modificato, riservando la quota di 200.000,00 euro per il finanziamento di progetti formativi di tirocinio presentati dagli enti di formazione accreditati in FVG ed a seguito dei quali la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.351.618,00	2.604.612,14	787.455,98	4.199.687,56	1.759.862,32

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
144.000,00	RISORSE INDIVISE			

EVIDENZIATO che con la delibera n. 1651 del 9 settembre 2016 ed il successivo decreto n.6603/LAVFORU del 15 settembre 2016, è stato stanziato per i tirocini extracurricolari delle fasce 2 e 3 un ulteriore milione di euro e la disponibilità finanziaria, precedentemente divisa per ambito provinciale, è stata ricondotta ad un unico ambito territoriale regionale, ed a seguito dei quali la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.351.618,00	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
144.000,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 7207/LAVFORU del 7 ottobre 2016 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 7 ottobre 2016, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.318.810,77	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
134.458,80	RISORSE INDIVISE			

EVIDENZIATO che in data 11 ottobre 2016 è pervenuta la rinuncia da parte dello IAL FVG (UD) al progetto formativo di tirocinio FP20160070395001 "Tirocinio per parrucchiera - L.S. Z.A." approvato e finanziato con il decreto n. 6629/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 2.300,00;
EVIDENZIATO che in data 13 ottobre 2016 è pervenuta la rinuncia da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (UD) al progetto formativo di tirocinio FP20160074977001 "Tirocinio in meccanico riparatore d'auto" approvato e finanziato con il decreto n. 7207/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 1.800,00;
EVIDENZIATO che in data 19 ottobre 2016 è pervenuta la rinuncia da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (GO) al progetto formativo di tirocinio FP20160072344001 "Tirocinio in magazziniere addetto alle vendite" approvato e finanziato con il decreto n. 7207/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 1.800,00;
EVIDENZIATO che in data 19 ottobre 2016 è pervenuta la rinuncia da parte della Cramars (UD) al progetto formativo di tirocinio FP20160079343001 "Tirocinio in addetto alle attività agricole - H.H." approvato e finanziato con il decreto n. 7207/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 2.264,00;
EVIDENZIATO che in data 20 ottobre 2016 è pervenuta la rinuncia da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (UD) al progetto formativo di tirocinio FP20160081211001 "Tirocinio in magazziniere" approvato e finanziato con il decreto n. 7207/LAVFORU/2016 per un importo pari ad euro 1.800,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua, a seguito delle succitate rinunce, è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.328.774,77	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
134.458,80	RISORSE INDIVISE			

EVIDENZIATO che alla data odierna (20 ottobre 2016) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori entro il 20 ottobre 2016;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 104 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 228.436,87, di cui 12 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 21.410,03, 17 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 32.485,20, 25 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 69.019,04 e 50 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 105.522,60;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.100.337,90	RISORSE INDIVISE			

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
134.458,80	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Si prende atto delle rinunce pervenute da parte dello IAL FVG (UD), della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia (UD) (GO), e della CRAMARS.
2. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 20 ottobre 2016, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante).

3. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 104 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 228.436,87, di cui 12 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 21.410,03, 17 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 32.485,20, 25 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 69.019,04 e 50 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 105.522,60.
4. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
5. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 20 ottobre 2016

DE BASTIANI

16_44_1_DDS_PROG GEST_7747_2_ALL1

ALLEGATO 1 Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati

PROVINCIA DI GORIZIA

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 82067	11/10/2016	Tirocini	FP20160082067001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (GO)	TIROCINIO IN IMPIEGATA CONTABILE AMMINISTRATIVA (N.S.)	2.200,00
N° 76444	22/09/2016	Tirocini	FP20160076444001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO STILE P. S.	3.190,03
N° 81224	07/10/2016	Tirocini	FP20160081224001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTA UFFICIO STAMPA MARKETING E.D.	1.800,00
N° 83220	14/10/2016	Tirocini	FP20160083220001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN CAMERIERA R.A.	1.440,00
N° 83308	14/10/2016	Tirocini	FP20160083308001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO MECCANICO M.C.	1.800,00
N° 83371	14/10/2016	Tirocini	FP20160083371001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN AIUTO PARRUCCHIERE B.J.	1.800,00
N° 84156	18/10/2016	Tirocini	FP20160084156001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE DI PRODOTTI DI COSMESI E PROFUMERIA G.I.	900,00
N° 84382	19/10/2016	Tirocini	FP20160084382001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN SVILUPPATORE GRAFICO DI SITI WEB C.A.	1.800,00
N° 84560	19/10/2016	Tirocini	FP20160084560001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO T.C.I.	1.800,00
N° 84598	19/10/2016	Tirocini	FP20160084598001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA CONTABILE	1.440,00
N° 84611	19/10/2016	Tirocini	FP20160084611001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE DEL GUARDAROBA	1.440,00
N° 84617	19/10/2016	Tirocini	FP20160084617001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO AL BAR	1.800,00
Totale progetti PROVINCIA DI GORIZIA: 12						**21.410,03**

PROVINCIA DI PORDENONE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 81498	07/10/2016	Tirocini	FP20160081498001	CE.F.A.P. - CENTRO PER L'EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE AGRICOLA PERMANENTE (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO MANUTENZIONE AUTOVETTURE E MOTOCICLI – F.D.	2.300,00
N° 83208	14/10/2016	Tirocini	FP20160083208001	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ACCONCIATORE - MA	2.228,00
N° 81760	10/10/2016	Tirocini	FP20160081760001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE (PN)	TIROCINIO PER ADDETTA AMMINISTRATIVA M.D.Z.	2.300,00

N° 81306	07/10/2016	Tirocini	FP20160081306001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN SVILUPPATORE SOFTWARE	1.500,00
N° 81606	10/10/2016	Tirocini	FP20160081606001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLE ATTIVITÀ' AMMINISTRATIVE	1.800,00
N° 81641	10/10/2016	Tirocini	FP20160081641001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ASSISTENZA CLIENTI E AMMINISTRAZIONE	1.800,00
N° 81675	10/10/2016	Tirocini	FP20160081675001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA COMMERCIALE	1.800,00
N° 81686	10/10/2016	Tirocini	FP20160081686001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO AL MAGAZZINO	1.800,00
N° 81966	11/10/2016	Tirocini	FP20160081966001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN CORNICIAIO	1.800,00
N° 82023	11/10/2016	Tirocini	FP20160082023001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA LOGISTICA	1.800,00
N° 82974	13/10/2016	Tirocini	FP20160082974001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO IMPIANTISTICA IDRO-TERMO SANITARIO	1.800,00
N° 83185	14/10/2016	Tirocini	FP20160083185001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN MAGAZZINIERE ADDETTO ALLA VENDITA	1.800,00
N° 83347	14/10/2016	Tirocini	FP20160083347001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'AREA PRODUTTIVA	1.800,00
N° 83537	17/10/2016	Tirocini	FP20160083537001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA	1.800,00
N° 84133	18/10/2016	Tirocini	FP20160084133001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA AL WEB MARKETING	2.557,20
N° 84495	19/10/2016	Tirocini	FP20160084495001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO PROGRAMMAZIONE E LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI (CN)	1.800,00
N° 84615	19/10/2016	Tirocini	FP20160084615001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE COMMERCIALE	1.800,00

Totale progetti PROVINCIA DI PORDENONE: 17 **32.485,20**

PROVINCIA DI TRIESTE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 81295	07/10/2016	Tirocini	FP20160081295001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (TS)	TIROCINIO IN ACCONCIATURA S.S.	2.192,00
N° 83086	13/10/2016	Tirocini	FP20160083086001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (TS)	TIROCINIO IN OPERATORE FISCALE K.S.	1.100,00

N° 84798	19/10/2016	Tirocini	FP20160084798001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO LAVORAZIONI CANTIERE EDILE L.T.	2.300,00
N° 84810	19/10/2016	Tirocini	FP20160084810001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (TS)	TIROCINIO IN ACCONCIATURA S.T.	2.300,00
N° 79091	30/09/2016	Tirocini ex	FP20160079091001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT-GETIONE CLIENTI AZIENDALI	4.556,00
N° 79131	30/09/2016	Tirocini ex	FP20160079131001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	ARCHITECTURE PLANNING & DESIGN	5.466,00
N° 80067	04/10/2016	Tirocini ex	FP20160080067001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	SPEECH THERAPY	2.860,00
N° 83037	13/10/2016	Tirocini ex	FP20160083037001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	ARCHITECTURAL DESIGN AND PLANNING IN BUILDING & CONSTRUCTION	4.939,00
N° 83112	13/10/2016	Tirocini ex	FP20160083112001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	ARCHITECTUAL & URBAN DESIGN	5.133,00
N° 84307	18/10/2016	Tirocini	FP20160084307001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN OPERAIO SPECIALIZZATO	1.800,00
N° 84308	18/10/2016	Tirocini	FP20160084308001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN BANCONIERE DI BAR B.C.M.	1.800,00
N° 84309	18/10/2016	Tirocini	FP20160084309001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN TERMOIDRAULICA R.A.	1.800,00
N° 84310	18/10/2016	Tirocini	FP20160084310001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO VENDITA	1.800,00
N° 84311	18/10/2016	Tirocini	FP20160084311001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN IMPIEGATA	1.800,00
N° 84312	18/10/2016	Tirocini	FP20160084312001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN IMPIEGATO TECNICO	1.800,00
N° 84314	18/10/2016	Tirocini	FP20160084314001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ESTETISTA	1.440,00
N° 84477	19/10/2016	Tirocini	FP20160084477001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA GESTIONE AZIENDALE B.D.	1.800,00
N° 84641	19/10/2016	Tirocini	FP20160084641001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLO SVILUPPO DISEGNO TECNICO	3.444,84
N° 84795	19/10/2016	Tirocini ex	FP20160084795001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN CALL CENTER OPERATOR	3.818,00
N° 80979	06/10/2016	Tirocini ex	FP20160080979001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA P.A.	5.433,00
N° 82103	11/10/2016	Tirocini	FP20160082103001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN GESTIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO CON SOFTWARE TANGO - A.O.	2.100,00

N° 82139	11/10/2016	Tirocini	FP20160082139001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ - S. DA R.	3.657,20
N° 82346	12/10/2016	Tirocini	FP20160082346001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN AMBITO COMMERCIALE - R. C.	2.100,00
N° 82541	12/10/2016	Tirocini	FP20160082541001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ASSISTENZA NEI COMPITI AI BAMBINI CON DIFFICOLTÀ SCOLASTICHE - D.B.	1.480,00
N° 83004	13/10/2016	Tirocini	FP20160083004001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE (TS)	TIROCINIO IN ASSISTENTE E ACCOMPAGNATORE PER DISABILI IN STRUTTURA OSPEDALIERA - G.V.	2.100,00

Totale progetti PROVINCIA DI TRIESTE: 25 **69.019,04**

PROVINCIA DI UDINE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 83392	14/10/2016	Tirocini	FP20160083392001	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI (UD)	TIROCINIO IN OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE - MANUTENTORE AUTOVETTURE E MOTOCICLI – F.C	2.300,00
N° 81499	07/10/2016	Tirocini	FP20160081499001	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE - V.P.	2.300,00
N° 81769	10/10/2016	Tirocini	FP20160081769001	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI CALDAIE E CONDIZIONATORI - M.T.	2.300,00
N° 83118	13/10/2016	Tirocini	FP20160083118001	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI ASCENSORI - D.D.	2.300,00
N° 83051	13/10/2016	Tirocini	FP20160083051001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI "GIOVANNI MICESIO" (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO-G.R.	2.300,00
N° 80039	04/10/2016	Tirocini	FP20160080039001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SALA E BAR V.E.	2.200,00
N° 83471	15/10/2016	Tirocini	FP20160083471001	CRAMARS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE ATTIVITA' DI SALA E BAR V.F.	2.300,00
N° 83073	13/10/2016	Tirocini	FP20160083073001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALL'UFFICIO COMMERCIALE - N.S.	2.300,00
N° 82603	12/10/2016	Tirocini	FP20160082603001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN CARROZZIERE - S.F.	2.300,00
N° 83425	14/10/2016	Tirocini	FP20160083425001	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE (UD)	TIROCINIO IN PARRUCCHIERA - D.M.A.	2.300,00
N° 81283	07/10/2016	Tirocini	FP20160081283001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA GRAFICA - B. F.	3.157,20
N° 81304	07/10/2016	Tirocini	FP20160081304001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL SERVIZIO BAR	1.800,00

N° 81656	10/10/2016	Tirocini	FP20160081656001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN OPERAIO ADDETTO ALLA CARPENTERIA	1.800,00
N° 81658	10/10/2016	Tirocini	FP20160081658001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE E CUCINA	1.224,00
N° 81660	10/10/2016	Tirocini	FP20160081660001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN MECCANICA E MONTAGGIO PNEUMATICI	1.800,00
N° 81902	11/10/2016	Tirocini	FP20160081902001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE E CUCINA	1.224,00
N° 82121	11/10/2016	Tirocini	FP20160082121001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO LAVORAZIONE PANETTERIA - F.L.	1.800,00
N° 82567	12/10/2016	Tirocini	FP20160082567001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN TECNICO DELLA QUALITA' DELLE LAVORAZIONI SPECIALI	1.800,00
N° 82568	12/10/2016	Tirocini	FP20160082568001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN OPERATORE DEL PUNTO VENDITA	1.800,00
N° 82667	13/10/2016	Tirocini	FP20160082667001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL MAGAZZINO	1.800,00
N° 82668	13/10/2016	Tirocini	FP20160082668001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL MAGAZZINO	1.800,00
N° 82669	13/10/2016	Tirocini	FP20160082669001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ACCONCIATRICE	1.332,00
N° 82670	13/10/2016	Tirocini	FP20160082670001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA	1.800,00
N° 82671	13/10/2016	Tirocini	FP20160082671001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ASSISTENTE PER REALIZZAZIONE/GESTIONE PROGETTI E SERVIZI - D.A.J.	1.800,00
N° 82674	13/10/2016	Tirocini	FP20160082674001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	1.800,00
N° 82696	13/10/2016	Tirocini	FP20160082696001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA UFFICIO ORGANIZZAZIONE-AFFARI SOCIETARI DI F L	1.800,00
N° 82942	13/10/2016	Tirocini	FP20160082942001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN OPERAIO SPECIALIZZATO NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO	1.800,00
N° 83150	13/10/2016	Tirocini	FP20160083150001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO OPERATIVO (AIUTO CUOCO) M.S.	1.728,00
N° 83178	14/10/2016	Tirocini ex	FP20160083178001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN PRESS AGENT	6.525,00
N° 83218	14/10/2016	Tirocini	FP20160083218001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN GRAFICA - B.A.	1.800,00
N° 83365	14/10/2016	Tirocini ex	FP20160083365001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN TEAM LEADER - SUPERVISOR	3.818,00
N° 83397	14/10/2016	Tirocini	FP20160083397001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA (V.A.)	1.800,00

N° 83717	17/10/2016	Tirocini	FP20160083717001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN SEGRETARIA AMMINISTRATIVA	1.800,00
N° 83930	18/10/2016	Tirocini	FP20160083930001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN GASTRONOMO	1.080,00
N° 83982	18/10/2016	Tirocini	FP20160083982001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN OPERATORE MONTATORE E PREPARATORE DI CARROZZERIA	1.800,00
N° 84069	18/10/2016	Tirocini	FP20160084069001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA ALL'HAMBURGERIA	1.800,00
N° 84159	18/10/2016	Tirocini	FP20160084159001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTA AL REPARTO DI GASTRONOMIA	1.800,00
N° 84246	18/10/2016	Tirocini	FP20160084246001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ESTETISTA	3.157,20
N° 84541	19/10/2016	Tirocini	FP20160084541001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN PASTICCERE	1.800,00
N° 84667	19/10/2016	Tirocini	FP20160084667001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN SALDOCARPENTIERE DI G A	1.800,00
N° 84826	19/10/2016	Tirocini	FP20160084826001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE LAVORAZIONI MU (CN) - SERRAMENTISTA DI R A	1.800,00
N° 84904	20/10/2016	Tirocini	FP20160084904001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN AIUTO MAGAZZINIERE	1.728,00
N° 79211	30/09/2016	Tirocini ex	FP20160079211001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI GESTIONE COMUNICAZIONE SOCIAL-D.R.	3.260,00
N° 81157	06/10/2016	Tirocini	FP20160081157001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-M.T.	3.557,20
N° 81776	10/10/2016	Tirocini	FP20160081776001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI SEGRETERIA E ACCOGLIENZA CLIENTI-V.M.	1.380,00
N° 82079	11/10/2016	Tirocini	FP20160082079001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI COLLABORAZIONE UFFICIO COMMERCIALE-A.P.	2.100,00
N° 82094	11/10/2016	Tirocini	FP20160082094001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI ANALISTA PROGRAMMATORE-A.F.	2.100,00
N° 82629	12/10/2016	Tirocini	FP20160082629001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI APPROFONDIMENTO TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE IN ARCHITETTURA -A.B.	1.812,00
N° 82702	13/10/2016	Tirocini	FP20160082702001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI ASSISTENTE VETERINARIO-V.D.D.	1.740,00
N° 82971	13/10/2016	Tirocini	FP20160082971001	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE (UD)	TIROCINIO DI AFFIANCAMENTO TECNICO PRESSO TELEFRIULI (CAMERAMAN, MONTATORE, REGISTA)-M.B.	2.100,00
Totale progetti PROVINCIA DI UDINE: 50						**105.522,60**
Totale progetti: 104						**228.436,87**

16_44_1_DDS_PROG GEST_7753_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 ottobre 2016, n. 7753

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016. Programma specifico n. 42/16 - Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali. Modifiche e integrazioni al decreto n. 5604/LAVFORU del 29 luglio 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
PREMESSO che:
- la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016", di seguito PPO 2016, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 42/16 - Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali - a valere sull'asse 1 - Occupazione - del programma Operativo;
- con decreto n. 1858/LAVFORU del 29 marzo 2016 è stato emanato l'invito a manifestare l'interesse alla erogazione delle attività di carattere formativo connesse alla realizzazione del programma specifico n. 42/16;
- con decreto n. 3588/LAVFORU del 16 maggio 2016 sono state approvate le manifestazioni d'interesse ai fini dell'erogazione delle attività formative di cui all'invito emanato con il richiamato decreto n. 1858/LAVFORU del 29 marzo 2016 ed è stato determinato il pacchetto di ore di formazione erogabili da parte di ogni soggetto avente titolo;
- con decreto n. 5604/LAVFORU del 29 luglio 2016 è stato modificato il quadro dei soggetti aventi titolo alla erogazione delle attività formative;
PRESO ATTO che:
- il richiamato decreto n. 5604/LAVFORU/2016 ricomprende l'ente Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste tra quelli detentori di un pacchetto di ore di formazione per la realizzazione delle attività formative;
- in data 1 agosto 2016 Civiform soc. coop. sociale ha acquistato il ramo d'azienda relativo alla formazione professionale di Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste;
- in relazione ai criteri previsti per la determinazione del pacchetto di ore di formazione spettante ad ogni ente avente titolo, non risulta possibile assegnare le ore di formazione di Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste al subentrante Civiform soc. coop. sociale;
- al fine di garantire l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e di consentire il più ampio accesso alle attività finanziate, è opportuno provvedere al riparto delle ore di formazione già assegnate a Opera Villaggio del Fanciullo a tutti gli enti aventi titolo nel rispetto dei criteri di attribuzione definiti;
RITENUTO di aggiornare il quadro degli enti aventi titolo alla attuazione delle attività formative, con la soppressione di Opera Villaggio del Fanciullo di Trieste e la ripartizione del pacchetto di ore di formazione già attribuito a tale ente a favore dei restanti enti aventi titolo, nel rispetto dei criteri di riparto precedentemente applicati;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse:
a) l'allegato A) parte integrante del decreto n. 5604/LAVFORU/2016 è sostituito dall'allegato A) parte

integrante del presente provvedimento il quale indica i soggetti ammessi alla rogazione delle operazioni di carattere formativo per l'attuazione del programma specifico n. 42/16 del PPO 2015;
b) l'allegato B) parte integrante del decreto n. 5604/LAVFORU/2016 è sostituito dall'allegato B) parte integrante del presente provvedimento che indica il pacchetto di ore formative spettanti a ciascuno dei soggetti ammessi ed indicati nell'allegato A).
2. Il presente provvedimento e gli allegati A) e B) parte integrante sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 20 ottobre 2016

DE BASTIANI

16_44_1_DDS_PROG GEST_7753_2_ALL A-B

ALLEGATO A)

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma Operativo 2014/2020.

"Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016. Programma specifico n. 42/16 – Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali. Approvazione delle manifestazioni d'interesse ai fini dell'erogazione delle attività formative di cui all'invito emanato con decreto 1858/LAVFORU del 29 marzo 2016 e determinazione del pacchetto di ore di formazione erogabili da parte di ogni soggetto avente titolo.

Elenco dei soggetti aventi titolo alla realizzazione delle operazioni formative ai fini dell'attuazione del programma specifico 42/16

I soggetti pubblici o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale che hanno presentato la manifestazione di interesse prevista dall'invito di cui al decreto n.1858/LAVFORU del 29 marzo 2016 nei termini e modalità previste e che hanno titolo alla realizzazione delle operazioni di carattere formativo previste dal programma specifico 42/16 del PPO 2016 sono i seguenti:

FATA SCARL	AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO	CEFAP	ENFAP
SYNTHESI FORMAZIONE	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	JOB&SCHOOL	OSF
EDILMASTER	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	CIOFS	ENAIP
INDAR	IRSSES	AD FORMANDUM	IAL
CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	UNINDUSTRIA	CNOS FAP BEARZI	ARCHE' – ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI
ARSAP	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FVG - CONFAPI FVG	IRES FVG	SOFORM SCARL
CFP ALBERTO SIMONINI - BOLOGNA	CRAMARS	CIVIFORM	

ALLEGATO B)

		8i	8ii	TOTALE
VOLUME ANNUO Fino a 9999 ore	FATA SCARL	237	210	447
	SYNTHESI FORMAZIONE	237	210	447
	EDILMASTER	237	210	447
	INDAR	237	210	447
	CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	237	210	447
	ARSAP	237	210	447
	CFP ALBERTO SIMONINI - BOLOGNA	237	210	447
	AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO	237	210	447
	OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	237	210	447
	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	237	210	447
	IRSSES	237	210	447
	UNINDUSTRIA	237	210	447
	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FVG - CONFAPI FVG	237	210	447
	ARCHE' – ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI	237	210	447
	SOFORM SCARL	237	210	447
VOLUME ANNUO Da 10000 a 39999 ore	CRAMARS	712	631	1.343
	CEFAP	712	631	1.343
	JOB&SCHOOL	712	631	1.343
	CIOFS	712	631	1.343
	AD FORMANDUM	712	631	1.343
	CNOS FAP BEARZI	712	631	1.343
	IRES FVG	712	631	1.343
VOLUME ANNUO Da 40.000 a 99999 ore	CIVIFORM	1424	1263	2.687
	ENFAP	1424	1263	2.687
	OSF	1424	1263	2.687
VOLUME ANNUO da 100.000 ore	ENAIP	2373	2104	4.477
	IAL	2373	2104	4.477
	TOTALE	**17.557**	**15.564**	**33.121**

16_44_1_DDS_PROG GEST_7849_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 ottobre 2016, n. 7849
Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale (Progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016). IV intervento correttivo.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
RICORDATO che:
- con deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014, la Giunta regionale ha approvato il "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", finanziato dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione - PAC - definito a livello nazionale e dal POR FSE 2007/2013;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 sono state ricomprese nel programma approvato con la DGR n. 93/2014 le attività da realizzarsi nell'ambito del PON Garanzia Giovani ed è stato approvato il "PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE ED IL LAVORO - PIPOL";
- la deliberazione n. 731/2014 ha subito delle modifiche ed integrazioni e il testo vigente del programma risulta dal documento allegato alla deliberazione giuntale n. 1908 del 14 ottobre 2016;
- il predetto piano PIPOL prevede, tra l'altro, il finanziamento di tirocini extracurriculari;

PREMESSO che con decreto n. 3781/LAVFORU del 23 maggio 2016 è stato approvato il documento "direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale (Progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016)" che ha subito alcuni interventi correttivi, il cui testo vigente è quello allegato al decreto n.6603/LAVFORU del 15 settembre 2016;
EVIDENZIATO che con la delibera n.1908 del 14 ottobre 2016 il riparto finanziario per i tirocini extracurriculari è stato modificato portando ad un budget unico regionale le risorse PON IOG per i giovani di fascia 2, 3 e 4 e aggiungendo risorse regionali per la fascia 5;
RAVVISATA l'opportunità di adeguare il documento "direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale (Progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016)" allegato al decreto n. 3781/LAVFORU del 23 maggio 2016 alla citata delibera;

DECRETA

1. Il testo del capitolo 13 "Le risorse finanziarie", della direttiva approvata con decreto n. 4347 del 23 maggio 2016, è sostituito con quello presente nell'Allegato A) parte integrante del presente decreto.
2. E' approvato il documento "Direttive per la realizzazione di tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale (Progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016)", costituente allegato B), parte integrante del presente provvedimento, testo integrato che sostituisce il documento allegato A) del decreto 3781/LAVFORU del 23 maggio 2016.
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato parte integrante, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 24 ottobre 2016

DE BASTIANI

16_44_1_DDS_PROG GEST_7849_2_ALL1

Allegato A)

13. Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica di cui alle presenti direttive e alle direttive emanate con decreto n.6006/2014 sono le seguenti:

a) Risorse PON IOG

Misura	PON IOG FVG	FASCIA	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	10.351. 618,00*	2 – 3 - 4	PO servizi ai lavoratori hub …/ ATI formazione Università Trieste e Udine	risorse indivise			
	144.000,00**	3	Scuole FIXO	risorse indivise			

b) Risorse PAC - FVG Progetto occupabilità

Misura	PAC	FASCE	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.200.000,00*	5	ATI formazione	276.000,00	132.000,00	504.000,00	288.000,00

c) Risorse regionali - Progetto occupabilità

Misura	Fondi regionali	FASCE	Attuatori/Beneficiari	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.262.000,00	5	ATI formazione	111.487,00	53.539,00	203.448,00	116.526,00
			INPS	777.000,00			

d) Risorse POR FSE 2014/2020 - FVG Progetto occupabilità

Misura	POR FSE 14/20	FASCE	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.447.132,00*	FASCIA 5	ATI formazione	332.840,36	159.184,32	607.795,44	347.311,68

* Le risorse finanziarie stanziate fanno riferimento sia alla quota di indennità erogata al tirocinante da INPS che alla quota dovuta al soggetto promotore a titolo di remunerazione a risultato.
** Le risorse finanziarie stanziate fanno riferimento alla sola quota di indennità erogata al tirocinante da INPS.

16_44_1_DDS_PROG GEST_7849_3_ALL2

Allegato B)

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL

DIRETTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI ANCHE IN MOBILITA' GEOGRAFICA SUL TERRITORIO REGIONALE (Progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016)

GIUGNO 2016

Premessa

1. Le presenti direttive disciplinano i tirocini extracurriculari realizzati nell'ambito di PIPOL[1] sul territorio regionale e finanziati, in particolare, dal Programma Operativo nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile – PON IOG[2] - , dal Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC - nazionale[3] e dal POR FSE 2014-2020[4].

1. Tirocini extracurriculari realizzati sul territorio regionale nell'ambito di PIPOL

1. I tirocini extracurriculari attivati all'interno di PIPOL e nell'ambito delle presenti direttive possono svolgersi sul territorio regionale e si rivolgono alle seguenti categorie di destinatari indicati da PIPOL medesimo:
   – **FASCIA 2**: giovani NEET (Not in Education, Employment or Training, vale a dire i giovani che non studiano o non partecipano a un percorso di formazione o non sono impegnati in un'attività lavorativa) che non hanno compiuto i 30 anni di età;
   – **FASCIA 3**: neo diplomati della scuola secondaria superiore e neoqualificati IeFP che non hanno compiuto i 30 anni di età;
   – **FASCIA 4**: giovani neolaureati che non hanno compiuto i 30 anni di età, in possesso di un titolo di studio universitario;
   – **FASCIA 5**, con specifico riferimento a:
   - lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali
   - lavoratori in CIGS a zero ore.

2. Ai fini di PIPOL:
   – sono considerati neo diplomati o neo qualificati i giovani che si registrano per l'accesso ai servizi di PIPOL entro il 31 luglio dell'anno solare successivo a quello del conseguimento del titolo;
   – sono considerati neo laureati i giovani in possesso di titolo di studio universitario che hanno conseguito il titolo medesimo da non più di 12 mesi al momento della registrazione per l'accesso ai servizi di PIPOL.

3. Possono essere attivati tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento lavorativo, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con DPReg 13 settembre 2013, n. 166 e successive modifiche e integrazioni.

---

[1] Il **Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL** , costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone in essere mettendo in sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2007/2013. PIPOL è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 731 del 17 aprile e successiva modifiche e integrazioni

[2] PON. Il Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile – PON IOG, è il Programma, finanziato a valere sulla programmazione FSE 2014/2020 a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di cui le Regioni e la Provincia autonoma di Trento costituiscono organismi intermedi. Il PON costituisce l'attuazione sul territorio italiano, con esclusione quindi della sola Provincia autonoma di Bolzano, delle indicazioni comunitarie volte a favorire l'occupazione giovanile e derivanti dalla comunicazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 Youth Employement Initiative – YEI - Iniziativa per l'occupazione giovanile e dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 Youth Guarantee - Garanzia per i giovani. Il PON è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)4969 dell'11 luglio 2014.

[3] Il Piano di azione e coesione – PAC – è un programma di carattere nazionale nel quale sono confluiti parte dei finanziati dei Programmi Operativi regionali o nazionali della programmazione 2007/2013, con particolare riferimento alla quota nazionale di finanziamento. Nel caso in questione si tratta di risorse che derivano dal POR FESR 2007/2013 delle regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

[4] POR FSE. Il Programma Operativo Regionale Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, finanziato a valere sulla programmazione FSE 2014-2020, è a titolarità della Regione Friuli Venezia Giulia ed è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014.

4. I tirocini finanziabili possono avere una durata compresa tra i 3 e i 6 mesi per tutte le fasce d'utenza.

5. Non sono ammissibili modifiche alla durata del tirocinio. A titolo esemplificativo: a fronte di un tirocinio presentato ed approvato della durata di 4 mesi, non può successivamente essere richiesto un prolungamento a 5 o 6 mesi.

6. Non sono ammissibili tirocini in cui gli amministratori o i soci del soggetto ospitante ed il tirocinante siano coniugi, parenti o affini sino al secondo grado.

7. I componenti delle AT selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL non possono essere soggetti ospitanti di tirocini relativi alle presenti direttive.

2. Soggetti promotori

1. **Ai fini dell'ammissibilità** a PIPOL i soggetti promotori dei tirocini possono essere:

– Destinatari della FASCIA 5:
  – enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL.

  Il PAI che viene sottoscritto al termine della fase di accoglienza, ove preveda la realizzazione di un tirocinio, deve indicare il livello di profilazione e il soggetto promotore. Non è richiesta in tal momento l'indicazione dell'ente di formazione facente parte dell'ATI che assumerà il ruolo di soggetto promotore.

– Destinatari della FASCE 2 e 3:
  - Area Agenzia regionale per il lavoro: con riferimento ai destinatari che, nell'ambito della profilazione dell'utenza realizzata nella fase di accoglienza, rientrano nella categoria BASSA o MEDIA o ALTA;
  - enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL: con riferimento ai destinatari che, nell'ambito della profilazione dell'utenza menzionata, rientrano nella categoria MOLTO ALTA.
  - Scuole secondarie superiori selezionate all'interno del progetto FIxO YEI, relativamente ai giovani che abbiano aderito a tale progetto[5]

  Nel quadro della cooperazione attuativa e ove sussistano situazioni di carattere eccezionale, l'Area Agenzia regionale per il lavoro e le ATI possono concordare una diversa configurazione del ruolo di soggetto promotore.

  In tal senso il PAI che viene sottoscritto al termine della fase di accoglienza, ove preveda la realizzazione di un tirocinio, deve indicare il livello di profilazione e il soggetto promotore. Nel caso si tratti dell'ATI, non è richiesta in quel momento l'indicazione dell'ente di formazione facente parte dell'ATI che assumerà il ruolo di soggetto promotore.

– Destinatari della FASCIA 4:
  - relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso l'Università di Trieste: Università di Trieste
  - relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso l'Università di Udine: Università di Udine.

  Nelle due fattispecie sopraindicate le Università hanno titolo ad essere soggetto promotore solo qualora il tirocinio abbia inizio entro 12 mesi dal conseguimento del titolo universitario. Ove ciò non si verifichi, l'Area Agenzia regionale per il lavoro subentra alle Università nel ruolo di soggetto promotore, attraverso,

5 FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro ha come obiettivo generale quello di raggiungere giovani NEET diplomati, perché possano accedere alla Garanzia Giovani, ricevere informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati nella fruizione di una delle misure a loro dedicate e rafforzare la rete dei servizi presente nella Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo le Scuole in qualità di soggetti attivi nella promozione ed erogazione dei servizi pensati per i giovani

rispettivamente, gli uffici del Centro per l'Impiego di Trieste attivo presso l'Università di Trieste e gli uffici del Centro per l'impiego di Udine attivo presso l'Università di Udine.

- relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso Università diverse da quelle di Trieste o di Udine, la presa in carico avviene da parte del CPI scelto dal giovane in fase di registrazione ai fini dell'accoglienza.

3. Tirocinanti

1. Ai fini dell'ammissibilità del tirocinio e con specifico riferimento ai giovani delle FASCE 2, 3, 4, il destinatario
   – al momento della registrazione[6]:
     - non deve avere compiuto i 30 anni di età;
     - non deve avere in essere alcun contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del d. lgs. 150/2015;
     - non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione[7];
     - deve risultare residente sul territorio italiano in un'area territoriale ammissibile al PON IOG

   – al momento della sottoscrizione del PAI:
     - non deve avere in essere alcun contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi del d. lgs. 150/2015 ;
     - non deve frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione. La sussistenza di questo requisito deve essere dichiarata dal giovane al momento della sottoscrizione del PAI con autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
     - deve risultare residente sul territorio italiano in un'area territoriale ammissibile al PON IOG.

   I requisiti richiesti al momento della sottoscrizione del PAI devono essere mantenuti durante lo svolgimento del tirocinio. Eventuali variazioni devono essere comunicate dal tirocinante al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'ammissibilità del tirocinio e con specifico riferimento ai destinatari della FASCIA 5, essi, al momento della registrazione, devono risultare disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, o in CIGS a zero ore e residenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Tali requisiti devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del PAI e mantenuti durante la realizzazione del tirocinio. Eventuali variazioni devono essere comunicate dal tirocinante al soggetto promotore.

3. Durante la fase di accoglienza, e con solo riferimento ai destinatari delle FASCE 2, 3, 4, il Centro per l'impiego competente provvede alla "profilatura" del tirocinante secondo le modalità definite a livello nazionale. Il livello di profilatura determina il compenso forfettario dovuto al soggetto promotore (con riferimento agli enti di formazione accreditati facenti parte delle ATI selezionate o Università di Trieste o Università di Udine) a conclusione del tirocinio.

4. Infine, ai fini della ammissibilità del tirocinio e con riferimento ai destinatari rientranti in tutte le FASCE previste – 2, 3, 4, 5 –, la realizzazione del tirocinio deve essere prevista nel PAI sottoscritto al termine della fase di accoglienza.

5. Il soggetto promotore, prima della firma del progetto formativo, ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 5 del D.P.Reg. 166/Pres/2014 ed attraverso il sistema PIPOL, controlla sulla SAP dell'aderente al progetto che il tirocinante ed il soggetto ospitante non abbiano precedenti rapporti di tirocinio o di lavoro.

---

[6] La registrazione, come noto, avviene attraverso il portale www.retelavoro.regione.fvg.it o presso il portale www.garanziagiovani.gov.it

[7] La nota orientativa n. 5 (prot. 0056467/P/FP – 13 – 1 del 24 ottobre 2014 stabilisce che "*hanno accesso a Garanzia Giovani FVG le persone che, oltre a rientrare nelle fasce di età previste, essere disoccupati ai sensi del D. Lgs. 150/2015 e non essere inseriti nel circuito educativo (scuola secondaria superiore o università), non partecipano ad un percorso di carattere formativo finanziato dalla Regione o dalla stessa riconosciuto …fra le attività di carattere formativo la cui frequenza impedisce l'accesso a Garanzia Giovani FVG rientrano anche i tirocini extracurriculari*".

4. Presentazione del progetto formativo di tirocinio

1. La modalità di presentazione del progetto di tirocinio si differenzia a seconda che il tirocinio sia rivolto ad un giovane appartenente alle FASCE 2, 3, 4 o ad una persona appartenente alla FASCIA 5.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2. Per quanto riguarda le **FASCE 2, 3, 4**, va compilato l'apposito formulario presente sul portale regionale dei tirocini ("TIROCINI – Operazioni occupabilità") all'indirizzo: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/tirocini-apprendistato/FOGLIA106/

3. Al sistema si accede con le credenziali di login FVG abilitate all'utilizzo del sistema stesso. Per ottenere tale abilitazione il legale rappresentante del soggetto promotore delega i soggetti chiamati ad operare nel sistema.

4. Il formulario, oltre alle informazioni previste per il progetto formativo ai sensi del regolamento emanato con DPReg n. 166/Pres./2013 e successive modifiche e integrazioni contiene anche una parte relativa ai dati finanziari che è reperibile nella sezione dedicata alle direttive finanziate alla voce "Tirocini extracurriculari DPReg n. 166/Pres – PIPOL (fascia 2,3,4)".

5. Inserito il codice fiscale del tirocinante, vengono recuperati dal sistema informativo nome e cognome, la fascia attribuita in fase di conferma dell'adesione da parte dell'operatore del Centro per l'impiego e la profilatura/indice di svantaggio occupazionale e vengono inseriti inoltre gli altri dati necessari a soddisfare le informazioni obbligatorie da inserire nel progetto formativo ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento.

6. Non è possibile inserire un tirocinio per un soggetto non registrato a PIPOL o per il quale il tirocinio non sia stato previsto tra le azioni del PAI. Ove si verifichi tale situazione, il contributo finanziario di PIPOL non è ammissibile.

7. La presentazione dei progetti avviene con modalità a sportello quindicinale. I progetti presentati nella prima quindicina del mese verranno valutati entro la successiva quindicina.

8. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è **causa di non ammissibilità generale del progetto.**

^^^^^^^^^^^^^^^^

9. Per quanto riguarda la **FASCIA 5** va compilato il formulario reso disponibile sull'applicativo Web forma.

10. I progetti di tirocinio sono presentati con modalità a sportello quindicinale.

11. Ai fini della valutazione, sono presi in considerazione i progetti presentati entro il giorno 15 di ogni mese, ore 24.00, ed entro l'ultimo giorno di ogni mese, ore 24.00. I progetti sono inviati al Servizio, tramite posta certificata, a partire dal giorno successivo alla comunicazione da parte del Servizio ai soggetti attuatori della avvenuta emanazione delle presenti direttive.

12. Ciascun progetto viene presentato sull'apposito formulario on line disponibile sul sito Internet http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/formazione/area-operatori/. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in

materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e, per conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it, specificando:

a) cognome e nome
b) codice fiscale
c) codice d'identificazione (username utilizzato)

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite posta tradizionale e tramite e-mail alla Direzione, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.

13. **La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione in Webforma va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**. La domanda deve inoltre essere accompagnata dalla scansione del documento di identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità **pena la non ammissibilità generale del progetto**.

14. Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza, **pena la non ammissibilità generale del progetto:**
 - "PIPOL POR – Tirocini extracurriculari FASCIA 5", oppure **- "PIPOL PAC – Tirocini extracurriculari FASCIA 5".**

15. Unitamente alla domanda di cui al capoverso precedente deve essere presentato il progetto, in formato PDF, **pena la non ammissibilità generale del progetto.**

16. La domanda e gli altri allegati devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica lavoro@certregione.fvg.it nei termini in precedenza indicati, **pena la non ammissibilità generale del progetto.**

17. Il messaggio deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati in trasmissione. La procedura prevede, da parte di ogni soggetto proponente, in relazione a ogni scadenza quindicinale, **una domanda di ammissione**, anche per più progetti appartenenti alla medesima linea contributiva/canale di finanziamento, a cui deve corrispondere **un messaggio PEC di trasmissione, pena la non ammissibilità generale del progetto o dei progetti.**

18. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è causa di **non ammissibilità generale del progetto.**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

19. Per quanto riguarda le **FASCE 2, 3, 4, 5:**
   - entrambe le modalità di presentazione assolvono all'obbligo di comunicazione del progetto formativo previsto dall'art. 4 c. 4 del Reg. 166/2013 ss. Mod.;
   - la convenzione di tirocinio prevista dall'art.4 del regolamento emanato con DPReg. n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni va redatta secondo lo schema predisposto per i tirocini extracurriculari nel caso in cui riguardi tirocinanti appartenenti alle FASCE 2, 3, 4 e secondo lo schema predisposto per le work experience per quelli appartenenti alla FASCIA 5;
   - il progetto formativo di tirocinio contiene anche i dati finanziari coerenti con la modalità di attuazione del progetto medesimo e nel quadro di riferimento di cui al paragrafo 5 – Gestione finanziaria;

- a partire dalla data di avvio del tirocinio, ogni mensilità scade il giorno antecedente a quello di partenza del mese precedente. Ad ogni mese calcolato con tale modalità deve essere associato il numero delle ore di tirocinio previste, determinato sulla base della tabella di cui al paragrafo 5.3.
  A titolo esemplificativo, e con riferimento ad un ipotetico tirocinio di tre mesi che ha avvio il 18 settembre:
  - mese 1: dal 18 settembre al 17 ottobre;
  - mese 2: dal 18 ottobre al 17 novembre;
  - mese 3: dal 18 novembre al 17 dicembre;
- ove la scadenza di una mensilità cada il 30 o 31 gennaio, la scadenza della mensilità successiva cade convenzionalmente il 28 febbraio (29 se anno bisestile);
- qualora nel mese di riferimento sia intervenuta una sospensione ai sensi dell'art.9 c. 3 (astensione obbligatoria per maternità; malattia certificata per periodi superiori ai 20 giorni consecutivi, nei periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante) la conclusione del mese viene spostata del numero di giornate da recuperare.
  Ad esempio mese mobile: 5 dicembre – 4 gennaio, chiusura aziendale 25 dicembre – 6 gennaio mese mobile da considerare: 5 dicembre – 19 gennaio. Il mese successivo sarà 20 gennaio – 19 febbraio.
- la sospensione del tirocinio è possibile nei soli casi previsti dall'art.9, comma3 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni:
  a) nei periodi di astensione obbligatoria per maternità;
  b) nei periodi di malattia certificata per periodi superiori ai 20 giorni consecutivi;
  c) nei periodi di chiusura per ferie del soggetto ospitante.
- tutti gli atti previsti dalle presenti direttive non sono soggetti a bollo in quanto trattasi di comunicazioni tra soggetti che operano in cooperazione attuativa per la realizzazione di un progetto con riferimento al quale c'è stata una selezione preventiva (per l'individuazione delle ATI di enti di formazione) o un coinvolgimento di carattere istituzionale.

5. Gestione finanziaria

5.1 Remunerazione a risultato per il soggetto promotore

1. Qualora il tirocinio si rivolga ai giovani delle FASCE 2, 3, 4 ed il soggetto promotore risulti essere un ente di formazione aderente alle ATI selezionate o l'Università di Trieste o l'Università di Udine, nell'ambito del formulario per la presentazione del progetto formativo, alla voce di spesa B2.3 - Erogazione del servizio – è prevista la corresponsione di una remunerazione a risultato per il soggetto promotore a conclusione del tirocinio, secondo il seguente schema:

"Profilatura" relativa alla distanza dal mercato del lavoro del tirocinante	Remunerazione a risultato
BASSA	200 €
MEDIA	300 €
ALTA	400 €
MOLTO ALTA	500 €

2. Qualora il tirocinio si rivolga a lavoratori della FASCIA 5 ed il soggetto promotore risulti essere un ente di formazione aderente alle ATI selezionate, alla voce di spesa B2.3 - Erogazione del servizio - la remunerazione a risultato previsto per il promotore a conclusione del tirocinio è pari a euro 500,00.

3. Il compenso è erogato al soggetto promotore secondo le modalità indicate al paragrafo 12, da parte dei seguenti soggetti:
   - con riferimento ai tirocini rivolti ai giovani appartenenti alle FASCE 2, 3, 4, dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato generale per i rapproti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);

– con riferimento ai tirocini rivolti alle persone appartenenti alla FASCIA 5, dal Servizio.

5.2 Indennità di mobilità per il tirocinante

1. Qualora la residenza del tirocinante (di fascia 2, 3 o 4) si trovi in altra regione italiana, nell'ambito del formulario per la presentazione del progetto formativo, alla voce B2.4M – Sostegno all'utenza - viene inserito il costo dell'indennità di mobilità calcolata sulla base dell'UCS14 – Indennità di mobilità sul territorio nazionale - di cui al documento "Unità di costo standard – UCS – calcolate applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle Unità di Costo Standard – UCS", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 687 del 17 aprile 2015. Tale indennità di mobilità costituisce somma forfettaria.

2. Al fine dell'erogazione l'indennità calcolata sul monte ore complessivo del percorso di tirocinio va mensilizzata (es. tirocinio di 980 ore e 6 mesi, soggetto residente in Basilicata, indennità € 1.584,73 da erogare in rate mensili da € 264.12).

3. L'indennità di mobilità mensilizzata è erogata nel caso in cui il tirocinante abbia frequentato il 70% delle ore mensili di tirocinio.

4. L'erogazione dell'indennità di mobilità è totalmente a carico di PIPOL (fondi PON IOG).

5.3 Indennità di partecipazione per il tirocinante

1. Al tirocinante spetta una indennità di partecipazione al tirocinio.

2. In merito alla indennità di partecipazione al tirocinio, si evidenziano i seguenti aspetti:
   a) in base al regolamento emanato con DPReg n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'indennità a favore del tirocinante è determinata sulla base delle ore settimanali di tirocinio previste nel modo seguente:

Ore presenza settimanali	Importo indennità mensile	Ore presenza settimanali	Importo indennità mensile
20	300	31	410
21	310	32	420
22	320	33	430
23	330	34	440
24	340	35	450
25	350	36	460
26	360	37	470
27	370	38	480
28	380	39	490
29	390	40	500
30	400		

   b) gli importi indicati nella tabella costituiscono l'indennità minima a beneficio del tirocinante.

   c) in relazione agli importi minimi sopraindicati, PIPOL interviene finanziariamente con un contributo pari al 60%. Il restante 40% rimane a carico del soggetto ospitante. Ove l'indennità risulti superiore a quanto indicato nella tabella, la parte aggiuntiva rimane a carico del soggetto ospitante. Pertanto, a titolo esemplificativo: qualora il tirocinio preveda una indennità mensile di euro 500 (derivante da una presenza

media settimanale di 40 ore), euro 300 sono a carico di PIPOL mentre al soggetto ospitante spetta il versamento all'allievo della restante quota di euro 200. Ove il tirocinio, sulla base di un accordo intervenuto in fase di preparazione del tirocinio medesimo, preveda una indennità mensile di euro 600, l'onere finanziario a carico del soggetto ospitante sale a euro 300.

5.4 Erogazione delle indennità

1. Come indicato ai paragrafi 5.2 e 5.3, il tirocinante ha titolo al percepimento di due tipologie di indennità:
   – indennità di mobilità, di carattere eventuale e connessa alla distanza esistente tra la sede di svolgimento del tirocinio e la località di residenza del tirocinante;
   – indennità di partecipazione.

2. L'indennità di mobilità è totalmente a carico di PIPOL mentre l'indennità di partecipazione è a carico di PIPOL nella percentuale indicata al paragrafo 5.3.

3. Il pagamento della indennità a carico di PIPOL è effettuata da INPS al tirocinante, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Regione, INPS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. A tal fine il soggetto ospitante, anche attraverso la collaborazione del soggetto promotore, provvede a trasmettere al Servizio, via fax allo 040.3775092 o alla casella di posta elettronica registritirocinio@regione.fvg.it , con cadenza mensile, copia del registro delle presenze del tirocinante. Il Servizio adempie al controllo relativo alla verifica dell'effettiva presenza del tirocinante ad almeno il 70% delle ore di presenza previste nel mese di riferimento.

5. Entro il giorno 10 di ciascun mese il Servizio fornisce a INPS, in esito al controllo svolto, l'autorizzazione alla erogazione al tirocinante dell'indennità spettante.

6. Il Servizio assicura il controllo e la comunicazione a INPS entro il 10 di ogni mese solo per la documentazione ricevuta entro il giorno 5 di ciascun mese.

6. Selezione dei progetti

1. La **selezione dei progetti di tirocinio** avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013", approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015. In particolare viene fatto riferimento al paragrafo 4.1, per quanto concerne la fase di ammissibilità, ed al paragrafo 5.2, per quanto concerne la valutazione di coerenza.

2. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità alla successiva fase di valutazione di coerenza, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
1. Conformità della presentazione	– Mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento con firma elettronica qualificata del legale rappresentante del soggetto promotore o suo delegato, come previsto dal paragrafo 4 punto 14 (FASCIA 5) – mancata associazione alla domanda di finanziamento della scansione del documento di identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità, come previsto dal paragrafo 4 punto 14

	(FASCIA 5) – dicitura non corrispondente a quella prevista nell'oggetto del messaggio PEC, come previsto dal paragrafo 4 punto 15 (FASCIA 5) – mancata presentazione del progetto in formato PDF unitamente alla domanda di finanziamento, come previsto dal paragrafo 4 punto 15 (FASCIA 5) – mancato invio della domanda di finanziamento e degli allegati all'indirizzo PEC previsto e/o con le modalità previste (una domanda e uno o più progetti), come previsto dal paragrafo 4 punti 16 e 17 (FASCIA 5) – mancato utilizzo del formulario previsto per la presentazione del progetto, come previsto dal paragrafo 4 punto 8 (FASCIA 2, 3, 4) e dal paragrafo 4 punto 18 (FASCIA 5)
2. Conformità del proponente	Mancato rispetto delle indicazioni previste dal paragrafo 2 in merito alla individuazione e all' indicazione del soggetto promotore (FASCIA 2, 3, 4, 5)

3. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale
   c) coerenza finanziaria.
   La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione del progetto**.

4. Il Servizio approva gli elenchi dei progetti di tirocinio ammessi e non ammessi al finanziamento con cadenza quindicinale. Qualora il termine per l'adozione dei suddetti decreti coincida con il sabato, la domenica o altra giornata festiva, il termine medesimo è posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Tale termine ha titolo indicativo. Il termine del procedimento è di 90 giorni per ogni istruttoria.

5. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito http://bandiformazione.regione.fvg.it/fop2011/graduatorie/Welcome.aspx. La pubblicazione sul sito istituzionale dei decreti costituisce mezzo di notifica dei risultati della valutazione ed ai fini degli adempimenti previsti, anche con riguardo al rispetto di eventuali termini. Di conseguenza è fatto obbligo ai soggetti promotori di consultare regolarmente il menzionato sito ai fini dell'informazione sugli esiti delle attività di valutazione, sugli adempimenti e scadenze da rispettare.

6. L'ufficio competente alla gestione complessiva dei progetti relativi alle FASCE 2 e 3 è l'ufficio di Trieste del Servizio, Via San Francesco 37; l'ufficio competente alla gestione complessiva dei progetti relativi alle FASCE 4 e 5 è l'ufficio di Udine del Servizio, via Nievo 20.

7. Sedi di realizzazione

1. I tirocini di cui alle presenti direttive possono svolgersi presso datori di lavoro privati, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 del regolamento emanato con DPReg n. 166/Pres/2013 e successive modifiche e integrazioni.

2. La sede di svolgimento principale del tirocinio è costituita da unità produttive o sedi collocate nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

8. Ulteriori aspetti relativi alla gestione finanziaria dei tirocini

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio relativi a INAIL e RCT per il tirocinante e la formazione sulla sicurezza a favore del tirocinante stesso sono a carico del soggetto ospitante, sul quale grava anche l'IRAP relativa alla parte dell'indennità del tirocinante a suo carico.

9. Registri

1. Ai fini della realizzazione del tirocinio, è richiesto l'utilizzo dell'apposito registro predisposto dal Servizio.

2. Quest'ultimo provvede a fornire ai soggetti promotori, anche in più momenti, un adeguato quantitativo di pagine del registro per tirocinio (frontespizio e pagina di registrazione della presenza numerate); il soggetto promotore provvede a comporre un registro per ogni tirocinio da avviare, componendole delle pagine necessarie che vengono numerate.

10. Avvio del tirocinio

1. L'azienda ospitante è tenuta a rispettare gli adempimenti in materia di comunicazioni obbligatorie e tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di tirocini.

2. Con riferimento ai tirocini rivolti a utenza delle FASCE 2, 3, 4, il soggetto comunica, utilizzando l'apposito sistema informativo (TIROCINI – Operazioni occupabilità), entro 7 giorni di calendario, l'avvenuto avvio del tirocinio.

3. Con riferimento ai tirocini rivolti a utenza della FASCIA 5, il soggetto promotore deve seguire le procedure previste dal sistema web forma per l'avvio delle attività.

11. Gestione del tirocinio

1. Il soggetto promotore deve comunicare tutte le modifiche che intervengano rispetto al progetto iniziale. In particolare tali modifiche possono riguardare l'indicazione dei tutor (aziendale e del soggetto promotore), le proroghe, le sospensioni e le eventuali rilevanti modifiche di calendario che dovessero intervenire. Tutte le ulteriori modifiche del progetto formativo sono gestite dal soggetto promotore e conservate unitamente al progetto formativo.

12. Conclusione del tirocinio e rendicontazione

1. Per quanto concerne i tirocini a favore dei giovani appartenenti alle FASCE 2, 3, 4, la conclusione del tirocinio viene comunicata dal soggetto promotore attraverso il portale "Tirocini – Operazioni occupabilità".

2. Per quanto riguarda invece i tirocini a favore dei lavoratori appartenenti alla FASCIA 5, la conclusione del tirocinio viene comunicata attraverso l'apposita modulistica.

3. Il tirocinio si conclude positivamente se il tirocinante ha effettivamente frequentato almeno il 70% delle ore del percorso previste nel progetto formativo.

4. È considerato positivamente concluso il tirocinio la cui chiusura anticipata derivi da una delle seguenti situazioni:
   - permanenti motivi di salute del destinatario, certificati da una struttura sanitaria pubblica, che non consentono la prosecuzione del progetto;
   - gravi motivi familiari adeguatamente motivati che riguardino parenti di primo grado che determinano l'impossibilità di proseguire l'attività avviata;
   - collocazione lavorativa del tirocinante che non consente la prosecuzione del tirocinio, documentata attraverso dichiarazione del datore di lavoro.

5. A fronte della positiva conclusione del tirocinio è ammissibile l'erogazione della remunerazione a risultato a favore del soggetto promotore di cui al paragrafo 5.1.

6. Ove il tirocinio si concluda anticipatamente per cause diverse da quelle sopraindicate, il soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione al Servizio. Gli eventuali importi relativi ad indennità di partecipazione erogate al tirocinante sono rendicontabili ove si verifichi l'effettiva presenza ad almeno il 70% delle ore previste nel mese o nei mesi di riferimento. Non è ammissibile il riconoscimento della remunerazione a risultato a favore del soggetto promotore in quanto somma erogata esclusivamente a titolo di rimborso a risultato.

7. Entro trenta giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto promotore deve presentare al Servizio, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione inerente i tirocinanti rientranti nelle FASCE 2 o 3 o 4 e al Servizio, via Ippolito Nievo, 20, II piano, Udine quella relativa alla FASCIA 5. Tali termini e modalità di presentazione valgono anche per i tirocini che si concludono anticipatamente al di fuori delle cause giustificate sopraindicate.

8. La documentazione da presentare è la seguente:
   a) modello di rendicontazione predisposto dal Servizio;
   b) registro di presenza in originale;
   c) convenzione sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
   d) progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

13. Le risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica di cui alle presenti direttive e alle direttive emanate con decreto n.6006/2014 sono le seguenti:

a) Risorse PON IOG

Misura	PON IOG FVG	FASCE	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	10.351. 618,00*	2-3-4	PO servizi ai lavoratori hub …/ ATI formazione Università Trieste e Udine	risorse indivise			
	144.000**	3	Scuole FIXO	risorse indivise			

b) Risorse PAC - FVG Progetto occupabilità

Misura	PAC	FASCE	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.200.000,00*	5	ATI formazione	276.000,00	132.000,00	504.000,00	288.000,00

c) Risorse regionali - Progetto occupabilità

Misura	Fondi regionali	FASCE	Attuatori/Beneficiari	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.262.000,00	5	ATI formazione	111.487,00	53.539,00	203.448,00	116.526,00
			INPS	777.000,00			

d) Risorse POR FSE 2014/2020 - FVG Progetto occupabilità

Misura	POR FSE 14/20	FASCE	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.447.132,00*	5	ATI formazione	332.840,36	159.184,32	607.795,44	347.311,68

* Le risorse finanziarie stanziate fanno riferimento sia alla quota di indennità erogata al tirocinante da INPS che alla quota dovuta al soggetto promotore a titolo di remunerazione a risultato.
** Le risorse finanziarie stanziate fanno riferimento alla sola quota di indennità erogata al tirocinante da INPS.

14. Utilizzo dei loghi

1. Tutti i documenti (progetto formativo, registro ed attestati) e materiali prodotti ai fini della realizzazione dei tirocini extracurriculari nell'ambito di PIPOL devono recare i seguenti loghi:

2. Nel caso i tirocini siano specificamente rivolti ai destinatari delle FASCE 2, 3, 4, è richiesto anche l'utilizzo del seguente logo:

15. Entrata in vigore

1. Le disposizioni delle presenti direttive si applicano ai progetti di tirocinio presentati dall' 11 giugno 2016.

16_44_1_DDS_PROG GEST_7883_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 ottobre 2016, n. 7883

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016. Programma specifico n. 42/16 - Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali. Emanazione della direttiva per le modalità di presentazione, attuazione e gestione delle operazioni formative.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

PREMESSO che:

- con decreto n. 1858/LAVFORU del 29/03/2016 è stato emanato l'Invito a manifestare l'interesse ai fini dell'erogazione delle attività formative a valere sul citato programma specifico;
- con decreto n. 3588/ LAVFORU del 16 maggio 2016 sono state approvate le manifestazioni di interesse pervenute per l'attuazione del programma de quo e sono state determinate le ore formative erogabili da parte di ciascun soggetto avente titolo;
- con decreto n. 5604/LAVFORU del 29/07/2016, con il quale la Struttura attuatrice :
  - ha ammesso le due manifestazioni di interesse non approvate con il richiamato decreto 3588/LAVFORU/2016 tenuto conto delle cause meramente formali che hanno determinato la mancata approvazione, conseguenti alla sperimentalità della procedura di presentazione della manifestazione di interesse stesse;
  - ha ridefinito l'elenco dei soggetti ammessi alla erogazione delle operazioni di carattere formativo per l'attuazione del programma specifico n. 42/16 del PPO 2016;
  - ha approvato un' integrazione alla disponibilità finanziaria del programma specifico 42/16 per una somma pari a euro 118.293,00 di cui euro 63.011,00 a valere sulla priorità di investimento: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale e euro 55.282,00 a valere sulla priorità di investimento:8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani;
  - ha ridefinito il quadro delle ore di formazione a disposizione di ciascun soggetto avente titolo ai fini dell'attuazione del programma specifico 42/16 del PPO 2016.
- che l'Invito a manifestare l'interesse, approvato con il decreto n. 1858/LAVFORU del 29/03/2016, prevede che la struttura attuatrice predisponga ed emani apposita Direttiva rivolta agli enti selezionati, al fine di disciplinare le modalità per la presentazione, l'attuazione e la gestione delle operazioni formative;

RITENUTO di provvedere alla emanazione della suddetta Direttiva;

RICHIAMATO l'articolo 21 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'attuazione del programma specifico n. 42/16 del PPO 2016, è approvata la Direttiva per la presentazione, l'attuazione e la gestione delle operazioni formative da parte degli enti aventi titolo", costituenti l'allegato A) parte integrante del presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento e l'allegato A) parte integrante sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2016

DE BASTIANI

16_44_1_DDS_PROG GEST_7883_2_ALL1

ALLEGATO A)

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE
PROGRAMMA OPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
FONDO SOCIALE EUROPEO – 2014/2020

PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI 2016.
PROGRAMMA SPECIFICO N. 42/16 "PERCORSI FORMATIVI NELL'AMBITO DEL REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI"

DIRETTIVA PER LA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI

Settembre 2016

ALLEGATO A)

INDICE

ALLEGATO A)

PREMESSA

Con il presente documento vengono fornite ai soggetti aventi titolo, già selezionati in base alle manifestazioni d'interesse presentate a seguito dell'invito emanato con Decreto dirigenziale n. 1858/LAVFORU del 29/03/2016, le modalità di presentazione, attuazione e gestione delle operazioni formative a valere sul programma specifico n. 42/16 - "Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali" del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020, previsto dal documento Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2016, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni.

1. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. L'attuazione del programma specifico n. 42/16 – "Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali" si pone all'interno del quadro programmatorio del POR nel seguente modo:
   - **Asse**: 1 – Occupazione.
   - **Priorità d'investimento**: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale
   - **Obiettivo specifico**: 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata
   - **Azione**: 8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
   - **Settore di intervento**: 102 - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e le persone inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone distanti dal mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori
   - **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
   - **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
   - **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 Non pertinente
   - **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
   - **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
   - **Classificazione della modalità formativa**:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione formale	Istruzione e formazione formale	1.0.0	Istruzione e formazione formale

   - **Indicatori di risultato comuni**:

Obiettivo specifico : 8.5 Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata				
ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Disoccupati, inclusi i disoccupati di lunga durata

ALLEGATO A)

- **Indicatori di output:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

^^^^^^^^^^^^^

- **Asse**: 1 – Occupazione
- **Priorità d'investimento**: 8.ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani.
- **Obiettivo specifico**: 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani.
- **Azione**: 8.1.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT).
- **Settore di intervento**: 103 – Inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, in particolare di quelli disoccupati e non iscritti a corsi d'istruzione o di formazione, compresi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani provenienti da comunità emarginate, anche mediante l'attuazione della "garanzia per i giovani".
- **Forma di finanziamento**: 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- **Meccanismi territoriali di attuazione**: 07 – Non pertinente
- **Dimensione tematica secondaria del FSE**: 08 Non pertinente
- **Tipo di territorio**: 07 – Non pertinente
- **Tipo d'aiuto**: Nessun regime di aiuto
- **Classificazione della modalità formativa**:

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione formale	Istruzione e formazione formale	1.0.0	Istruzione e formazione formale

- **Indicatori di risultato comuni**:

Obiettivo specifico 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani				
ID	**Indicatore**	**Categoria di Regione**	**Unità di misura dell'indicatore**	**Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo**
CR 03	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Persone con età inferiore ai 25 anni
CR 06	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla	Regioni più sviluppate	%	

ALLEGATO A)

	fine della loro partecipazione all'intervento			

– **Indicatori di output:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 03	Persone inattive	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

2. SOGGETTI AVENTI TITOLO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI E VOLUME DELLE ATTIVITA' REALIZZABILI

1. Nella tabella che segue sono indicati gli enti che hanno titolo alla realizzazione delle operazioni formative inerenti il programma specifico n. 42/16, in esito alla procedura di selezione delle manifestazioni di interesse di cui all'invito citato nella premessa. La tabella riporta inoltre il numero delle ore complessive di formazione ciascuno spettanti, nonché la loro ripartizione tra le priorità di investimento evidenziate al precedente paragrafo.

Ente	8i	8ii	TOTALE
FATA SCARL	237	210	447
SYNTHESI FORMAZIONE	237	210	447
EDILMASTER	237	210	447
INDAR	237	210	447
CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	237	210	447
ARSAP	237	210	447
CFP ALBERTO SIMONINI - BOLOGNA	237	210	447
AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO	237	210	447
OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE	237	210	447
CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	237	210	447
IRSSES	237	210	447
UNINDUSTRIA	237	210	447
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DEL FVG - CONFAPI FVG	237	210	447
ARCHE' – ASSOCIAZIONE FORMAZIONE EDUCATORI	237	210	447
SOFORM SCARL	237	210	447
CRAMARS	712	631	1.343
CEFAP	712	631	1.343
JOB&SCHOOL	712	631	1.343
CIOFS	712	631	1.343
AD FORMANDUM	712	631	1.343
CNOS FAP BEARZI	712	631	1.343

ALLEGATO A)

IRES FVG	712	631	1.343
CIVIFORM	1424	1263	2.687
ENFAP	1424	1263	2.687
OSF	1424	1263	2.687
ENAIP	2373	2104	4.477
IAL	2373	2104	4.477
TOTALE	**17.557**	**15.564**	**33.121**

2. Gli enti sopraindicati, dal momento dell'avvio delle attività formative e fino alla conclusione delle operazioni, comprese le attività in senso lato, devono, **a pena la decadenza dal contributo**:
   a) risultare accreditati ai sensi della normativa regionale vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente;
   b) risultare accreditati nel settore formativo corrispondente all'attività formativa proposta, sia in teoria che in pratica.

3. DESTINATARI

1. Con riferimento alle priorità d'investimento sotto indicate, nell'ambito dell'asse 1 – Occupazione del POR FSE, le operazioni formative si rivolgono ai seguenti destinatari:
   a) **priorità d'investimento 8.i)** Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale:
      1) disoccupati o inoccupati o inattivi;
      2) disoccupati di lunga durata;
      3) lavoratori a rischio di fuoriuscita dal mercato del lavoro.
   b) **priorità d'investimento 8.ii)** Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani:
      1) disoccupati o inattivi o inoccupati di età compresa tra 18 e 29 anni.
2. La data di avvio dell'attività formativa costituisce il momento di verifica dei requisiti ai fini del corretto inserimento dell'utenza destinataria nelle categorie sopraindicate.

4. PROGETTAZIONE, PRESENTAZIONE, SELEZIONE, APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI FORMATIVE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI CON DESTINATARI RIENTRANTI NELLA PRIORITA' D'INVESTIMENTO 8.i) E 8.ii)

4.1 Progettazione delle operazioni formative

1. Le operazioni formative devono essere progettate con riferimento ai Repertori di Settore di cui si compone il Repertorio delle qualificazioni regionali, di seguito Repertorio, approvato con DGR n. 1485 del 22 luglio 2015, n. 2533 del 22 dicembre 2015, e da ultimo con DGR 28 luglio 2016, n.1417 e disponibile sul sito www.regione.fvg.it *lavoroformazione/formazione/certificazione delle competenze.*
2. Le operazioni sono finalizzate all'ottenimento di un attestato di qualifica riferito ad un profilo professionale riconosciuto dalla Regione (QBA) oppure possono prevedere lo sviluppo di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai citati Repertori di settore (FPGO).

ALLEGATO A)

3. Possono essere svolte operazioni (FPGO) riferite a competenze non ricomprese nei Repertori di settore, purché:
   a) correlate ad un'area di attività (ADA) il cui elenco è disponibile sul sito www.regione.fvg.it lavoroformazione/lavoro/certificazione delle competenze;
   b) descritte secondo i criteri costruttivi e descrittivi utilizzati per l'individuazione dei singoli QPR nel citato Repertorio;
   c) corredate da un elenco di possibili situazioni tipo da utilizzarsi per la valutazione delle competenze.
4. La durata delle operazioni finalizzate all'ottenimento di un attestato di qualifica (QBA) deve corrispondere a quella prevista dal profilo professionale di riferimento. La durata delle operazioni che fanno riferimento allo sviluppo di uno più QPR non può essere superiore a 400 ore. Ogni operazione può comprendere insegnamento d'aula, laboratorio/pratica e stage. Il periodo di stage non può comunque essere superiore al 50% della fase di aula/laboratorio/pratica.
5. Le operazioni, nel fare riferimento ai Repertori di settore o alle aree di attività (ADA), costituiscono strumenti di politica attiva del lavoro ed in questo senso devono sostenere e accompagnare la domanda di lavoro proveniente dalle imprese del territorio.
6. La presentazione di ogni operazione deve pertanto essere motivata e supportata da una analisi o da documentazione che attesti la coerenza tra i contenuti dell'operazione formativa e la domanda di lavoro del territorio. Tali elementi assumono rilevanza ai fini della valutazione delle operazioni.
7. Per quanto concerne la gestione finanziaria delle operazioni si applica l'UCS 1 – Formazione – di cui al documento "Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l'applicazione delle unità di costo standard – UCS", di seguito "documento UCS", costituente allegato B del regolamento emanato con DPReg n. 140/2016. L'UCS 1 è pari a euro 119,00 ora corso e a euro 0,80 ora allievo.
8. Il costo complessivo di ogni operazione è determinato nel modo seguente:

UCS 1 ora corso (euro 119,00) * (n. ore attività d'aula + 50% ore stage) + UCS 1 ora allievo (euro 0,80) * (n. ore attività complessive * n. allievi previsti)

9. Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento dell'UCS 1 indicate nel documento UCS.
10. Ai fini della predisposizione del preventivo di spesa dell'operazione, i costi relativi allo svolgimento dell'operazione sono imputati sulla voce di spesa B2.3) – Erogazione del servizio delle spese ammissibili – attività formative di cui all'allegato A del regolamento emanato con DPReg n. 140/2016.
11. Come indicato in precedenza, le operazioni formative possono essere realizzate ai fini del perseguimento delle priorità di investimento 8i) e 8ii).
    Pertanto le operazioni formative possono essere rivolte a:
    – destinatari rientranti nella priorità di investimento 8i),
    – destinatari rientranti nella priorità di investimento 8ii),
    – destinatari rientranti nelle priorità di investimento 8i) e 8ii)

    e devono prevedere la partecipazione di almeno 12 allievi. Il numero di allievi previsti non può comunque essere superiore a 25.
12. Per quanto riguarda, in particolare, l'attuazione di operazioni aventi destinatari rientranti in entrambe le priorità d'investimento, si rinvia alle specifiche indicazioni del paragrafo 4.2. capoverso 9.

4.2 Presentazione delle operazioni formative

1. Ogni ente avente titolo può presentare operazioni formative fino a concorrenza del pacchetto di ore di formazione a disposizione (vedasi tabella paragrafo 2 capoverso 1).
2. La presentazione delle operazioni avviene con cadenza mensile, dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017.

ALLEGATO A)

3. Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate alla Struttura attuatrice, Servizio programmazione e gestione interventi formativi, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it.
Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura:
"POR FSE 2014/2020 – Programma specifico 42/16 – Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni professionali".
4. Ogni operazione deve essere presentata in formato PDF, utilizzando la seguente documentazione disponibile sul sito www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area operatori:
a) la domanda di finanziamento;
b) il formulario descrittivo dell'operazione.
5. La documentazione deve essere presentata ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione; gli obblighi in materia di imposta sul bollo sono assolti a seguito della precedente presentazione della manifestazione di interesse.
6. **La domanda di finanziamento, corredata da uno o più formulari,** va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante dell' ente proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda deve inoltre essere accompagnata dalla scansione del documento di identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità.
8. I documenti di cui al capoverso 4, lettere a) e b) vanno compilati in ogni loro parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
9. **Particolare attenzione deve essere riservata alla parte in cui si dichiara se l'operazione si rivolge ad utenza appartenente soltanto ad una delle possibili priorità di investimento – 8i) o 8ii) - o a entrambe.**
Tale ripartizione **dovrà** essere mantenuta e quindi corrispondere, a quanto verrà in seguito dichiarato dal soggetto attuatore, nella documentazione che attesta l'avvio dell'operazione, **pena la decadenza dal contributo** (cfr. paragrafo 3 capoverso 2).
A titolo esemplificativo:
a) durata operazione formativa: 300 ore;
b) numero allievi previsti: 15;
c) costo dell'operazione: euro 39.300;
d) numero allievi su priorità di investimento 8.i: 9;
e) numero allievi su priorità di investimento 8ii): 6;
f) costo dell'operazione su priorità d'investimento 8i): euro 23.580 (costo allievo *9);
g) costo dell'operazione su priorità d'investimento 8ii): euro 15.720 (costo allievo * 6).
La procedura consente inoltre di aggiornare la disponibilità del pacchetto di ore di formazione di pertinenza del soggetto attuatore. A titolo esemplificativo:
a) pacchetto ore di formazione:

8i	8ii	TOTALE
237	210	447

b) incidenza della priorità di investimento 8i): 60% (9 allievi su 15) pari a 180 ore (60% di 300 ore corrispondenti alla durata totale dell'operazione);
c) incidenza della priorità di investimento 8ii): 40% (6 allievi su 15) pari a 120 ore (40% di 300 ore corrispondenti alla durata totale dell'operazione);
d) disponibilità residua del pacchetto di ore di formazione:

8i	8ii	TOTALE
57	90	147

ALLEGATO A)

4.3 Selezione delle operazioni formative

1. La selezione delle operazioni avviene con cadenza mensile, con riferimento alle operazioni presentate dal primo all'ultimo giorno del mese di riferimento.
2. La selezione delle operazioni avviene in conformità a quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015, di seguito "documento Metodologie", ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di ammissibilità e del paragrafo 5.1, lettera a) per quanto concerne la fase di valutazione di coerenza.
3. Con riferimento alla **fase di ammissibilità** delle operazioni ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criterio	Causa di esclusione
Conformità della presentazione	- Mancato utilizzo dello specifico formulario, trasmesso esclusivamente via PEC (paragrafo 4.2 capoversi 3 e 4) - Mancata firma elettronica valida sulla domanda di finanziamento (par. 4.2 capoverso 6) - Mancata scansione del documento di identità valido del firmatario della domanda di finanziamento (cfr. par. 4.2, capoverso 6) - Mancato rispetto dei termini di presentazione delle operazioni – con riferimento al termine iniziale del 1° novembre 2016 ed al termine finale del 28 febbraio 2017 (cfr. par. 4.2 capoverso 2) - Superamento del limite di operazioni presentabili in relazione al numero di ore formative disponibili (cfr. par. 4.2, capoverso 1)
Conformità del proponente	- Presentazione dell'operazione da parte di soggetti diversi da quelli previsti (paragrafo 2, capoverso 1);
Conformità dell'operazione (requisiti minimi previsti)	- Mancato rispetto dei termini di durata delle operazione i QBA/FPGO (cfr. par. 4.1, capoverso 4) - Durata dello stage superiore a quella prevista (cfr. par. 4.1, capoverso 4) - Mancato rispetto del numero minimo e massimo di allievi previsto dall'operazione (cfr. paragrafo 4.1, capoverso 11)

4. La **fase di valutazione di coerenza** avviene con l'applicazione dei seguenti criteri di selezione:
   a) utilizzo e corretta compilazione del formulario predisposto dalla Regione;
   b) coerenza e qualità progettuale
   c) coerenza finanziaria.
   La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione è **causa di non approvazione.**

ALLEGATO A)

4.4 Approvazione delle operazioni formative

1. In esito alla valutazione il direttore della Struttura attuatrice, approva, con apposito decreto, l' elenco relativo alle operazioni approvate, con l'evidenza di quelle ammesse a finanziamento, l' elenco delle operazioni escluse dalla valutazione, l' elenco delle operazioni non approvate. Il decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito www.regione.fvg.it/lavoro formazione/formazione/la programmazione del Fondo sociale europeo per il periodo 2014 2020/area operatori;
2. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale di approvazione e relativi allegati;
   b) nota formale della Struttura attuatrice agli enti aventi titolo recante l'esito della selezione, che divengono pertanto soggetti attuatori delle operazioni approvate;
   c) inserimento sul sito internet www.regione.fvg.it *formazionelavoro /formazione/area operatori/graduatorie.*

5. SEDI DI REALIZZAZIONE

1. Tutte le attività formative d'aula previste dal presente documento devono realizzarsi presso sedi accreditate del soggetto attuatore titolare dell'operazione. Il numero degli allievi partecipanti all'operazione deve essere sempre coerente con la capienza dell'aula in cui l'attività formativa viene realizzata, così come definita in sede di accreditamento, pena la decadenza dal contributo.
2. È ammissibile il ricorso a sedi didattiche occasionali a fronte di specifiche esigenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative di cui al D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e successive modifiche e integrazioni. L'uso della sede didattica occasionale può essere previsto nel formulario di presentazione dell'operazione formativa, con le adeguate motivazioni che ne determinano l'utilizzo. Qualora l'uso della sede didattica occasionale non sia previsto nel formulario di presentazione dell'operazione, ma derivi da una diversa organizzazione che si rende opportuna o necessaria dopo l'approvazione dell'operazione stessa, il soggetto attuatore, prima dell'utilizzo della stessa, deve darne comunicazione, con le adeguate motivazioni, alla Struttura attuatrice utilizzando il modello COM*SedeOc* reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica.*
3. La conformità della sede di svolgimento dello stage deve essere certificata mediante l'utilizzo del modello FP-5a, reperibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica,* che va conservato presso il soggetto attuatore.

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituiscono attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. In particolare le attività di informazione, devono obbligatoriamente contenere:
   a) il titolo dell'operazione;
   b) le finalità dell'operazione;
   c) la tipologia di attestazione finale rilasciata;
   d) la durata in ore, il periodo di svolgimento previsto e la sede o le sedi di svolgimento;
   e) le caratteristiche soggettive richieste ai destinatari per avere titolo alla partecipazione;
   f) le modalità ed i termini per la presentazione della domanda di partecipazione all'operazione;
   g) evidenza di eventuali selezioni con indicazione delle modalità
3. Il soggetto attuatore è tenuto ad informare la platea dei possibili destinatari circa:

ALLEGATO A)

a) i requisiti, le modalità ed i termini richiesti per avere accesso all'operazione;
b) il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
   - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
   - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea	Repubblica Italiana
Unione europea Fondo sociale europeo	REPVBBLICA ITALIANA
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università	FSE in Friuli Venezia Giulia
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	FSE FRIULI VENEZIA GIULIA POR 2014 2020

7. PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **SVILUPPO SOSTENIBILE.** Nella individuazione delle figure professionali cui fare riferimento attraverso le operazioni finanziate con il presente avviso, è stata prestata particolare attenzione ad esaminare l'andamento del mercato del lavoro negli ultimi 12/18 mesi e a dare la dovuta priorità alle figure professionali che possano fornire rafforzamento e impulso alla *green economy* ed alla *blue economy* nonché alle aree di specifico sviluppo regionale.
2. **PARI OPPORTUNITÀ E NON DISCRIMINAZIONE.** In conformità all'art. 7 del Regolamento (UE) n.1303/2013 la Struttura attuatrice richiede ai soggetti attuatori di dedicare particolare attenzione al sostegno alle persone a rischio di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, garantendone le pari possibilità di accesso alle operazioni finanziate.
   Le verifiche svolte in loco garantiscono anche il controllo relativamente al rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.
3. **PARITÀ TRA UOMINI E DONNE.** La Regione cosciente delle criticità che ancora interessano la questione di parità di genere, attraverso questo programma intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.
   Nell'attuazione del presente avviso la Struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.
   I soggetti proponenti, nella individuazione delle operazioni da presentare alla Struttura attuatrice, sono chiamati a valorizzare quelle operazioni che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.
   La pubblicizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne; le fasi di selezione dei partecipanti possono contenere criteri finalizzati a elevare la presenza femminile nell'attuazione delle operazioni.

ALLEGATO A)

8. FLUSSI FINANZIARI

1. I flussi finanziari da parte della Struttura attuatrice nei riguardi di ciascun soggetto attuatore avvengono attraverso una fase di anticipazione ed una fase di saldo.
2. E' prevista un'anticipazione dell'85% del finanziamento all' avvio delle attività e l'erogazione del saldo, pari alla differenza tra anticipazione e costo complessivo dell'operazione ammesso, a seguito della verifica della relazione finale tecnico –fisica dell'operazione.
3. Le anticipazioni devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa, predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica*.

9. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della Struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio delle operazioni.
2. In caso di ammissione, entro il 25% della durata complessiva dell'operazione, di nuovi allievi in sostituzione di allievi dimessi, la Struttura attuatrice effettuerà un controllo volto a verificare che la ripartizione - indicata dal soggetto attuatore in sede di presentazione della domanda - fra le priorità di investimento 8i e 8ii non abbia subito variazioni, pena la decadenza dal contributo, così come previsto al paragrafo 4.2, capoverso 9.
   Ai fini del controllo di cui sopra, ciascun soggetto attuatore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Struttura attuatrice circa il raggiungimento del 25% del monte-ore di ciascuna operazione, mediante messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: alessandra.zonta@regione.fvg.it.
   È interesse del soggetto attuatore verificare il costante mantenimento della ripartizione fra priorità di investimento, al fine di evitare la decadenza dal contributo, anche in sede di rendiconto finale.
3. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione amministrativa, tecnico-didattica concernente l'operazione oggetto di verifica/controllo (es: accordi, lettere di sostegno, promozione pari opportunità, ecc…).

10. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA EFFETTIVA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'attività in senso stretto il soggetto attuatore deve presentare alla Struttura attuatrice, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, la documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5 del Regolamento la documentazione di cui al capoverso 1 è costituita da:
   a) la relazione tecnico – fisica dell'operazione, da presentare con l'utilizzo del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it *formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica;*
   b) il registro di presenza allievi e altri registri eventualmente utilizzati;
   c) la documentazione concernente:
      1) la realizzazione dell'attività di pubblicizzazione e promozione dell'operazione;
      2) la realizzazione dell'attività di selezione degli allievi;
      3) i curricula professionali del personale esterno impiegato nelle funzioni di ideazione e progettazione e di docenza;
      4) le lettere di incarico da parte del soggetto attuatore al personale esterno impiegato nelle funzioni di ideazione e progettazione e di docenza;
      5) la documentazione attestante il profilo professionale dei docenti interni;
      6) l'avvenuta consegna del materiale didattico agli allievi, qualora prevista;

ALLEGATO A)

7) i timesheet relativi all'attività svolta dal direttore dell'operazione e dal personale impegnato nelle funzioni di coordinamento, tutoraggio;
8) le convenzioni relative alla realizzazione dello stage.

3. A seguito della verifica della relazione finale tecnico fisica dell'operazione, la Struttura attuatrice provvede all' erogazione del saldo, ove dovuto.

11. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.

Il direttore della Struttura regionale attuatrice
Servizio programmazione e gestione interventi formativi
(dott. Igor De Bastiani)

16_44_1_DGR_1903_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1903

Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (rep. atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14.4.2016 (rep. atti n. 61/CSR).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n.219 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", ed in particolare le disposizioni degli articoli 6, comma 1, lettera b) e 7, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007 recante "Indicazioni sulla finalità statuarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante "L'istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotto in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernete la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep.atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);

VISTA la DGR n. 2919 del 30 dicembre 2008 avente ad oggetto "Recepimento accordo sancito dalla conferenza stato - regioni nella seduta del 20 marzo 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge 219/2005, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano: approvazione dello schema di convenzione tra la regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni e federazioni dei donatori di sangue"

CONSIDERATO che nel nuovo Accordo, Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016, vengono stabilite:
- lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse;
- le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
- le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale;
- le attività aggiuntive, nell'ambito della promozione, del dono e della tutela del donatore, che devono essere declinate in appositi progetti approvati e coordinati dal SRC;

RILEVATO che possono accedere alle convenzioni previste dal succitato Accordo esclusivamente le associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/2005 e dal decreto del Ministero della salute 18 aprile 2007 e regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91;

STABILITO che entro tre mesi dal recepimento del succitato Accordo, le Regioni provvedono alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi;

PRESO ATTO della necessità di dover attuare quanto disposto dal suddetto Accordo 61/2016, provvedendo all'approvazione:
- dello schema tipo di convenzione tra le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse;
- delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di sangue, oggetto della convenzione;
- delle quote di rimborso uniformi ed onnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite all'art. 4 dello schema tipo di convenzione allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante.

ATTESO che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni fanno carico alle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, concernete la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep.atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), allegato 1 parte integrante al presente atto;
2. di approvare lo schema tipo di convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte della stesse e le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio regionale, così come definite nell'allegato 2 dell'Accordo n. 61/CSR del 14 aprile 2016, allegato 2, parte integrante al presente atto;
3. di stabilire che possono accedere alle convenzioni previste dal succitato Accordo esclusivamente le associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/2005 e dal decreto del Ministero della salute 18 aprile 2007 e regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91
4. di stabilire che le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di sangue, oggetto della convenzione, si riferiscono a:
a) Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue;
b) Gestione dell'attività delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto delle attività trasfusionali;
5. di definire che le attività associative, di cui alle precedenti lettere a e b del punto 4, sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici di cui agli allegati A e B al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
6. di delegare gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, e per esse i rispettivi Direttori Generali, alla sottoscrizione entro tre mesi dal recepimento del presente provvedimento, dello schema di convenzione, allegato 1.;
7. di confermare, altresì, che gli oneri derivanti dalle predette convenzioni fanno carico alle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale:
8. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1903_2_ALL1

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n.219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue".

Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 aprile 2016:

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, le disposizioni degli articoli 6, comma 1 lett. b) e 7, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";

VISTO il decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2008 n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito in questa Conferenza il 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in questa Conferenza il 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR);

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", in particolare l'articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito in questa Conferenza il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni", sancito da questa Conferenza il 20 ottobre 2015 (Rep. Atti n. 168/CSR);

ACQUISITO il parere della Sezione tecnica trasfusionale del Comitato tecnico sanitario a cui, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono trasferite le funzioni in precedenza esercitate dalla Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale, di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n.219, espresso nelle sedute del 9 ottobre 2015 e del 27 ottobre 2015;

VISTA la nota del Ministero della salute dell'8 marzo 2016, con la quale è stata trasmessa la proposta di accordo indicata in epigrafe, diramata da questo Ufficio di Segreteria con nota del 10 marzo 2016 con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 23 marzo 2016;

VISTA la nota del 31 marzo 2016, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo definitivo dell'accordo, di recepimento delle osservazioni regionali condivise nel corso della riunione tecnica sopracitata;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

CONSIDERATO che la legge n.219 del 2005 all'articolo 5, comma 1, lettera c), comprende la promozione della donazione del sangue tra i livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali;

CONSIDERATO che le intervenute disposizioni normative conseguenti all'attuazione sia della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sia degli atti di recepimento di direttive europee, finalizzate alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, comportano sempre più il responsabile coinvolgimento e impegno delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nel

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

raggiungimento degli obiettivi della rete trasfusionale in termini di programmazione, autosufficienza, sicurezza, qualità;

CONSIDERATO che l'Accordo del 13 ottobre 2011, che definisce le caratteristiche e le funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC), in particolare prevede che:

- al punto 3, alle attività della SRC, attraverso gli appositi organismi è garantita la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
- al punto 6.1, la SRC definisce il programma regionale di autosufficienza di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue;
- al punto 6.2, la SRC coordina l'attività raccolta, conformemente ai programmi annuali per l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti, di concerto con le Associazioni e Federazioni dei donatori, l'attività relativa ai rapporti convenzionali con le Associazioni e Federazioni dei donatori, nonché la promozione della donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue e degli emocomponenti;

CONSIDERATO che l'attuazione dell'Accordo 16 dicembre 2010 relativo ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, prevede l'adeguamento sia dei servizi trasfusionali sia delle Unità di raccolta, gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori, ai requisiti previsti dalle normative nazionali e di derivazione europea, anche per la raccolta di plasma da inviare all'industria per la produzione di medicinali emoderivati, attraverso il percorso di autorizzazione e accreditamento regionale;

CONSIDERATO l'impegno delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ai fini del completamento del percorso di attuazione dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2010 e l'importanza di valorizzare il ruolo svolto dalle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di prevedere uno specifico schema tipo di convenzione articolato a seconda della tipologia di attività che Associazioni e Federazioni dei donatori svolgono nell'ambito della Regione e Provincia autonoma, al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione dei contenuti dello stesso sul territorio nazionale;

RITENUTO, quindi, opportuno revisionare le quote di rimborso per le attività di gestione associativa e di gestione delle Unità di raccolta, in base alla proposta del Centro nazionale sangue formulata applicando la metodologia utilizzata nel progetto, sviluppato dal medesimo Centro, in collaborazione con l'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per l'analisi dei costi degli emocomponenti e dei plasma derivati, al fine di definire un costo medio standard di produzione quale base per la definizione di tariffe di cessione nazionali coerentemente alla evoluzione della rete trasfusionale;

TENUTO CONTO del documento tecnico presentato dal Centro nazionale sangue, contenente la metodologia adottata per la revisione delle quote di rimborso, e considerato che le singole voci di costo che formano le quote sono acquisite agli atti del Centro nazionale sangue;

RITENUTO necessario, quindi, provvedere, coerentemente ai principi di programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionale e nel rispetto dell'autonomia regionale nella programmazione e organizzazione delle attività sanitarie, all'aggiornamento e revisione dell'Accordo del 20 marzo 2008, al fine di garantire uniformità sul territorio nazionale nella regolamentazione dei rapporti tra le Regioni

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

e Province autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, nonché delle quote di rimborso associative;

SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE:

1. Sono approvati lo schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue, relativo alle attività istituzionalmente svolte dalle stesse, e le corrispondenti quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, come definiti rispettivamente negli allegati 1 e 2 al presente accordo, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, oggetto della convenzione, come da schema tipo definito all'allegato 1 al presente accordo, possono essere le seguenti:
   a. Attività di gestione associativa (disciplinare A);
   b. Attività di gestione di Unità di Raccolta (disciplinare B), laddove previste dai modelli organizzativi regionali;

3. Le attività associative, di cui alle lettere a e b del punto 2, che le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue garantiscono nel territorio di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso il coordinamento da parte della SRC, sono rispettivamente definite nei disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B dell'allegato 1 con il quale costituiscono parte integrante del presente accordo.

4. Alla convenzione di cui al presente accordo accedono le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della salute del 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge n. 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991.

5. La convenzione applica alle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori, di cui alle lettere a e b del punto 2 del presente accordo, come descritte nei rispettivi disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B, le quote di rimborso uniformi ed omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 del presente accordo.

6. Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, nell'ambito della promozione, del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici di cui alle lettere a e b del punto 2, svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue a supporto esclusivo del sistema trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico di cui al disciplinare C. Tali attività sono declinate in appositi progetti relativi: al raggiungimento delll'autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasma derivati; all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata. Tali progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni delle medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le Regioni e le Province autonome recepiscono il medesimo, dando contestuale attuazione in modo uniforme e non modificabile ai principi e ai contenuti ivi previsti, nel rispetto della propria organizzazione territoriale.

8. Entro tre mesi dal recepimento del presente accordo, le Regioni e le Province autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, provvedono alla stipula delle convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, operanti nel proprio territorio di competenza. Le convenzioni sono conformi allo schema tipo di cui all'allegato 1 al presente accordo ed ai rispettivi disciplinari tecnici di cui ai disciplinari A e B (se previsto) secondo le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori. Può far parte della convenzione anche il disciplinare tecnico di cui al disciplinare C, secondo quanto previsto al precedente punto 6.

9. Qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano alla stipula delle convenzioni di cui al presente accordo entro i termini previsti, si applica quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

10. Le convenzioni stipulate tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue secondo l'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008 sono prorogate fino alla data di entrata in vigore delle nuove convenzioni previste dal presente accordo e stipulate entro e non oltre il 1°gennaio 2017.

11. In fase di prima applicazione, entro i 18 mesi a decorrere dall'approvazione, il presente accordo è sottoposto a verifica da parte delle Regioni e Province autonome, attraverso le SRC, con il coordinamento del CNS che al termine della verifica potrà proporre un aggiornamento dello stesso, con il conseguente adeguamento anche delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso. Successivamente a tale scadenza, l'aggiornamento del presente accordo sarà effettuato con scadenza biennale, con i possibili conseguenti adeguamenti delle convenzioni stipulate e delle relative tariffe di rimborso.

12. Il monitoraggio delle attività previste verrà effettuato attraverso il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

13. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
On. Avv. Enrico Costa

ALLEGATO 1

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE
ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni ...., in applicazione dell'art. 6, c. 1, lett. b),legge 219/2005.

TRA

La Regione/Azienda Sanitaria/Ente ([1])... (indicare sede) nella persona del ....(indicare riferimento).

E

La Associazione/Federazione .... (indicare denominazione) nella persona del ....(indicare riferimento).

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato", ed in particolare gli articoli 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

[1] A seconda di quanto previsto dai modelli regionali

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: " Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il ………….. (Rep. atti ……../CSR).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
(Obiettivi)

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente convenzione, di seguito riportate:
   a. attività di gestione associativa – disciplinare A;
   b. attività di gestione di Unità di Raccolta – disciplinare B (se effettuata).

2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:

   a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;
   b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
   c) al Comitato per il buon uso del sangue;
   d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni .... e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.

3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991.

4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui ai disciplinari A e B (se previsto), le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni ....

5. Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico di cui al disciplinare C. Tali attività sono declinate in appositi progetti relativi: al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati; all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata. Tali progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Provincie Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni delle medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.

ARTICOLO 2
(Contenuti e durata della convenzione)

1. La Regione/Azienda Sanitaria/Ente, con il coinvolgimento delle SRC, e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari del sangue, con la presente convenzione si impegnano a:

   a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, siano in possesso

dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005 (copia degli atti è allegata quale parte integrante della presente convenzione);

b) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle Unità di Raccolta, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;

c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;

d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;

e) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;

f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;

g) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;

h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto dell'Accordo ......e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);

i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;

j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;

k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;

l) garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;

m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;

n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;

o) garantire l'emovigilanza dei donatori;

p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;

q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;

r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;

s) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;

t) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente.

2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatto salvo l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni......., secondo le modalità ivi previste.

3. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

ARTICOLO 3
(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)

1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione.

2. L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali della Regione/Enti da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

ARTICOLO 4
(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui ai disciplinari A e B (se effettuata), uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni..........

2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.

3. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991.

4. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

5. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dalle Associazioni e Federazioni, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'Accordo.......

6. Per lo svolgimento delle eventuali attività aggiuntive di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente convenzione, come definite nel disciplinare tecnico C, le Regioni e le Province

autonome o gli Enti delegati garantiscono le risorse economiche per la realizzazione dei relativi progetti.

ARTICOLO 5
(Accesso ai documenti amministrativi)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria/Ente con le modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 6
(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 7
(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di ....

ALLEGATI:
- Disciplinare/i sottoscritto/i;
- decreti di autorizzazione e di accreditamento dei contraenti;
- atto di programmazione del sistema trasfusionale;
- polizza assicurativa o atti equivalenti;
- eventuali testi progettuali;
- eventuali accordi di utilizzo e/o contratti di comodato.

ALLEGATO 2

QUOTE DI RIMBORSO UNIFORMI ED ONNICOMPRENSIVE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LE ATTIVITÀ SVOLTE DALLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE

Attività	Euro
Rimborsi per le attività associative	
Donazione di sangue intero	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent	24,75
Rimborsi per le attività di raccolta	
Raccolta di sangue intero	39,50
Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponent	46,00
Rimborsi per le attività associative e le attività di raccolta	
Sangue intero	61,50
Plasma da aferesi e procedure multicomponent	70,75

Si conferma che per quanto riguarda la raccolta, le quote si riferiscono ad attività svolte dalle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, con il materiale fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento.

DISCIPLINARE A

"Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue"

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto
Il presente disciplinare tecnico regola l'attività associativa garantita dall'Associazione/Federazione …………………, (di seguito Associazione/Federazione) a supporto dell'attività trasfusionale …………………………… (specificare ambito territoriale)

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti
La Regione, con il coordinamento della SRC, e l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

L'Associazione/Federazione assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

L'Associazione/Federazione attiva o partecipa i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie/Enti, d'intesa con la SRC di riferimento.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, fornisce all'Associazione/Federazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

Gestione associativa
In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:

a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;

b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;

c) l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

A tal fine l'Associazione/Federazione si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

L'Associazione/Federazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale, previo consenso dei donatori interessati.

L'Associazione/Federazione si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.

Formazione
L'Associazione/Federazione e la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse.

Tutela del donatore e promozione della salute
La normativa vigente riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione/Federazione di donatori di sangue per favorire:

a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;

b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;

c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;

d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;

e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;

f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione/Federazione di donatori di sangue;

g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;

h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione/Azienda Sanitaria/Ente, tramite l'Associazione/Federazione in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuove specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell'Associazione/Federazione, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte della struttura titolare della raccolta, Servizio Trasfusionale o Unità di Raccolta).

Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore

La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

Al donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale o dall'Unità di Raccolta cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo.
Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge 219/2005)

In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.

Flussi informativi e informazioni sui donatori

L'Associazione/Federazione, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione/Azienda Sanitaria/Ente cui afferisce il Servizio Trasfusionale di riferimento o integrato con esso.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 219/2005, l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue trasmette, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'Associazione garantisce al Servizio Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.

Copertura assicurativa dei donatori

La Regione assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il proprio territorio, anche attraverso i propri Enti, d'intesa con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, con idonee polizze assicurative o atti equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Copia della polizza assicurativa o degli atti equivalenti sarà allegata alla presente convenzione e costituirà parte integrante della stessa.

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni ....

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

a) promozione del dono;

b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);

c) gestione della chiamata programmata;

d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi.

Allegati al Disciplinare

- copia della polizza assicurativa o dell'atto equivalente;
- documento come indicato alla voce "Rapporti economici";
- documento di applicazione della normativa Privacy in attuazione della convenzione di riferimento.

DISCIPLINARE B

"Gestione dell'Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219"

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola la gestione da parte della Associazione/Federazione (di seguito Associazione/Federazione) .... - ai sensi dell'art. 7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005, n. 219 - dell'Unità di Raccolta (UdR)......................................., decreto di autorizzazione/accreditamento n. .... del .... e relative articolazioni organizzative collegate, descritte in apposito documento allegato al presente atto, a supporto dell'attività trasfusionale garantita dal Servizio Trasfusionale (ST) di riferimento.. per assicurare la quantità e qualità delle prestazioni risultanti da apposito documento allegato, congruente con i documenti di programmazione locale e regionale (esplicitare se più di uno).
Il documento di programmazione annuale o pluriennale dell'Unità di Raccolta, con indicazione qualitativa e quantitativa degli emocomponenti nonché l'organizzazione correlata (es. calendario raccolta, orari, ecc.), con l'indicazione di obiettivi, responsabilità, monitoraggio, fa parte a tutti gli effetti del presente atto.

Gestione dell'Unità di Raccolta

In conformità al documento di programmazione della raccolta regionale e locale è riconosciuto il ruolo della Associazione/Federazione .... nell'organizzazione e nella gestione delle attività di raccolta di sangue intero e/o di emocomponenti, previa specifica autorizzazione regionale, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale dell'Azienda Sanitaria/Ente ....

L'Azienda Sanitaria/Ente …………………...sottoscrive con l'Associazione/Federazione ....la convenzione per lo svolgimento dell'attività sanitaria di raccolta del sangue e di emocomponenti attraverso la gestione dell'Unità di Raccolta sopra indicata.

L'Unità di Raccolta si articola sul territorio nelle seguenti articolazioni organizzative (anche eventuali autoemoteche), dotate ognuna di autorizzazione e accreditamento regionale, come risulta dall'allegato:

- ....
- ....
- ....

L'Associazione/Federazione provvede alla gestione dell'attività sanitaria di raccolta presso le sedi sopra elencate con personale dedicato e con attrezzature e locali propri o messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria/Ente, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della convenzione. Utilizza inoltre n. .... autoemoteca/che esclusivamente presso i luoghi risultanti dall'allegato elenco, fatta salva la possibilità di effettuare attività sanitaria di raccolta di sangue o di emocomponenti da concordare con il ST di riferimento, in luoghi e orari definiti con lo stesso e comunicati alla SRC, nell'ambito di quanto previsto dal regime autorizzativo.

L'Unità di Raccolta, con la collaborazione dei responsabili associativi dei territori interessati, provvede alla raccolta di .... (descrivere emocomponenti per sede di raccolta) secondo piani definiti e tempistiche concordati con il Servizio Trasfusionale di riferimento.

L'Unità di Raccolta, secondo la programmazione regionale e locale, condivisa con il Servizio Trasfusionale di riferimento e in sinergia con la SRC, e in base agli atti autorizzativi e di accreditamento regionali, si impegna a trasferire gli emocomponenti raccolti (sangue, plasma, ecc.

1

descrivere) al Servizio Trasfusionale ...., salvo diverse disposizioni impartite su indicazione della SRC.

Il Servizio Trasfusionale di riferimento, da parte sua, si impegna a accettare gli emocomponenti (sangue, plasma, ecc. descrivere) raccolti dall'Associazione/Federazione, in conformità alla programmazione annuale concordata allegata al presente atto.

L'Unità di Raccolta, per la gestione dell'attività di raccolta, utilizza il materiale di consumo forniti dall'Azienda Sanitaria del Servizio Trasfusionale di riferimento. Sulla base della programmazione regionale il Servizio Trasfusionale e l'Unità di Raccolta definiscono, con modalità formali concordate, il fabbisogno del materiale di consumo. Il Servizio Trasfusionale, tramite la propria l'Azienda/Ente di riferimento e sulla base delle proprie modalità gestionali, garantisce il puntuale rifornimento dei materiali all'Unità di Raccolta, che si impegna al corretto utilizzo, conservazione e controllo di quanto fornito. Ai fini della tracciabilità del materiale di consumo l'Azienda Sanitaria/Ente individua uno specifico centro di costo.

Il Servizio Trasfusionale e l'Unità di Raccolta, per lo svolgimento dell'attività di raccolta, concordano, con il coordinamento della SRC, l'utilizzo del sistema gestionale informatico nonché la fornitura e l'utilizzo di attrezzature. Le tecnologie di base, rappresentate almeno da: bilance di prelievo, emoglobinometri e saldatori costituiscono la dotazione indispensabile al fine di garantire sicurezza e tracciabilità, rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Eventuali utilizzi di attrezzature e tecnologie ulteriori o con caratteristiche superiori rispetto a quelle di base devono essere definite in appositi accordi.

L'Unità di Raccolta è responsabile dello smaltimento del materiale a rischio biologico. La Regione/Ente e l'Unità di Raccolta concordano le modalità operative relative al trattamento, alla conservazione temporanea e allo smaltimento del medesimo. Definiscono, inoltre, le procedure atte a garantire la protezione individuale del personale impegnato nell'attività di raccolta.

La titolarità delle autorizzazioni e dell'accreditamento, nonché del relativo mantenimento, delle UdR e delle relative articolazioni organizzative è in capo all'Associazione/Federazione.

L'Associazione/Federazione, nel rispetto della normativa vigente e in accordo con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, garantisce che:

- la raccolta venga effettuata nelle sedi autorizzate e accreditate di cui al presente atto, esclusivamente da personale qualificato, autorizzato e regolarmente formato;
- il personale preposto, prima di avviare l'attività di raccolta, accerti che i locali dedicati siano igienicamente idonei e che l'attrezzatura sia funzionante e correttamente predisposta;
- lo svolgimento delle attività di selezione e raccolta del sangue e degli emocomponenti avvenga in conformità alla normativa vigente;
- il materiale e le attrezzature utilizzati nell'ambito della raccolta vengano impiegati e conservati correttamente;
- le unità di sangue ed emocomponenti raccolti e i relativi campioni d'analisi vengano conservati, confezionati e inviati alla struttura individuata dalla programmazione regionale, con riferimento all'organizzazione della rete trasfusionale.

In caso di necessità particolari e straordinarie, le parti possono convenire sull'attivazione d'urgenza di raccolte in sedi dotate di specifica autorizzazione e accreditamento in giornate aggiuntive.

Al fine di ottimizzare le risorse destinate alla raccolta di sangue e di emocomponenti e alla loro successiva lavorazione, le parti convengono di monitorare la programmazione, impegnandosi a favorire, attraverso i possibili recuperi di efficienza, il miglioramento della qualità e della produttività complessiva, senza penalizzare il donatore e la volontarietà del dono.

Persona responsabile dell'Unità di Raccolta (articolo 6, D.Lgs n. 261/2007)
L'atto di designazione della persona responsabile dell'Unità di Raccolta, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, è allegato alla convenzione.

Formazione e Sistema Qualità
L'Azienda Sanitaria/Ente e l'Associazione/Federazione, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

L'Associazione/Federazione, a sua volta, si impegna:

- a collaborare con il Servizio Trasfusionale nella verifica del fabbisogno formativo e nel monitoraggio delle competenze del personale addetto alla raccolta;
- alla formazione obbligatoria del personale addetto alla raccolta, tramite la partecipazione ai corsi istituiti dalla Regione e/o Aziende Sanitarie, in collaborazione con la SRC, ai sensi della normativa vigente;
- a favorire la partecipazione alle ulteriori iniziative di formazione proposte dal Servizio Trasfusionale.

Per quanto concerne il Sistema Qualità, nel rispetto della normativa vigente:

- l'Unità di Raccolta gestita dall'Associazione/Federazione al fine di assolvere gli obblighi in materia, si avvale di una funzione di garanzia della qualità, interna o associata. Il titolare di tale funzione collabora con il responsabile dell'Unità di Raccolta e il Servizio Trasfusionale nella soluzione di tutte le problematiche correlate al Sistema Qualità e per lo svolgimento degli audit interni alla Unità di Raccolta;
- i locali e le attrezzature che possono avere impatto sulla qualità e sicurezza dei donatori, dei prodotti trasfusionali e degli operatori sono qualificati per l'uso specifico;
- le procedure rilevanti ai fini del sistema Qualità e della sicurezza del sangue e dei suoi componenti sono convalidate prima di essere introdotte e riconvalidate ad intervalli regolari a seconda dell'esito di tali attività;
- la persona responsabile dell'Unità di Raccolta definisce congiuntamente con il Servizio Trasfusionale, i compiti e le responsabilità del personale attraverso descrizioni aggiornate delle attività assegnate;
- la persona responsabile dell'Unità di Raccolta affida la responsabilità della garanzia della qualità a persona diversa ed indipendente, che opera con autonomia;
- il personale dell'Unità di Raccolta deve possedere la formazione obbligatoria richiesta prima del suo inserimento; il mantenimento delle competenze deve essere oggetto di verifica periodica. La documentazione del percorso formativo è aggiornata e mantenuta in appositi registri, tenuti dal responsabile qualità dell'Unità di Raccolta in raccordo con il responsabile qualità del Servizio Trasfusionale;
- il contenuto dei programmi di formazione è rivisto annualmente sulla scorta delle nuove conoscenze sanitarie e tecnologiche e la competenza del personale è rivalutata ad intervalli regolari.

Tutela della riservatezza
Le parti prendono atto che il personale del Servizio Trasfusionale e dell'Unità di Raccolta, nel rispetto della normativa vigente, è tenuto:

- a garantire che il colloquio con il candidato donatore sia effettuato nel rispetto della riservatezza;

- ad adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti la salute fornite dal candidato donatore e dei risultati dei test eseguiti sulle donazioni, nonché la riservatezza nelle procedure relative ad indagini retrospettive, qualora si rendessero necessarie;
- a garantire al donatore la possibilità di richiedere al personale medico del Servizio Trasfusionale o dell'Unità di Raccolta di non utilizzare la propria donazione, tramite una procedura riservata di autoesclusione;
- a comunicare al donatore qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione di idoneità alla donazione e negli esami di controllo.

Modifiche
Eventuali modifiche alla programmazione qualitativa e quantitativa della raccolta da parte dell'Unità di Raccolta devono essere condivise in forma scritta con il Servizio Trasfusionale di riferimento, previo coinvolgimento della SRC.

Rapporti economici
Per la gestione dell'attività di raccolta si applicano le quote di rimborso di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni .... Le quote di rimborso di cui all'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni .... sono applicate uniformemente presso le singole Regioni e Province Autonome.

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

a) costi generali;
b) costi per i servizi forniti al donatore;
c) costi per il personale impegnato nella raccolta;
d) costi per la manutenzione o acquisto delle attrezzature, con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà).

Utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali
L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali della Regione/Enti da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

Comodato
Il contratto di comodato delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni di proprietà dell'Azienda Sanitaria/Ente che la stessa mette eventualmente a disposizione in comodato per le attività dell'Unità di Raccolta è disciplinato in specifico allegato.

Allegati al disciplinare

- documento relativo alla programmazione annuale o pluriennale concordata e alle prestazioni qualitative e quantitative svolte dalla Unità di Raccolta;
- documento tecnico giuridico di raccordo della normativa Privacy in attuazione della convenzione di riferimento;
- elenco delle attrezzature, delle tecnologie e dei beni messi a disposizione dal Servizio Trasfusionale all'Associazione e relativo atto di comodato;
- eventuale elenco dei locali messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria/Ente all'Associazione e relativo atto di comodato;
- atto di nomina della persona responsabile dell'Unità di Raccolta corredato del curriculum vitae;

- elenco e qualifica del personale addetto all'attività di raccolta;
- attestazione della formazione obbligatoria prevista per il personale impegnato nell'attività di raccolta.
- documenti relativi alla copertura assicurativa del personale volontario sanitario operante presso l'Unità di raccolta.

DISCIPLINARE C

"Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore"

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto
Il presente disciplinare tecnico regola l'attività dell'Associazione/Federazione…………………, (di seguito Associazione/Federazione), nell'ambito del progetto "………", a supporto esclusivo dell'attività trasfusionale effettuata nel territorio di ……………………………, e di cui all'allegato "..x.." al presente disciplinare.

Ambito di applicazione

Il progetto, i cui contenuti non siano già compresi nei disciplinare A e B, è finalizzato al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue emocomponenti e medicinali emoderivati, all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.

Il progetto deve essere regionale, attuabile sia a livello sovraziendale o aziendale, in accordo con la Regione o Provincia Autonoma, con il coinvolgimento della SRC e del/i servizio/i trasfusionale/i, per l'applicazione dello stesso.

Il progetto deve essere conforme alla normativa vigente in tema di attività sanitaria e attività trasfusionale, in aderenza al documento di programmazione regionale.

Il progetto, da allegare al presente disciplinare, è descritto e articolato in specifico documento redatto secondo il seguente schema:

1. titolo e oggetto (descrizione sintetica, con indicazione dello scopo del progetto e sue ricadute essenziali);
2. ambito territoriale di svolgimento del progetto;
3. coordinamento del progetto;
4. strutture coinvolte (istituzionali e associative);
5. obiettivi specifici nell'ambito di quelli generali sopra indicati;
6. durata del progetto;
7. modalità attuative, tempi e luoghi dell'attività oggetto del progetto in un piano di attività;
8. declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi;
9. risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico;
10. vincoli progettuali;
11. indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi;
12. monitoraggio degli indicatori e delle attività realizzate nel corso del progetto;
13. regolazione del rapporto economico tra le parti per il raggiungimento di ciascun obiettivo del progetto.

Al termine del progetto è previsto un report conclusivo con relativa rendicontazione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1903_3_ALL2

ALLEGATO 2

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 61 del 14 aprile 2016, in applicazione dell'art. 6, c. 1, lett. b),legge 219/2005.

TRA

L'Ente per la gestione Accentrata dei Servizi (EGAS) , le Aziende Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Isontina-Bassa Friulana", Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Collinare-Alto Friuli", Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", l'IRCCS "Burlo Garofalo" di Trieste e l'IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, tutte rappresentate dai rispettivi Direttori generali "pro tempore", di seguito denominati Aziende ed Enti del SSR

E

La Associazione/Federazione .... (indicare denominazione) nella persona del ....(indicare riferimento).

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2**;**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "Legge quadro sul volontariato", ed in particolare gli articoli 8 e 11;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante: "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti", pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015;

VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di

rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: " Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, con il quale il termine di scadenza del 31 dicembre della sopracitata legge 26 febbraio 2011, n 10 è stato prorogato al 30 giugno 2015;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR).

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
(Obiettivi)

1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, declinate nei rispettivi allegati alla presente convenzione, di seguito riportate:
   a. attività di gestione associativa – allegato A;
   b. eventuali attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore", per le quali l'allegato B costituisce lo schema di disciplinare tecnico
2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:
   a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;
   b) alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
   c) ai Comitati per il buon uso del sangue istituiti presso le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale;;
   d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni 4 aprile 2016 e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991.
4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui all'allegato disciplinare A, le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni rep.Atti n. 61 del 14 aprile 2016.
5. Della convenzione possono far parte attività aggiuntive, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nel disciplinare tecnico A, svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico all'allegato B. Tali attività sono declinate in appositi progetti relativi: al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati; all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata. Tali progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e gli Enti del SSR. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione. Le risorse per le progettualità di cui al presente comma sono assegnate annualmente alle Aziende ed Enti del SSR tramite le linee annuali per la gestione del SSR.

ARTICOLO 2
(Contenuti e durata della convenzione)

1. Gli Enti del SSR con il coinvolgimento delle SRC, e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari del sangue, con la presente convenzione si impegnano a:
   a) adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
   b) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
   c) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;
   d) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
   e) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
   f) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
   g) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto dell'Accordo Stato-Regioni Rep. 61 del 14.04.2016 e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);
   h) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
   i) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
   j) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
   k) garantire l'emovigilanza dei donatori;
   l) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
   m) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
   n) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
   o) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa;
   p) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente.
2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatto salvo l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 61 del 14 aprile 2016, secondo le modalità ivi previste.
3. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

ARTICOLO 3
(Attrezzature, tecnologie e locali)

1. L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali degli Enti del SSR da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti riportati in specifici e ulteriori allegati.

ARTICOLO 4
(Rapporti economici)

1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto della presente convenzione, gli Enti del SSR garantiscono, per tramite dell'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi, il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui all'allegato A uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio regionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo 61/2016, come di seguito rappresentate:
   - Donazione di sangue intero Euro 22,00
   - Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent Euro 24,75

2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.

3. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991.

4. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.

5. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dalle Associazioni e Federazioni, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'Accordo di Conferenza Stato-Regioni Rep. N. 61 del 14.04.2016

6. Per lo svolgimento delle eventuali attività aggiuntive di cui al comma 5 dell'articolo 1 della presente convenzione, come definite nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B, le risorse sono assegnate annualmente agli Enti del SSR tramite le linee annuali per la gestione del SSR.

ARTICOLO 5
(Accesso ai documenti amministrativi)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi degli Enti del SSR con le modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 6
(Esenzioni)

1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ARTICOLO 7
(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di ....

ALLEGATI:
- Disciplinare/i sottoscritto/i;
- atto di programmazione del sistema trasfusionale;
- polizza assicurativa o atti equivalenti;
- eventuali testi progettuali;
- eventuali accordi di utilizzo e/o contratti di comodato.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1903_4_ALL3

ALLEGATO A

“Gestione dell’attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue”

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola l’attività associativa garantita dall’Associazione/Federazione …………………, (di seguito Associazione/Federazione) a supporto dell’attività trasfusionale dei servizi trasfusionali della Regione Friuli Venezia Giulia.

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

Gli Enti del SSR (sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione attraverso le Linee annuali per la gestione del SSR) con il coordinamento della SRC, e l’Associazione/Federazione dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;

b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;

c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;

d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;

e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;

f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

L’Associazione/Federazione assicura il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l’autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), costituisce parte integrante del presente atto.

L’Associazione/Federazione attiva o partecipa i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione e dagli Enti del SSR, di intesa con la SRC di riferimento.

La Regione, attraverso gli Enti del SSR, o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, forniscono all’Associazione/Federazione dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

Gestione associativa
In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, attraverso gli Enti del SSR, o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:

a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;

b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;

c) l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flusso informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la SRC. Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un un'unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

A tal fine l'Associazione/Federazione si impegna ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

L'Associazione/Federazione può assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale, previo consenso dei donatori interessati.

L'Associazione/Federazione si impegna inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.

Formazione
L'Associazione/Federazione e la Regione, anche attraverso gli/ Enti del SSR, o aggregazioni dei medesimi con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione, anche attraverso gli / Enti del SSR, o aggregazioni dei medesimi, , promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse

Tutela del donatore e promozione della salute
La normativa vigente riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione, attraverso gli Enti del SSR, o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione/Federazione di donatori di sangue per favorire:

a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;

b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;

c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;

d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;

e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;

f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione/Federazione di donatori di sangue;

g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;

h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, gli Enti del SSR, tramite l'Associazione/Federazione, in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuovono e specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte dell'Associazione/Federazione, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte della struttura titolare della raccolta).

Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore

La Regione, tramite i propri Enti del SSR garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

Al donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo.
Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medico curante.
E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore, in base alla normativa vigente.

Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge 219/2005)

In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.

Flussi informativi e informazioni sui donatori
L'Associazione/Federazione, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, utilizza i dati del sistema gestionale informatico, fornito dalla Regione/Ente cui afferisce il ServizioTrasfusionale di riferimento od integrato con esso.
In attuazione di quanto disposto dall'Ar7. C. 7, della Legge 219/2005, l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue trasmette, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. L'associazione garantisce al servizio Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.
Le modalità per lo scambio delle informazioni tra l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.

Copertura assicurativa dei donatori
La Regione assicura attraverso i propri Enti, la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il proprio territorio regionale, d'intesa con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, con idonee polizze assicurative o atti equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

Copia della polizza assicurativa o degli atti equivalenti sarà allegata alla presente convenzione e costituirà parte integrante della stessa.

Rapporti economici
Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, EGAS garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 61 del 14/aprile 2016.

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, l'Associazione/Federazione predispone annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- promozione del dono;
- sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);
- gestione della chiamata programmata;
- modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi;

Allegati al Disciplinare

- copia della polizza assicurativa o dell'atto equivalente;
- documento come indicato alla voce "Rapporti economici"
- documento di applicazione della normativa Privacy in attuazione della convenzione di riferimento

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1903_5_ALL4

ALLEGATO B

“Gestione dell’attività delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto delle attività trasfusionali”

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola l’attività dell’Associazione/Federazione…………………, (di seguito Associazione/Federazione), nell’ambito del progetto “………”, a supporto esclusivo dell’attività trasfusionale effettuata nel territorio di ……………………………, e di cui all’allegato “X” del presente disciplinare.

Ambito di applicazione

Il progetto, i cui contenuti non siano già compresi nel disciplinare A, è finalizzato al raggiungimento della autosufficienza per sangue emocomponenti e medicinali emoderivati, all’approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata.

Il progetto deve essere regionale, attuabile sia a livello sovraziendale o aziendale, in accordo con la Regione, con il coinvolgimento della SRC e del/i servizio/i trasfusionale/i, per l’applicazione dello stesso.
Il progetto deve essere conforme alla normativa vigente in tema di attività sanitaria e attività trasfusionale, in aderenza al documento di programmazione regionale.

Il progetto, da allegare al presente disciplinare, è descritto e articolato in specifico documento redatto secondo il seguente schema:

1. titolo e oggetto (descrizione sintetica, con indicazione dello scopo del progetto e sue ricadute essenziali);
2. ambito territoriale di svolgimento del progetto;
3. coordinamento del progetto;
4. strutture coinvolte (istituzionali e associative)
5. Obiettivi specifici nell’ambito di quelli generici sopra indicati;
6. Durata del progetto;
7. modalità attuative, tempi e luoghi dell’attività oggetto del progetto in un piano di attività;
8. Declinazione delle responsabilità nelle diverse fasi;
9. risorse impiegate, indicando tipologia, quantità e valore economico;
10. Vincoli progettuali;
11. indicatori per valutare il raggiungimento degli obiettivi;
12. monitoraggio degli indicatori e delle attività realizzate nel corso del progetto;
13. regolazione del rapporto economico tra le parti per il raggiungimento di ciascun obiettivo del progetto.

Al termine del progetto è previsto un report conclusivo con relativa rendicontazione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1908_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1908

Variazioni al Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol - approvato con DGR 731/2014 e successive modifiche e integrazioni - XIX variazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione n. 731 del 17 aprile 2014, avente per oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI POLITICHE PER L'OCCUPAZIONE E PER IL LAVORO - PIPOL - E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE" è stata data attuazione sul territorio regionale:

- all'Iniziativa Occupazione Giovani, che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di giovani al di sotto dei 30 anni ed è finanziata da risorse comunitarie e nazionali (Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile/PON IOG e Piano di Azione e Coesione/PAC);
- a FVG Progetto giovani, che rappresenta la specifica risposta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia agli orientamenti comunitari in tema di occupazione giovanile e che trova fonte di finanziamento nel Piano di Azione e Coesione/PAC e, ad esaurimento di tali risorse, nel POR FSE 2014/2020;
- a FVG Progetto occupabilità, che sostiene l'accesso o il rientro nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati, percettori o meno di ammortizzatori sociali, sospesi o posti in riduzione dell'orario di lavoro ed è finanziato da risorse nazionali (Piano di Azione e Coesione/PAC) e, ad esaurimento di tali risorse, dal POR FSE 2014/2020;
- al progetto IMPRENDERO' 4.0, che sostiene la promozione della cultura imprenditoriale, la creazione d'impresa, il passaggio generazionale/trasmissione d'impresa ed è finanziato da risorse residue del POR FSE 2007/2013, da risorse del Piano di Azione e Coesione/PAC, integrate con ulteriore disponibilità derivante da FVG Progetto giovani;

RICORDATO che la deliberazione 731/2014 è stata modificata ed integrata con le seguenti deliberazioni giuntali:

n. 827 dell'8 maggio 2014	n. 905 del 15 maggio 2015
– n. 1396 del 24 luglio 2014	– n. 1523 del 31 luglio 2015
– n. 1578 del 29 agosto 2014	– n. 1958 del 9 ottobre 2015
– n. 1854 del 10 ottobre 2014	– n. 2346 del 27 novembre 2015
– n. 1958 del 24 ottobre 2014	– n. 2601 del 29 dicembre 2015
– n. 2286 del 28 novembre 2014	– n. 277 del 25 febbraio 2016
– n. 2490 del 18 dicembre 2014	– n. 651 del 22 aprile 2016
– n. 450 del 13 marzo 2015	n. 1235 del 1 luglio 2016
– n. 797 del 30 aprile 2015	n. 1651 del 9 settembre 2016

RICORDATO che le menzionate deliberazioni comprendono l'allegato parte integrante, di seguito denominato "documento PIPOL", il quale descrive l'articolazione ed i contenuti del Piano;

RAVVISATA la necessità di adeguare, con un aumento di € 460.000,00, le risorse che il Piano mette a disposizione per la realizzazione di tirocini extracurriculari, nell'ambito di FVG Progetto occupabilità, a favore dei destinatari rientranti nella FASCIA 5;

CONSTATATA la possibilità di dare copertura alla suddetta spesa con le risorse già disponibili a valere sui competenti capitoli di spesa;

CONSTATATO che al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie del PON IOG destinate allo svolgimento di tirocini extracurriculari, è opportuno definire un unico contenitore finanziario da destinare ai tirocini realizzati a favore dei destinatari rientranti nella FASCIA 2 o nella FASCIA 3 o nella FASCIA 4;

PRESO ATTO che, per quanto sopraindicato:

- è necessario modificare la prima tabella del paragrafo 10 del documento allegato A) parte integrante della richiamata deliberazione n. 1651/2016
- è necessario modificare la tabella F) del paragrafo 10 del documento allegato A) parte integrante della richiamata deliberazione n. 1651/2016;
- è necessario modificare la tabella A) del paragrafo 10 del documento allegato A) parte integrante della richiamata deliberazione n. 1651/2016;

PRESO ATTO che il documento allegato B) parte integrante della presente deliberazione costituisce il

nuovo testo coordinato del programma PIPOL (documento PIPOL);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, la Giunta regionale,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, sono approvate le modificazioni e integrazioni al documento PIPOL allegato A) della DGR n. 1651 del 9 settembre 2016 meglio indicate nel documento costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento.
2. E' approvato il documento allegato B) parte integrante del presente provvedimento che costituisce il nuovo testo coordinato del programma PIPOL (documento PIPOL).
3. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1908_2_ALL1

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL

Allegato A)

Progetto PIPOL

Modifiche e integrazione al documento approvato con deliberazione n. 731/2014 e già modificato ed integrato con deliberazioni:

- n. 827 dell'8 maggio 2014
- n. 1396 del 24 luglio 2014
- n. 1578 del 29 agosto 2014
- n. 1854 del 10 ottobre 2014
- n. 1958 del 24 ottobre 2014
- n. 2286 del 28 novembre 2014
- n. 2490 del 18 dicembre 2014
- n. 450 del 13 marzo 2015
- n. 797 del 30 aprile 2015
- n. 905 del 15 maggio 2015
- n. 1523 del 31 luglio 2015
- n. 1958 del 9 ottobre 2015
- n. 2346 del 27 novembre 2015
- n. 2601 del 29 dicembre 2015
- n. 277 del 25 febbraio 2016
- n. 651 del 22 aprile 2016
- n. 1235 del 1 luglio 2016
- n. 1651 del 9 settembre 2016

NB: il testo del documento cui vengono apportate modifiche è quello allegato alla deliberazione n. 1651/2016

1. Al paragrafo 10, la prima tabella è sostituita dalla seguente:

PROGRAMMA PIPOL - QUADRO FINANZIARIO APRILE 2016

PROGRAMMA PIPOL	A) PON IOG FVG	B) PON OCCUPAZIONE	C) PAC FVG	D) POR FSE 2007/2013	E) POR FSE 2014/2020	F) FONDI REGIONALI	**TOTALE**
PON IOG FVG	19.300.618,00						**19.300.618,00**
FVG PROGETTO GIOVANI			10.208.580,31		6.109.347,00		**16.317.927,31**
FVG PROGETTO OCCUPABILITA'			8.226.542,69		14.099.039,00	1.262.000,00	**23.587.581,69**
PROGETTO IMPRENDERO' 4.0			600.000,00	800.000,00			**1.400.000,00**
ASSISTENZA TECNICA		422.357,00					**422.357,00**
TOTALE	19.300.618,00	422.357,00	19.035.123,00	800.000,00	20.208.386,00	1.262.000,00	**61.028.484,00**

2. Al paragrafo 10, la tabella F) è sostituita dalla seguente:

F) Risorse regionali - Progetto occupabilità

Misura	**fondi regionali**	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.262.000,00*	Ati	290.260,00	138.820,00	530.040,00	302.880,00
Totale F	**1.262.000,00**					

3. Al paragrafo 10, la tabella A) è sostituita dalla seguente:

A) Risorse PON IOG FVG

Misura	**PON IOG FVG**	**FASCIA**	**Attuatori**	**Trieste**	**Gorizia**	**Udine**	**Pordenone**
Orientamento specialistico	80.000,00	2, 3	ATI formazione	18.400,00	8.800,00	33.600,00	19.200,00
Formazione per l'occupazione	4.415.000,00	2, 3, 4	ATI formazione	1.015.450,00	485.650,00	1.854.300,00	1.059.600,00
Tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica	10.351. 618,00	2, 3, 4	PO servizi ai lavoratori hub … / ATI formazione/Università Trieste e Udine	risorse indivise			
	144.000,00	3	Scuole[1]	risorse indivise			
	200.000,00	2, 3, 4	Enti di formazione[3]	risorse indivise			
Servizio civile	310.000,00	2, 3, 4	Presidenza Consiglio Ministri / Dipartimento politiche	risorse indivise			
Bonus occupazionale	2.500.000,00	2, 3, 4	INPS	risorse indivise			

Supporto per l'accesso al credito agevolato	1.300.000,00	2, 3, 4	Invitalia SPA	risorse indivise
Totale A) PON IOG FVG	**19.300.618,00**			

1) nell'ambito di FIxO
2) enti di formazione accreditati in FVG che abbiano presentato progetti formativi per l'azienda ospitante a valere su un avviso che preveda per l'ammissibilità del finanziamento la disponibilità dell'azienda ad ospitare un tirocinio Garanzia giovani

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1908_3_ALL2

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL

PON IOG FVG

FVG Progetto giovani

FVG Progetto occupabilità

IMPRENDERO' 4.0

IMPRENDERO' [in] FVG

FIxO YEI

TESTO COORDINATO (XIX INTERVENTO CORRETTIVO)

TRIESTE, OTTOBRE 2016

INDICE

1. PREMESSA

Il **Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro – PIPOL** , costituisce un importante strumento di misure integrate di politiche attive del lavoro che la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia pone in essere mettendo in sinergia le opzioni derivanti dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2014/2020, dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale, dalla programmazione del Fondo sociale europeo 2007/2013.

PIPOL, infatti, racchiude le seguenti progettualità
a) PON IOG FVG
b) FVG Progetto giovani
c) FVG Progetto occupabilità
d) IMPRENDERÒ 4.0
e) IMPRENDERÒ [in] FVG
f) FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro

laddove:

PON IOG FVG rappresenta la realizzazione sul territorio del Friuli Venezia Giulia del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (PON IOG) il quale interviene nell'ambito della programmazione FSE 2014/2020, individua l'autorità di gestione nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali mentre ad ogni Regione ed alla Provincia autonoma di Trento viene assegnato il ruolo di Organismo intermedio, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013. PON IOG costituisce l'attuazione sul territorio italiano delle comunitarie volte a favorire l'occupazione giovanile e derivanti dalla comunicazione della Commissione europea del 12 marzo 2013 Youth Employement Initiative– YEI - Iniziativa per l'occupazione giovanile e dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 Youth Guarantee - Garanzia per i giovani;

FVG Progetto giovani rappresenta la specifica risposta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai richiamati orientamenti comunitari in tema di occupazione giovanile e che trova fonte di finanziamento nel programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel PAC nazionale e, ad esaurimento di tali risorse, nel Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito POR 2014/2020;

FVG Progetto occupabilità prosegue le esperienze che si sono venute consolidando dal 2009, grazie al sostegno del Fondo sociale europeo, con la realizzazione del "Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa di disoccupati" che ha inteso sostenere la realizzazione di operazioni di carattere informativo, orientativo e formativo finalizzate alla collocazione o ricollocazione lavorativa di disoccupati, di lavoratori in cassa integrazione, di lavoratori in mobilità, attraverso l'azione integrata del sistema dei Centri per l'impiego e del sistema formativo regionale, ora anche con l'allargamento ai servizi privati al lavoro accreditati. Le attività

sono finanziate dal programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel PAC nazionale e, ad esaurimento di tali risorse, dal POR 2014/2020;

IMPRENDERÒ 4.0 mira alla promozione della cultura imprenditoriale e al sostegno dei processi di creazione d'impresa e lavoro autonomo, di passaggio generazionale e di trasmissione d'impresa. La realizzazione di IMPRENDERÒ 4.0_ è prevista dal documento di Pianificazione periodica delle operazioni 2013 relativo all'attuazione del POR FSE 2007/2013; la disponibilità finanziaria derivante dal suddetto documento viene integrata con ulteriore disponibilità derivante da FVG Progetto giovani;

IMPRENDERÒ [in] FVG dà continuità a IMPRENDERÒ 4.0 e trova finanziamento nell'ambito del POR FSE 2014/2020, con riferimento alle seguenti priorità di investimento: 8.i) Accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale; 8.ii) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani; 8.iv) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione tra vita professionale e vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La procedura per la sua attuazione è prevista dal PPO 2015, programma specifico n. 7/15;

FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro ha come obiettivo generale quello di raggiungere giovani NEET diplomati, perché possano accedere alla Garanzia Giovani, ricevere informazioni puntuali sui servizi disponibili ed essere accompagnati nella fruizione di una delle misure a loro dedicate e rafforzare la rete dei servizi presente nella Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo le Scuole in qualità di soggetti attivi nella promozione ed erogazione dei servizi pensati per i giovani. Le azioni erogate sono orientamento e tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica.

Le attività rivolte ai giovani, vale a dire PON IOG FVG, FVG Progetto giovani, la parte di IMPRENDERÒ 4.0 e di IMPRENDERÒ [in] FVG destinata all'utenza giovane e FIxO YEI costituiscono **Garanzia Giovani FVG.**

PIPOL

- ✓ sostiene la centralità della persona;
- ✓ integra le competenze del sistema regionale pubblico dei servizi per il lavoro e dell'orientamento, del sistema scolastico regionale, del sistema universitario regionale, degli enti di formazione professionali accreditati, dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro, dei servizi sociali territoriali. L'insieme delle competenze coinvolte opera secondo una logica di rete, funzionale a valorizzare le specificità di ogni attore coinvolto, favorendo la mutua assistenza ai fini di assicurare il miglior servizio nei confronti del singolo destinatario. Tale modalità operativa viene definita *collaborazione attuativa* e viene sancita in appositi accordi tra i soggetti pubblici coinvolti ed in appositi protocolli d'intesa tra i soggetti pubblici e privati coinvolti;
- ✓ favorisce la personalizzazione dei servizi.

2. I DESTINATARI DI PIPOL

2.1 I destinatari di Garanzia Giovani FVG

In via generale i destinatari di Garanzia Giovani FVG sono costituiti dai giovani di età compresa tra 15 anni compiuti e 30 anni non compiuti i quali
- non hanno in corso un contratto di lavoro che determini la perdita del requisito della disoccupazione ai sensi della normativa vigente;
- fatto salvo quanto indicato in relazione ai destinatari della FASCIA 1, non frequentano un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione;
- risultano residenti sul territorio italiano in un area territoriale ammissibile al PON IOG[1], per quanto riguarda la partecipazione alle misure finanziate con le risorse del PON IOG **oppure**
- risultano residenti sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda la partecipazione alle misure finanziate dal PAC o dal POR FSE 2014/2020;
- con specifico riferimento ai giovani rientranti nella FASCIA 1, risultano ammissibili anche le persone residenti al di fuori del FVG, purché frequentanti una scuola collocata sul territorio del FVG,

rientrando, quindi, nella cosiddetta categoria dei NEET – Not in Education, Employement or Training.

Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento della registrazione a PIPOL.
Gli altri requisiti devono essere posseduti anche al momento della sottoscrizione del Piano di azione individuale – PAI e all'avvio di ogni misura.. Inoltre, il giovane deve rendere una autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui accerta di non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione.

Al fine di assicurare un'offerta mirata sugli specifici target individuabili all'interno della complessiva categoria dei giovani destinatari di PIPOL, vengono individuate le seguenti FASCE:
- **FASCIA 1:** giovani a rischio di dispersione scolastica o formativa o drop out che compiono il 15° anno di età nell'anno solare in cui si registrano a PIPOL e che non hanno compito 19 anni (nel

[1] Le aree territoriali italiane ammissibili al PON IOG sono relative all'intero territorio nazionale con l'eccezione di Bolzano

momento in cui si registrano a PIPOL);
- **FASCIA 2:** giovani NEET che non hanno compiuto 30 anni;
- **FASCIA 3:** giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito il diploma di qualifica professionale o il diploma di scuola secondaria superiore da non più di 12 mesi. Convenzionalmente il termine dei 12 mesi scade il 31 luglio dell'anno successivo al conseguimento del titolo;
- **FASCIA 4:** giovani che non hanno compiuto i 30 anni i quali, al momento della registrazione, hanno conseguito un titolo di studi universitario da non più di 12 mesi (corso di laurea di primo livello, corso di laurea specialistica, corso di laurea specialistica a ciclo unico, master universitario di primo livello, master universitario di secondo livello, scuola di specializzazione, corso di dottorato di ricerca).

2.2 I destinatari di FVG Progetto occupabilità

I destinatari di FVG Progetto occupabilità rientrano nella **FASCIA 5** e sono costituiti da:
- lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione, percettori o meno di ammortizzatori sociali
- lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario con ricorso
    - alla CIGS, ivi compresi i contratti di solidarietà difensiva di cui all'articolo 1 della legge 863/1984;
    - alla CIG in deroga;
    - al trattamento di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 92/2012,
    residenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia,

  residenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia e che non rientrano tra i destinatari di Garanzia Giovani FVG

I requisiti previsti devono essere posseduti al momento della registrazione a PIPOL e della sottoscrizione del PAI e mantenuti durante la partecipazione alle misure post accoglienza fatta salva la possibile deriva nello stato di disoccupazione dei lavoratori sospesi o posti in riduzione di orario.

Eventuali variazioni devono essere comunicate dal destinatario al soggetto responsabile della misura prevista da PIPOL alla quale prende parte.

Nell'ambito di specifiche direttive o documenti che disciplinano l'attuazione delle misure a favore dei lavoratori della FASCIA 5 possono essere presenti specifiche disposizioni di carattere anche restrittivo ai fini della loro partecipazione alle misure di PIPOL.

3. LA COOPERAZIONE ATTUATIVA

Come indicato in precedenza, **PIPOL** integra le competenze del sistema regionale pubblico dei servizi per il lavoro e dell'orientamento, del sistema scolastico regionale, del sistema universitario regionale, degli enti di formazione professionali accreditati, dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro, dei servizi sociali territoriali. L'insieme delle competenze coinvolte opera secondo una logica di rete definita *cooperazione attuativa.*

La cooperazione attuativa trova la propria declinazione nell'ambito dei seguenti accordi o protocolli d'intesa tra le parti coinvolte:

a) estensione dell'accordo sottoscritto tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale il 5 agosto 2013 e concernente gli interventi a favore degli allievi privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo a rischio di dispersione scolastica – anno scolastico 2013/20214, con allargamento anche alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia per la realizzazione delle attività a favore dei giovani della FASCIA 1;
b) accordo tra la Regione – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia le Province, l'Ufficio scolastico regionale, per la realizzazione delle attività a favore delle FASCE 2, 3 e 5;
c) accordo tra la Regione – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca, le Province, l'Università degli studi di Trieste, l'Università degli studi di Udine, per la realizzazione delle attività a favore dei giovani della FASCIA 4;
d) protocollo d'intesa tra la Regione – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca, le Province e i soggetti accreditati ai servizi al lavoro sul territorio regionale per la realizzazione delle misure per l'inserimento lavorativo previste a favore dei giovani delle FASCE 2, 3 e 4 e dei lavoratori della FASCIA 5;
e) convenzione tra la Regione–Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ItaliaLavoro SPA per la realizzazione delle attività nell'ambito di FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro, a favore dei giovani rientranti nella fascia 3.

4. LA GOVERNANCE E L'ATTUAZIONE CONDIVISA DI PIPOL

Ai fini del coordinamento generale del Piano e della sorveglianza relativa al suo stato di attuazione, è previsto il funzionamento di un Comitato di pilotaggio composto da:

- il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca - Presidente;
- il Dirigente del Servizio programmazione e gestione interventi formativi, anche con funzioni vicarie del Presidente;
- il Dirigente del Servizio lavoro e pari opportunità;
- il Dirigente del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca;
- il Dirigente del Servizio innovazione, professioni e politiche giovanili;
- tre rappresentanti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca;
- un rappresentante dell'Area servizi sociali e integrazione socio sanitaria;
- un rappresentante dell'Area Agenzia Regionale per il Lavoro per ogni ambito provinciale;
- un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Trieste;
- un rappresentante dell'Università degli studi di Udine;
- un rappresentante dell'associazione temporanea di imprese che realizza le attività formative di FVG Progetto giovani e di FVG Progetto occupabilità nel territorio provinciale di Trieste;
- un rappresentante dell'associazione temporanea di imprese che realizza le attività formative di FVG Progetto giovani e di FVG Progetto occupabilità nel territorio provinciale di Gorizia;
- un rappresentante dell'associazione temporanea di imprese che realizza le attività formative di FVG

Progetto giovani e di FVG Progetto occupabilità nel territorio provinciale di Udine;
- un rappresentante dell'associazione temporanea di imprese che realizza le attività formative di FVG Progetto giovani e di FVG Progetto occupabilità nel territorio provinciale di Pordenone;
- un rappresentante dell'associazione temporanea di imprese cui è affidato l'incarico dello svolgimento di IMPRENDERO' 4.0/IMPREND ERO' [in] FVG;
- due rappresentanti dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Servizio programmazione e gestione interventi formativi che definisce anche le modalità di funzionamento del Comitato.
Il Comitato è convocato dal Presidente. In relazione ai temi oggetto di esame da parte del Comitato, la convocazione può essere indirizzata ai componenti direttamente interessati agli specifici temi.

5. LA COMUNICAZIONE

La comunicazione relativa alle opportunità offerte da PIPOL costituisce elemento essenziale per la buona riuscita delle iniziative.

La comunicazione di PIPOL si pone in un quadro di coerenza con gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione previsti dai regolamenti comunitari per il periodo di programmazione 2014-2020 (Regolamenti Ce 1303/2013 e 1304/2013), con la definizione degli obblighi di informazione e pubblicità a carico delle parti interessate.

La definizione di un piano di comunicazione è assicurata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, che favorirà il coinvolgimento di soggetti in grado di cooperare per la più ampia diffusione dell'iniziativa, tenuto conto anche della specificità e delle caratteristiche dei target di riferimento.

Con particolare riferimento a Garanzia Giovani FVG, la comunicazione avviene in integrazione con le attività di comunicazione definite a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in riferimento al PON IOG.
In tal senso, il marchio di Garanzia Giovani indicato dal Ministero è il seguente

e viene declinato con le personalizzazioni regionali previste.
Ai fini della realizzazione delle attività di comunicazione nell'ambito di Garanzia Giovani FVG viene utilizzata parte delle risorse finanziarie destinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla Regione per attività di assistenza tecnica (articolo 11 della Convenzione Ministero/Regione.

6. LE FASI DI ATTIVITA' DI PIPOL (CON ESCLUSIONE DI IMPRENDERO' 4.0 E DI IM PRENDERO' [in] FVG)

PON IOG FVG, FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità prevedono una architettura per fasi di attività diversificate quanto a contenuti e attori coinvolti ma fortemente integrata e condivisa quanto alle

modalità di realizzazione e funzionamento.

Le fasi sono, schematicamente, le seguenti:
- **Fase 1: la registrazione;**
- **Fase 2: i servizi di accoglienza;**
- **Fase 3: i servizi post accoglienza:**
    - le attività di carattere formativo;
    - le misure per l'inserimento lavorativo;
    - altre misure.

7. LA REGISTRAZIONE

Con la registrazione viene sancita la volontà del destinatario di aderire alle iniziative di PIPOL. La registrazione riguarda tutti i possibili fruitori , pur se attraverso modalità diversificate e con l'eccezione, per quanto riguarda IMPRENDERO' 4.0 e IMPRENDERO' [in] FVG, dell'utenza non riconducibile alle fasce 2, 3 e 4.

Per quanto riguarda l'utenza rientrante nelle FASCE 2, 3, 4, 5, la registrazione è volontaria da parte della persona interessata e può avvenire on line, autonomamente da parte delle persone.

La registrazione può avvenire anche presso le seguenti sedi:
- per quanto concerne l'utenza delle FASCE 2 e 3, presso i CPI e i COR;
- per quanto concerne la FASCIA 3, presso l'istituto scolastico o il centro di formazione in cui è stato acquisito il diploma o la qualifica;
- per quanto concerne l'utenza della FASCIA 4 presso l'Università degli studi di Trieste o presso l'Università degli studi di Udine, nei rispettivi sportelli gestiti unitariamente ai CPI;
- per quanto concerne l'utenza della FASCIA 5, presso i CPI.

La registrazione dei neodiplomati/neoqualificati (FASCIA 3) e delle persone in possesso di un titolo di studio universitario (FASCIA 4) deve avvenire entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.
Per quanto riguarda i neo diplomati ed i neoqualificati dei percorsi IeFp, convenzionalmente il termine dei 12 mesi scade il 31 luglio dell'anno successivo al conseguimento del titolo.

La registrazione delle persone rientranti nella FASCIA 5 può avvenire a partire dal 1 giugno 2014.

Per quanto concerne l'utenza rientrante nella FASCIA 1 la registrazione avviene secondo le modalità stabilite dallo specifico accordo sottoscritto tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale.

Dal momento della registrazione, i soggetti attuatori della successiva fase di accoglienza si impegnano ad attivarla con la maggior tempestività possibile, di norma entro 60 giorni e fatte salve specifiche valutazione nel caso di eccezionale accesso alla fase di registrazione da parte dell'utenza.

8. I SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Tutte le persone che aderiscono a PIPOL sono oggetto di servizi di accoglienza. Ad una parte di essi possono essere inoltre assicurate misure orientative di carattere specialistico.

8.1 I servizi di accoglienza

Per quanto riguarda i giovani rientranti nella **FASCIA 1**, i servizi di accoglienza vedono il ruolo centrale dei COR e si sviluppano secondo le modalità stabilite dallo specifico accordo sottoscritto tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale.

Per quanto riguarda i giovani rientranti nelle **FASCE 2, 3 e 4** ed i lavoratori della **FASCIA 5**, i CPI verificano le registrazioni pervenute e, attraverso modalità on line, organizzano il flusso delle persone al servizio di accoglienza, comunicando a ciascuna di esse la data, il luogo e l'ora in cui si svolgerà il servizio di accoglienza medesimo.

Come più volte indicato, l'attuazione di PIPOL avviene attraverso l'integrazione di più competenze ai fini dell'accesso delle persone a servizi diversificati di politica attiva del lavoro.
Ciò premesso:
- i CPI costituiscono i soggetti responsabili ai fini della erogazione dei servizi di accoglienza nei riguardi delle persone di cui alle menzionate FASCE 2 , 3, 4 e 5;
- sulla base del principio della **cooperazione attuativa** che accompagna l'intera realizzazione di PIPOL, i CPI operano, nell'attuazione dei servizi di accoglienza, in rete con i COR e con le ATI erogatrici delle attività di carattere formativo.

Per quanto riguarda i giovani rientranti nella **FASCIA 4,** la fase di accoglienza è realizzata presso sedi dell'Università degli studi di Trieste e dell'Università degli studi di Udine dove cooperano addetti dell'ateneo e del CPI.

La fase dei servizi di accoglienza si conclude con la predisposizione di un apposito documento, sottoscritto anche dalla persona interessata – dai genitori, se minore - nel quale vengono indicati i servizi post accoglienza di cui la persona stessa è destinataria.

Il servizio di accoglienza si configura come una prestazione di norma di carattere individuale, da sviluppare in uno o più colloqui di orientamento.

In via generale il colloquio – o i colloqui – sono funzionali a:
a) fornire informazioni su PIPOL, sui relativi servizi e misure disponibili, sulla rete dei servizi competenti;
b) fornire informazioni sulla modalità di accesso e fruizione dei servizi disponibili;
c) rilevazione e registrazione nel sistema informativo di dati di carattere personale, formativi, professionali ulteriori rispetto a quelli acquisiti in sede di registrazione;
d) compilazione/aggiornamento e rilascio della scheda anagrafico – professionale;
e) valutazione della tipologia di bisogno espresso e individuazione del profiling espresso sulla base della metodologia condivisa a livello nazionale;
f) individuazione del percorso e delle misure attivabili, in relazione alle caratteristiche professionali rilevate e alle opportunità offerte da PIPOL;

g) stipula del documento recante i servizi post accoglienza.

Il servizio di accoglienza può essere erogato anche attraverso una prima fase di orientamento organizzata in forma laboratoriale e collettiva la quale assolve al rispetto del termine di 60 giorni previsto all'ultimo capoverso del paragrafo 7. Ultimato il momento laboratoriale, l'accoglienza prosegue con l'orientamento individuale.

Con riferimento sia alle misure rientranti in Garanzia Giovani FVG che in FVG Progetto occupabilità, dal giorno successivo alla stipula del documento decorrono 4 mesi entro i quali deve essere offerto alla persona almeno uno dei servizi previsti.

8.2 Le misure orientative di carattere specialistico

8.2.1 Orientamento specialistico

L'orientamento specialistico è una prestazione specialistica a carattere individuale che concerne attività di sostegno alla progettualità personale nei momenti concreti di snodo della storia formativa e lavorativa e di promozione all'elaborazione di obiettivi all'interno di una prospettiva temporale allargata e in coerenza con aspetti salienti dell'identità personale e sociale. L'obiettivo del servizio è quindi quello di sostenere i processi decisionali e le esperienze di cambiamento della persona e di sviluppare nella stessa capacità di analisi e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.

8.2.2 Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro

Le misure orientative di carattere specialistico si realizzano attraverso Percorsi di rimotivazione alla formazione e al lavoro i quali si rivolgono a coloro che evidenziano un bisogno di riorientamento e rimotivazione, manifestando sfiducia rispetto al reinserimento nel mercato del lavoro e per i quali è quindi necessaria un'azione propedeutica che faciliti e renda pienamente consapevole la partecipazione alle misure previste.
I percorsi si rivolgono pertanto a coloro per i quali risultino utili, sulla base di quanto emerso nella fase di accoglienza e che rientrino nelle FASCE 2, 3 o 5.
Ogni percorso deve avere una durata che non superi le 8 ore per singolo partecipante, con riferimento alle persone iscritte a PIPOL fino al 29 febbraio 2016.
Per quanto riguarda i giovani iscritti dal 1° marzo 2016, si prevede l'erogazione di un percorso individuale di durata non superiore a 4 ore.

8.2.3 Visite per la conoscenza e scoperta economica del territorio

All'interno delle misure di orientamento specialistico ed ai fini di facilitare e promuovere la conoscenza economica del territorio regionale, è possibile accedere alla viste di studio in azienda previste dal *Catalogo Go&Learn*. Attraverso la realizzazione di percorsi di visita in azienda i destinatari potranno essere orientati e indirizzati all'interno del mercato del lavoro sulla base di una maggiore conoscenza del tessuto produttivo, di precisi settori, di specifici processi di lavoro e di una maggiore consapevolezza circa le caratteristiche delle realtà produttive che animano l'economia regionale.

8.2.4 Percorsi di preparazione interculturale

La partecipazione ad esperienze di carattere formativo, di tirocinio, di lavoro all'estero può risultare facilitate a fronte di una specifica misura propedeutica di orientamento specialistico che mira a favorire

una più approfondita conoscenza delle realtà sociale ed economica del Paese sede dell'esperienza. Si prevede pertanto la predisposizione di una specifica misura che mira a migliorare l'impatto del destinatario con la nuova realtà nella quale si troverà ad operare ance per periodi di non breve durata.

8.2.5 Individuazione, messa in trasparenza e validazione delle competenze in Servizio civile

La misura è finalizzata all'individuazione, alla messa in trasparenza e alla validazione delle competenze acquisite per i progetti di Servizio civile, nazionale e regionale in coerenza con il modello operativo definito dal documento allegato parte integrante del decreto del Ministero del Lavoro n. 227/II/2015 del 2 luglio 2015.

^^^^^^^^^^^

Destinatari paragrafo 8.2.1: FASCIA 1, FASCIA 2, FASCIA 3.
Destinatari paragrafo 8.2.2: FASCIA 2, FASCIA 3, FASCIA 5.
Destinatari paragrafo 8.2.3: FASCIA 5.
Destinatari paragrafo 8.2.4: FASCIA 2, FASCIA 3, FASCIA 4, FASCIA 5.
Destinatari paragrafo 8.2.5: FASCIA 2, FASCIA 3

Fonte di finanziamento:
Misure a favore delle FASCE 2 o 3 o 4: *PON Misure a favore della FASCIA 5: PAC*

Struttura responsabile per le attività del paragrafo 8.2.1:Area istruzione, alta formazione e ricerca.
Struttura responsabile per le attività del paragrafo 8.2.2: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Struttura responsabile per le attività del paragrafo 8.2.3: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Struttura responsabile per le attività del paragrafo 8.2.4: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Struttura responsabile per le attività del paragrafo 8.2.5: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

Soggetto attuatore delle attività del paragrafo 8.2.1: Centri di Orientamento regionali – COR.
Soggetto attuatore delle attività del paragrafo 8.2.2: ATI composte da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.
Soggetto attuatore delle attività del paragrafo 8.2.3: ATI composte da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.
Soggetto attuatore delle attività del paragrafo 8.2.4: ATI composte da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014; Università degli studi di Trieste; Università degli studi di Udine.
Soggetto attuatore delle attività del paragrafo 8.2.5: AT Effe.Pi selezionata sulla base dell'avviso emanato con deliberazione n. 2047 del 7 novembre 2015.

9. I SERVIZI POST ACCOGLIENZA

I servizi post accoglienza possono prevedere

a) misure di carattere formativo;
b) misure per l'inserimento lavorativo;

c) altre misure.

9.1 Misure di carattere formativo

9.1.1. Reinserimento o mantenimento di giovani 15-18enni in percorsi di istruzione o formativi

Ai fini dell'attuazione delle attività inerenti il presente paragrafo si prevendono i seguenti interventi:
1) Interventi rivolti a giovani privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo.
Si tratta di interventi anche individualizzati finalizzati al conseguimento da parte dei giovani a rischio di dispersione o dispersi del diploma di scuola secondaria di primo grado e alla prosecuzione degli studi anche in percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché al riconoscimento di crediti validi ai fini di ogni successivo percorso. Sono rivolti a:

i. giovani di età compresa fra i 15 anni compiuti entro l'anno solare di riferimento ed i 19 anni non compiuti che intendono iscriversi a percorsi triennali di IeFP. Si prevede la realizzazione di un apposito percorso individualizzato funzionale al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione di crediti formativi spendibili per l'ammissione alle seconde annualità dei percorsi triennali di IeFP. L'attuazione del percorso prevede anche il coinvolgimento dei Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli adulti;
ii. giovani di età compresa fra i 15 anni compiuti entro l'anno solare di riferimento ed i 19 anni non compiuti iscritti ad una scuola secondaria di I grado o ai Ctp/Cpa. Si prevede la realizzazione di specifici percorsi di arricchimento curricolare presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione. Tali percorsi hanno lo scopo di sviluppare l'autonomia e il senso di responsabilità agendo sulla rimotivazione allo studio e all'apprendimento, fornendo competenze orientative e specifiche dell'ambito pre-professionale.

2) Interventi rivolti a giovani in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo.
Si tratta di interventi anche individualizzati finalizzati al rientro o alla permanenza dei giovani a rischio di dispersione o dispersi nel sistema scolastico superiore o nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché al riconoscimento di crediti validi ai fini di ogni successivo percorso. Sono rivolti a giovani di età compresa fra i 15 anni compiuti entro l'anno solare di riferimento ed i 19 anni non compiuti entro l'anno solare di riferimento per i quali si prevede:

i. la realizzazione di appositi percorsi individualizzati presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione finalizzati al conseguimento di crediti formativi spendibili per l'inserimento in un percorso triennale di IeFP;
ii. la realizzazione di specifici percorsi di arricchimento curricolare o laboratori esperienziali presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione. Tali percorsi hanno lo scopo di sviluppare l'autonomia e il senso di responsabilità agendo sulla rimotivazione allo studio e all'apprendimento, fornendo competenze orientative e specifiche dell'ambito pre-professionale.

Destinatari: FASCIA 1

Fonte di finanziamento: PAC, POR

Struttura responsabile.
Per le attività inerenti il punto 1), lettera i) ed il punto 2), lettera i): Servizio programmazione e gestione interventi formativi.
Per le attività inerenti il punto 1), lettera ii) ed il punto 2), lettera ii): Area istruzione, alta formazione e ricerca.

Soggetto attuatore delle attività inerenti il punto 1), lettera i) ed il punto 2), lettera i): EffePi.
Soggetto attuatore delle attività inerenti il punto 1), lettera ii) ed il punto 2), lettera ii): soggetto selezionato sulla base di apposito avviso pubblico emanato dal Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca.

9.1.2 Operazioni per la qualificazione di base abbreviata

Le operazioni per la qualificazione di base abbreviata (QBA) sono finalizzate al conseguimento di un attestato di qualifica professionale corrispondente al livello 3 di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 nell'ambito di figure professionali predefinite.

Ogni operazione deve avere una durata di 1000 ore di cui almeno il 30% in stage, salvo operazioni presentate con riferimento alla qualifica di estetista la cui durata è pari a 1800 ore distribuite su due annualità di 900 ore ciascuna, ai sensi del Regolamento di cui all'art.26, comma 4 della LR 12/2002**.** Le operazioni devono fare riferimento ad una figura ed al corrispondente profilo regionale.

Nel favorire la partecipazione di soggetti già in possesso di talune delle competenze acquisibili attraverso la frequenza all'operazione, è ammessa la partecipazione solo ad alcuni dei moduli formativi previsti.

Destinatari: FASCIA 2 E FASCIA 5. In casi debitamente motivati connessi anche alla ricaduta occupazionale dell'intervento formativo, è ammessa la partecipazione di giovani rientranti nella FASCIA 3

Fonte di finanziamento: programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC; POR FSE 2014/2020

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

Soggetto attuatore: ATI composta da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.

9.1.3 Operazioni finalizzate al conseguimento di competenze riferite ad una qualificazione professionale

Le operazioni fanno riferimento ai Repertori di Settore di cui si compone il Repertorio delle qualificazioni regionali, di seguito Repertorio, approvato con DGR n.1485 del 22 luglio 2015 e disponibile sul sito www.regione.fvg.it *lavoro formazione/lavoro/certificazione delle competenze*.

Le operazioni non sono finalizzate all'ottenimento di un attestato di qualifica riferito ad un professionale riconosciuto dalla Regione bensì prevedono lo sviluppo di uno o più Qualificatori professionali regionali (QPR) previsti dai citati Repertori di settore.

Le direttive attuative diversificano le operazioni di cui al presente paragrafo in relazione a destinatari, modalità di intervento e durata.

Destinatari: FASCIA 2, FASCIA 3 E FASCIA 5

Fonte di finanziamento: programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – PON – POR FSE 2014/2020

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

Soggetto attuatore: ATI composta da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.

9.1.4 Operazioni formative professionalizzanti

Le operazioni formative professionalizzanti sono finalizzate all'accrescimento delle competenze specialistiche attraverso fasi formative di aula e di stage in impresa.

Ogni operazione deve avere una durata di 500 ore così articolate:
a) formazione d'aula di 250 ore, comprensiva della prova finale;
b) stage in impresa di 250 ore da realizzarsi in non più di due mesi.

Destinatari: FASCIA 2, FASCIA 3 e FASCIA 5

Fonte di finanziamento: programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

Soggetto attuatore: ATI composta da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.

9.1.5 Operazioni formative professionalizzanti a risultato

Le operazioni formative professionalizzanti a risultato sono finalizzate all'accrescimento delle competenze specialistiche attraverso fasi formative di aula e di stage in impresa. Ogni operazione deve avere una durata compresa tra 280 e 420 ore e così articolata:
a) formazione d'aula di 140 ore, comprensiva della prova finale;
b) stage in impresa da 140 ore a 280 ore.

Destinatari: FASCIA 2, FASCIA 3 e FASCIA 4 Fonte di finanziamento: PON

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

Soggetto attuatore: ATI composta da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.

9.1.6 Operazioni formative per l'apprendimento permanente

Le operazioni formative per l'apprendimento permanente previste da PIPOL vanno nella direzione del Quadro di Riferimento Europeo per l'apprendimento permanente; viene data la possibilità di fornire ai destinatari una strumentazione agile e flessibile che, specie se integrata con altre misure previste da PIPOL, può effettivamente coprire deficit o dare ulteriore sviluppo a competenze già possedute che

possono contribuire a superare gli ostacoli che rendono problematico l'accesso o il rientro occupazionale.

L'offerta formativa riguarda una serie di percorsi predefiniti dalla Regione quanto a settore di riferimento, durata e competenze in uscita. Tale offerta è la seguente, articolata in macroaree tematiche e aree tematiche:

a) Macro area tematica: GESTIONE AZIENDALE
   1) Area tematica: Amministrazione
   2) Area tematica: Commerciale e vendite
   3) Area tematica: Gestione personale
   4) Area tematica: Magazzino e logistica
   5) Area tematica: Organizzazione aziendale
b) Macro area tematica: LINGUE
   1) Area tematica: Inglese (livelli A.2, B1, B2 e C1)
   2) Area tematica: Tedesco (livelli A.2, B1, B2 e C1)
   3) Area tematica: Francese (livelli A.2, B1, B2 e C1)
   4) Area tematica: Spagnolo (livelli A.2, B1, B2 e C1)
   5) Area tematica: Italiano (livello A2, B1 e B2 – esclusivamente per immigrati)
c) Macro area tematica: TECNOLOGIE INDUSTRIALI E SICUREZZA
   1) Area tematica: Impiantistica
   2) Area tematica: Meccanica e saldatura
   3) Area tematica: PLC
d) Macro area tematica: EDILIZIA
e) Macro area tematica: RISTORAZIONE
f) Macro area tematica: INFORMATICA
   1) Area tematica: Programmazione
   2) Area tematica: Office automation
   3) Area tematica: Grafica
   4) Networking e ICT management
g) Macro area tematica: AGROALIMENTARE

Destinatari: FASCIA 2, FASCIA 3 e FASCIA 5.
Il livello A.2 della lingua inglese, della lingua tedesca, della lingua francese e della lingua tedesca è riservato ai destinatari della FASCIA 5.

FASCIA 4: con esclusivo riferimento a Lingua inglese, Lingua tedesca , Lingua Francese e Lingua spagnola.

Fonte di finanziamento: programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

Soggetto attuatore: ATI composta da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.

9.1.7 Formazione permanente per gruppi omogenei

Le operazioni relative a Formazione permanente per gruppi omogenei sono finalizzate a rafforzare le competenze della persona attraverso interventi formativi di carattere professionalizzante, con priorità

alle aree di occupabilità in maggiore crescita quali la green economy, la blue economy, la valorizzazione del patrimonio culturale e con riferimento a figure professionali di carattere innovativo. Ogni operazione può avere una durata compresa tra 150 e 400 ore che può comprendere insegnamento d'aula e laboratorio/pratica; può essere previsto un periodo di stage che non può comunque essere superiore al 50% della fase di aula/laboratorio/pratica.

Destinatari: FASCIA 2, FASCIA 3, FASCIA 4 e FASCIA 5

Fonte di finanziamento: POR FSE 2014/2020, PON

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

Soggetto attuatore: ATI composta da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014

9.1.8 Formazione mirata all'inserimento lavorativo

Si tratta di percorsi formativi fortemente caratterizzati rispetto al fabbisogno formativo residuo del singolo per l'inserimento lavorativo.
Ai fini dell'attuazione delle azioni formative, è previsto l'apporto integrato delle competenze di più attori, nel quadro della *cooperazione attuativa.* In tal senso è previsto il coinvolgimento di un'ulteriore categoria di soggetti, le imprese. Nella progettazione dell'azione formativa, il raggruppamento di enti di formazione competente per territorio deve stringere un accordo con l'impresa che assicura l'inserimento occupazionale dell'allievo partecipante all'azione formativa.

Dal punto di vista finanziario, si prevede il riconoscimento di una parte delle spese sostenute – 70% - a fronte dell'effettivo svolgimento dell'attività e la restante parte delle spese sostenute – 30% - *a risultato*, vale a dire a fronte dell'effettivo inserimento lavorativo degli allievi entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività formativa.

Destinatari: FASCIA 2, FASCIA 3, FASCIA 4 e FASCIA 5

Fonte di finanziamento:
- *FASCIA 2 e FASCIA 3 e FASCIA 4:* PON
- *FASCIA 5: programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC, POR FSE 2014/2020*

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi.

Soggetto attuatore: ATI composta da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.

9.1.9 Disposizione trasversale

SOPPRESSO

9.1.10 Operazioni per l'aggiornamento linguistico all'estero di durata non superiore a 2 mesi

Le analisi e gli studi svolti a livello europeo e nazionale indicano nella scarsa conoscenza delle lingue straniere un gap molto diffuso nei giovani all'uscita dai percorsi di istruzione, anche universitaria, e formazione, che costituisce uno dei fattori rilevanti nel difficile accesso al mercato del lavoro.

Al fine di sostenere il superamento del gap esistente possono essere attivati percorsi di aggiornamento linguistico da svolgere all'estero presso strutture qualificate. La partecipazione a questi percorsi deve essere finalizzata e strumentale a successive prospettive lavorative o di istruzione del giovane.

Le operazioni sono di carattere individuale e possono riguardare l'aggiornamento in una delle seguenti lingue comunitarie:
- inglese,
- francese,
- tedesco,
- spagnolo.

Il riconoscimento delle spese a carico di PIPOL è connesso all'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – del giovane.

Destinatari: FASCIA 2, FASCIA 3, FASCIA 4 e FASCIA 5

Fonte di finanziamento: programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Soggetto attuatore: ATI composta da enti di formazione accreditati selezionate sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014

9.1.11 Master post laurea e corsi di perfezionamento post laurea in regione FVG o all'estero

I giovani in possesso di un titolo di studio universitario possono accedere a master di primo e secondo livello oppure ad un corso di perfezionamento post laurea attraverso l'utilizzo di un voucher che abbatte i costi di iscrizione. Per i master all'estero e corsi di perfezionamento post laurea all'estero è previsto anche il sostegno ai costi per la mobilità del giovane.

Il riconoscimento delle spese a carico di PIPOL è connesso all'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – del giovane

Destinatari: FASCIA 4

Fonte di finanziamento: programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Soggetto attuatore: Università degli studi di Trieste o Università degli studi di Udine

9.2 Misure per l'inserimento lavorativo

9.2.1 Accompagnamento al lavoro

SOPPRESSO

9.2.2 Bonus occupazionale

Si prevede il riconoscimento di un bonus occupazionale, sotto forma di sgravio contributivo, ai datori di lavoro che, sulla base dell'intermediazione dei servizi competenti, occupino un giovane partecipante alla Garanzia Giovani con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il bonus è ammissibile a fronte di assunzioni a tempo indeterminato anche in somministrazione e in apprendistato, ove si tratti di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.

Il sistema di assegnazione del bonus è diversificato in funzione del *profiling* del giovane che ne delinea l'indice di occupabilità – molto alto, alto, medio, basso.

Il bonus è riconosciuto nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (cd. *de minimis*) e non è cumulabile con altri incentivi.

Destinatari: FASCIA 2, 3, 4

Fonte di finanziamento: PON, POR FSE 2014/2020

Struttura responsabile: Servizio lavoro e pari opportunità

Soggetto attuatore: INPS

9.2.3 Mobilità professionale transnazionale e territoriale

SOPPRESSO

9.3 Altre misure

9.3.1 Tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica

La realizzazione dei tirocini extracurriculari sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia avviene sulla base del Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 – Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro – emanata con DPReg n. 166/Pres/2013 del 13 settembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.

La realizzazione dei tirocini extracurriculari sul territorio nazionale, al di fuori del territorio del Friuli Venezia Giulia e con esclusione del territorio della provincia autonoma di Bolzano, avviene sulla base degli accordi vigenti a livello nazionale.

I tirocini extracurriculari possono svolgersi anche all'estero in Paesi dell'area UE. In virtù del principio di territorialità, i tirocini extracurriculari all'estero sono disciplinati dalla normativa vigente del Paese ospitante o da specifiche convenzioni intercorrenti tra l'Italia ed il paese estero.

Al fine di favorire la migliore realizzazione di uno strumento rilevante quale quello del tirocinio, la parte pubblica, attraverso le risorse finanziarie di PIPOL, ed in particolare di quelle derivanti dal PON IOG, sostiene i tirocini nel modo seguente:
- contribuendo al pagamento dell'indennità di partecipazione del tirocinante;
- con il riconoscimento di una somma di carattere forfettario a favore del soggetto promotore a compimento del tirocinio. La somma è diversamente quantificata con riferimento all'indice di occupabilità del tirocinante definito nella fase di accoglienza;
- con il riconoscimento delle spese per la mobilità dei tirocinanti. La Giunta regionale definisce l'ammontare di tale sostegno, tenuto anche conto delle indicazioni espresse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne il PON IOG
–

Destinatari: FASCIA 2, 3, 4, 5

Fonte di finanziamento:
- *FASCIA 2, 3, 4: PON*
- *FASCIA 5: programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC; POR FSE 2014/2020; fondi regionali*

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Soggetto promotore:
- FASCE 2 e 3: CPI o ATI di enti di formazione competenti per territorio, sulla base dei livelli di profilazione dell'utenza;
- FASCIA 3 che abbiano aderito al progetto FIxO YEI: Scuole secondarie superiori selezionate all'interno del progetto FIxO YEI
- FASCIA 4:
  - relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso l'Università di Trieste: Università di Trieste
  - relativamente ai giovani in possesso di un titolo di studio universitario conseguito presso l'Università di Udine: Università di Udine.

Nelle due fattispecie sopraindicate le Università hanno titolo ad essere soggetto promotore solo

qualora il tirocinio abbia inizio entro 12 mesi dal conseguimento del titolo universitario. Ove ciò non si verifichi, i CPI subentrano alle Università nel ruolo di soggetto promotore;

– FASCIA 5: ATI di enti di formazione competenti per territorio.

Possono essere altresì soggetti promotori di tirocini per i giovani appartenenti alle FASCE 2, 3, 4 gli enti di formazione accreditati in FVG che abbiano presentato progetti formativi per l'azienda ospitante a valere sul programma specifico n. 57/16 del PPO 2016.

9.3.2 Servizio civile

Si prevede la partecipazione alla realizzazione di progetti di servizio civile nazionale e/o regionale, completi di formazione generale e specifica. Il giovane, di età non superiore a 28 anni, è seguito nelle sue attività da un tutor e da altre figure che ne facilitano l'ingresso nel programma.

Destinatari: FASCE 2, 3

Fonte di finanziamento: PON

Struttura responsabile: Dipartimento politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Soggetto attuatore: vari

9.3.3 Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità

Il sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità avviene all'interno del progetto IMPRENDERO' 4.0 e del progetto IMPRENDERO' [in] FVG, che sostengono i processi per la creazione d'impresa, l'autoimpiego, il passaggio generazionale e la trasmissione d'impresa attraverso:

- ✓ promozione territoriale e seminari informativi:
- ✓ formazione imprenditoriale;
- ✓ accompagnamento e consulenza ai fini della predisposizione del piano d'impresa, del passaggio generazionale/trasmissione d'impresa;

Destinatari: FASCIA 2, 3, 4, 5

Fonte di finanziamento:

- *FASCIA 2, 3, 4: programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – POR FSE 2014/2020*
- *FASCIA 5: POR FSE 2007/2013 – POR FSE 2014/2020*

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Soggetto attuatore: ATI selezionata sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 99/LAVFOR.FP/2014, ATI selezionata sulla base dell'avviso emanato con decreto n. 318/LAVFORU/2016

9.3.4 Supporto per l'accesso al credito agevolato

Al fine di agevolare il processo di creazione di impresa da parte delle persone che hanno partecipato ai percorsi di IMPRENDERO' 4.0 e di IMPRENDERO' [in] FVG è possibile l'accesso allo strumento finanziario SELFIEmployment, realizzato dal Ministero del Lavoro e gestito da Invitalia SPA

Destinatari: FASCIA 2,3,4

Fonte di finanziamento: PON

Struttura responsabile: Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Soggetto attuatore: Invitalia SPA

9.4 Assistenza tecnica

Al fine di sostenere le proprie attività di programmazione e gestione delle operazioni inerenti PON IOG FVG, l'organismo intermedio realizza procedure pubbliche per l'affidamento ad esperti di incarichi relativi alla fase di selezione e controllo delle operazioni nonché ai processi di certificazione delle competenze acquisite.

10. RISORSE FINANZIARIE

PIPOL integra le risorse derivanti da diverse fonti di finanziamento:

- ✓ PON IOG;
- ✓ programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel Piano di azione e coesione – PAC – definito a livello nazionale;
  POR FSE 2014/2020
- ✓ PON Occupazione 2014/2020;
  POR FSE 2007/2013;
- ✓ Fondi regionali

Il riparto delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle suddette fonti di finanziamento rispetto alle diverse progettualità che compongono **PIPOL** è il seguente:

PROGRAMMA PIPOL - QUADRO FINANZIARIO OTTOBRE 2016

PROGRAMMA PIPOL	A) PON IOG FVG	B) PON OCCUPAZIONE	C) PAC FVG	D) POR FSE 2007/2013	E) POR FSE 2014/2020	F) FONDI REGIONALI	**TOTALE**
PON IOG FVG	19.300.618,00						**19.300.618,00**
FVG PROGETTO GIOVANI			10.208.580,31		6.109.347,00		**16.317.927,31**
FVG PROGETTO OCCUPABILITA'			8.226.542,69		14.099.039,00	1.262.000,00	**23.587.581,69**
PROGETTO IMPRENDERO' 4.0			600.000,00	800.000,00			**1.400.000,00**
ASSISTENZA TECNICA		422.357,00					**422.357,00**
TOTALE	19.300.618,00	422.357,00	19.035.123,00	800.000,00	20.208.386,00	1.262.000,00	**61.028.484,00**

A) Risorse PON IOG FVG

Misura	PON IOG FVG	FASCIA	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Orientamento specialistico	80.000,00		ATI formazione	18.400,00	8.800,00	33.600,00	19.200,00
Formazione per l'occupazione	4.415.000,00	2, 3, 4	ATI formazione	1.015.450,00	485.650,00	1.854.300,00	1.059.600,00
Tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica	10.351. 618,00	2, 3, 4	PO servizi ai lavoratori hub … / ATI formazione/Università Trieste e Udine	risorse indivise			
	144.000,00	3	Scuole[1]	risorse indivise			
	200.000,00	2, 3, 4	Enti di formazione[3]	risorse indivise			
Servizio civile	310.000,00	2, 3, 4	Presidenza Consiglio Ministri / Dipartimento politiche giovanili	risorse indivise			
Bonus occupazionale	2.500.000,00	2, 3, 4	INPS	risorse indivise			
Supporto per l'accesso al credito agevolato	1.300.000,00	2, 3, 4	Invitalia SPA	risorse indivise			
Totale A) PON IOG FVG	**19.300.618,00**						

1) nell'ambito di FIxO
2) enti di formazione accreditati in FVG che abbiano presentato progetti formativi per l'azienda ospitante a valere su un avviso che preveda per l'ammissibilità del finanziamento la disponibilità dell'azienda ad ospitare un tirocinio Garanzia giovani

B) Risorse PON OCCUPAZIONE

Misura	**PON OCCUPAZIONE**	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Assistenza tecnica al PON IOG FVG	422.357,00	Regione FVG	risorse indivise			
Totale B) PON OCCUPAZIONE	**422.357,00**					

C1) Risorse PAC - FVG progetto giovani

Misura	**PAC**	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Formazione per l'occupazione	5.778.580,31	ATI formazione	1.272.950,00	682.071,51	2.591.276,60	1.232.282,20
Aggiornamento linguistico all'estero fascia 4	500.000,00	Ati formazione	110.143,84	59.017,22	224.213,94	106.625,00
Alta formazione	2.400.000,00	Università di Trieste e di Udine	1.200.000,00		1.200.000,00	
Reinserimento 15/18 enni	530.000,00	ATI Effe.Pi	risorse indivise			
Aggiornamento linguistico all'estero (risorse aggiuntive)	1.000.000,00	ATI formazione	230.000,00	110.000,00	420.000,00	240.000,00
Totale C1)	**10.208.580,31**					

C2) Risorse PAC - Progetto Imprenderò (giovani)

Misura	**PAC**	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	600.000,00	ATI Imprenderò	risorse indivise			
Totale C2)	**600.000,00**					

C3) Risorse PAC - FVG Progetto occupabilità

Misura	**PAC**	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Orientamento specialistico e formazione per l'occupazione	7.026.542,69	ATI formazione	1.672.228,00	726.492,49	2.786.875,40	1.840.946,80

Tirocini extracurricolari	1.200.000,00	Ati formazione	276.000,00	132.000,00	504.000,00	288.000,00
Totale C3)	**8.226.542,69**					

TOTALE C) Risorse PAC	**19.035.123,00**

D) Risorse POR FSE 2007/2013

Misura	**POR FSE 07/13**	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità	800.000,00	ATI Imprenderò	risorse indivise			
Totale D) Risorse POR FSE 2007/2013	**800.000,00**					

E) Risorse POR FSE 2014/2020

E1) Risorse POR FSE 2014/2020 - FVG Progetto giovani

Misura	**POR FSE 14/20**	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Formazione per l'occupazione	4.999.347,00	ATI formazione	1.149.850,00	549.928,00	2.099.726,00	1.199.843,00
Reinserimento 15/18 enni	110.000,00	ATI Effe.Pi	risorse indivise			
Bonus occupazionale	1.000.000,00	Ministero del Lavoro/INPS	risorse indivise			
Totale E1)	**6.109.347,00**					

E2) Risorse POR FSE 2014/2020 - FVG Progetto occupabilità

Misura	**POR FSE 14/20**	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Formazione per l'occupazione	12.651.907,00	ATI formazione	2.909.938,61	1.391.709,77	5.313.800,94	3.036.457,68
Tirocini extracurricolari	1.447.132,00*	Ati formazione	332.840,36	159.184,32	607.795,44	347.311,68
Totale E2)	**14.099.039,00**					

Totale E) Risorse POR FSE 2014/2020	**20.208.386,00**

F) Risorse regionali - Progetto occupabilità

Misura	**fondi regionali**	Attuatori	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
Tirocini extracurricolari	1.262.000,00*	Ati	290.260,00	138.820,00	530.040,00	302.880,00
Totale F	**1.262.000,00**					

(*) La cifra comprende le indennità di partecipazione a favore dei tirocinanti erogate tramite INPS e la remunerazione a risultato per il soggetto attuatore

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1917_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1917. (Estratto)

Comune di Faedis: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 9 del 09.06.2016, integrata con deliberazione consiliare n. 27 del 19.09.2016, di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 2025 del 16.10.2015 in merito alla variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale del comune di FAEDIS, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 9 del 9.6.2016, integrata con la deliberazione comunale consiliare n. 27 del 19.9.2016;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 9 del 9.6.2016, integrata con la deliberazione consiliare n. 27 del 19.9.2016, di approvazione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale del comune di Faedis;
3. omissis

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1919_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1919. (Estratto)

Comune di Muzzana del Turgnano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 17 del 22.07.2016, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 757 del 4.5.2016 in merito alla variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del comune di MUZZANA DEL TURGNANO, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di motivazioni a sostegno di una specifica previsione di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 17 del 22.7.2016;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 17 del 22.7.2016, di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale del comune di Muzzana del Turgnano;
3. omissis

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1942_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1942

LR 2/2002, art. 138, comma 1, lett b) - Commissioni esaminatrici - Attività professionale di maestro di sci nelle discipline alpine, del fondo e telemark e dello snowboard - Nomina componenti esperti nelle individuate materie d'esame per le prove culturali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 131 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata "legge regionale", concernente la definizione dell'attività professionale di Maestro di Sci;

VISTO l'articolo 132 della legge regionale che riconosce, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio Regionale Maestri di Sci del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato "Collegio regionale";

VISTO l'articolo 133 della legge regionale il quale stabilisce che l'esercizio dell'attività professionale di Maestro di Sci è subordinata all'iscrizione nell'apposito albo regionale, istituito presso il Collegio Regionale, suddiviso in distinte sezioni (discipline alpine; discipline del fondo e telemark; discipline dello snowboard);

VISTO in particolare l'articolo 136, comma 1, della legge regionale, in cui viene stabilito che l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Maestro di Sci si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami;

VISTO inoltre il medesimo articolo 136, comma 2, della legge regionale, in cui viene disposto che i corsi teorico-pratici e i relativi esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), della legge regionale stessa, sono organizzati dal Collegio regionale in collaborazione con l'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 138, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale, ai sensi del quale le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di abilitazione tecnica e delle relative prove conclusive d'esame, come altresì le modalità di nomina, funzionamento e composizione delle Commissioni esaminatrici, vengono stabiliti con successivo regolamento regionale di attuazione;

VISTO il "Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002", approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "regolamento di attuazione", ed in particolare gli articoli 20 e seguenti disciplinanti gli aspetti organizzativi dell'attività professionale di Maestro di Sci;

RICHIAMATI gli articoli 20 e 22 del regolamento di attuazione i quali sanciscono che i programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci, nonché le modalità di svolgimento dei relativi esami finali, sono definiti dal direttivo del Collegio regionale in collaborazione con la Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione e che, inoltre, i corsi teorico-pratici in argomento, distinti fra le varie discipline (sci alpino; fondo e telemark; snowboard), si articolano in moduli formativi tecnici, didattici e culturali, ai quali corrispondono, in sede di esami finali, prove tecniche, didattiche e culturali;

RICHIAMATO il successivo articolo 23, commi 1 e 3, del regolamento di attuazione, il quale stabilisce che gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di Maestro di Sci si svolgono dinnanzi a Commissioni esaminatrici, all'uopo nominate dalla Giunta regionale per ognuna delle discipline precedentemente indicate, che possono essere integrate, per lo svolgimento delle prove didattiche e delle prove culturali, da componenti esperti nelle materie d'esame designati dal Collegio regionale che in tale caso è altresì tenuto ad individuare contestualmente le materie stesse;

PRESO ATTO del bando approvato con decreto del Direttore del Servizio Turismo n. 107/PROTUR di data 04.02.2016, per lo svolgimento delle prove attitudinali-pratiche di ammissione al corso teorico-pratico di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività professionale di Maestro di Sci - discipline alpine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 328 di data 4 marzo 2016 con la quale è stata costituita e nominata la nuova Commissione esaminatrice per Maestro di Sci - disciplina dello sci alpino;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 di data 4 marzo 2016 con la quale è stata costituita e nominata la nuova Commissione esaminatrice per Maestro di Sci - disciplina dello snowboard;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 330 di data 4 marzo 2016 con la quale è stata costituita e nominata la nuova Commissione esaminatrice per Maestro di Sci - disciplina del fondo e telemark;

VISTA la nota di data 21 settembre 2016 (ad prot. n. 20990/PROD dd. 22 settembre 2016), con la quale il Presidente del Collegio regionale ha comunicato alla Direzione centrale Attività produttive, turismo e cooperazione i nominativi dei componenti esperti nelle individuate materie d'esame per le prove culturali al fine di provvedere all'integrazione delle citate Commissioni esaminatrici;
DATO ATTO che i nominativi dei componenti esperti designati dal Collegio regionale e le relative pertinenti materie d'esame per le prove culturali risultano i seguenti:

Componenti esperti nelle materie d'esame per le prove culturali	
Nominativo	Materie
ALBERTI Lorenzo	Scienze naturali, fauna e piante alpine
DE ANTONI Massimo	Anatomia e traumatologia
DEL ZOTTO Marco	Legge regionale, Legge nazionale e responsabilità del maestro di Sci
CASSE Francesca	Conoscenza del territorio montano e topografia
MORO Daniele	Nivologia e valanghe
PESAMOSCA Daniele	Conoscenza e preparazione dei materiali
RIZZOTTI Ennio	Soccorso in valanga
SANDRINI Alfredo	Storia dello sci
TADDIO Raffaella	Primo soccorso

VISTO l'articolo 159 della legge regionale e gli articoli 11 e seguenti del "Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2" approvato con Decreto del Presidente della Regione 21 agosto 2002, n. 0253/Pres. in materia di contributi concessi dall'Amministrazione regionale per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione, per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni e per i corsi di aggiornamento professionale;
DATO ATTO che la competenza ed esperienza necessariamente richieste ai sopra citati componenti risultano attestate dalla designazione effettuata dal Collegio Regionale;
RITENUTO di approvare, e quindi di far proprie, le designazioni dei componenti esperti nelle individuate materie d'esame per le prove culturali, così come espressamente indicate;
VISTE le dichiarazioni di non incompatibilità all'incarico, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978, e di appartenenza o meno a pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto legislativo n. 165/2001, rilasciate dai componenti designati dal Collegio regionale;
VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, recante "Disposizioni per gli Organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare - ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e successive modificazioni ed integrazioni, ed in base agli articoli 22, comma 1, e 23, comma 3, del regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. - i nominativi dei componenti esperti nelle individuate materie d'esame per le prove culturali, così come designati dal Collegio Regionale maestri di sci del Friuli Venezia Giulia con nota di data 21 settembre 2016 (ad prot. n. 20990/PROD dd. 22 settembre 2016);
2. di nominare ad integrazione degli attuali componenti, e sino alle rispettive durate in carica delle Commissioni esaminatrici per l'attività professionale di "Maestro di Sci - disciplina dello sci alpino", "Maestro di Sci - disciplina del fondo e telemark" e "Maestro di Sci - disciplina dello snowboard" di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 328, 329 e 330 di data 4 marzo 2016, i sotto elencati componenti esperti nelle individuate materie d'esame per lo svolgimento delle prove culturali:

Componenti esperti nelle materie d'esame per le prove culturali	
Nominativo	Materie
ALBERTI Lorenzo	Scienze naturali, fauna e piante alpine
DE ANTONI Massimo	Anatomia e traumatologia
DEL ZOTTO Marco	Legge regionale, Legge nazionale e responsabilità del maestro di Sci
CASSE Francesca	Conoscenza del territorio montano e topografia
MORO Daniele	Nivologia e valanghe
PESAMOSCA Daniele	Conoscenza e preparazione dei materiali
RIZZOTTI Ennio	Soccorso in valanga
SANDRINI Alfredo	Storia dello sci
TADDIO Raffaella	Primo soccorso

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1943_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 14 ottobre 2016, n. 1943

Programma attuativo regionale Fondo sviluppo e coesione (Par Fsc) Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013 - Asse 3 - Competitività - Obiettivo 3.1 - Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale linea d'azione 3.1.1. - Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale - Tipologia di intervento 3.1.1.2 ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese - Linea di finanziamento settore commercio e terziario - Ricognizione fondi e modifica scheda attività.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 del 13 luglio 2007, con il quale viene definita la politica regionale di sviluppo 2007- 2013 che adotta un approccio unitario per la programmazione delle risorse aggiuntive finalizzate al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e innovazione in un'ottica di sviluppo sostenibile;
VISTA la delibera 21 dicembre 2007, n. 166, con la quale il CIPE ha delineato il percorso di programmazione, gestione e monitoraggio di attuazione del QSN e ha definito la ripartizione delle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) dedicate al periodo di programmazione 2007-2013 tra le due macroaree, Mezzogiorno e Centro Nord, assegnando al Programma strategico regionale del Friuli Venezia Giulia una quota pari a € 190.159.000,00;
ATTESO che con delibera 18 dicembre 2008, n. 112, il CIPE ha aggiornato la dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate alla luce delle riduzioni disposte da provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della richiamata deliberazione n. 166/2007;
VISTA la delibera 6 marzo 2009, n. 1, con la quale il CIPE ha apportato un ulteriore aggiornamento alla dotazione del FAS, provvedendo nel contempo a definire le nuove assegnazioni ai Programmi strategici regionali e interregionali e al conseguimento degli obiettivi di servizio per il Mezzogiorno e a modificare in parte le regole già stabilite con la più volte richiamata deliberazione n. 166/2007;
VISTA la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1, che, ratificando la riduzione delle assegnazioni FAS alle Regioni decisa il 28 novembre 2010, ha portato la dotazione finanziaria destinata al Friuli Venezia Giulia a € 160.386.000,00;
RICORDATO che con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, attuativo dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42, il Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS) assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)";
VISTA la delibera 20 gennaio 2012, n. 10, registrata dalla Corte dei conti il 29 marzo 2012 al Reg. 3, Foglio 252, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, con la quale il CIPE ha preso atto del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 (PAR FSC)";
RICHIAMATA la deliberazione 17 maggio 2012, n. 847, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013" corredato dal Rapporto di Valutazione ex Ante;
ATTESO che il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia è stato modificato e aggiornato con le deliberazioni giuntali n. 359 del 27 febbraio 2014, n. 2821 del 18 dicembre 2014 e n. 1801 del 18 settembre 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2015, n. 2089, con cui è stata approvata, in via preliminare, la proposta di riprogrammazione del PAR FSC ed è stata avviata la procedura scritta per la

condivisione della stessa con i componenti del Comitato di Sorveglianza del Programma;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2015, n. 2303, con la quale sono state approvate, in via definitiva, le modifiche del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia a conclusione del processo di riprogrammazione avviato con la deliberazione giuntale n. 2089/2015;
RICHIAMATO il Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia (PAR FSC) per il periodo 2007-2013", nella sua versione modificata e aggiornata;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2015, n. 161, recante "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria", in forza del quale vengono concessi i contributi per il finanziamento delle iniziative mediante l'impiego delle risorse previste dal PAR FSC 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1650, con la quale è stata modificata la scheda di attività relativa all'Asse 3 - Competitività - Obiettivo 3.1 - Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale Linea d'Azione 3.1.1. - Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale - Tipologia di intervento 3.1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013", con riferimento alle sole iniziative afferenti al settore del commercio e terziario;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1651, con la quale è stata attivata la linea di finanziamento del settore commercio e terziario sul Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 a valere sull'importo complessivo delle risorse pari ad euro 617.000,00 allocate sul capitolo 9677 denominato "Interventi per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese del terziario - FSC" di competenza della Direzione Centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali - Servizio commercio e cooperazione;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2015, n. 2304, di approvazione della variazione n. 33 al Programma Operativo di Gestione 2015, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 21/2007, con la quale sono state assegnate al citato Servizio commercio e cooperazione ulteriori risorse per un importo pari a euro 85.676,65 sul capitolo 9677;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2015, n. 2575, con la quale si è preso atto dell'incremento delle risorse determinato con la citata DGR 2304/2015 e conseguentemente dell'ammontare dei fondi a disposizione della linea di finanziamento del settore commercio e terziario sul PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia 2007-2013, pari a complessivi euro 702.676,65;
VISTO il decreto del Vicedirettore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali n. 5075/PRODRAF/SCTC di data 30 dicembre 2015, con cui è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo con i fondi stanziati a valere sul PAR FSC 2007-2013, procedendo contestualmente all'integrale prenotazione delle risorse disponibili;
PRESO ATTO che, sulla base del suddetto decreto 5075/2015, nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati adottati i decreti di concessione del contributo a beneficio dei progetti collocati nelle prime 8 posizioni della graduatoria, di cui i primi 7 interamente e l'ottavo parzialmente, con l'impiego dell'intero importo dei fondi disponibili;
CONSIDERATO che, con Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 "Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-1018 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", sono state destinate ulteriori risorse pari a euro 932.557,08 per le finalità di cui sopra;
RITENUTO quindi, di prendere atto dell'ammontare delle risorse, per un totale di euro 1.635.233,73, rese complessivamente disponibili per l'esercizio finanziario 2016 sul capitolo 9677 per il finanziamento, in conformità a quanto previsto nella scheda di attività di cui alla citata DGR 14 marzo 2014, n. 465 e s.m.i. relativamente al paragrafo C.3 Quadro finanziario di riferimento, delle domande presentate a valere sulla linea di finanziamento 3 - Settore commercio e terziario nell'ambito dell'azione 3.1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese del PAR FSC 2007-2013 della Regione Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO quindi, al fine di garantire l'impiego totale delle risorse disponibili, di procedere allo scorrimento e all'integrazione della graduatoria mediante l'istruttoria di ulteriori domande, secondo le modalità già indicate nella deliberazione n. 1651/2015 di attivazione della linea di finanziamento, previo adeguamento della scheda di attività;
RICORDATO che, con la deliberazione di attivazione della linea di finanziamento in oggetto n. 1651/2015, è stato fissato al 30 giugno 2017 il termine perentorio di rendicontazione delle iniziative finanziate, in considerazione delle esigenze di chiusura della programmazione PAR FSC entro la data del

31 dicembre 2017, in conformità a quanto stabilito dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";
PRESO ATTO, peraltro, che con riferimento alla programmazione medesima il termine del 31 dicembre 2017 è decaduto per l'effetto delle modifiche apportate all'attuazione del Programma PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia con la deliberazione della Giunta regionale n. 2303/2015 sopra citata, in adeguamento alle nuove tempistiche previste con la successiva delibera n. 21 del 30 giugno 2014, con cui il CIPE ha introdotto nuovi termini in ordine all'impiego delle risorse FSC assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013, travolgendo i termini fissati con le proprie precedenti determinazioni;
RITENUTO quindi di adottare un nuovo cronoprogramma della scheda della linea di attività 3.1.1.2. Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese, come da ultimo modificata con la citata DGR n. 1650/2015, con riferimento alle sole iniziative afferenti al settore del commercio e terziario, per consentire un adeguato avanzamento della spesa;
RITENUTO, in particolare, di prevedere la data del 30 giugno 2018 quale termine ultimo per la presentazione della rendicontazione da parte delle imprese finanziate a valere sulle risorse stanziate con la Legge regionale 14/2016 e quindi la chiusura di tutte le operazioni con la liquidazione dei relativi contributi entro il 31 dicembre 2018, in conformità con la durata massima di progetto pari a 18 mesi prevista dal regolamento, fermo restando il termine del 30 giugno 2017 per la presentazione della rendicontazione da parte delle imprese già destinatarie del provvedimento di concessione alla data in entrata in vigore della citata Legge;
RITENUTO pertanto di approvare la modifica all'appendice della scheda della linea di attività 3.1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese, di cui alla menzionata deliberazione della Giunta regionale n. 1650/2015, sostituendo il paragrafo C.4.2 Cronoprogramma, con riferimento alle sole iniziative afferenti al settore del commercio e terziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO, altresì, che l'assegnazione delle risorse aggiuntive alla suddetta linea di finanziamento - settore commercio e terziario non richiede un'ulteriore modifica della relativa scheda attività in quanto tali risorse provengono dalla riallocazione di fondi già compresi nella dotazione finanziaria complessiva della medesima tipologia di intervento 3.1.1.2;
VISTO il parere favorevole dd. 11 ottobre 2016 dell'Organismo di Programmazione e Attuazione in ordine alla modifica della scheda di attività su esposta;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

1. per quanto esposto in premessa, si prende atto dell'incremento delle risorse determinato con Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, e conseguentemente dell'ammontare dei fondi attualmente a disposizione dell'Asse 3 - Competitività - Obiettivo 3.1 - Rafforzamento della competitività del sistema economico regionale Linea d'Azione 3.1.1. - Sviluppo e rafforzamento del tessuto produttivo regionale - Tipologia di intervento 3.1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013" - Settore commercio e terziario - linea di finanziamento 3, pari a complessivi euro 1.635.233,73.
2. Di approvare la modifica all'appendice della scheda della linea di attività 3.1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2015, n. 1650, con riferimento alle sole iniziative afferenti al settore del commercio e terziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1943_2_ALL1

Appendice Scheda Attività PAR FSC

ATTIVITÀ/LINEA D'AZIONE 3.1.1 SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE
3.1.1.2 Ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese

<u>Limitatamente alle iniziative afferenti al settore del commercio e terziario</u>, le disposizioni di cui alla scheda attività approvata con DGR n. 1650 del 28 agosto 2015 sono modificate da quanto previsto nella presente appendice:

SEZIONE C

<u>C.4.2 CRONOPROGRAMMA</u> (SOSTITUZIONE)

Il cronoprogramma di cui alla scheda attività è sostituito dal cronoprogramma allegato alla presente appendice.

CRONOPROGRAMMA

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1974_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1974

LR 11/2013, art. 5, comma 1, lettera f) (Valorizzazione di percorsi del patrimonio storico-culturale della prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura) - Bando per il finanziamento, nell'anno 2017, di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della prima guerra mondiale. Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), e successive modifiche e integrazioni;
VISTA in particolare la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), che autorizza l'Amministrazione regionale, nel perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1 della legge medesima, a concedere contributi per promuovere e sostenere la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ivi compresi i parchi tematici, le strutture espositive e gli altri beni immobili riferiti alla Prima guerra mondiale che insistono su tali percorsi, e inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;
VISTE inoltre le disposizioni dei seguenti articoli della legge regionale 11/2013:
- articolo 5, comma 2, che stabilisce l'intensità massima di detti contributi;
- articolo 5, comma 5, in base al quale all'attuazione degli interventi suindicati può provvedersi, oltre che in via regolamentare, anche mediante l'emanazione di uno o più bandi, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- articolo 16, comma 1, in base al quale, fino all'adozione delle norme regolamentari attuative, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura;
RITENUTO di dare attuazione ai summenzionati interventi promozionali e di sostegno mediante l'emanazione, ai sensi delle disposizioni sopra citate, di uno specifico bando per la concessione, nell'esercizio 2017, di contributi a sostegno della realizzazione di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale;
VISTO l'allegato testo del bando predisposto a tale scopo dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, in cui si prevede che detti contributi siano concessi previo espletamento di procedura valutativa e conseguente formazione di graduatoria;
RITENUTO di approvare il bando medesimo;
VISTE la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016 - 2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale (BFG) per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione giuntale n. 2646 dd. 29 dicembre 2015, e successive variazioni;
RILEVATO che la spesa relativa all'attuazione degli interventi in argomento trova copertura finanziaria nello stanziamento attualmente previsto per l'esercizio finanziario 2017 sul capitolo di spesa 6012 - U. 1.04.01.02.000 - "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", per un ammontare pari a euro 250.000,00;
RILEVATO inoltre che Bilancio finanziario gestionale (BFG) per l'esercizio 2016 stabilisce, con riferimento al citato capitolo 6012, che l'atto di prenotazione delle risorse finanziarie stanziate su di esso compete al Direttore centrale;
DATO ATTO che, a fronte dell'incertezza sugli esiti del procedimento da avviare per l'assegnazione dei contributi in argomento, il Direttore centrale provvederà alla prenotazione delle necessarie risorse solo successivamente all'approvazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento;
SU PROPOSTA dell'Assessore alla cultura, sport e solidarietà,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto esposto in premessa, è approvato, nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, il "Bando per il finanziamento, nell'anno 2017, di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura)".
2. Alla prenotazione delle risorse che costituiscono attualmente la dotazione finanziaria del Bando suddetto, pari a euro 250.000, provvederà con proprio atto il Direttore centrale cultura, sport e solidarietà, successivamente all'approvazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a finanziamento.

La presente deliberazione, comprensiva del Bando allegato, viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione -ww.regione.fvg.it-.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_DGR_1974_2_ALL1

Bando per il finanziamento, nell’anno 2017, di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura)

Art. 1 finalità

1. Al fine di incentivare forme di turismo culturale attento alla storia e alla memoria, il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) e comma 5, nonché dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), di seguito denominata legge, i criteri e le modalità per la concessione, nell’anno 2017, di contributi a sostegno della realizzazione di progetti finalizzati alla gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra

mondiale, incluse le relative strutture di servizio, nonché le strutture espositive e gli altri beni immobili riferiti alla Prima guerra mondiale che insistono su tali percorsi.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

a) << luoghi della Prima guerra mondiale >>: i territori della regione Friuli Venezia Giulia interessati dai combattimenti della Grande guerra o comunque aventi diretta relazione con le operazioni belliche, ancorché situati nelle retrovie dei fronti;

b) << percorso tematico >>: itinerario attraverso aree contigue, collegate o collegabili, comprendenti più beni immobili del patrimonio materiale esistente della Prima guerra mondiale che rientrano nelle seguenti categorie:
   1) sentieri militari, mulattiere, strade forestali o altre vie di comunicazione terrestre, fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, grotte e caverne, punti di osservazione;
   2) cimiteri militari, forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari, anche di carattere sanitario, edifici storici e luoghi della memoria;
   3) musei, pubblici o privati, di carattere tematico o d'interesse locale;
   4) cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni e tabernacoli;

c) << gestione e valorizzazione >>:
   1) interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dalla vigente normativa in materia di edilizia, destinati al controllo delle condizioni dei percorsi e dei singoli beni che insistono su di essi e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità dei medesimi, nonché della sicurezza della loro fruizione. Tali interventi possono essere attuati in forma diretta, da parte del soggetto proprietario, oppure in forma indiretta, da parte del soggetto che ha la disponibilità dei percorsi o dei singoli beni considerati, che possono rientrare in una delle seguenti categorie:
      1.1. beni immobili del patrimonio materiale esistente della Prima guerra mondiale, che insistono sul percorso tematico considerato, appartenenti alle categorie indicate alla lettera b);
      1.2. strutture di servizio funzionali alla fruizione, da parte dei visitatori, del percorso tematico considerato o dei singoli beni immobili di cui alla lettera b), come, a titolo esemplificativo, punti di accesso, strutture di informazione, sosta, ristoro;
      1.3. strutture e attrezzature per garantire l'accesso e la fruizione del percorso da parte delle persone con disabilità;
      1.4. arredi e attrezzature funzionali alla fruizione, da parte dei visitatori, del percorso tematico considerato o dei singoli beni immobili di cui alla lettera b), come, a titolo esemplificativo, panchine, portabici, cestini, recinzioni e simili, nonché tabelle, bacheche e altri elementi di segnaletica;
      1.5. aree di parcheggio, funzionali al percorso tematico considerato, ancorché esterne ai luoghi della Prima guerra mondiale;
   2) interventi di sostituzione delle strutture e attrezzature, di cui al punto 1.3, nonché degli arredi e delle attrezzature di cui al punto 1.4, qualora deteriorati e non recuperabili, nonché interventi di nuova installazione di strutture, attrezzature e arredi dello stesso tipo;
   3) eventuali iniziative di comunicazione, promozione e valorizzazione turistico culturale dei percorsi, complementari rispetto agli interventi di cui ai punti n. 1) e n. 2); tali iniziative possono consistere sia nella produzione di materiale informativo o divulgativo o di pubblicazioni da destinare alla diffusione gratuita, o di programmi radiofonici o televisivi volti a diffondere la conoscenza dei percorsi e dei beni oggetto degli interventi suddetti, sia nella realizzazione di prodotti multimediali o di percorsi virtuali finalizzati a promuovere l'attrattività e la fruizione dei percorsi e dei beni stessi;

d) << spesa ammissibile >>: somma delle spese comprese nel costo complessivo del progetto e riportate nel preventivo di spesa, che risultano imputabili e pertinenti alla realizzazione del progetto stesso e rientrano nelle tipologie e categorie indicate all'articolo 6, commi 2, 3 e 4;

e) << spese sostenute >> : spese già pagate.

Art. 3 struttura attuatrice e modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Bando è il Servizio competente in materia di beni culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, di seguito denominato Servizio.
2. Le comunicazioni e le richieste intercorrenti tra l'Amministrazione regionale e il soggetto proponente, successive alla presentazione della domanda di contributo, avvengono di norma via posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4 requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Possono presentare domanda per l'accesso ai contributi di cui al presente Bando i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:
   a) enti locali territoriali e altri enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
   b) enti privati senza fine di lucro aventi natura di:
      1) fondazione, ad esclusione delle fondazioni bancarie;
      2) associazione: per le associazioni non riconosciute è necessario che la costituzione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata o da scrittura privata registrata e che sia stata chiesta l'attribuzione di codice fiscale.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono proporre progetti da realizzare singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato con enti anche appartenenti a categorie diverse da quelle considerate al medesimo comma 1.

3. Nel caso di progetti da realizzare in forma associata, unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale è il partner capofila, che deve rientrare in una delle categorie di cui al comma 1; gli interventi previsti dal progetto possono essere realizzati dal partner capofila ed eventualmente, per una quota, da uno o più degli altri partner, secondo quanto previsto dall'accordo di partenariato di cui all'articolo 7, comma 8; alla realizzazione degli interventi stessi si può provvedere mediante il ricorso a personale volontario o a proprio personale o mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti e appalti pubblici.

4. Al momento dell'erogazione dell'anticipo e del saldo dei contributi di cui al presente Bando, gli enti privati di cui al comma 1, lettera b) devono avere la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 caratteristiche e requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Sono finanziabili i progetti che presentano tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
   a) essere finalizzati alla gestione e valorizzazione di percorsi tematici esistenti, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b);
   b) riguardare, alternativamente o cumulativamente:
      1) aree e beni situati nei luoghi della Prima guerra mondiale come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a);
      2) aree di parcheggio funzionali al percorso tematico considerato, ancorché esterne ai luoghi della Prima guerra mondiale;
   c) prevedere la realizzazione di uno o più degli interventi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), punti n. 1) e n. 2);
   d) riguardare aree e beni destinati alla pubblica fruizione;
   e) riguardare solo aree e beni rientranti interamente nella disponibilità del soggetto proponente; nel caso di progetto da realizzare in forma associata, la disponibilità delle aree e beni oggetto degli

interventi deve risultare in capo al partner capofila, almeno per una quota, e a uno o più degli altri partner, per la restante quota. La disponibilità deve derivare dalla proprietà o da altro diritto reale ovvero da una concessione o da altro idoneo titolo giuridico che consenta la realizzazione degli interventi previsti, deve sussistere all'atto della presentazione della domanda di contributo e deve essere mantenuta ininterrottamente fino all'ultimazione del progetto;

f) prevedere un periodo di realizzazione compreso fra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;

g) prevedere una richiesta di contributo di importo non inferiore a euro 15.000,00 e non superiore a euro 40.000,00.

2. I progetti sono realizzati nel rispetto della vigente normativa edilizia, urbanistica, ambientale, igienico sanitaria e di sicurezza, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere inoltre la realizzazione di iniziative complementari agli interventi di manutenzione ordinaria, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c) , punto n. 3.

Art. 6 spese ammissibili e spese non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese rientranti nelle tipologie di cui ai commi 2, 3 e 4, chiaramente riferibili al periodo della realizzazione dei progetti, sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro il termine fissato per la rendicontazione e comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. Sono ammissibili, in particolare, le spese di cui al comma 1 direttamente riconducibili ai progetti e appartenenti alle seguenti categorie:

a) spese relative al personale: compensi e oneri per i collaboratori assunti esclusivamente per la realizzazione del progetto; rimborsi di spese di viaggio, vitto e alloggio per il personale volontario, nella misura massima del 5 per cento del contributo concedibile; retribuzione lorda dei dipendenti del partner capofila o, nel caso di cui all'articolo 4, comma 3, dei dipendenti degli altri partner impegnati nella realizzazione degli interventi previsti dal progetto, impiegati in mansioni relative al progetto stesso, e relativi oneri sociali a carico dei partner suddetti;

b) spese relative all'esecuzione di opere e lavori;

c) spese per prestazioni di consulenza, spese promozionali, pubblicitarie, di stampa, per affissioni e per altre prestazioni di servizi;

d) spese relative alle risorse materiali e strumentali: spese per l'acquisto di arredi, piccoli strumenti e attrezzature, nel limite complessivo per progetto di euro 3.500,00, IVA esclusa; spese per l'acquisto di materiali e beni di facile consumo; spese di noleggio di attrezzature, apparecchiature, nonché di mezzi di trasporto e mezzi di lavoro;

e) altre spese: oneri fiscali, previdenziali, assicurativi se obbligatori per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico.

3. Sono inoltre ammissibili, nella misura massima del 5 per cento del contributo concedibile, anche le spese generali di funzionamento del beneficiario, non esclusivamente riferibili al progetto, quali: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

4. Le spese di cui al comma 2, se riferite alle iniziative complementari come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto n. 3), sono ammissibili entro il limite massimo del 30 per cento del contributo concedibile.

5. Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
a) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
b) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari, fatto salvo il disposto del comma 2, lettera d);
c) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;
d) per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;
e) per controversie legali;
f) per contributi in natura;
g) per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici.

Art. 7 presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 possono presentare un'unica domanda di contributo, singolarmente o come partner capofila di un progetto da realizzare in forma associata, fatto salvo il disposto dell'articolo 11, commi 3 e 4. I soggetti che presentano domanda di contributo singolarmente o come partner capofila possono partecipare al presente Bando come partner, ma non come capofila, di altri progetti presentati.
2. Ogni domanda può riferirsi a un solo progetto.
3. La domanda di contributo è sottoscritta, con firma autografa o digitale, dal legale rappresentante del soggetto proponente il progetto o da altra persona munita di poteri di firma. Nel caso di progetto da realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di poteri di firma del partner capofila.
4. La domanda di contributo è redatta su modulo conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale della Regione (www.regione.fvg.it). Si osservano le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
5. La domanda è comprensiva delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti:
a) l'assenza dello scopo di lucro, per gli enti privati;
b) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente Bando;
c) la localizzazione, nei luoghi della Prima guerra mondiale, delle aree e dei beni considerati dal progetto, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1.5;
d) la destinazione alla pubblica fruizione delle aree e dei beni considerati dal progetto;
e) la disponibilità da parte del soggetto proponente ovvero, nel caso di progetto da realizzare in forma associata, da parte di uno o di più partner, incluso il soggetto capofila, di tutte le aree e i beni considerati dal progetto;
f) gli stati o fatti relativi al regime fiscale da applicare;
g) l'assolvimento dell'imposta di bollo, se dovuta.
6. Qualora il progetto preveda la realizzazione di interventi di gestione e valorizzazione, come individuati all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1), la domanda reca altresì la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che gli interventi stessi rappresentano lavori di manutenzione ordinaria, come definiti dalla vigente normativa in materia di edilizia.
7. La domanda contiene inoltre:
a) la relazione illustrativa del progetto e delle sue specifiche modalità di realizzazione, comprensiva dei dati e degli elementi funzionali alla valutazione, nonchè della descrizione delle eventuali iniziative complementari di valorizzazione, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 3);
b) il preventivo di spesa per la realizzazione del progetto, ripartito nelle voci di spesa ammissibili ai sensi dell'articolo 6, nel rispetto dei limiti e delle percentuali massime di spesa previsti dal medesimo articolo;
c) l'indicazione della durata del progetto;
d) l'indicazione dell'importo del contributo richiesto;

e) l'indicazione delle fonti di finanziamento a copertura dell'eventuale quota del costo complessivo del progetto eccedente il contributo richiesto.

8. Alla domanda sono allegati:

a) l'eventuale accordo di partenariato, sottoscritto dai legali rappresentanti degli enti partner o dalle persone munite di poteri di firma, e corredato dei loro documenti di identità in corso di validità, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun partner e la regolazione dei rispettivi rapporti finanziari, per il caso in cui si preveda che una parte degli interventi previsti dal progetto possa essere realizzata da uno o più degli altri partner con assunzione a loro carico delle relative spese; l'accordo è redatto sulla base dell'apposita <<scheda partner>> compresa nel modulo di cui al comma 4;

b) nel caso di soggetto di diritto privato, copia dell'atto costitutivo e dello statuto qualora non già in possesso del Servizio;

c) la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda; la mancanza di questo elemento comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

9. La domanda deve essere inviata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto proponente o del partner capofila, in caso di progetto proposto in forma associata, ovvero dei rispettivi legali rappresentanti.

10. Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione <<Bando gestione e valorizzazione percorsi tematici Prima guerra mondiale - 2016>>.

11. La domanda deve essere inviata **dalle ore 09.00.00 del giorno 7.11.2016** ed entro e non oltre le **ore 12.00.00 del giorno 6.12.2016,** a pena di inammissibilità. La domanda deve inoltre pervenire all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 7.12.2016, a pena di inammissibilità.

12. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di cui al comma 11, nonché ai fini dell'applicazione del criterio di priorità di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d) faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

13. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo ad essa non imputabili, la domanda stessa non pervenga a destinazione entro e non oltre le ore 12.00.00 del giorno 7.12.2016.

14. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si renda necessaria per l'istruttoria della pratica, salve le ipotesi di cui ai commi 15 e 16. La documentazione richiesta dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella comunicazione del Servizio, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata.

15. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno dei criteri di cui all'articolo 10, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio a tale criterio.

16. Qualora l'accordo di partenariato allegato alla domanda ai sensi del comma 8, lettera a) non sia sottoscritto dai legali rappresentanti di ciascuno degli enti partner o dalle persone munite dei poteri di firma, ovvero non comporti l'effettiva partecipazione di ciascun partner alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto, o non rechi la precisa descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale siano rilevate dette carenze non viene considerato ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Art. 8 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico della norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso), mediante pubblicazione nel sito web istituzionale della Regione.

Art. 9 istruttoria e procedimento valutativo

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale, nonché, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti, e verifica inoltre l'ammissibilità delle spese previste.
3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, con funzioni di presidente, dal Direttore del Servizio o da un suo delegato e dal Direttore generale di PromoTurismo FVG o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.
4. Alla Commissione di cui al comma 3 compete altresì ogni ulteriore valutazione tecnica che si eventualmente renda necessaria nel corso del procedimento contributivo.
5. Per la valutazione comparata la Direzione può avvalersi inoltre dell'apporto consultivo di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato nel sito web istituzionale della Regione, vengono approvati:
   a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
   b) l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
7. La pubblicazione della graduatoria dei progetti finanziabili nel sito web istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione. Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell'assegnatario, il contributo si intende accettato.
8. Nel caso di rinuncia al contributo, o di mancata accettazione del contributo stesso entro il termine di cui all'articolo 12, comma 4, o nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse, si procede allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo soggetto richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente.

Art. 10 criteri di valutazione dei progetti e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione dei progetti e della formulazione della graduatoria sono stabiliti i seguenti criteri e rispettivi punteggi massimi:
   a) natura e oggetto degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di 53/100 punti;
   b) realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di 17/100 punti;
   c) localizzazione degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di 5/100 punti;
   d) capacità di attrarre turismo culturale: fino a un massimo di 20/100 punti;
   e) impiego di personale volontario: fino a un massimo di 5/100 punti.
2. Nell'applicazione dei criteri di cui al comma 1 si fa riferimento agli indicatori e ai relativi punteggi elencati all'allegato A) al presente Bando.
3. Nel caso di progetti a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
   a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera a);
   b) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera d);

c) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui al comma 1, lettera b);
d) ordine cronologico di presentazione; l'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 12.

Art. 11 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
- a) presentate da enti non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, nel caso di progetti da realizzare singolarmente;
- b) presentate da enti diversi dal partner capofila o da partner capofila non rientranti nelle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, nel caso di progetti da realizzare in forma associata;
- c) relative a progetti privi di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1;
- d) non presentate con le modalità di cui alle seguenti disposizioni dell'articolo 7:
  1) comma 3;
  2) comma 4;
  3) comma 5, lettere a), b), c), d) ed e);
  4) comma 7, lettere a), b), c);
  5) comma 9;
- e) non inviate nel periodo di cui all'articolo 7, comma 11;
- f) non pervenute al Servizio entro il termine di cui all'articolo 7, comma 11;
- g) riferite a più progetti;
- h) relative a interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda;
- i) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 7, comma 14, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori.

2. Nel caso in cui un medesimo ente partecipi al presente Bando con più domande, riferite allo stesso progetto oppure a progetti diversi, viene ammesso alla valutazione comparata di cui all'articolo 9 solo il progetto proposto con la domanda ammissibile presentata da detto ente per ultima, secondo l'ordine cronologico determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 12.

3. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche nel caso in cui un medesimo ente partecipi al presente Bando con più domande, sia in qualità di singolo proponente, sia come partner capofila di un progetto da realizzare in forma associata.

Art. 12 intensità e ammontare dei contributi

1. I contributi sono concessi in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile indicata nel preventivo di spesa, e oggetto della richiesta di contributo; l'importo del contributo concedibile non può eccedere il limite di euro 40.000,00.

2. I progetti sono finanziati sino a esaurimento delle risorse disponibili.

3. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità di contributo di cui al comma 1 a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore a condizione che il beneficiario si impegni ad assicurare il cofinanziamento del progetto sino a copertura dell'intera spesa ammissibile.

4. Per le finalità di cui al comma 3 il Servizio provvede a comunicare per iscritto all'ente interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine perentorio per la risposta; decorso inutilmente tale termine il beneficiario viene escluso dal contributo.

Art. 13 cumulo di contributi

1. Il contributo di cui al presente Bando è cumulabile con altri contributi pubblici, anche regionali, eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo progetto, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta.
2. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto. La somma dei suddetti contributi e finanziamenti e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

Art. 14 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio, entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di approvazione della graduatoria ai sensi dell'articolo 9, comma 6.
2. Con il decreto di concessione vengono fissati i termini di inizio e ultimazione del progetto, nonché il termine per la presentazione del rendiconto ed è inoltre erogato a titolo di anticipo un importo pari al 70 per cento del contributo, compatibilmente con il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità e di crescita. Nel caso di progetto da realizzare in forma associata, il contributo è concesso ed erogato al partner capofila.
3. Alla erogazione del saldo del contributo si provvede a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa di cui all'articolo 18; il procedimento di verifica del rendiconto si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione del rendiconto medesimo.
4. Nel caso in cui il beneficiario sia uno degli enti privati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), l'erogazione dell'anticipo e del saldo di cui ai commi 2 e 3 è subordinata alla presentazione al Servizio di una dichiarazione, resa dal beneficiario stesso ai sensi del DPR 445/2000 e trasmessa al Servizio stesso entro il termine perentorio da questo fissato, attestante l'ubicazione della propria sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 15 termini di inizio e di ultimazione del progetto

1. I termini di inizio e di ultimazione del progetto fissati con il decreto di concessione del contributo possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi; il termine di ultimazione del progetto non può comunque essere posteriore alla data del 31 dicembre 2017.
2. Il mancato rispetto dei termini fissati con il decreto di concessione del contributo, eventualmente prorogati ai sensi del comma 1, comporta la revoca del decreto medesimo.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il beneficiario può tuttavia dare inizio agli interventi anche anteriormente alla data fissata con il decreto di concessione, dandone preventiva notizia al Servizio.

Art. 16 obblighi dei beneficiari

1. Dopo l'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 6, su tutta la segnaletica identificativa del percorso, nonché sul materiale con cui è promosso il progetto finanziato, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, vanno apposti il logo della Regione e il logo commemorativo del Centenario della Prima guerra mondiale; i loghi medesimi possono essere apposti anche sugli altri beni oggetto dell'intervento finanziato.
2. Nel corso dello svolgimento del progetto, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale le informazioni e i dati da questa eventualmente richiesti.
3. I beneficiari sono tenuti a mantenere la destinazione d'uso dei beni oggetto degli interventi finanziati, e i beni stessi devono rimanere destinati alla pubblica fruizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione del contributo.

Art. 17 modifiche dei progetti finanziati

1. Le modifiche dei progetti finanziati possono essere autorizzate dal Servizio solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare gli interventi in modo conforme a quanto originariamente programmato.

2. Non sono in ogni caso ammesse modifiche sostanziali del progetto. Per modifiche sostanziali si intendono:

a) le variazioni apportate al numero, alla natura e all'oggetto degli interventi previsti, come risultanti dalla domanda di contributo e dalla eventuale documentazione integrativa presentata in corso di istruttoria, o comunque tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto;

b) le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione, e che comporterebbero l'assegnazione di un punteggio complessivo diverso da quello attribuito, tale da pregiudicare l'utile collocazione in graduatoria del progetto;

c) le modifiche che comportano una spesa finale complessivamente sostenuta inferiore al 60 per cento del contributo concesso.

3. Il beneficiario comunica al Servizio le variazioni che intende apportare al progetto finanziato; in caso di dubbi sulla rilevanza delle modifiche comunicate, la valutazione compete alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3.

Art. 18 rendicontazione della spesa

1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge, come interpretato dall'articolo 6, comma 33, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), i beneficiari rendicontano nel limite del contributo concesso.

2. Ai fini della rendicontazione del contributo i beneficiari presentano, entro il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori fissata ai sensi dell'articolo 15, la documentazione giustificativa della spesa sostenuta o altra documentazione idonea conformemente a quanto previsto dal Titolo II, Capo III, della legge regionale 7/2000, accompagnata da:

a) una relazione illustrativa del progetto realizzato, che dia conto degli interventi effettuati a fronte di quelli previsti nella domanda;

b) la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2;

c) la dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti che gli interventi realizzati, rientranti fra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1), rappresentano lavori di manutenzione ordinaria, come definiti dalla vigente normativa in materia di edilizia.

3. Nel caso di progetto da realizzare in forma associata, il rendiconto è presentato dal partner capofila.

4. Nel caso in cui, in conformità con quanto disposto dall'accordo di partenariato di cui all'articolo 7, comma 8, lettera a), una parte degli interventi previsti dal progetto sia stata realizzata da uno o più degli altri partner con assunzione a loro carico delle relative spese, il partner capofila, previa verifica della regolarità della documentazione della spesa sostenuta dai partner stessi, presenta, oltre alla documentazione di cui al comma 2, riferita all'utilizzo integrale del contributo, anche gli atti comprovanti il trasferimento da parte sua, a favore dei partner realizzatori, delle somme necessarie al pagamento delle spese suddette.

5. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per il tempo massimo di sei mesi, su istanza motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

6. Fermi restando il disposto dell'articolo 17 e i limiti massimi fissati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e d) e commi 3 e 4, sono rendicontabili anche tipologie e categorie di spese ammissibili nonché importi diversi da quelli indicati nel preventivo di spesa, purché derivanti da variazioni non superiori al 20 per cento del totale delle spese ammissibili; le variazioni eccedenti tale percentuale sono escluse dal rendiconto.

7. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:
a) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia pari o superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, tale ammontare rimane invariato;
b) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso, tale ammontare è di conseguenza ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata,
c) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al 60 per cento del contributo concesso, il beneficiario decade dal diritto al contributo.

8. Nei casi di decadenza dal diritto al contributo o di rideterminazione del contributo stesso, l'anticipo erogato verrà richiesto in restituzione, rispettivamente, per l'intero importo ovvero per la parte eccedente il contributo rideterminato.

9. Se per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti, successivamente alla presentazione della domanda, altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di fonte pubblica o privata, attestati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, l'ammontare del contributo è di conseguenza corrispondentemente ridotto.

10. Al fine di agevolare la presentazione del rendiconto, il Servizio predispone e rende disponibile sul portale regionale la relativa modulistica.

Art. 19 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al beneficiario; nel caso di progetto realizzato in forma associata, qualora una parte degli interventi previsti sia stata realizzata da uno o più degli altri partner con assunzione a loro carico delle relative spese, la documentazione suddetta è intestata, per quanto di rispettiva competenza, al partner capofila nonché agli altri partner realizzatori; essa è annullata in originale dall'intestatario stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente da cui risulta la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, unitamente ad una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà del beneficiario, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto medesimo, nonchè la causa e la data dell'attività cui si riferisce il rimborso.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato mediante il cedolino stipendio relativo al lavoratore o la Certificazione Unica (CU) o il modulo F24; nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

7. La documentazione giustificativa delle spese per la retribuzione lorda dei dipendenti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), è corredata del foglio presenze giornaliero sottoscritto dal responsabile attestante le ore lavorate imputabili al progetto.

Art. 20 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza del beneficiario

dal diritto al contributo, che si verifica, in particolare, nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;
b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e di quelli di ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 5, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
c) accertamento dell'avvenuto inizio degli interventi in data anteriore a quella di presentazione della domanda;
d) mancata realizzazione del progetto entro l'esercizio 2017;
e) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all'articolo 18, comma 2, eventualmente prorogato ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
f) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del progetto originariamente presentato, come definita all'articolo 17, comma 2;
g) mancata presentazione al Servizio, entro il termine da esso stabilito, della dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 4, attestante l'ubicazione della sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
h) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 16, comma 3.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 21 ispezioni e controlli

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 60, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); a tal fine, gli enti intestatari della documentazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto sono tenuti a conservare la documentazione stessa per cinque anni dalla data della sua emissione.

2. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio presso la propria sede, per i cinque anni successivi alla data di concessione del contributo, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività finanziata, da cui emerga l'evidenza data al sostegno regionale, come per esempio rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web.

Art. 22 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

art. 23 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e della conseguente procedura di concessione del contributo.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o

comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione generale della Presidenza della Regione la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso alla esibizione del progetto o alla trasmissione di una sua copia ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle esigenze di riservatezza, nonché il consenso alla pubblicazione della relazione illustrativa del progetto stesso, in caso di concessione del contributo, nella sezione <<Amministrazione trasparente>> del sito istituzionale della Regione.

Allegato A) - Criteri, indicatori e punteggi per la valutazione dei progetti

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI
a) Natura e oggetto degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di punti 53/100;			
a.1	Il progetto prevede interventi per la manutenzione ordinaria di uno o più dei seguenti beni immobili: sentieri militari, mulattiere, strade forestali o altre vie di comunicazione terrestre, fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, grotte e caverne, punti di osservazione	10 Punti	• Nessun bene Punti 0 • 1 o 2 beni Punti 3 • 3 o 4 beni Punti 7 • 5 beni o più Punti 10
a.2	Il progetto prevede interventi per la manutenzione ordinaria di cimiteri militari	5 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 5
a.3	Il progetto prevede interventi per la manutenzione ordinaria di uno o più dei seguenti beni immobili: forti, fortificazioni permanenti, casermaggi, baracche e altri edifici e manufatti militari, anche di carattere sanitario, edifici storici e luoghi della memoria	10 Punti	• Nessun bene Punti 0 • 1 o 2 beni Punti 3 • 3 o 4 beni Punti 7 • 5 beni o più Punti 10
a.4	Il progetto prevede interventi per la manutenzione ordinaria di musei riferiti a luoghi ed eventi della Prima guerra mondiale	10 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 10
a.5	Il progetto prevede interventi per la manutenzione ordinaria di cippi, monumenti, stemmi, lapidi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli	3 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 3
a.6	Il progetto prevede uno o più interventi per la manutenzione ordinaria e/o l'installazione di strutture e attrezzature per garantire l'accesso e la fruizione del percorso o dei singoli beni da parte delle persone con disabilità (art. 2, comma 1, lett. c), punto nn 1.3.)	5 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 5
a. 7	Il progetto prevede uno o più interventi per la manutenzione ordinaria e/o l'installazione di strutture di servizio e/o di arredi e attrezzature funzionali alla fruizione del percorso o dei singoli beni (articolo 2, comma 1, lett. c), punti nn 1.2. e 1.4.)	5 Punti	• No Punti 0 • Sì Punti 5
a.8	Il progetto prevede interventi appartenenti ad almeno due delle tipologie elencate ai punti da a.1 ad a.7	5 Punti aggiuntivi	• No Punti 0 • Sì Punti 5 aggiuntivi

b) Realizzazione del progetto in forma associata: fino a un massimo di punti 17/100			
b.1	Composizione del partenariato (incluso il partner capofila)	12 Punti	• Presenza di uno o più Enti locali territoriali del Friuli Venezia Giulia — Punti 6 • Presenza di uno o più Enti pubblici di altro tipo con sede nel Friuli Venezia Giulia — Punti 3 • Presenza di uno o più Enti pubblici o privati aventi sede legale in Austria o in Slovenia — Punti 2 • Presenza di una o più Associazioni d'Arma o Corpi d'armata (italiani o stranieri) — Punti 1
b.2	Numero dei partner (incluso il partner capofila)	5 Punti	• 2 partner — Punti 1 • Da 3 a 5 partner — Punti 3 • Oltre 5 partner — Punti 5
c) Localizzazione degli interventi previsti dal progetto: fino a un massimo di punti 5/100			
c.1	Localizzazione di uno o più interventi previsti dal progetto in luoghi della Prima guerra mondiale nelle cui immediate vicinanze vi siano aree di parcheggio e punti di ristoro. N.B. per "immediate vicinanze" si intende una distanza massima di un chilometro di percorrenza tra il punto (ovvero uno dei punti) di accesso al percorso e le aree di parcheggio e i punti di ristoro più vicini	5 Punti	• No — Punti 0 • Sì — Punti 5
d) Capacità di attrarre turismo culturale: fino a un massimo di punti 20/100			
d.1	Realizzazione di prodotti multimediali o di percorsi virtuali finalizzati a promuovere l'attrattività e la fruizione dei percorsi e dei beni oggetto degli interventi	10 Punti	• Nessuna realizzazione — Punti 0 • Realizzazione di un solo prodotto/percorso virtuale — Punti 5 • Realizzazione di più prodotti/percorsi virtuali — Punti 10
d.2	Predisposizione di un programma di altre iniziative di comunicazione, promozione e valorizzazione turistico culturale volte a diffondere la conoscenza dei percorsi e dei beni oggetto degli interventi, consistenti in particolare nella produzione di materiale informativo o divulgativo o di pubblicazioni da destinare alla diffusione gratuita, o di programmi radiofonici o televisivi	10 Punti	• programma non previsto — Punti 0 • programma insufficiente — Punti da 1 a 3 • programma discreto — Punti da 4 a 6 • programma buono — Punti da 7 a 9 • programma eccellente — Punti 10 I punteggi sono graduati dalla Commissione di cui all'art. 9, comma 3 N.B. La valutazione del programma è effettuata tenendo conto del numero, della varietà e della coerenza delle iniziative previste

e) Impiego di personale volontario: fino a un massimo di punti 5/100			
e.1	Per la realizzazione di uno o più interventi del progetto è previsto l'impiego di personale volontario	5 Punti	• No — Punti 0 • Sì — Punti 5

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_44_1_ADC_AMB ENERPN DITTE VARIE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Pordenone - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell''art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimento di riconoscimento o concessione preferenziale del diritto all'uso di acqua pubblica assentito a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1856/AMB del14.09.2016 è stato riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua fino a tutto il 31.12.2020, come stabilito dall'art. 61, comma 2, della L.R. 11/2015, alle Ditte indicate nell'allegato elenco:

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
per. ind. Andrea Schiffo

16_44_1_ADC_AMB ENERPN DITTE VARIE_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

SERVIZIO DISCIPLINA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, GESTIONE RISORSE IDRICHE, TUTELA ACQUE DA INQUINAMENTO

STRUTTURA STABILE GESTIONE RISORSE IDRICHE NEL TERRITORIO DI PORDENONE CON SEDE A PORDENONE

Elenco allegato ad atto ricognitivo di riconoscimento di derivazioni d’acqua varie

n.	istanza UD/ RIC n.	Ditta richiedente	Codice fiscale	Sede sociale	Ubicazione derivazione	foglio	mappale	Portata in moduli (1 mod=100 l/sec)	uso	Canone annuo €	Limite annuo in mc
1	4775	Urbani Daniela	RBNDNL50D54D962C	Gemona del Friuli (Ud) via Stalis n. 78	Buja (Ud) 2 pozzi	12	206	0,166	irriguo	8,21	1.000
2	4979	Piazza Lamberto	PZZLBR39B26L483R	Castions di Strada (Ud) via Roma n. 25	Castions di Strada (Ud)	11	182	0,20	irriguo	9,89	1.850
3	5285	Asquini Germano	SQNGMN36B20C817K	Codroipo (Ud) – fr. Ridivischia via Principale n. 10/3	Codroipo (Ud)	95 95 95	116 187 140	0,18	irriguo	8,90	3.500
4	5456	Az. Agr. Boemo Giovanni e Roberto ss	00626480305	Gonars (Ud) via Montesanto n. 31	Gonars (Ud)	15 15 15 14 14 14	162 84 176 244 141-122 131	0,32	irriguo	15,82	44.200
5	5487	Paron Germana	PRNGMN56R68C817M	Codroipo (Ud) via Erminia n. 41	Codroipo (Ud)	79 87	133 93	16,67	irriguo	8,24	800
6	5596	Az. Agr. Zanier Giampaolo & C. ss	02268250301	Santa Maria La Longa (Ud) fr. Mereto di Capitolo via dei Molini n. 14	Santa Maria La Longa (Ud)	16	193	0,05	igienico e assimilati	114,63	3.000

16_44_1_ADC_AMB ENERPN MOLETTA E MORASSUTTI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche nel territorio di Pordenone - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Provvedimenti di subentro in derivazione d'acqua ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1858/AMB , emesso in data 14.09.2016, è stato assentito alla ditta Moletta Pasqua (PN/RIC/5490_1) il subentro nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,25 (pari a l/sec. 25,00) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di Camino al Tagliamento (Ud) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 101, mappale 15, riconosciuto alla ditta Zanin Pietro con atto ricognitivo n. LLPP/B 1052/RIC 5305, 5303, 5304, 5314, 5361, 5374, 5379, 5386, 5413, 5422, 5455, 5458, 5490, 5536, 5539 del 15.07.2005.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 1857/AMB , emesso in data 14.09.2016, è stato assentito alla Azienda Agricola Morassutti Eni (PN/RIC/1837_2) il subentro nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2020, moduli massimi 0,30 (pari a l/sec. 30,00) d'acqua per uso irriguo da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al foglio 14, mappale 127, riconosciuto alla ditta Pascolo Sergio con decreto n. LL.PP./1220/IPD VARIE del 22.11.2005.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_44_1_ADC_AMB ENERUD 1607-6286-3669 ACQUE_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015, n. 11. Concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa di Udine, Gorizia e Pordenone, n. 1720/AMB IPD1607 di data 24/08/2016, è stato concesso alla I.G.F. Idroelettriche Gestioni Friulane, con sede in Udine via Ribis, 5 (C.F. 01355980309) il rinnovo della concessione di cui al decreto n. 184 dd. 13/02/1985, fino a tutto il 12/02/2045, per continuare a derivare acqua ad uso idroelettrico, in sponda sinistra dal Torrente Raccolana in Comune di Chiusaforte alla quota di m. 456,92 s.l.m., nella misura di moduli massimi 30,00, moduli medi 19,53 e moduli minimi 7,50, per la produzione, con un salto rideterminato di 57,75 m, della potenza nominale media di 1105,74 kW e con restituzione delle acque alla quota di m. 398,60 s.l.m., in sponda sinistra dello stesso corso d'acqua.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa di Udine, Gorizia e Pordenone, n. 1730/AMB IPD 6286 di data 25/08/2016, è stata concessa alla Geomok s.r.l. con sede in Udine, via Chisimaio,141 (C.F. 02583570300), fino a tutto il 24/08/2046, la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, in sponda destra dal Torrente Torre in Comune di Lusevera alla quota di m. 313 s.l.m., in corrispondenza di una briglia esistente, nella misura di moduli massimi 25,00 moduli medi 16,35 e moduli minimi 8,00, per la produzione, con un salto indicato di 3,10 m, della potenza nominale media di 49,71 kW e con restituzione delle acque alla quota di m. 310,45 s.l.m., in sponda destra dello stesso corso d'acqua

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa di Udine, Gorizia e Pordenone, n. 1801 IPD 3669/2 di data 02/09/2016, è stata concessa al Comune di Tolmezzo. con sede in Tolmezzo, via Linussio, 1 (P.I. 00598390300) , fino a tutto il 31/12/2025, la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, dalla struttura acquedottistica alimentata dalla sorgente denominata Rio Glazzat in Comune di Tolmezzo nella misura di moduli medi 0,275 per la produzione, con un salto indicato di 148 m, della potenza

nominale media di 39,90 kW per la centrale denominata Betania e nella misura di moduli medi 0,36 per la produzione, con un salto indicato di 158 m, della potenza nominale media di 55,76 kW per la centrale denominata Illeggio, per complessivi KW 95,66 nominali .
Udine, 19 ottobre 2016

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

16_44_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI ASS PRIM II PUBB 2016_1_TESTO

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Aziende per l'assistenza sanitaria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco degli ambiti territoriali carenti di medicina generale per l'assistenza primaria - Seconda pubblicazione per l'anno 2016.

ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA SECONDA PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2016		
AZIENDE PER L'ASSISTENZA SANITARIA	AMBITI TERRITORIALI CARENTI	MEDICI
AAS n. 2 "Bassa Friulana" Via Vittorio Veneto, 174 34170 GORIZIA	Ambito territoriale dei comuni di: Precenicco, Palazzolo dello Stella e Muzzana del Turgnano	1 (vincolo ambulatorio a Palazzolo dello Stella)
AAS n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" piazzetta Portuzza, 1 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)	Ambito territoriale dei comuni di: San Daniele del Friuli, Fogaria nel Friuli e Ragogna	1
AAS n. 5 "Friuli Occidentale" Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	Ambito territoriale del comune di Pordenone	2

AVVERTENZE
I medici interessati al conferimento degli incarichi relativi alla prima pubblicazione per l'anno 2015 dovranno compilare apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito (graduatoria/trasferimento):
- **la domanda per graduatoria** dev'essere presentata, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, tramite:
- consegna a mano all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all'indirizzo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto termine perentorio e pervenute all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell'anzidetto termine. La Direzione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non imputabili alla Direzione stessa.
- **la domanda per trasferimento** dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria.

Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Possono presentare domanda di assegnazione, per graduatoria, di un ambito territoriale carente i medici inseriti nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale valevole per l'anno 2016 (BUR n. 17 del 27.4.2016) con l'indicazione, tra i settori prescelti, di quello dell'assistenza primaria.

I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato nell'assistenza primaria possono concorrere alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti solo per trasferimento.

16_44_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI ASS PRIM II PUBB 2016_2_ALL 1

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
Riva Nazario Sauro, 8

34124 **TRIESTE**

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________ iscritto nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia Giulia, **valevole per l'anno 2016**

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 29.7.2009, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ____ dd. __________ e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito__________________ A.A.S. ___ 5) Ambito__________________ A.A.S. ___

2) Ambito__________________ A.A.S. ___ 6) Ambito__________________ A.A.S. ___

3) Ambito__________________ A.A.S. ___ 7) Ambito__________________ A.A.S. ___

4) Ambito_________________ A.A.S. ___ 8) Ambito__________________ A.A.S. ___

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 7, 8, 9, 10 dell'A.C.N. del 29.7.2009 e dall'Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 chiede, inoltre, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):
(**N.B.:** la scelta tra le due percentuali vale soltanto per i medici che possiedano sia l'attestato di formazione specifica in medicina generale, sia il titolo ad esso equipollente)

☐ riserva del 67% (Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 cit.) per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n. 277/2003 (dall'art. 16, comma 7, lettera a) dell'A.C.N. del 29.7.2009);
☐ riserva del 33% (Accordo regionale di cui alla DGR n. 323/2003 cit.) per i medici in possesso del titolo equipollente (dall'art. 16, comma 7, lettera b) dell'A.C.N. del 29.7.2009).

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a ____prov. (____) CAP ___________
via ____ tel: ____/______________
indirizzo e mail ___________________________________
dal _______________(2)(4) a tutt'oggi
-precedenti residenze (3) (4):
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
-di essere/non essere in possesso (1) dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91, n. 368/99 e n. 277/2003, conseguito in data _______________

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali __________
via _______________________________________ comune di _______________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal ___________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale ai sensi dell' ACN del 29.7.2009 con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda _______________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'ACN del 29.7.2009 con massimale di _____ scelte Periodo dal ________________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ____________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca ____________________ ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni
provincia ________________ branca __________________ periodo dal ___________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, n. 368/99 e n. 277/2003:
Denominazione del corso ____
Soggetto pubblico che lo svolge ____________________________ Inizio dal ___________________
8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
____
via ___________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro _____________________________ Periodo dal _____________________

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo____
via ___________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro _____________________________ Periodo dal _____________________

10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. ___________
via _______________________________ comune di ______________ periodo dal _________________

11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda _________________________ comune di _______________ periodo dal _________________

12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____ periodo dal ________________

13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

14) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal __________________

15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal ________________
16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato o a tempo indeterminato (1):
Azienda __________________________ Comune ___________________________ ore sett. _____
Tipo di attività
____
periodo dal _________________
17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3,4 5, 6 e 16):
Soggetto pubblico ____
via _____________________________________ comune _________________________________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal ________________

18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____
Periodo: dal _________________

19) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ____
Periodo dal _________________

NOTE ____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP _____________
via ____ Tel. ______/_____________
indirizzo e mail __________________________________

In fede.

data ____________________________ Firma __________________________________
(leggere l'avvertenza)

(LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)

AVVERTENZA

A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).

La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.

Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.

In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE

(1) Cancellare la parte che non interessa.

(2) Ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), dell'A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 5 punti al medico residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2015) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(3) Ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. c), dell'A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 20 punti al medico residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2015) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(4) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) **verranno valutati a partire dall'ultimo giorno del mese/anno indicati.**

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 13, dell'A.C.N. del 29.7.2009, dev'essere presentata, nel **termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.** dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, tramite:

- consegna a mano all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all'indirizzo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto termine perentorio e pervenute all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell'anzidetto termine. La Direzione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non imputabili alla Direzione stessa.

Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, riguardano il nome e il cognome;
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. - sostituisce
6. L'art. 13 della citata legge Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
7. Titolare del trattamento dei dati è, in base alle decisioni assunte dalla Giunta regionale, il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste.

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'ACN.

16_44_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI ASS PRIM II PUBB 2016_3_ALL 2

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

All'Azienda _________________

____

____

Bollo
€ 16,00

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 29.7.2009, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n.____dd. _____________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito____
2) Ambito____
3) Ambito____
4) Ambito____

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a ____prov. (____) CAP ____________
via ____ tel: ____/______________
indirizzo e mail _____________________________

dichiara inoltre

-di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione _________________________ A.A.S. ______________________ambito territoriale ________________________dal _______________(2)(3)

-di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione Friuli Venezia Giulia
A.A.S.________________________ ambito territoriale ____
dal _______________ al_______________(2)(3)
A.A.S.________________________ ambito territoriale ____
dal ______________ al _________________(2)(3)

-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di assistenza primaria, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ACN 29.7.2009, nei seguenti periodi:
dal ______________ al _________________ (2)
dal ______________ al _________________ (2)

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.A.S., per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti (4)

Azienda n. ___________________________
Azienda n. ___________________________
Azienda n. ___________________________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ___________________________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ______________
via ____ Tel. ______/______________
indirizzo e mail ____________________________________

In fede.

data ______________________________ Firma ____________________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).

La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.

Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.

In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Ai sensi dell'art. 34, comma 7, dell'A.C.N. del 29.7.2009, l'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando:

a) l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi dell'assistenza primaria della Regione Friuli Venezia Giulia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico;
b) l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza ancorchè già compresa nell'anzianità di cui alla lettera a).

(3) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) **verranno valutati a partire dall'ultimo giorno del mese/anno indicati**.

(4) ove l'interessato abbia presentato domanda ad altre A.A.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 13 dell'ACN 29.7.2009, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.

Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria a trasferimento;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2);
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196. - sostituisce
6. L'art. 13 della citata legge Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;
7. Titolare del trattamento dei dati è ___________________________

NOTE:
Da completare da parte dell'Amministrazione competente
(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'ACN;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

16_44_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI CONT ASS II PUBB 2016_1_TESTO

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Aziende per l'assistenza sanitaria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità assistenziale - Seconda pubblicazione per l'anno 2016.

INCARICHI VACANTI DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE SECONDA PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2016	
AZIENDE PER L'ASSISTENZA SANITARIA	INCARICHI VACANTI
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata TRIESTE via G. Sai, 1-3 34128 TRIESTE	4
AAS n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" via Vittorio Veneto, 174 34170 GORIZIA	32
AAS n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" piazzetta Portuzza, 1 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)	8
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata UDINE Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	20
AAS n. 5 "Friuli Occidentale" Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	7

AVVERTENZE
Entro 15 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia i medici interessati possono presentare apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito (graduatoria/trasferimento).
- **la domanda per graduatoria** dev'essere presentata, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, tramite:
- consegna a mano all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all'indirizzo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - riva Nazario Sauro, 8 - 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto termine perentorio e pervenute all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell'anzidetto termine. La Direzione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non imputabili alla Direzione stessa.
- **la domanda per trasferimento** dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria.

Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Possono presentare domanda di assegnazione, per graduatoria, di un incarico vacante i medici inseriti nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale valevole per l'anno 2016 (BUR n. 17 del 27.4.2016) con l'indicazione, tra i settori prescelti, di quello della continuità assistenziale.

I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato nella continuità assistenziale possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.

16_44_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI CONT ASS II PUBB 2016_2_ALL 1

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

Alla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
Riva Nazario Sauro, 8

34124 **TRIESTE**

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________ iscritto/a nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia Giulia, valevole per l'anno 2016, con l'indicazione, tra i settori di attività, di quello della continuità assistenziale, laureato il ____________, con voto _________

chiede

l'assegnazione di un incarico vacante per la continuità assistenziale, con riferimento ai posti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___ del __________, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 29 luglio 2009 ed indica il seguente ordine di preferenza:

1) A.A.S. ___________________________ 4) A.A.S. ___________________________
2) A.A.S. ___________________________ 5) A.A.S. ___________________________
3) A.A.S. ___________________________ 6) A.A.S. ___________________________

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 7, 9, e 10, dell'Accordo, chiede, inoltre, di poter accedere alla seguente riserva di assegnazione (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della casella prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

☐ riserva (67%) per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03;
☐ riserva (33%) per i medici in possesso del titolo equipollente;

Non essendo ancora intervenuto a riguardo un'intesa in sede di negoziazione regionale, ai sensi della norma transitoria n. 5 dell'Accordo, si applicano le percentuali previste dall'Accordo regionale del 30 ottobre 2002, attuativo dell'Accordo Collettivo Nazionale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data ___________________

-di risiedere a ____prov. (____) CAP ___________
via ____ tel: ____/________
indirizzo e mail ___________________________________
dal _____________(2)(4) a tutt'oggi
-precedenti residenze (3) (4):
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
dal __________al ___________ Comune di _____________ prov.____________
-di essere/non essere (1) in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03, conseguito in data ___________

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali __________
via _______________________________________ comune di _______________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal ___________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di assistenza primaria ai sensi dell'Accordo dd. 29.7.2009, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda ______________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta ai sensi dell'Accordo dd. 29.7.2009, con massimale di _____ scelte Periodo dal _______________________

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1) come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati (ex convenzionati esterni)
Azienda ________________ branca __________________ periodo dal ___________________

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale (a tempo determinato) o nell'emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________

in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n.257/91, e corrispondenti norme di cui al D.L.vo n. 368/99 e del D.L.vo n. 277/03:
Denominazione del corso ____
Soggetto pubblico che lo svolge ____________________________ Inizio dal ___________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
____
via ____________________________ comune di ______________________ ore sett. ______________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ______________________________ Periodo dal _____________________

9) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo
____
via ____________________________ comune di ______________________ ore sett. ______________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ______________________________ Periodo dal _____________________

10) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. ____________
via _______________________________ comune di ______________ periodo dal _________________

11) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:
Azienda __________________________ comune di _______________ periodo dal _________________

12) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____ periodo dal ________________

13) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attività che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

14) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal __________________

15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal ________________

16) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):
Azienda _________________________ Comune __________________________ ore sett. ____
Tipo di attività ____
periodo dal _________________

17) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 16):
Soggetto pubblico ____
via ____________________________________ comune _________________________________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal _______________

18) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____
Periodo: dal ________________

NOTE ____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ____________
via ____ Tel. ______/____________
indirizzo e mail ____
In fede.

data ____________________________ Firma ___________________________________
(leggere l'avvertenza)

(LA DOMANDA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE)

AVVERTENZA

A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.
In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE
(1) cancellare la parte che non interessa
(2) Ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. b), dell'Accordo dd. 29.7.2009, verranno attribuiti 10 punti al medico residente, nell'ambito dell'Azienda nella quale è vacante l'incarico per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2015) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(3) Ai sensi dell'art. 63, comma 4, lett. c), dell'Accordo dd. 29.7.2009, verranno attribuiti 10 punti al medico residente, nella Regione Friuli Venezia Giulia, da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2015) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(4) qualora i periodi non siano correttamente indicati (giorno, mese e anno) **verranno valutati a partire dall'ultimo giorno del mese/anno indicati.**

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 3, dell'Accordo dd. 29.7.2009, dev'essere presentata, nel **termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.** degli incarichi vacanti di continuità assistenziale, tramite:
- consegna a mano all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all'indirizzo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto termine perentorio e pervenute all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell'anzidetto termine. La Direzione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non imputabili alla Direzione stessa.

Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto, esclusivamente, all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, riguardano il nome e il cognome.
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Responsabile del trattamento è il Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia.
7. Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco d'Assisi, 43 – Trieste.

(1) Il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'Accordo dd. 29.7. 2009.

16_44_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI CONT ASS II PUBB 2016_3_ALL 2

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

Bollo
€ 16,00

All'Azienda

____

____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________

chiede

l'assegnazione di un incarico vacante per la continuità assistenziale, con riferimento ai posti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ___ del ___________, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 29 luglio 2009.

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a _____________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a ____prov. (____) CAP ____________
via ____ tel: ____/________
indirizzo e mail ____

dichiara inoltre

-di essere attualmente titolare di incarico di continuità assistenziale nella Regione _________________________ A.A.S. ______________________ dal _______________(2)

-di provenire/non provenire (1) da Azienda che dispone di medici in servizio nella continuità assistenziale in esubero rispetto al rapporto ottimale definito all'art. 64, comma 2, dell'Accordo dd. 29 luglio 2009;

-di essere/non essere (1) stato titolare di incarico di continuità assistenziale, precedentemente al periodo sopraindicato,
nella Regione ___________________________A.A.S.___________________________
dal ______________ al _______________(2)
nella Regione ___________________________ A.A.S.___________________________
dal ______________ al _______________(2)

-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di continuità assistenziale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'Accordo dd. 29 luglio 2009 nei seguenti periodi:
dal ______________ al ______________
dal ______________ al ______________

-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.A.S., per l'assegnazione degli incarichi vacanti per la continuità assistenziale (3)

Azienda n. _________________________ Azienda n. _________________________
Azienda n. _________________________ Azienda n. _________________________
Azienda n. _________________________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ______________________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ____________
via ____ Tel. ______/____________
indirizzo e mail ____

In fede.

data ___________________________ Firma ________________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).

La domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.

Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.

In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Ai sensi dell'art. 63, comma 8, dell'Accordo dd. 29 luglio 2009, l'anzianità di servizio è determinata sommando:

a) l'anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica in qualità di incaricato a tempo indeterminato;
b) l'anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex guardia medica nell'incarico di provenienza, ancorchè già valutata ai sensi della lettera a);
c) anzianità pari a 18 mesi per trasferimenti interregionali con provenienza da Aziende di cui all'art. 64, comma 4.

(3) se l'interessato ha presentato domanda presso altre A.A.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 63, comma 3, dell'Accordo dd. 29 luglio 2009, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. degli incarichi vacanti di continuità assistenziale.

Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione – per trasferimento - degli incarichi vacanti di continuità assistenziale
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ___________________ riguarderanno ________________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è __________________________

NOTE:
Da completare da parte dell'Amministrazione competente
(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'Accordo dd. 29 luglio 2009;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

16_44_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI PEDIATRI II PUBB 2016_0_TESTO

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Aziende per l'assistenza sanitaria della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta - Seconda pubblicazione per l'anno 2016.

ELENCO DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
PER L'ASSISTENZA PEDIATRICA
SECONDA PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2016

AZIENDE PER L'ASSISTENZA SANITARIA	AMBITI TERRITORIALI CARENTI	MEDICI
AAS n. 2 "Bassa Friulana" Via Vittorio Veneto, 174 34170 GORIZIA	Ambito territoriale dei comuni di: Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Sagrado e Villesse	1
AAS n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" piazzetta Portuzza, 1 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)	Ambito territoriale dei comuni di: Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico, Lauco, Paularo, Raveo, Verzegnis e Villa Santina	1

A V V E R T E N Z E

I medici interessati al conferimento degli incarichi relativi alla prima pubblicazione per l'anno 2015 dovranno compilare apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito (graduatoria/trasferimento):

- **la domanda per graduatoria** dev'essere presentata, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, tramite:
- consegna a mano all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.30; il venerdì e i giorni prefestivi: dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
- spedizione con raccomandata A.R. all'indirizzo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Non si terrà conto delle raccomandate A.R. spedite entro il suddetto termine perentorio e pervenute all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia dopo 8 giorni successivi alla data di scadenza dell'anzidetto termine. La Direzione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito della domanda né per eventuali disguidi postali non imputabili alla Direzione stessa.
- la **domanda per trasferimento** dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria.

Qualora il termine perentorio di scadenza coincida con un giorno festivo, lo stesso s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Possono presentare domanda di assegnazione, per graduatoria, di un ambito territoriale carente i medici inseriti nella graduatoria regionale unica per i medici di medicina generale valevole per l'anno 2016 (BUR n. 17 del 27.4.2016) con l'indicazione, tra i settori prescelti, di quello dell'assistenza primaria.

I medici già titolari di incarico a tempo indeterminato nell'assistenza primaria possono concorrere alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti solo per trasferimento.

16_44_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI PEDIATRI II PUBB 2016_2_ALL 1

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
CARENTI DI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

All'Azienda ____________________
____

Bollo
€ 16,00

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ____________________________cod. fiscale _____________ iscritto nella graduatoria regionale dei medici pediatri di libera scelta della Regione Friuli Venezia Giulia, valevole per l'anno 2016 (pubblicata sul BUR n. 8 del 24.2.2016),

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, del 29.7.2009, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. _____ del ______________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito___________________________ 2) Ambito___________________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data __________________

-di risiedere a ____prov. (____) CAP ___________
via ____ tel: ____/________
indirizzo e mail ___________________________________
dal _______________(2)
-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) e precisamente dal ____________(4), località di residenza ____(4)

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali __________
via _______________________________________ comune di _______________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal ___________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale di assistenza primaria ai sensi dell'A.C.N. del 29.7.2009, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda ______________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1)come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________

4) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati (ex convenzionati esterni)
Azienda ________________ branca __________________ periodo dal ___________________

5) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda _________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

6) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo
____
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo
____
via __________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ____________________________ Periodo dal ____________________

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. ___________
via _____________________________ comune di _____________ periodo dal ________________

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:

Azienda ________________________ comune di ______________ periodo dal ________________

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____ periodo dal _______________

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

13) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal _________________

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal _________________

15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):
Azienda __________________________ Comune ___________________________ ore sett. _____
Tipo di attività
____
periodo dal __________________

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 15):
Soggetto pubblico ____
via _____________________________________ comune _________________________________
Tipo di attività
____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal ________________

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____
Periodo: dal _________________

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ____
Periodo dal _________________

NOTE ____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ____________
via ____ Tel. ______/____________
indirizzo e mail ____

In fede.

data ___________________________ Firma ______________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa – se inviata per posta – copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
L'invio di una domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.
In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera b), dell'A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 6 punti al pediatra residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2015) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(3) Ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera c), dell'A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 10 punti al pediatra residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2015) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 33, comma 13, dell'A.C.N. del 29.7.2009, dev'essere presentata alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco delle zone carenti di medici pediatri di libera scelta.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta per graduatoria;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Lei non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
6. Titolare del trattamento dei dati è ___________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'A.C.N. del 29.7.2009;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

16_44_1_ADC_SAL INT AMBITI CARENTI PEDIATRI II PUBB 2016_3_ALL 2

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

All'Azienda ________________________

Bollo
€ 16,00

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettere a) e a1), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, del 29.7.2009, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ del ______________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito___________________________ 2) Ambito___________________________

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a ____prov. (____) CAP ____________
via ____ tel: ____/________
indirizzo e mail ____

dichiara inoltre

-di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta della Regione __________________________ A.A.S. _______________________ambito territoriale _________________________dal _______________(2)(3)
-di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta della Regione ____________________________________
A.A.S.________________________ ambito territoriale _____________________________________
dal ______________ al_______________(3)
A.A.S.________________________ ambito territoriale _____________________________________
dal _____________ al ________________(3)
-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'attività di pediatria di libera scelta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera b), dell'A.C.N. del 29.7.2009 nei seguenti periodi:
dal ________________ al _____________
dal ________________ al _____________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ______________________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ___________
via ____ Tel. _____/___________
indirizzo e mail ____

In fede.

data __________________________ Firma ________________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa – se inviata per posta – copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (Consiglio di Stato – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e n. 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005).
L'invio di una domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.
Solo nel caso in cui la sottoscrizione della domanda avvenga in presenza del dipendente addetto del competente ufficio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria, il candidato potrà non allegare il suddetto documento d'identità, previa esibizione dello stesso al funzionario preposto.
In base all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato." Pertanto, il dichiarante deve sempre indicare i dati atti a consentire l'identificazione delle rispettive amministrazioni, affinché si possa provvedere agli adempimenti di cui all'art. 71 del precitato D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa

(2) Il trasferimento è possibile per il pediatra che risulti già iscritto negli elenchi dei pediatri convenzionati della regione Friuli Venezia Giulia (art. 33, comma 2, lettera a), dell'A.C.N. del 29.7.2009) o di altra regione (art. 33, comma 2, lettera a1) dell'A.C.N. del 29.7.2009), rispettivamente, da almeno tre anni e cinque anni.
(3) Ai sensi dell'art. 33, comma 6, dell'A.C.N. del 29.7.2009, le Aziende per l'assistenza sanitaria interpellano prioritariamente i pediatri di cui al comma 2, lettera a), e successivamente i pediatri di cui al comma 2 lettera a1). Ai sensi dell'art. 33, comma 7, del medesimo A.C.N., l'anzianità di iscrizione negli elenchi a valere per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 2, lettere a) e a1) è determinata dall'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della pediatria di famiglia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 33, comma 13, dell'A.C.N. del 29.7.2009, dev'essere presentata alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco delle zone carenti di medici pediatri di libera scelta.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali la Lei forniti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta a trasferimento;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Lei non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
6. Titolare del trattamento dei dati è ___________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'A.C.N. del 29.7.2009;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

16_44_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1535/2016 presentato il 08/08/2016
GN 1536/2016 presentato il 08/08/2016
GN 1788/2016 presentato il 19/09/2016
GN 1864/2016 presentato il 30/09/2016
GN 1870/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1871/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1872/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1873/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1874/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1876/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1885/2016 presentato il 04/10/2016
GN 1886/2016 presentato il 04/10/2016
GN 1891/2016 presentato il 04/10/2016
GN 1892/2016 presentato il 04/10/2016
GN 1893/2016 presentato il 04/10/2016
GN 1899/2016 presentato il 05/10/2016
GN 1901/2016 presentato il 05/10/2016
GN 1902/2016 presentato il 05/10/2016
GN 1922/2016 presentato il 06/10/2016
GN 1924/2016 presentato il 07/10/2016
GN 1929/2016 presentato il 10/10/2016
GN 1930/2016 presentato il 10/10/2016
GN 1934/2016 presentato il 11/10/2016
GN 1941/2016 presentato il 11/10/2016
GN 1942/2016 presentato il 11/10/2016

16_44_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1221/2016 presentato il 07/07/2016
GN 1553/2016 presentato il 07/09/2016
GN 1560/2016 presentato il 08/09/2016
GN 1576/2016 presentato il 12/09/2016
GN 1577/2016 presentato il 12/09/2016
GN 1584/2016 presentato il 13/09/2016
GN 1585/2016 presentato il 13/09/2016
GN 1586/2016 presentato il 13/09/2016
GN 1615/2016 presentato il 16/09/2016
GN 1622/2016 presentato il 19/09/2016
GN 1636/2016 presentato il 20/09/2016
GN 1646/2016 presentato il 22/09/2016
GN 1647/2016 presentato il 22/09/2016
GN 1654/2016 presentato il 22/09/2016
GN 1666/2016 presentato il 26/09/2016
GN 1667/2016 presentato il 26/09/2016
GN 1670/2016 presentato il 27/09/2016
GN 1674/2016 presentato il 27/09/2016
GN 1675/2016 presentato il 27/09/2016
GN 1681/2016 presentato il 28/09/2016
GN 1682/2016 presentato il 28/09/2016
GN 1683/2016 presentato il 29/09/2016
GN 1684/2016 presentato il 29/09/2016
GN 1685/2016 presentato il 29/09/2016
GN 1690/2016 presentato il 30/09/2016
GN 1697/2016 presentato il 30/09/2016
GN 1700/2016 presentato il 30/09/2016
GN 1701/2016 presentato il 30/09/2016
GN 1704/2016 presentato il 30/09/2016
GN 1705/2016 presentato il 30/09/2016
GN 1706/2016 presentato il 30/09/2016
GN 1707/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1709/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1712/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1713/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1714/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1715/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1716/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1717/2016 presentato il 03/10/2016
GN 1749/2016 presentato il 06/10/2016
GN 1758/2016 presentato il 07/10/2016
GN 1762/2016 presentato il 10/10/2016
GN 1770/2016 presentato il 11/10/2016
GN 1783/2016 presentato il 13/10/2016
GN 1784/2016 presentato il 13/10/2016
GN 1785/2016 presentato il 13/10/2016
GN 1786/2016 presentato il 13/10/2016
GN 1795/2016 presentato il 13/10/2016
GN 1796/2016 presentato il 13/10/2016
GN 1805/2016 presentato il 17/10/2016
GN 1807/2016 presentato il 17/10/2016

16_44_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3305/2016 presentato il 16/08/2016
GN 3978/2016 presentato il 29/09/2016
GN 3979/2016 presentato il 29/09/2016
GN 3980/2016 presentato il 29/09/2016
GN 3990/2016 presentato il 30/09/2016
GN 3991/2016 presentato il 30/09/2016
GN 3998/2016 presentato il 30/09/2016
GN 3999/2016 presentato il 30/09/2016
GN 4000/2016 presentato il 30/09/2016
GN 4006/2016 presentato il 03/10/2016
GN 4007/2016 presentato il 03/10/2016
GN 4009/2016 presentato il 03/10/2016
GN 4010/2016 presentato il 03/10/2016
GN 4011/2016 presentato il 03/10/2016
GN 4012/2016 presentato il 03/10/2016
GN 4014/2016 presentato il 04/10/2016
GN 4016/2016 presentato il 04/10/2016
GN 4017/2016 presentato il 04/10/2016
GN 4018/2016 presentato il 04/10/2016
GN 4019/2016 presentato il 04/10/2016
GN 4020/2016 presentato il 04/10/2016
GN 4021/2016 presentato il 04/10/2016
GN 4022/2016 presentato il 04/10/2016
GN 4025/2016 presentato il 04/10/2016
GN 4035/2016 presentato il 05/10/2016
GN 4036/2016 presentato il 05/10/2016
GN 4041/2016 presentato il 05/10/2016
GN 4042/2016 presentato il 05/10/2016
GN 4044/2016 presentato il 05/10/2016
GN 4060/2016 presentato il 06/10/2016
GN 4061/2016 presentato il 06/10/2016
GN 4080/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4081/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4082/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4083/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4084/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4085/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4086/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4087/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4088/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4089/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4090/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4091/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4095/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4098/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4099/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4100/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4101/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4102/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4103/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4104/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4108/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4109/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4110/2016 presentato il 07/10/2016
GN 4112/2016 presentato il 10/10/2016
GN 4113/2016 presentato il 10/10/2016
GN 4114/2016 presentato il 10/10/2016
GN 4115/2016 presentato il 10/10/2016
GN 4116/2016 presentato il 10/10/2016
GN 4128/2016 presentato il 11/10/2016
GN 4129/2016 presentato il 11/10/2016
GN 4132/2016 presentato il 11/10/2016
GN 4133/2016 presentato il 11/10/2016
GN 4136/2016 presentato il 11/10/2016
GN 4137/2016 presentato il 11/10/2016
GN 4157/2016 presentato il 12/10/2016

16_44_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT 2 CC TARVISIO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Tarvisio n. 02/COMPL/2015.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alle pp.cc. 835 improduttivo e 1132 strada, del Comune Censuario di Tarvisio.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 2 novembre 2016.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

16_44_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT 3 CC FUSINE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Fusine in Valromana n. 03/COMPL/2016.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 854/4 strada, del Comune Censuario di Fusine in Valromana.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 02 novembre 2016
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

16_44_1_ADC_SEGR GEN_1_UTPONT 4 CC FUSINE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Pontebba

LR 13/08/2010, n. 15 - Completamento del libro fondiario del CC di Fusine in Valromana n. 04/COMPL/2016.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Pontebba, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c. 1727 improduttivo, del Comune Censuario di Fusine in Valromana.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba Piazza Garibaldi 1 Pontebba (Ud), dal lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal 02 novembre 2016
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Pontebba:
Marino Ambrosino

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

16_44_3_AVV_ASS INTERCOM GEM-TRASAGHIS DECR ESPR OPERE SICUREZZA PARETI ROCCIOSE_025

Associazione intercomunale del Gemonese - Gestione associata dell'Ufficio espropri - Comune di Trasaghis (UD)
Interventi per la messa in sicurezza di pareti rocciose nelle frazioni di Avasinis e Braulins. Decreto di esproprio (art. 23 DPR 327/2001).

IL RESPONSABILE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è pronunciata, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n° 327/01, a favore del Comune di Trasaghis c.f. 00358150308, l'espropriazione degli immobili di seguito descritti:

1) C.T. Fg. 35 mappale n° 352 (ex 316) di are 1,37
Indennità depositata per esproprio € 82,20 e per occupazione € 7,10
C.T. Fg. 35 mappale n° 312 di are 5,56
Indennità depositata per esproprio € 333,60 e per occupazione € 26,69
(costituzione deposito n.1281620 per totali €.449,59)
Ditta proprietaria:
DE CECCO ENRICO nato a Gemona del Friuli il 04/01/1967 - proprietario per 1/1;

2) C.T. Fg. 36 mappale n° 1572 di are 0,10
Indennità depositata per esproprio € 6,00 e per occupazione € 0,48
(costituzione deposito n.1284904 per totali €. 6,48)
Ditta proprietaria:
DE CECCO ADA nata a Trasaghis il 02/11/1928 - comproprietaria;
DE CECCO ALBO nato a Trasaghis il 30/10/1908 - comproprietario;
DE CECCO DIEGO nato a Gemona del Friuli il 21/08/1966 - comproprietario;
DE CECCO DOMENICO nato a Trasaghis il 07/11/1943 - comproprietario;
DE CECCO ELVINO nato a Trasaghis il 04/01/1940 - comproprietari;
DE CECCO ERMIDA nata a Trasaghis il 08/09/1938 - comproprietaria;
DE CECCO FABIO nato a Gemona del Friuli il 06/03/1964 - proprietario per 1/40;
DE CECCO FRANCO nato a Trasaghis il 29/08/1940 - comproprietario;
DE CECCO GIANNINO nato a Trasaghis il 08/09/1949 - comproprietario;
DE CECCO LINDA nata a Trasaghis il 12/02/1924 - usufruttuaria parziale;
DE CECCO LUCIA Fu Giovanni ved. De Cecco - usufruttuaria parziale;
DE CECCO MARIA nata a Trasaghis il 21/09/1935 - comproprietaria;
DE CECCO MARIA nata a Trasaghis il 24/02/1934 - proprietaria per 1/40;
DE CECCO MARIA nata a Trasaghis il 10/07/1938 - comproprietaria;
DE CECCO MARIA ELENA nata a Trasaghis il 15/12/1935 - comproprietaria;

DE CECCO PAOLO nato a Gemona del Friuli il 23/09/1963 - comproprietario;
DE CECCO SANDRA nata a Trasaghis il 16/08/1956 - comproprietaria;
DE CECCO SILVA nata a Torviscosa il 26/09/1959 - comproprietaria;
DE CECCO SILVANA nata a Trasaghis il 01/09/1957 - comproprietaria;
DE CECCO SILVANA nata a Trasaghis il 01/09/1957 - proprietaria 1/6;
DE CECCO SILVANO nato a Trasaghis il 09/10/1946 - comproprietario;

3) C.T. Fg. 36 mappale n° 1573 di are 0,20
Indennità depositata per esproprio € 12,00 e per occupazione € 0,96
(costituzione deposito n.1281788 per totali €. 12,96)
Ditta proprietaria:
BAR RISTORANTE PIZZERIA O'SCUGNIZZU di Londero Morena e C. s.a.s. p.iva 01512110303 - proprietaria per 1/1;

4) C.T. Fg. 36 mappale n° 1574 di are 0,86
Indennità depositata per esproprio € 51,60 e per occupazione € 4,13
(costituzione deposito n.1281695 per totali €. 55,73)
Ditta proprietaria:
DE CECCO ENRICO nato a Gemona del Friuli il 04/01/1967 - proprietario per ½;
DE CECCO MARIA nato a Trasaghis il 21/09/1935 - proprietario per ¼;
DE CECCO MAURO nato a Gemona del Friuli il 14/11/1959 - proprietario per ¼;

5) C.T. Fg. 27 mappale n° 1552 (ex 12) di are 2,20
Indennità depositata per esproprio € 132,00 e per occupazione € 10,56
(costituzione deposito n.1283726 per totali €. 142,56)
Ditta proprietaria:
DEL BIANCO EGIDIO di Egidio - comproprietario;
DEL BIANCO EGIDIO fu Giacomo - usufruttuario parziale;
DI BEZ BIANCA nata a Trasaghis il 19/03/1937 - proprietaria per 2/135;
DI BEZ FIORELLA nata a Trasaghis il 12/08/1940 - proprietaria per 2/135;
DI BEZ GIOVANNA nata a Trasaghis il 24/07/1934 - proprietaria per 2/135;
DI BEZ MADDALENA nata a Trasaghis il 21/10/1932 - proprietaria per 2/135;
DI BEZ ROSANNA nata a Gemona del Friuli il 18/03/1984 - proprietaria per 4/1215;
DI BEZ SABRINA nata a Gemona del Friuli il 18/01/1983 - proprietaria per 4/1215;
DI BEZ STEFANIA nata a Gemona del Friuli il 27/06/1990 - proprietaria per 4/1215;
ERMACORA ADELE nata a Montenars il 18/12/1951 - proprietaria per 6/1215;
VENTURINI CIRO fu Venturino detto Dottor - comproprietario;
VENTURINI GIOVANNA fu Venturino detta Dottor - comproprietaria;
VENTURINI MARIA ERMENEGILDA fu Venturino detta Dottor - comproprietaria;
VENTURINI PRIMO fu Venturino detto Dottor - comproprietario;
VENTURINI REMO fu Venturino detto Dottor - comproprietario;
VENTURINI ROMANA fu Venturino detta Dottor - comproprietaria;

6) C.T. Fg. 27 mappale n° 1550 (ex 10) di are 1,86
Indennità depositata per esproprio € 111,60 e per occupazione € 8,93
(costituzione deposito n.1283710 per totali €. 120,53)
Ditta proprietaria:
COLLAVIZZA CLAUDIO nato a Gemona del Friuli il 19/08/1965 - propr. 27/720;
COLLAVIZZA RICCARDINA nata a Gemona del Friuli il 05/02/1962 - propr.27/720;
DEL BIANCO FELICE fu Giovanni nato a Trasaghis - proprietario per 15/360;
RIDOLFO ALDO nato a Trasaghis il 18/08/1929 - proprietario per 27/360;
RIDOLFO ANGIOLINO nato a Osoppo il 01/01/1946 - proprietario per 15/720;
RIDOLFO BEPPINO nato a Gemona del Friuli il 05/08/1953 - propr. 10/360;
RIDOLFO CONCETTA nata a Trasaghis il 25/07/1936 - proprietaria per 27/360;
RIDOLFO DOLORIS MARIA nata a Trasaghis il 23/09/1949 - propr. 27/360;
RIDOLFO DORIANA nata a Trasaghis il 31/01/1950 - proprietaria per 10/360;
RIDOLFO FRANCO di Valentino nato a Trasaghis - proprietario per 15/360;
RIDOLFO FRANZ ALBIS nato a Trasaghis il 05/08/1953 - proprietario per 10/360;
RIDOLFO GIANNI di Valentino nato a Trasaghis - proprietario per 15/360;
RIDOLFO GIOVANNI nato a Trasaghis il 11/11/1921 - proprietario per 12/360;
RIDOLFO LUCIA fu Giuseppe nata a Trasaghis - proprietaria per 15/360;

RIDOLFO MARIA fu Giovanni nata a Trasaghis - proprietaria per 15/360;
RIDOLFO ROSANNO nato a Osoppo il 05/04/1948 - proprietario per 15/720;
RIDOLFO STEFANO fu Giovanni - proprietario per 120/360;
RODARO ALBINA di Giovanni nata a Trasaghis - usufruttuaria parziale;

7) C.T. Fg. 27 mappale n° 1567 (ex 1433) di are 0,68
Indennità depositata per esproprio € 40,80 e per occupazione € 3,26
(costituzione deposito n.1281791 per totali €. 44,06)
Ditta proprietaria:
RODARO MATTIA nato a Trasaghis (UD) il 12/01/1935 - proprietario per 1/1;

8) C.T. Fg. 27 mappale n° 1564 (ex 1431) di are 0,82
Indennità depositata per esproprio € 49,20 e per occupazione € 4,12
(costituzione deposito n.1281793 per totali €. 53,32)
Ditta proprietaria:
RODARO MARIA di Antonio detta Asin - comproprietaria;
RODARO MATTIA di Antonio detto Asin n.Trasaghis il 12/1/1935 - compropr.;

9) C.T. Fg. 27 mappale n° 1561 (ex 1429) di are 2,74
Indennità depositata per esproprio € 164,40 e per occupazione € 13,15
(costituzione deposito n.1281555 per totali €. 177,55)
Ditta proprietaria:
DI BEZ AMELIA nata a Trasaghis il 18/01/1933 - proprietaria per 1/3;
VENTURINI ADOLFO nato a Codroipo 01/11/1966 - proprietario per 1/3;
VENTURINI MONICA nata in Svizzera il 13/09/1958 - proprietario per 1/3;

10) C.T. Fg. 27 mappale n° 1558 (ex 1427) di are 1,41
Indennità depositata per esproprio € 84,60 e per occupazione € 7,44
(costituzione deposito n.1281552 per totali €. 92,04)
Ditta proprietaria:
MARCUZZI MARIO nato a Trasaghis il 15/12/1942 - proprietario per 1/1;

Artt. 2 - 6 (omissis)

Gemona del Friuli, 13 ottobre 2016

IL RESPONSABILE:
dott. ing. Renato Pesamosca

16_44_3_AVV_ASS INTERCOM VC-PONTEBBA 67 PRGC_009

Associazione intercomunale "Valcanale"- Comune di Pontebba (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 67 al PRGC di Pontebba.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA DELL'UFFICIO COMUNE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, della L.R. 25 settembre 2015, n. 21,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale di Pontebba n. 34 del 08.10.2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 25/09/2015, n. 21, la variante n. 67 al P.R.G.C. del Comune di Pontebba.
Pontebba, 19 ottobre 2016

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE "VALCANALE"
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE:
ing. arch. Amedeo Aristei

16_44_3_AVV_AZ SS 3_BILANCIO 2014_1_TESTO

Azienda per i Servizi Sanitari n 3 “Alto Friuli” - Gemona del Friuli (UD)

Bilancio anno 2014.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3"ALTO FRIULI"
Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 19 dicembre 1996, n. 49:
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014

	STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2014	Esercizio precedente
	ATTIVO		
A)	**IMMOBILIZZAZIONI (al netto f.di amm.to)**		
I.	**Immobilizzazioni immateriali nette**	16.861	34.580
II.	**Immobilizzazioni materiali nette**		
	1.-Terreni	422.637	422.637
	2.-Fabbricati	44.356.236	45.939.128
	3.-Impianti emacchinari	768.806	799.409
	4.-Attrezzature sanitarie	3.553.107	3.596.388
	5.-Mobili e arredi	513.978	588.978
	6.-Automezzi	207.658	384.225
	7.-Altri beni	977.891	1.052.584
	8.-Immobilizzazioni in corso e acconti	1.564.198	1.009.929
	Immobilizzazioni finanziarie	1.033	1.033
III.	**TOTALE IMMOBILIZZAZIONI**	**52.382.405**	**53.828.891**
	ATTIVO CIRCOLANTE		
B)	**Rimanenze**	905.626	737.475
I.	**Crediti (al netto f.do sval.crediti)**	10.434.890	18.880.959
II.	**Titoli**	-	-
III.	**Disponibilità liquide**	34.598.968	34.133.819
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**45.939.484**	**53.752.253**
C)	**RATEI E RISCONTI**	**209.359**	**180.595**
	TOTALE ATTIVO	**98.531.248**	**107.761.739**
	PASSIVO		
A)	**PATRIMONIO NETTO**		
I.	**Fondo di dotazione**	23.265.938	24.487.102
II.	**Contributi c/capitale da Regione indistinti**	25.194.272	26.233.039
III.	**Contributi c/capitale da Regione vincolati**	86.124	80.612
IV.	**Altri contributi in conto capitale**	1.050.642	1.092.235
V.	**Contributi per ripiani perdite**	-	-
VI.	**Riserve di rivalutazione**	-	-
VII.	**Altre riserve**	5.498.369	5.544.592
VIII.	**Utili (perdite) portati a nuovo**	-393.647	-393.647
IX.	**Utili (perdite) dell'ersecizio**	2.689.941	1.640.861
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	**57.391.639**	**58.684.794**
B)	**FONDI PER RISCHI E ONERI**	**13.210.181**	**15.196.514**
C)	**PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	**280.624**	**280.624**
D)	**DEBITI**	**27.648.804**	**33.556.778**
E)	**RATEI E RISCONTI**	**-**	**43.029**
	TOTALE PASSIVO E NETTO	**98.531.248**	**107.761.739**
	CONTI D'ORDINE	**3.083.314**	**5.456.735**

	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2014	Esercizio precedente
	RICAVI		
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1	Contributi di esercizio	141.046.527	147.910.472
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	13.858.463	14.396.227
3	Ricavi per altre prestazioni	6.270.285	6.647.214
4	Costi capitalizzati	3.378.649	3.494.660
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**164.553.924**	**172.448.573**
	COSTI		
B)	**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
1	Acquisti di beni	-17.982.185	-18.489.922
2	Acquisti di servizi		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	-12.704.315	-13.554.045
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	-5.032.985	-4.562.787
	c) Farmaceutica	-11.914.506	-11.998.034
	d) Medicina di base	-10.224.166	-10.174.360
	e) Altre convenzioni	-2.655.660	-2.786.319
	f) Servizi appaltati	-11.693.456	-13.865.484
	g) Manutenzioni	-3.262.863	-4.155.402
	h) Utenze	-1.402.793	-1.661.524
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	-16.259.130	-15.658.021
3	Godimento di beni terzi	-1.707.455	-1.941.485
4	Costi del personale		
	a) Personale sanitario	-43.336.114	-44.425.436
	b) Personale professionale	-61.646	-59.537
	c) Personale tecnico	-9.836.570	-10.187.140
	d) Personale amministrativo	-3.769.768	-3.918.366
	e) Altri costi del personale	-4.148.554	-3.983.922
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	-4.992.615	-5.058.640
6	Ammortamenti e svalutazioni	-3.553.613	-3.806.776
7	Variazione delle rimanenze	168.151	-1.696.853
8	Accantonameto per rischi	-325.101	-242.018
9	Altri accontamenti	-	-
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**-164.695.344**	**-172.226.071**
	DIFF.ZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	-141.420	222.502
C)	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**	-60.083	-3.484
D)	**RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZ.**	0	0
E)	**PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	2.969.364	1.500.124
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**2.767.861**	**1.719.142**
	Imposte sul reddito dell'esercizio	-77.920	-78.281
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**2.689.941**	**1.640.861**

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Pier Paolo Benetollo -

16_44_3_AVV_AZ SS 3_BILANCIO 2015_1_TESTO

Azienda per i Servizi Sanitari n 3 "Alto Friuli" - Gemona del Friuli (UD)

Bilancio anno 2015.

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N. 3"ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI"
Pubblicazione ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale 19 dicembre 1996, n. 49:
BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2015

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2015
ATTIVO	
A) IMMOBILIZZAZIONI	
I Immobilizzazioni immateriali	***132.702***
II Immobilizzazioni materiali	
1) Terreni	435.962
2) Fabbricati	82.309.364
3) Impianti e macchinari	104.954
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.320.308
5) Mobili e arredi	869.907
6) Automezzi	104.813
7) Oggetti d'arte	13.221
8) Altre immobilizzazioni materiali	753.586
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	18.479.896
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	1.033
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**106.525.746**
B) ATTIVO CIRCOLANTE	
I Rimanenze	1.406.473
II Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	44.425.420
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
IV Disponibilità liquide	53.492.067
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**99.323.960**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**246.296**
TOTALE ATTIVO	**206.096.002**
PASSIVO	
A) PATRIMONIO NETTO	
I Fondo di dotazione	1.462.834
II Finanziamenti per investimenti	118.001.492
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	491.763
IV Altre riserve	5.133.423
V Contributi per ripiani perdite	0
VI Utili (perdite) portati a nuovo	0
VII Utile (Perdita) dell'esercizio	161.767
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**125.251.279**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**7.577.925**
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**313.361**
D) DEBITI (con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	**72.933.664**
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**19.773**
TITALE PASSIVO E NETTO	**206.096.002**
CONTI D'ORDINE	**10.404.605**

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2015
RICAVI	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Contributi d'esercizio	298.329.630
2 Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0
3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	392.312
4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	29.626.988
5 Concorsi, recuperi e rimborsi	2.175.728
6 Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.902.557
7 Quote contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.224.704
8 Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
9 Alri ricavi e proventi	261.233
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**342.913.152**
COSTI	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1 Acquisto di beni	-40.251.422
2 Acquisti di servizi sanitari	
a) Acquisti servizi sanitari - Medicina di base	-18.139.548
b) Acquisti servizi sanitari - Farmaceutica	-29.873.587
c) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-15.179.969
d) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-2.067.098
e) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-3.476.593
f) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-1.161.656
g) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-42.696.687
h) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-1.365.222
i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-934.796
j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-531.075
k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-2.237.855
l) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-8.532.062
m) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-2.385.454
n) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-19.737.934
o) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosani	-799.775
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-2.300.652
q) Costi per differenziale tariffe TUC	0
3 Acquisti di servizi non sanitari	-29.083.525
4 Manutenzione e riparazione	-4.883.100
5 Godimento di beni di terzi	-2.386.955
6 Costi del personale	
a) Personale dirigente medico	-32.071.418
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-3.188.847
c) Personale comparto ruolo sanitario	-41.573.330
d) Personale dirigente altri ruoli	-1.132.820
e) Personale comparto altri ruoli	-23.477.141
7 Oneri diversi di gestione	-1.032.651
8 Ammortamenti	-7.428.445
9 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
10 Variazione delle rimanenze	-1.438.365
11 Accantonamenti	-258.350
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**-339.626.332**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	3.286.820
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-6.950
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.010.845
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**7.290.715**
Imposte sul reddito dell'esercizio	7.128.948
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**161.767**

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Pier Paolo Benetollo -

16_44_3_AVV_COM ANDREIS DET 312_LAVORI CAREGGIATA_018

Comune di Andreis (PN)

Determinazione 21 ottobre 2016, n. 312 (Estratto). Lavori di ampliamento della careggiata di Via D'Annunzio nel Capoluogo, in Comune di Andreis. Deposito indennità provvisoria di esproprio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Trieste/Gorizia - Servizio Depositi Definitivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Andreis n. 64 dell'11/08/2010, immediatamente eseguibile, con la quale si provvede ad approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di ampliamento della careggiata di Via D'Annunzio nel Capoluogo, in Comune di Andreis, che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

(omissis)

CHE con detto decreto di occupazione n. 1 del 01/04/2011 è stata determinata l'indennità di espropriazione, da corrispondere ai proprietari interessati, in via provvisoria e si è provveduto inoltre a comunicare agli stessi se intendessero avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 327/01, ai fini della determinazione dell'indennità definitiva;

CHE il predetto decreto n. 1 del 01/04/2011, unitamente all'avviso di esecuzione del medesimo, prot. n. 1385 del 08/04/2011, è stato notificato alle ditte interessate;

(omissis)

VISTA la determinazione n. 266 del 08/09/2016 con la quale si provvede a liquidare le ditte che hanno provveduto a comunicare l'accettazione dell'indennità notificata;

VISTO l'elenco delle ditte non concordatarie;

(omissis)

DETERMINA

1) di depositare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 14 e dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Trieste/Gorizia - Servizio Depositi Definitivi -, l'importo complessivo di €. 1.711,60 (€.millesettecentoundici/60), corrispondente alla somma dovuta alle sotto riportate ditte non concordatarie, quali indennità a titolo provvisorio determinata per l'espropriazione degli immobili di proprietà, necessari alla realizzazione dei lavori di ampliamento della careggiata di Via D'Annunzio nel Capoluogo, in Comune di Andreis -:

1) Fg. 11 mapp. 1524
indennità provvisoria di esproprio da depositare = €. 180,00
Ditta:
MORETTO Gianni nato a San Vito al Tagliamento (PN) il 03/06/1957 c.f. MRT GNN 57H31 I403A prop. 1/2
MORETTO Rita nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 11/06/1955 c.f. MRT RTI 55H51 I403W prop. 1/2

2) Fg. 11 mapp. 1528
indennità provvisoria di esproprio da depositare = €. 229,10
Ditta:
STELLA Lino nato a Maniago (PN) il 28/10/1962 c.f. STL LNI 62R28 E889Q prop. 2/9
STELLA Stefano nato a Maniago (PN) il 26/01/1969 c.f. STL SFN 69A26 E889R prop. 2/9

3) Fg. 11 mapp. 1546
indennità provvisoria di esproprio da depositare = €. 168,00
Ditta:
PICCOLO Annamaria nata a San Vito al Tagliamento (PN) il 23/08/1949 c.f. PCC NMR 49M63 I403B prop. 1/2
STELLA Pierantonio nato a Pordenone il 09/10/1974 c.f. STL PNT 74R09 G888J prop. 1/2

4) Fg. 11 mapp. 1548
indennità provvisoria di esproprio da depositare = €. 330,00
Ditta:
POGGI Anne Marie nata il Germania il 30/05/1964 c.f. PGG NMR 64E70 Z112J prop. 1/144
POGGI Daniele Raymonde nata in Germania il 28/06/1970 c.f. PGG DLR 70H68 Z112I prop. 1/144
POGGI Paul Andrè nato in Germania il 28/09/1965 c.f. PGG PND 65P28 Z112H prop. 1/144
TAVAN Ines nata a Andreis (PN) il 07/12/1911 c.f. TVN NSI 11T47 A283O prop. 9/144

TRINCO Lidia nata a Andreis (PN) il 11/05/1939 c.f. TRN LDI 39E51 A283X prop. 108/144

5) Fg. 11 mapp. 1554
indennità provvisoria di esproprio da depositare = €. 168,00
Ditta:
PIAZZA Angelina nata a Andreis (PN) il 18/11/1908 c.f. PZZ NLN 08S58 A283Q prop. 1/2
PIAZZA Lea nata a Andreis (PN) il 10/10/1912 c.f. PZZ LEA 12R50 A283D prop. 1/2

6) Fg. 11 mapp. 1558
indennità provvisoria di esproprio da depositare = €. 396,00
Ditta:
PIAZZA Claudio nato a Busto Arsizio (VA) il 16/08/1951 c.f. PZZ CLD 51M16 B300N prop. 1/20
PIAZZA Domenica nata a Andreis (PN) il 18/06/1912 c.f. PZZ DNC 12H58 A283J prop. 5/20
PIAZZA Franco nato a Busto Arsizio (VA) il 29/11/1952 c.f. PZZ FNC 52S29 B300H prop. 1/20
PIAZZA Ivana nata a Rho (MI) il 16/06/1958 c.f. PZZ VNI 58H56 H264D prop. 1/20
PIAZZA Laura nata a Legnano (MI) il 21/02/1960 c.f. PZZ LRA 60B61 E514O prop. 1/20 PIAZZA Marcellina nata a Andreis (PN) il 25/12/1906 c.f. PZZ MCL 06T65 A283J prop. 5/20
PIAZZA Maria nata a Andreis (PN) il 15/08/1905 c.f. PZZ MRA 05M55 A283D prop. 5/20
PIAZZA Marinella nata Busto Arsizio (VA) il 04/12/1955 c.f. PZZ MNL 55T44 B300S prop. 1/20

7) Fg. 11 mapp. 1576
indennità provvisoria di esproprio da depositare = €. 240,50
Ditta:
STELLA Marcellina nata a Andreis (PN) il 07/02/1916 c.f. STL MCL 16B47 A283G prop. 2/24
TAVAN Clelia nata a Andreis (PN) il 01/11/1915 c.f. TVN CLL 15S41 A283J prop. 6/24
TAVAN Ennio nato a Andreis (PN) il 20/09/1942 c.f. TVN NNE 42P20 A283Z prop. 3/24
TAVAN Ersiz nato a Arba (PN) il 03/04/1948 c.f. TVN RSZ 48D03 A354F prop. 2/24

(omissis)

3) il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Friuli Venezia Giulia e sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione, sempre che non vi siano opposizioni di terzi, proposte nei modi e termini di legge;

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Erasmo De Zorzi

16_44_3_AVV_COM ARBA 23 PRGC_008

Comune di Arba (PN)
Avviso di "Approvazione della variante urbanistica n. 23 al PRGC ai sensi dell'art. 8 della LR 25.09.2015, n. 21".

Con deliberazione consiliare n. 25 del 12.10.2016 il Comune di Arba ha preso atto della mancanza di osservazioni e opposizioni presentate in ordine alla variante al Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 25.09.2015, n. 21.
Arba, 20 ottobre 2016

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Massimo De Zorzi

16_44_3_AVV_COM ARBA DET 301_LAVORI CIMITERO_006

Comune di Arba (PN)
Determinazione 13 ottobre 2016, n. 301 (Estratto). Lavori di ampliamento cimitero del Capoluogo I lotto. CUP I17H15000840009. Liquidazione indennità di esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

PRESO ATTO che l'opera riguardante la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo I° lotto è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2016-2017-2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/07/2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/06/2015 con la quale è stato approvato il progetto preliminare relativo ai suddetti lavori;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Arba n. 25 del 06/04/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo I° lotto, che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) del D.P.R. 327/2001;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Arba n. 63 del 05/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento;
VISTO il piano particellare di esproprio allegato al progetto definitivo ed esecutivo dal quale risulta che l'area sulla quale dovrà essere realizzato l'ampliamento del cimitero, catastalmente censita al Fg. 3 sez. Arba/A mappale 219 di mq. 4.810,00 di proprietà del Sig. RIGUTTO Edoardo per 1/1 ed urbanisticamente nel vigente P.R.G.C. sottoposta a Zona per servizi e attrezzature collettive sottozona denominata "Area cimiteriale";
VISTA la nota prot. n. 3189 del 07/07/2016 con la quale si è provveduto a comunicare all'interessato l'indennità di esproprio offerta, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 327/01, determinata con determinazione n. 182 del 06/07/2016 in Euro 10.600,00;
ATTESO che in data 12.08.2016 il Sig. RIGUTTO Edoardo ha depositato al protocollo comunale la dichiarazione di accettazione dell'indennità di esproprio offerta, pari ad Euro 10.600,00;
RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione della somma di Euro 10.600,00 alla ditta sotto riportata senza operare la ritenuta di acconto in quanto trattasi di terreno agricolo:
- RIGUTTO Edoardo nato in Albania il 18/01/1944 c.f. RGT DRD 44A18 Z100Y prop. 1/1

VISTA la dichiarazione sostitutiva presentata dal suddetto proprietario dalla quale risulta la proprietà del fondo interessato dai lavori in parola e l'insussistenza di diritti di terzi sullo stesso;
VISTO che sono stati rispettati i termini e le modalità di partecipazione degli interessati di cui al D.P.R. n. 327/01;
RITENUTO pertanto di provvedere a liquidare e pagare alla suddetta ditta proprietaria l'indennità di esproprio offerta, per un ammontare complessivo di €. 10.600,00;

(omissis)

DETERMINA

1) di disporre, ai sensi dell'art. 20 e art. 26, del D.P.R. n. 327/01, il pagamento e la liquidazione al sotto indicato proprietario e per l'importo a fianco indicato, dell'indennità offerta riguardante l'esproprio del terreno di proprietà interessato dai lavori di realizzazione di ampliamento del cimitero del capoluogo I° lotto, ammontante complessivamente a €. 10.600,00:
- RIGUTTO Edoardo nato in Albania il 18/01/1944 c.f. RGT DRD 44A18 Z100Y e residente a Arba (PN) in Via Cattarinussi, 6, proprietario per la quota di 1/1 - Foglio 3 sez. Arba/A Mappale 219 : importo da liquidare €. 10.600,00 a mezzo OMISSIS come dallo stesso richiesto;

(omissis)

16_44_3_AVV_COM AVIANO DECR 1 ESPROPRIO_001

Comune di Aviano (PN)

Emissione decreto di esproprio n. 1/2016 del 13/10/2016 prot. 21574 relativo ai lavori di riqualificazione urbane delle frazioni di Giais e San Martino di Campagna.

IL RESPONSABILE

(omissis)

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.,

DECRETA

1. l'espropriazione, a favore del Comune di AVIANO, degli immobili di seguito descritti, finalizzati ai lavori di riqualificazione urbana delle frazioni di Giais e San Martino:

DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI			
	fg	mapp	qual	mq
RIZZOTTI Maria Rosa (prop. 1000/1000)	B52	1593	Sem.Arb.2	20
nata in ETIOPIA il 08.01.1942	B52	1594	Sem.Arb.2	1

DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI			
	fg	mapp	qual	mq
RZZMRS42A48Z315T*	B52	1596	PRATO	6
ZANIER Ines (prop. 1000/1000)	B52	1598	Sem.Arb.2	332
nata a MONTEREALE V. il 26.10.1930				
ZNRNSI30R66F596Z*				
CATTARUZZA CONSUELO CHRISTINA (1/3)	B52	1600	FAU	255
Nata in Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 10/11/1963				
CTTCSL63S50Z114E				
CATTARUZZA LUDOVICO LUCA (1/3)				
Nato in Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 04/03/1962				
CTTLVC62C04Z114X				
CATTARUZZA FEDERICO FRANCESCO (1/3)				
Nato in Gran Bretagna e Irlanda del Nord il 10/11/1963				
CTTFRC63S10Z114Q				
COLUSSI Regina (proprietaria 1/3)	B52	1591	Sem.Arb.3	458
nata a MONTEREALE V. il 10.09.1923	B52	1590	FAU	224
CLSRGN23P50F596C*				
DE CESCO Paola (proprietaria 1/3)				
nata a Milano il 26.01.1952				
DCSPLA52A66F205W				
DE CESCO Rosana (proprietaria 1/3)				
nata a MONTEREALE V. il 11.03.1948				
DCSRSN48C51F596C				
SARTORI Osvaldo (prop. 1000/1000)	B52	1589	FAU	129
nato ad Aviano il 20.12.1952				
SRTSLD52T20A516Z				
DE ROS Irma (prop. 1/3)	B50	344	B. Ceduo 3	18
Nata a Montereale Valcellina il 17/10/1939	B50	346	B. Ceduo 3	1
DRSRMI39R57F596L				
SPARAVIER Vania (prop. 1/3)				
Nata a Aviano il 07/01/1962				
SPRVNA62A47A516O				
SPARAVIER Fabrizio (prop. 1/3)				
nato a Aviano. il 01/12/1964				
SPRFRZ64T01A516F				
POLO D'AMBROSIO (prop.1/2)	A14	1147	Sem.Arb.3	282
Barbara n. a Milano il 17.12.1978	A14	1149	Sem.Arb.3	10
PLDBBR78T57F205T*				
TASSAN SIMONAT Dario (prop. 1/2)				
n. ad Aviano il 17.05.1972				
TSSDRA72E17A516A*				
GOBBI Rosa (prop.1/9)	A14	1150	Sem. 4	17
n. a Milano il 08.03.1929	A14	1151	Sem. 4	23
GBBRSO29C48F205U				
TASSAN SIMONAT Paola (prop.1/9)				
n. a Milano il 07.11.1964				
TSSPLA64S47F205I				
TASSAN SIMONAT Pietro (prop.1/9)				
n. a Milano il 10.04.1961				

DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI			
	fg	mapp	qual	mq
TSSPTR61D10F205I				
TASSAN SIMONAT Marino (prop. 1/3)				
n. ad Aviano il 08.10.1929				
TSSMRN29R08A516R				
TASSAN SIMONAT Regina (prop. 1/3)				
n. ad Aviano il 07.06.1928				
TSSRGN28H47A516N*				
FABBRO Luigi (prop. 1000/1000)	A14	1157	Sem. 4	99
n. ad Aviano il 27.10.1941				
FBBLGU41R27A516W*				
LORENZIN Alma (prop. 222/1000)	A14	1159	Seminativo 4	115
n. in Francia il 19.01.1958				
LRNLMA58A59Z110P*				
LORENZIN Egle (prop. 222/1000)				
n. in Francia il 09.01.1961				
LRNGLE61A49Z110U*				
LORENZIN Nicla (prop. 222/1000)				
n. in Francia il 23.11.1956				
LRNNCL56S63Z110L*				
MAZZEGA Nella (prop. 334/1000)				
n. ad Aviano il 03.10.1929				
MZZNLL29R43A516A*				
CESCO Gemma (prop. 3/9)	A14	937	Sem.Arb. 4	402
nata ad AVIANO il 18.06.1936				
CSCGMM36H58A516R*				
PAGNACCO Gina Victorie (prop. 2/9)				
n. in FRANCIA il 07.01.1963				
PGNGVC63A47Z110K*				
PAGNACCO Lucia (prop.2/9)				
n. in FRANCIA il 12.11.1958				
PGNLCU58S52Z110F*				
PAGNACCO Marina (prop. 2/9)				
n. in FRANCIA il 13.06.1974				
PGNMRN74H53Z110J*				
BOSCHIAN CUCH Attilio (prop. 1/4)	A14	1152	Incolto produt 3	33
n. ad Aviano il15.06.1954	A14	1154	Prato 4	44
BSCTTL54H15A516O*	A14	725	Prato 4	170
BOSCHIAN CUCH Luigi (prop. 1/4)	A14	726	Incolto produt 3	280
n. ad Aviano il 05.11.1948				
BSCLGU48S05A516K*				
BOSCHIAN CUCH Mario (prop. 1/4)				
n. ad Aviano il 03.09.1958				
BSCMRA58P03A516Z*				
BOSCHIAN CUCH Sergio (prop. 1/4)				
n. ad Aviano il 22.04.1944				
BSCSRG44D22A516H*				

2. per la notifica del presente decreto nelle forme degli atti processuali civili si provvederà subito dopo la registrazione dell'atto stesso presso l'Agenzia delle entrate;
3. in calce al presente atto si dichiarano le date di notifica del decreto ai proprietari;
4. il presente decreto è già stato eseguito mediante l'immissione in possesso con la redazione dei verbali di immissione in possesso richiamati in premessa;
5. il presente decreto dovrà essere trascritto senza indugio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23.2 del TU, presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Pordenone e volturato presso i competenti uffici, a cura e spese del Comune di Aviano;

6. di trasmettere un estratto del presente decreto entro cinque giorni dalla sua emanazione, al Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/01;
7. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente T.A.R. ai sensi dell'art. 53 TU entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termini, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti l'indennità;
8. Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

16_44_3_AVV_COM BUDOIA PIANO RICOGNIZIONE_003

Comune di Budoia (PN)

Avviso di adozione modifica Piano di ricognizione, valorizzazione e dismissione del patrimonio comunale.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.92 del 20.09.2016 di adozione modifica al Piano di Ricognizione, Valorizzazione e dismissione immobiliare del patrimonio Comunale e avvio procedimento per l'immissione nell'inventario comunale dei beni disponibili,
VISTO l'art. 48 de D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con L. n. 133 del 06.08.2008,

RENDE NOTO

CHE il suddetto Piano è stato depositato presso la Sede del Comune a libera visione, durante l'orario d'ufficio.
Entro detto periodo, chiunque può formulare ricorso amministrativo ai sensi del 5° comma dell'art. 58 del DL. 112/2008.
Budoia, 18 ottobre 2016

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO
UNICO PER L'EDILIZIA:
geom. Vanni Quaia

16_44_3_AVV_COM CHIOPRIS VISCONE PCCA_027

Comune di Chiopris Viscone (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di classificazione acustica (Pcca).

IL T.P.O. DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA

Visto l'art. 23 della L.R. 16/2007 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17.10.2016, immediatamente esecutiva, è stato adottato il Piano comunale di Classificazione Acustica (PCCA).
Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 16/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 24.10.2016 al 23.11.2016 compreso, dalle ore 11:00 alle ore 12:00 di ogni giorno feriale escluso il sabato, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 23.11.2016, chiunque può presentare al Comune osservazioni.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PCCA adottato possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Chiopris Viscone, 20 ottobre 2016

IL T.P.O. DELL'AREA TECNICA - TECNICA MANUTENTIVA:
arch. Raffaella Perusin

16_44_3_AVV_COM CODROIPO 1 PAC VILLA BIANCA_004

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al PAC di iniziativa privata relativo alla zona omogenea B2f V39 denominato "Villa Bianca" a Codroipo che costituisce variante al PRGC.

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti ai sensi degli artt. 25 e 63 quater della L.R. 5/2007 e s.m.i. e D.P.R. 86/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 277 del 12.10.2016, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 1 al P.A.C. di iniziativa privata relativo alla zona omogenea B2f V39 denominato "VILLA BIANCA" a Codroipo che costituisce variante al P.R.G.C..

Ai sensi dell'art. 25 c.2 della L.R. 5/2007 la Delibera della Giunta con i relativi elaborati progettuali sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistica in P.tta Marconi n.3 e sul sito web per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni ed opposizioni alla variante al P.A.C. in argomento.

Codroipo, 18 ottobre 2016

IL TITOLARE DI P.O.:
arch. Tiziana Braidotti

16_44_3_AVV_COM CODROIPO 1 PRPC_016

Comune di Codroipo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica del centro storico di Iutizzo

IL TITOLARE DI P.O.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 05/2007 e D.P.R. 86/Pres del 20.03.2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale in seduta pubblica n. 278 del 19.10.2016, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica del centro storico di Iutizzo.

Ai sensi dell'art. 25 c.2 della L.R. 5/2007 la Delibera della Giunta con i relativi elaborati progettuali sarà depositata sul sito web del Comune di Codroipo e presso l'Ufficio Urbanistica in P.tta Marconi n.3 per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Codroipo, 21 ottobre 2016

IL TITOLARE DI P.O. DELL'AREA URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE:
arch. Tiziana Braidotti

16_44_3_AVV_COM GEMONA DEL FRIULI 59 PRGC_007

Comune di Gemona del Friuli (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 59 al PRGC.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la L.R. n. 21/2015;
VISTO l'art. 63 comma 5 lett.a) -L.R. n° 5/07 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 10.10.2016 è stata approvata la variante n. 59 al P.R.G.C. del Comune di Gemona del Friuli.
La variante in oggetto, ai sensi dell'art. 8 - co. 6 della L.R. n° 21/2015, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.
Gemona del Friuli, 19 ottobre 2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA:
geom. Adriano Seculin

16_44_3_AVV_COM POZZUOLO DEL FRIULI 49 PRGC_014

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)
Avviso approvazione variante n. 49 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ai sensi dell'art.63 bis , comma 16 della Legge regionale n.5 del 23.02.2007 e s.m.i..,

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 30 del 06.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Variante n. 49 al Piano regolatore Generale Comunale adottata con deliberazione consiliare n. 13 del 26.05.2016.
Pozzuolo del Friuli, 21 ottobre 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE:
arch. Luciano Maria Qualesso

16_44_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 33 PRGC_002

Comune di Reana del Rojale (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 05 ottobre 2016, immediatamente esecutiva, è stata approvata la variante n. 33 al P.R.G.C. del Comune di Reana del Rojale ai sensi delle leggi regionali 23/02/2007, n. 5 e del 25/09/2015, n. 21.
Reana del Rojale, 12 ottobre 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Bruno Pugnale

16_44_3_AVV_COM SAN VITO TAGLIAMENTO 67 PRGC

Comune di San Vito al Tagliamento (PN)
Avviso adozione variante n. 67 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELLO STAFF DI SEGRETERIA

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i. e l'art.17 c.4 del relativo Regolamento Attuativo D.P.R. 20.03.2008 n.086/Pres e la L.R. 21/2015.

RENDE NOTO

che con deliberazione del C.C. n.52 del 29.09.2016, divenuta esecutiva, il Comune di San Vito al Tagliamento ha adottato la Variante 67 al P.R.G.C. riguardante la modifica della destinazione urbanistica di un'area sita tra via Maggiore, Via Santa Petronilla e Piazza del Tiglio, in frazione di Savorgnano, per mq. 2.750 da verde privato ad aree a parcheggio pubblico e di uso pubblico e per mq. 1.410 da verde privato

a viabilità, conformità agli elaborati redatti dallo studio Tecnico Associato AUReA.
Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante sopraccitata sarà depositata presso la Segreteria Comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla suddetta variante adottata potranno presentare opposizioni.
San Vito al Tagliamento, 24 ottobre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Loris Grando

16_44_3_AVV_COM TRAVESIO 18 PRGC_021

Comune di Travesio (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale (PRGC) di assestamento e revisione vincoli.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 25 co.1 della L.R. 25.09.2015 n. 21;
Visto l'art. 17 comma 4 del Regolamento di attuazione della parte I^ urbanistica, ai sensi della L.R. 5/2007;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.06.2016 (esecutiva), è stata adottata la variante n. 18 al Piano Regolatore Generale Comunale di assestamento e revisione vincoli.
Che la predetta variante non si configura come variante sostanziale ai sensi della L.R. 5/2007 art. 63 comma 5 lett. a):
Che ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 5/2007, approvato con D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., affinchè chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Travesio, 14 ottobre 2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.ind.ed. Silvano Pillin

16_44_3_AVV_COM VIVARO 20 PRGC_022

Comune di Vivaro (PN)
Avviso relativo all'approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 7 della L.R. 25.09.2015 n. 21;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.07.2016, esecutiva il 27.07.2006, è stata approvata la variante n. 20 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Vivaro, 24 ottobre 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
ing. Pier Antonio De Rovere

16_44_3_AVV_FVG STRADE DISP 253_020

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia

Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i. SR n. 252 "di Palmanova". Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra la SR n. 252 al Km. 10+100 e la SP n. 7 a Talmassons (accesso a Lestizza). Dispositivo. N. 253 del 18/10/2016.

Dispositivo di pagamento del saldo dell'indennità di espropriazione e dell'occupazione temporanea (DPR 327/2001 e s.m.i.)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DISPONE

Il pagamento, a favore della ditta di seguito indicata e per gli immobili interessati l'importo complessivo di € 257,79 a titolo di saldo dell'indennità di esproprio oltre IVA ed occupazione temporanea, così come risultante nei sottoscritti schemi;

- terreno censito catastalmente in Comune di TALMASSONS foglio 2, mappale derivato n. 153 (porzione ex mapp. 108) , qualità boschetta, coltura praticata boschetta, superficie da espropriare mq. 112, [omissis]; calcolata ai sensi delle vigenti norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
Calcolo indennità a favore di D.B.M. srl con sede in Udine, piazza Patriarcato n. 8, c.f. e p.iva 02742060300 rappresentata da BOLDARINO Pietro, nato a Udine il 11/10/1967, C.F. BLD PTR 67R11 L483A, proprietaria per 1/1;
indennità definitiva, importo calcolato ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
Totale da corrispondere € 257,79
A detti pagamenti si provvederà con i fondi di cui al Decreto 249 del 10/10/2013.
In base all'art.26 commi 7 e 8 del DPR.327/2001 e s. m. i. il presente provvedimento andrà pubblicato sul B.U.R. della Regione Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione se non saranno proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE
DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
dott. ing. Luca Vittori

16_44_3_AVV_FVG STRADE DISP DA 1499 A 1505_026

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

SS 14 della Venezia Giulia - Lavori di sistemazione a rotatoria dell'intersezione al Km 122+300 in Comune di Ronchi dei Legionari (zona aeroporto). Dispositivi di pagamento dell'indennizzo per occupazione temporanea. Prot. n. 1505-1504-1503-1502-1501-1500-1499 del 24/10/2016.

IL TITOLARE DELL'U.O. ESPROPRI DI FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.

VISTO

(omissis)

DISPONE

Il pagamento a favore degli interessati di seguito elencati e per gli immobili di seguito indicati:

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) .1987; Qualità: ente urbano; Area (mq) 24
Identificazione tavolare
Particella .1987; Partita Tavolare 677; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica: D3/H3 mista artigianale e commerciale esistente
Proprietà: De Faveri Umberto nato a Meolo (VE) il 27/06/1938 C.F. DFVMRT38H27F130R Quota proprietà 1/2
Bassetto Bertilla nata a Roncade (VE) il 23/09/1938 C.F. BSSBTL38P63H523M Quota proprietà 1/2
Indennità di occupazione stabilita: € 62,33
Quote di indennità:
De Faveri Umberto: € 31,17
Bassetto Bertilla: € 31,17

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) .2174; Qualità: ente urbano; Area (mq) 5.922
Identificazione tavolare
Particella .2174; Partita Tavolare 1074; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica: D3/H3 mista artigianale e commerciale esistente
Proprietà: Fogal Refrigeration S.r.l. C.F. 00309290310 Quota proprietà 1/1
Indennità di occupazione stabilita: € 472,69

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) 807/14; Qualità: seminativo; Area (mq) 12.607
Identificazione tavolare
Particella 807/14; Partita Tavolare 681; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica: M1/Bis Aeroportuale
Proprietà: Bortolotto Sarcinelli Elisabetta nata a Trieste (TS) il 03/04/1964 C.F. BRTLBT64D43L424Z Quota proprietà 1/1
Indennità di occupazione stabilita: € 1.027,81

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) 807/12; Qualità: seminativo; Area (mq) 6.682
Identificazione tavolare
Particella 807/12; Partita Tavolare 2896; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica: M1/Bis Aeroportuale
ProprietàSavio Mauro nato a Udine il 04/11/1957 C.F. SVAMRA57S04L483A Quota proprietà 1/1
Indennità di occupazione stabilita: € 736,85

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) .1540; Qualità: ente urbano; Area (mq) 851
Identificazione tavolare
Particella .1540; Partita Tavolare 1091; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica: M1/Bis Aeroportuale
Proprietà: Moratto Andrea nato a Monfalcone (GO) il 11/07/1968 C.F. MRTNDR68L11F356Q Quota proprietà 1/1
Indennità di occupazione stabilita: € 40,33

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) 1048/110; Qualità: acque fond.; Area (mq) 2.173
Identificazione tavolare
Particella 1048/110; Partita Tavolare 6437; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica: M1/Bis Aeroportuale
Proprietà: Consorzio di Bonifica Pianura Isontina C.F. 900070400315 Quota proprietà 1/1
Indennità di occupazione stabilita: € 8,02

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) 791/17; Qualità: seminativo; Area (mq) 20
Foglio 3; Particella (Mappale) 791/15; Qualità: seminativo; Area (mq) 3.001
Identificazione tavolare
Particella 791/17; Partita Tavolare 3002; Corpo Tavolare 1
Particella 791/15; Partita Tavolare 3002; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica: D3/H3 mista artigianale e commerciale esistente
Proprietà: Eredi di A. Salvador Costruzioni Nautiche di tomasin Maria Luisa & Figli S.n.c. C.F. 0006504313
Quota proprietà 1/1
Indennità di occupazione stabilita: € 129,86

Identificazione catastale
Comune Censuario Ronchi dei Legionari
Foglio 3; Particella (Mappale) .2170; Qualità: ente urbano; Area (mq) 1.975
Identificazione tavolare
Particella .2170; Partita Tavolare 1599; Corpo Tavolare 1
Zona Urbanistica: D3/H3 mista artigianale e commerciale esistente
Proprietà: Salvador Antonella nata a Monfalcone (GO) il 20/02/1970 C.F. SLVNNL70B60F356D Quota proprietà 1/6 Salvador Liliana nata a Monfalcone (GO) il 30/11/1958 C.F. SLVLLN58S70F356E Quota proprietà 1/6
Salvador Mauro nato a Monfalcone (GO) il 31/01/1956 C.F. SLVMRA56A31F356E Quota proprietà 1/6
Tomasin Maria Luisa nata a Monfalcone (GO) il 07/03/1937 C.F. TMSMLS37C47F356O Quota di proprietà 1/2
Indennità di occupazione stabilita: € 36,36
Quote di indennità:
Salvador Antonella: € 6,06
Salvador Liliana: € 6,06
Salvador Mauro: € 6,06
Tomasin Maria Luisa: € 18,18

(omissis)

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 commi 7 e 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diverrà esecutivo trascorsi 30 gg. dalla sua pubblicazione, qualora nel frattempo non fossero state proposte opposizioni di terzi.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
dott. ing. Luca Vittori

16_44_3_AVV_FVG STRADE PROVV DAL 1506 AL 1520_028

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Provvedimenti dal n. 1506 al n.1520 del 24/10/2016. Affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva alla Spa. Friuli Venezia Giulia Strade Spa. della sistemazione delle SP 19 SS 14 e SR 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari. R2 - SS 14 rotatoria al Km. 127+748 incrocio con via Portorosega. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DISPONE

di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e art. 20 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., il pagamento a favore delle ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati, dell'importo complessivo di € 2.997,22 così come risultante nei sottoscritti schemi a favore di:

1a) BASSO Duilio propr. ¾ di 105/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 236,03.

1b) BASSO Mauro propr.1/4 di 105/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 78,68.

2) BENES Desi propr. 1/1 di 102/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 305,72.

3a) BORTOLOTTO Cinzia propr. 1/2 di 104/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 155,85

3b) BORTOLOTTO Edi propr. 1/2 di 104/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 155,85.

4a) BERGHINI Ludmila propr. 4/6 di 126/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 251,77

4b) TURRA Fulvio di propr. 1/6 di 126/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 62,94

4c) TURRA Paola di propr. 1/6 di 126/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 62,94

5) SACCANI Francesca propr. 1/1 di 115/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 344,68

6a) DE MAI Immacolata propr. 1/2 di 123/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 184,33

6b) LANGELLA Antonio propr. 1/2 di 123/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 184,33

7a) RADEANU Mioara propr. 1/2 di 165/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:

indennità a saldo = € 247,27

7b) RADEANU Vasile propr. 1/2 di 165/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 247,27

8a) MOFFERDIN Aurora propr. 1/4 di 160/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 119,89

8b) NERI Maria propr. 3/4 di 160/1000
p.c. .6569, PT.2871 , sup. espr..mq. 52,00 zona Urb. B4
F.M. 30 C.C.Monfalcone:
indennità a saldo = € 359,67

(omissis)

IL TITOLARE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.:
dott. ing. Luca Vittori

16_44_3_AVV_PROV PORDENONE DEL 112 RIFIUTI_005_0_INTESTAZIONE

Provincia di Pordenone - Settore ecologia, tutela del suolo e rifiuti

Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta provinciale 4 agosto 2016, n. 112 - Società BOZ SEI Srl di San Vito al Tagliamento. Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, zona industriale Ponte Rosso, via Partanna n. 7 (dichiarazione di immediata eseguibilità).

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

ESAMINATI i seguenti elementi di fatto:

1. Domanda

La Società BOZ SEI S.r.l., con sede legale, in via Zuccherificio n. 25 a San Vito al Tagliamento (PN), con istanza datata 01.12.2015, assunta al protocollo n. 71381 del 01.12.2015, perfezionata con nota del 16.12.2015, assunta in atti con prot. n. 74031 del 17.12.2015, ha chiesto l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto di recupero rifiuti speciali ed urbani non pericolosi sito in comune di San Vito al Tagliamento, Zona Industriale Ponte Rosso, via Partanna n. 7.

2. Autorizzazioni richieste

Viene chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/1998 ed il Permesso a Costruire.
Il progetto non è assoggettabile a V.I.A.
L'attività non è assoggettata ad AIA.

3. Documenti presentati

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria, oltre all'istanza succitata e relativi allegati, è la seguente:

Numero	Titolo	Data
	Progetto definitivo (Relazione Tecnica)	27.11.2015
	Piano di Gestione, Monitoraggio e Controllo	01.12.2015
	Relazione Geologica	21.05.2012
	Quadro Economico dell'Intervento	27.11.2015
Mod. 2	dichiarazione vincoli	27.11.2015
	Relazione Tecnico Illustrativa (interventi edili)	03.12.2015
	Relazione Tecnica preventiva	Settembre 2015
	Asseverazione strutturale	03.12.2015
	Asseverazione norma antincendio	03.12.2015
Tav. 0	Inquadramento Territoriale e Vincoli	Giugno 2015
Tav. 1	Planimetria di Inquadramento Stato di Fatto	Dicembre

		2015
Tav. 2	Planimetria di Progetto	Dicembre 2015
Tav. 3	Pianta di Progetto	Dicembre 2015
Tav. 4	Prospetti di Progetto	Dicembre 2015
Tav. 5	Reti Fognarie e Scarichi	Aprile 2016
Tav. 6	Layout e Stoccaggi	Aprile 2016
	Relazione Tecnica Impianto Elettrico	03.12.2015
Tav. IE01	Schemi dei Quadri Elettrici	Dicembre 2015
Tav. IE02	Planimetria Generale	Dicembre 2015
	Richiesta di Permesso a Costruire	03.12.2015
	Relazione Tecnica di Asseverazione	03.12.2015
	Integrazioni	03.05.2016

4. Autorizzazioni precedenti

Trattasi di nuovo impianto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Attualmente la Società **BOZ SEI S.r.l.**, esercita l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani, presso l'unità impiantistica di San Vito al Tagliamento, via Zuccherificio n. 25. Per esigenze organizzative la Società ha deciso di trasferire la gestione rifiuti metallici da via Zuccherificio, all'interno della Z.I.P.R. (via Partanna n. 7).

5. Sintesi del progetto

a. **Classificazione impianto:**

definizione tipologia impianto				
macrocategoria	**tipologia impianto ISPRA**	**categoria**	**attività**	**operazione**
recupero-smaltimento	stoccaggio	stoccaggio	Messa in riserva	**R13**
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	**R12**
recupero	recupero	fisico-meccanico	recupero metalli	**R4**

b. **Vincoli sull'area:**
La Società ha dichiarato l'assenza di vincoli ambientali;

c. **Sintesi impianto:**
L'impianto di recupero rifiuti risulta catastalmente censito al foglio n. 4 mappale n. 1610, 1595, 1608 e 1609 del Comune censuario di San Vito al Tagliamento. La superficie complessiva è di 10.330 m^2, tutti attualmente a verde.
Il P.R.G.C. del Comune di San Vito al Tagliamento classifica l'area di

intervento Z.O. D1 – zone per insediamenti produttivi e commerciali.
E' prevista la realizzazione di pavimentazioni, tettoia e fabbricato uffici, in due fasi attuative successive:
Con il 1° lotto si prevede:
- la realizzazione di un piazzale pavimentato in calcestruzzo avente superficie pari a 3.246 mq, perimetrato su due lati da muri di contenimento di altezza rispettivamente pari a 6 e 8 metri;
- la realizzazione di una tettoia, all'interno del piazzale succitato, per complessivi 1.377 mq coperti;
- la realizzazione di un locale ad uso uffici (box prefabbricato);
- l'installazione di una pesa;
- la sistemazione di un area scoperta, avente superficie pari a 4.143 mq, mediante l'esecuzione di scotico superficiale e riporto di ghiaia per uno spessore medio pari a 15 cm;
- la realizzazione di una corsia di transito mediante sistemazione del fondo esistente e successiva asfaltatura (compreso predisposizione per futura installazione di pesa a ponte interrata);
- realizzazione di recinzioni a completa chiusura del perimetro dell'insediamento, compreso apertura di un nuovo accesso carraio da Via Partanna, per l'ingresso/uscita mezzi d'opera;

Per quanto riguarda le opere di completamento, 2° lotto, esse sono state oggetto di progettazione definitiva/esecutiva e richiesta di autorizzazione a cura del Consorzio per lo sviluppo della Zona industriale del Ponte Rosso.

In funzione della tipologia dei rifiuti trattati, saranno eseguite le seguenti operazioni di recupero rifiuti:
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R12 – scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13/R4 – "Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici".

Inoltre:
- la potenzialità di stoccaggio rifiuti in ingresso è di complessivi 7.510 m³ (circa 5.548 Mg) destinati ad attività di mera messa in riserva R13;
- la potenzialità di trattamento R4 è pari a 170 tonnellate giornaliere per i rifiuti a matrice metallica ferrosa e 20 per quelli a matrice metallica non ferrosa;
- la potenzialità annuale sarà pari a 54.000 Mg, così suddivisa:
    - 17.000 tonnellate (R13);
    - 37.000 tonnellate (R13/R12/R4);

I rifiuti prodotti verranno gestiti entro le aree di stoccaggio dedicate, pavimentate ed impermeabilizzate, con deposito in cumuli o eventualmente in scarrabili a seconda delle tipologie e allontanati dal sito entro un anno dalla produzione.

Attività di recupero	**Descrizione**	**Codice CER**	**Quantità t/anno**
Solo Messa in Riserva	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, anche costituiti da	020110 100210 120101 120102	15.000

[R13]	imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine	150104 160117 160216 160304 170405 190102 190118 191001 191202 200140	
	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, anche costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine	020110 100210 120103 120104 150104 150105 160118 160216 160304 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	300
	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160106 160116 160117 160118 160122	1.60 0
	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118 160122 160216 170401 170411	100
Messa in Riserva	**TOTALE ANNUO RIFIUTI (R13)**		**17.000**
Messa in riserva [R13] funzionale alle operazioni preliminari al recupero [R12] o alla produzione di materiale End of Waste ex Regolamento Consiglio UE 333/2011/UE (ferro, acciaio e alluminio), e altre materie prime secondarie per l'industria metallurgica [R4]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, anche costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine che non hanno contenuto oli o vernici	020110 120199 150104 160117 160216 160304 170405 190102 190118 191001 191202 200140	36.000 170 t/die
	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, anche costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine che non hanno contenuto oli o vernici	020110 120199 150104 160118 160216 160304 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	1.000 20 t/die
RECUPERO	**TOTALE ANNUO RIFIUTI (R13/R12/R4)**		**37.000**
TOTALE RIFIUTI GESTITI ANNUALMENTE			**54.000**

L'impianto sarà dotato delle seguenti attrezzature:

- pesa interrata;
- gruppo di ossitaglio;
- macchina operatrice semovente diesel (caricatore) con deferrizzatore e polipo a razze; ulteriore macchina operatrice per scarico/carico vagoni ferroviari (fase 2);
- cesoiatrice scarrabile;
- carrello elevatore diesel;
- rilevatore di radioattività a portale per i camion in ingresso (fase 1);
- rilevatore di radioattività a portale per i carri ferroviari in ingresso (fase 2);
- cassoni e cestoni per gli stoccaggi in impianto.

Riguardo ai rifiuti conferibili all'impianto, la tabella seguente riporta i codici CER e le tipologie merceologiche.

CER	descrizione
	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
020110	Rifiuti metallici (prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura ,...)
100210	Scaglie di laminazione (prodotte da processi termici dell'industria del ferro e dell'acciaio)
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi -(da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi -(da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche)
120199	Rifiuti non specificati altrimenti
150104	Imballaggi metallici - (imballaggi compresi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
160117	Metalli ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose – (scarti da RAEE)
160304	Rifiuti inorganici non contenenti sostanze pericolose - (prodotti fuori specifica e inutilizzati)
170405	Ferro e acciaio - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti – (rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti)
190118	Rifiuti della pirolisi non contenenti sostanze pericolose (rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti)
191001	Rifiuti di ferro e acciaio – (da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo)
191202	Metalli ferrosi – (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti)
200140	Metalli – (rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata)
	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
020110	Rifiuti metallici (prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,...)
100210	Scaglie di laminazione (prodotte da processi termici dell'industria del ferro e dell'acciaio)
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi -(da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche)
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi - -(da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche)
120199	Rifiuti non specificati altrimenti

150104	Imballaggi metallici - (imballaggi compresi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
150105	Imballaggi in materiali compositi - imballaggi compresi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
160118	Metalli non ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose – (scarti da RAEE)
160304	Rifiuti inorganici non contenenti sostanze pericolose - (prodotti fuori specifica e inutilizzati)
170401	rame, bronzo, ottone - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170402	alluminio - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170403	piombo - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170404	zinco - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170406	stagno - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170407	Metalli misti – (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi – (da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo)
191203	Metalli non ferrosi – (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti)
200140	Metalli – (rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata)
Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi o altre componenti pericolose - (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160116	serbatoi per gas liquido - (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160117	Metalli ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160118	Metalli non ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160122	componenti non specificati altrimenti - (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
Spezzoni di cavo di rame ricoperto	
160118	Metalli non ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160122	componenti non specificati altrimenti - (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose – (scarti da RAEE)
170401	rame, bronzo, ottone - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)

170411	Cavi non contenenti sostanze pericolose - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)

AVUTO riguardo all'istruttoria condotta dal competente Servizio Tutela del Suolo e Rifiuti:

6. Istruttoria amministrativa

Si riporta in sintesi l'istruttoria amministrativa seguita:

a) istanza:
la Società BOZ SEI S.r.l. ha presentato istanza datata 01.12.2015, assunta al protocollo n. 71381 del 01.12.2015, perfezionata con nota del 16.12.2015, assunta in atti con prot. n. 74031 del 17.12.2015;

b) avvio del procedimento, entro 20 gg dall'istanza:
il Servizio Tutela del Suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 75738 del 28.12.2015 ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha chiesto:
- i pareri di competenza al Comune di San Vito al Tagliamento ed all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 "*Friuli Occidentale*";
- eventuali integrazioni alla:
  - Direzione Centrale dell'Ambiente, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti;
  - A.R.P.A FVG di Palmanova;

Contestualmente all'avvio del procedimento, con nota prot. n. 75747 del 28.12.2015, sono informate le associazioni di protezione ambientale riconosciute;

c) Osservazioni, entro 40 gg dall'avvio del procedimento:
- **l'ARPA FVG,** con nota prot. n. 6833 del 26.02.2016, acquisita agli atti con prot. n. 10731 del 29.02.2016 ha formulato osservazioni e chiesto dei chiarimenti;

d) Pareri, entro 60 gg dall'avvio del procedimento:
- **Il Comune di San Vito al Tagliamento** con nota prot. n. 5833 del 25.02.2016, assunta in atti con prot. n. 10346 del 25.02.2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- **L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale",** con nota prot. n. 93 del 04.02.2016, assunta in atti con prot. n. 6557 del 05.02.2016, ha espresso parere favorevole;

e) richiesta integrazioni e sospensione dei termini del procedimento, entro 60 gg dall'avvio del procedimento:
in relazione alle osservazioni pervenute ed alla propria istruttoria, il Servizio Tutela del Suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone con nota prot. n. 27959 del 03.03.2013, ha chiesto alla predetta Società delle integrazioni progettuali;

f) ripresa del procedimento amministrativo:
La Società BOZ SEI S.r.l., con nota del 10.05.2016, acquisita in atti con prot. n. 27959 del 16.05.2016, perfezionata con successiva corrispondenza del 16.05.2016, assunta al prot. n. 25453; e nota del 27.05.2016, assunta in atti con prot. n. 30531 del 30.05.2016, ha trasmesso le integrazioni richieste;
Il Servizio tutela del suolo e rifiuti della Provincia di Pordenone ha trasmesso le integrazioni ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. 30624 del 30.05.2016;

g) convocazione della Conferenza Tecnica Provinciale, tra il 90° ed il 120° giorno dall'avvio del procedimento:
La Conferenza Tecnica Provinciale è stata convocata con nota prot. n. 32248 del 09.06.2016 e si è riunita il giorno 28.06.2016, esprimendo parere favorevole, con prescrizioni;

h) provvedimento di autorizzazione, entro 30 giorni dalla riunione della CTP.

7. Oneri istruttori	Le norme regionali non prevedono oneri istruttori per questa tipologia di impianti.
8. Pareri, osservazioni e richieste integrazioni	**Sul progetto sono state espressi e seguenti pareri ed osservazioni:**

- **L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale",** con propria prot. n. 8032 del 04.02.2016, acquisita in atti con prot. n. 6557 del 05.02.2016, ha espresso "... *PARERE FAVOREVOLE al progetto di nuovo impianto di "trattamento rifiuti metallici" non pericolosi, senza nessuna prescrizione."*

- **Il Comune di San Vito al Tagliamento** con nota prot. n. 5833 del 25.02.2016, acquisita in atti con prot. n. 10346 del 25.02.2016 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - *Prima del rilascio dell'autorizzazione, comprendendo la stessa anche il parere a costruire, la dichiarazione di intenti a firma della ditta BOZ IMEX s.a.s., proprietaria del terreno ove verrà realizzato l'impianto, in ordine alla concessione della disponibilità dell'area alla ditta richiedente BOZ SEI s.r.l., dovrà essere integrata da un contratto o altro atto giuridico riconosciuto dalla legge, atto a riconoscere il diritto edificatorio in capo alla ditta richiedente o, in alternativa il permesso a costruire dovrà essere rilasciato al proprietario del terreno;*
  - *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione copia della dichiarazione resa all'ARPA FVG ai sensi dell'art. 41 bis D.L. 69/2013 come convertito dalla legge 98/2013 (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) nonché dimostrare dell'avvenuto deposito del progetto opere strutturali presso la Direzione regionale competente per territorio (LLRR 27/1988 e 16/2009, DPR 380/2001, DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. e ss.mm.ii);*
  - *Con riferimento alle prescrizioni derivanti dallo screening SCR 1298 di cui al Decreto 915 dd 21.05.2014 del Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione Regionale Ambiente e Energia, si richiede alla Società di predisporre un piano di monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio della attività, prendendo a riferimento per le misurazioni più gravose in termini di emissioni sonore e ponendo particolare attenzione ai ricettori sensibili presenti nell'interno dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto.*

- **Il Servizio VIA** della Direzione Centrale ambiente ed energia, con nota prot. n. 33513 del 30.12.2015, assunta in atti con prot. n. 76268 del 30.12.2015, ha comunicato che con decreto n. 915 del 21.05.2014 è stato disposto la non assoggettabilità del progetto alla procedura VIA.

- L'**ARPA FVG,** con nota prot. n. 6833 del 26.02.2016, assunta al protocollo di questo Ente al n. 10731 del 29.02.2016, ha chiesto i seguenti chiarimenti:

"Nella relazione di Progetto si cita la realizzazione dell'opera in 2 FASI DISTINTE.
Non viene però citato chiaramente quanto avrà inizio la fase 2 rispetto alla 1 e

soprattutto in alcune valutazioni si ragiona come se fossero già attive le due fasi (trasporto su ruota e rotaia e relativa quantità di traffico in funzione della capacità di trattamento richiesta), mentre in altri momenti la valutazione viene svolta come se le due fasi fossero separate e soggette a valutazioni differenti (posizionamento dei punti di monitoraggio impatto acustico).

AREA DI CONFERIMENTO A MEZZO ROTAIA

Non essendo certi i tempi di realizzazione dell'area di conferimento a mezzo rotaia, si richiede di specificare se si intende farla rientrare in tale autorizzazione o rinviarla ad una seconda istanza autorizzativa di integrazione.

Si richiede di dettagliare la tipologia di pavimentazione e le pendenze dell'area relativa alla zona di conferimento su rotaia e di prevedere la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia anche di tale porzione, dotandola di un adeguato numero di punti di raccolta e convogliamento al desoleatore in dotazione, con conseguente verifica del corretto dimensionamento di quest'ultimo.

Considerando i tempi citati per la realizzazione del raccordo ferroviario (circa 12 mesi per la realizzazione da parte di ZIPR e 8 mesi dall'autorizzazione per la parte di competenza del proponente), si chiede di definire ed aggiornare, in conseguenza alle tempistiche di attivazione della modalità di conferimento su rotaia, l'effettiva quantità di rifiuti che l'impianto prevede di ricevere su gomma, fintanto che non sarà attivata la modalità rotaia, ed il relativo impatto del nuovo volume dei mezzi su gomma.

PIAZZALI E ZONE DI STOCCAGGIO RIFIUTI E MATERIALI E.O.W.

Alla luce delle planimetrie presentate, si ricorda la necessità di mantenere fisicamente separate e distinte le zone destinate al deposito dei materiali non assoggettati alla normativa rifiuti (MPS, E.o.W.,..) e le aree di messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto, siano essi destinati alla lavorazione che alla mera messa in riserva. Si richiede pertanto di meglio definire localizzazione e superfici delle aree di deposito destinate alle singole tipologie di materiali e di rifiuti, le modalità di deposito (al suolo, container, altro,..) in modo da giustificare la potenzialità di trattamento richiesta in autorizzazione ed evitare possibili commistioni fra tipologie diverse di rifiuti e/o di materiali.

Considerando la natura dei rifiuti e materiali in ingresso all'impianto e le potenzialità/cubature per le quali si richiede autorizzazione, si valuti l'opportunità e/o la necessità di utilizzare dei setti divisori di adeguata dimensione e resistenza fra le diverse aree ed i diversi cumuli di materiali/rifiuti in deposito.

Valuti la Provincia la necessità di prevedere un'area di deposito dei rifiuti in ingresso per consentire il controllo visivo anche dei carichi conferiti a mezzo cassoni scarrabili o contenitori, per i quali non è previsto il deposito al suolo su platea.

Citare quale sarà l'altezza massima e quale si prevede sia l'altezza media dei cumuli, al fine di giustificare la cubatura e la capacità di stoccaggio e lavorazione richiesta.

MACCHINARI A DISPOSIZIONE ,CAPACITA' TRATTAMENTO, RUMORE

In merito all'elenco delle attrezzature che saranno presenti all'impianto, si richiede di specificare la loro posizione lavorativa all'interno dell'impianto, la rispettiva capacità di produzione/lavorazione giornaliere di rifiuti, il numero di ore giornaliere di utilizzo e le caratteristiche relative alle emissioni sonore.

ELENCO RIFIUTI PER I QUALI SI RICHIEDE AUTORIZZAZIONE

Nell'elenco dei rifiuti per i quali si richiede autorizzazione al trattamento, in tabella 4 viene riportato il codice 160122, senza specificare di quale tipologia specifica di rifiuto si tratti. Valuti la Provincia l'opportunità di autorizzare tale codice.

GRUPPO OSSITAGLIO

Per quanto concerne l'utilizzo del gruppo ossitaglio, si richiede di integrare la documentazione presentata, meglio descrivendo la tipologia di utilizzo di tale attrezzatura, specificando: la tipologia dell'attrezzatura (fissa, mobile, n° di bombole, ecc), la localizzazione dell'area dedicata a tale lavorazione, la frequenza e durata dei singoli utilizzi nell'arco delle giornate lavorative, il numero di addetti deputati a tale lavorazione, il numero di bombole a disposizione ed il consumo mensile ed annuale delle stesse.

VALUTAZIONE RUMORE

In merito allo studio di valutazione pre e post opera prescritto dalla Regione, si richiede che il documento relativo alle misurazioni effettuate Post Operam con l'impianto a regime, vengano inviata al ARPA FVG e quando il Comune di San vito al Tagliamento approverà in via definitiva il piano di zonizzazione acustica, il proponente DOVRA' verificare il rispetto dei limiti assoluti di zona previsti dal piano. Qualora non ci fosse il rispetto dei limiti assoluti di zona, il proponente avrà sei mesi di tempo per presentare un piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 31 L.R. 15/2007.

PAVIMENTAZIONE E RETE DI DRENAGGIO/DISOLEATORI

Si evidenzia come nelle planimetrie presentate non viene riportata la presenza di un cordolo di contenimento posto al perimetro esterno delle aree pavimentate (Area inghiaiata e lato ferrovia), là dove non sono già presenti muri di contenimento.

Si richiede di precisare se il muro in cls alto 3 m con 1m di rete grigliata, indicato in planimetria "progetto definitivo" nella porzione sud dell'impianto, sia posto al confine fra la zona della platea di deposito e quella di competenza della viabilità su rotaia, o al confine di proprietà, oltre la linea ferroviaria.

Si richiede di specificare il motivo per cui il desoleatore a servizio della pavimentazione "piazzale d'ingresso" conferisce anche le acque di prima pioggia trattate alla linea di acqua bianche della fognatura consortile, mentre il desoleatore relativo ai piazzali conferisce a quella delle acque nere. Si evidenzia altresì come non vengano indicate in planimetria le pendenze dei piazzali e la loro direzione in rapporto ai punti di raccolta ed alla rete di deflusso.

Si valuti l'opportunità di raccogliere le acque di pioggia delle tettoie in una vasca interrata come riserva da utilizzare in caso di periodi siccitosi, per l'abbattimento delle eventuali polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali metallici sfusi, ferrosi e non.

PIANO DI GESTIONE:

Nel piano di gestione si riporta una tabella con i dati della capacità di trattamento giornaliera pari a 190 t/giorno, con una quantità di messa in riserva di 24000 t/anno e una quantità a recupero di 37000 t/anno.

Considerando un ciclo di 220 giorni lavorativi, la capacità di trattamento giornaliera risulterebbe di = 37000/220 = 168 t/g e non le 190 riportate di seguito. Si richiede di precisare l'effettiva capacità di trattamento annua e giornaliera, anche in funzione delle capacità di trasformazione/lavorazione dei macchinari utilizzati.

CONTROLLO RADIOMETRICO

Si evidenzia che il portale radiometrico di controllo dei rifiuti metallici in ingresso all'impianto su ruota è riportato solamente nella planimetria "layout e stoccaggi" e manca completamente nelle altre planimetrie di progetto così come il portale relativo al conferimento su rotaia.
Si ricorda che le procedure di emergenza dovranno tenere conto di quanto previsto dal piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto d i presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia di Pordenone Prefettura di Pordenone.
Si richiede di integrare le planimetrie indicando la posizione che avrà il portale di controllo radiometrico per il conferimento su rotaia;
Si richiede di specificare:

- *quali sono le caratteristiche tecniche degli strumenti a portale e manuali che saranno utilizzati per il controllo radiometrico;*
- *Quali sono le procedure per la misura e definizione dell'anomalia radiometrica;*
- *Quali sono le procedure per gli addetti alla misura e gestione anomalie radiometriche e la loro formazione in merito;"*

- La **Provincia di Pordenone** con nota prot. n. 11791 del 03.03.2016 ha chiesto alla Società anche le seguenti integrazioni:
  - *Elencare i mappali e delimitare le aree dell'impianto, indipendentemente dalle aree di proprietà o nella disponibilità della Società BOZ SEI S.r.l. Al riguardo si rilevano dei dati contrastanti tra la Relazione Tecnica e gli elaborati grafici;*
  - *Descrivere il perimetro dell'impianto ed in particolare la recinzione lungo il lato sud, interessato dalla linea ferroviaria. Riportare sia la recinzione esistente che quella in progetto, anche in relazione alle due fasi realizzative;*
  - *Visto il cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento e considerato che l'eventuale provvedimento autorizzativo stabilirà le date entro le quali iniziare ed ultimare i lavori, sia del 1° che del 2° lotto, che di consuetudine vengono fissate in 12 e 36 mesi, si chiede, per il 2° lotto, di indicare delle date attendibili per l'inizio ed il completamento del raccordo ferroviario;*
  - *Chiarire i parametri assunti per la determinazione della capacità massima della Messa in Riserva R13, pari a 7.510 mc;*
  - *Descrivere con dettaglio e localizzare, le aree destinate alla verifica "a terra" dei rifiuti conferiti sia per i non ferrosi (Tav. 6), che per i ferrosi e per le parti di autoveicoli;*
  - *Spiegare l'associazione delle operazioni R13/R4 riportata a pag 27 della Relazione Tecnica, ovvero se trattasi di due flussi di rifiuti, oppure se l'R13 è riferito al deposito dei rifiuti da sottoporre a lavorazione R12 - R4;*
  - *E' previsto il conferimento di tre macro categorie di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero R12/R4 per ottenere End of Waste oppure MPS:*
  - *rifiuti metallici (ferrosi),*
  - *rifiuti non ferrosi,*
  - *rifiuti costituiti da parti di autoveicoli;*

  Si chiede, pertanto, di associare per singolo rifiuto, individuato da specifico CER, la descrizione merceologica, le operazione di recupero, ed i relativi riferimenti normativi (regolamenti EoW, D.M. 05.02.1998, altro ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2006);

- *descrivere con dettaglio tutto il processo che origina le MPS secondo il D.M. 05.02.1998 quindi per Tipologia, Provenienza, Caratteristiche del rifiuto, Attività di recupero, Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti;*
- *Si ritiene molto generica la descrizione della flessibilità delle aree, si chiede pertanto di chiarire i criteri di flessibilità assunti ovvero se viene intesa come sola estensione/riduzione delle superfici di cui alla Tav. 6, oppure anche come localizzazione dei rifiuti. In ogni caso, si chiede di riportare, per le suddette macro categorie di rifiuti, le aree per la verifica a terra dei rifiuti conferiti, le aree di lavorazione, le aree di deposito dell'EoW (ferro, acciaio, alluminio, rame) e delle MPS;*
- *Descrivere eventuali ulteriori elementi di identificazione dei cumuli che possano integrare la cartellonistica mobile che potrebbe interferire con la movimentazione dei rifiuti;*
- *Descrivere le pendenze delle superfici cementate ed asfaltate nonché gli eventuali sistemi di contenimento (cordoli) per evitare che le acque meteoriche possano confluire nelle aree dell'impianto non presidiate. A tal proposito si invita e voler indicare gli utilizzi della rilevante superficie con pavimentazione in ghiaia;*
- *Descrivere le caratteristiche della cesoia e gli eventuali presidi ambientali, nonché la sua localizzazione. Descrivere la caratteristiche del "carrello aspirante mobile";*
- *Per i rifiuti prodotti, riportare le caratteristiche dei cassoni scarrabili (chiusi/aperti), la localizzazione ed i tempi massimi di deposito dei rifiuti;*
- *Atteso che è previsto il conferimento di rifiuti con presenza di sostanze oleose, si chiede di indicare se si intendono attivare particolari modalità di deposito, le procedure gestionali e gli eventuali presidi ambientali;*
- *Descrivere le modalità gestionali adottate nel caso di rinvenimento, nella massa dei rifiuti conferiti, di rifiuti contaminati e/o pericolosi o comunque non conformi . Si evidenzia che non si condivide quanto riportato nel "Piano di gestione" che "..la quota di rifiuti non conforme verrà ricaricata sul mezzo e respinta al mittente";*
- *Individuare l'area di stoccaggio rifiuti in attesa delle verifiche analitiche e l'area di conferimento rifiuti sfusi di circa 220 mc riportate a pag. 9 del Piano di gestione;*
- *Approfondire la descrizione del "controllo visivo" per rilevare l'eventuale presenza di materiali in PVC e di rottami che non presentano le caratteristiche di pericolo (da H3 a H15);*
- *Trasmettere la "scheda impianto" Modello 1 reperibile al sito web della Provincia al seguente indirizzo: http://www.provincia.pordenone.it/?q=node/717.*

- La **Conferenza Tecnica Provinciale** riunitasi in seduta in data 28.06.2016 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
  - accertare la natura dei rifiuti prima di consentire lo stoccaggio e per ogni abuso il gestore dell'impianto sarà ritenuto direttamente responsabile;
  - vietare il conferimento di rifiuti non compatibili;
  - limitare qualsiasi dispersione di polveri, odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;

- tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- prima della messa in esercizio dell'impianto, trasmettere all'ARPA FVG, le procedure per la misura e definizione dell'anomalia radiometrica;
- prima dell'inizio dei lavori nel caso in cui il materiale da scavo venga trattato come sottoprodotto dovrà essere trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento copia della dichiarazione resa all'ARPA FVG ai sensi dell'art. 41 bis D.L. 69/2013 come convertito dalla legge 98/2013 (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) nonché dimostrare l'avvenuto deposito del progetto opere strutturali presso la Direzione regionale competente per territorio (LLRR 27/1988 e 16/2009, DPR 380/2001, DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. e ss.mm.ii);
- con riferimento alle prescrizioni derivanti dallo screening SCR 1298 di cui al Decreto 915 dd 21.05.2014 del Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione Regionale Ambiente e Energia, la Società dovrà predisporre un piano di monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio della attività, prendendo a riferimento per le misurazioni più gravose in termini di emissioni sonore e ponendo particolare attenzione ai ricettori sensibili presenti nell'area dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA FVG prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto;
- la struttura della linea ferroviaria interessante l'insediamento dovrà essere debitamente impermeabilizzata (es. in calcestruzzo armato).
- La Conferenza Tecnica, ai sensi dell'art.5 comma 15 del DPGR 01/98, si è espressa anche sulla rilevanza del progetto ai fini del collaudo dell'impianto (art. 16 della L.R. n. 30/87), ritenendo che non sia necessaria la nomina di una terna di professionisti, ma che si possa ricorrere ad un singolo collaudatore.

- L'**ARPA FVG**, con nota prot. n. 21611 del 27.06.2016, assunta al protocollo di questo Ente al n. 35766 del 28.06.2016 ha evidenziato:
  "GRUPPO OSSITAGLIO
  Si richiede che la postazione relativa all'ossitaglio sia dotata di presidio di aspirazione mobile, carrellato, dotato di appositi filtri ed in grado di seguire gli eventuali spostamenti della postazione di taglio, al fine di garantire l'aspirazione delle polveri prodotte dal taglio dei componenti metallici puliti. Qualora tali componenti dovessero risultare contaminati da sostanze organiche (oli, vernici, ecc..) il presidio di aspirazione mobile, oltre ad essere dotato di appositi filtri per il filtraggio delle polveri, dovrà essere dotato di adeguati filtri ai carboni attivi per il filtraggio dei gas (voc, ipa, ecc..) eventualmente prodotti. La manutenzione di tale presidio di aspirazione dovrà essere regolamentata da apposita procedura operativa, comprendente la registrazione delle date di manutenzione e di sostituzione dei filtri in dotazione allo stesso."
  "ATTIVAZIONE DEL CONFERIMENTO RIFIUTI A MEZZO ROTAIA
  Considerata l'intenzione di attivare, una volta realizzato il collegamento ferroviario, il conferimento dei rifiuti a mezzo rotaia, si prescrive che:
  - *prima di dare inizio al conferimento a mezzo rotaia, la Ditta dovrà presentare agli Enti competenti, per l'opportuna valutazione autorizzativa, la*

planimetria aggiornata dell'impianto con evidenziata la posizione dell'area dedicata all' ISOLAMENTO CARICHI CON EVENTUALI ANOMALIE RADIOMETRICHE PERVENUTI A MEZZO ROTAIA, considerando anche le caratteristiche della linea ferroviaria e del binario unico continuo.

- *L'aggiornamento delle procedure di gestione dei carichi conferiti a mezzo rotaia e le procedure di controllo con attrezzatura manuale e fissa, le procedure degli addetti alla movimentazione dei vagoni ed al loro isolamento."*

PIANO DI MAONITORAGGIO

Si preveda la stesura di adeguate procedure costituenti parte integrante del PIANO DI MONITORAGGIO, tramite adeguate registrazioni (cartacee e/o informatiche), di tutte le operazioni inerenti alle fasi:

- *di accettazione dei rifiuti in impianto;*
- *di non conformità dei rifiuti in ingresso;*
- *di modalità di conferimento e di movimentazione;*
- *delle procedure di limitazione dell'eventuale produzione e dispersione di polveri (es: bagnamento)*
- *delle procedure di manutenzione periodica dei mezzi, delle strutture e dei presidi ambientali;*
- *di procedure per la gestione di:*
  - *incendio;*
  - *allagamento;*
  - *dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente.*

Al fine di verificare l'impatto sulla qualità dell'aria si ritiene che debba essere seguito il Piano di monitoraggio riportato nella tabella 1

Tabella 1– aria

Descrizione	***Parametro***	***Frequenza misura***	***Fonte del dato***	***Reporting all'autorità di controllo***
Consumo gas gruppo ossitaglio	*N° bombole consumate/ acquistate*	*bimestrale*	*Apposito registro della manutenzione/sostituzione attrezzatura*	*annuale*
Emissione Polveri da ossitaglio	*Sostituzione periodica gruppi filtranti carrello aspirante*	*Bimestrale o se rilevate problematiche*	*Apposito registro della manutenzione/ sostituzione attrezzatura*	*Annuale o se rilevate problema ti-che*

9. Requisiti (autorizzazioni possedute, titoli sull'area, requisiti societari e soggettivi)

a. **Titoli sull'area**:
- la Società BOZ SEI S.r.l.; ha la disponibilità delle particelle catastali inerenti l'area dell'impianto, sulla base di "scrittura privata" resa davanti al Notaio Avv. Paolo Vuolo;

b. **Requisiti societari:**
- il Legale Rappresentante della Società BOZ SEI S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti societari ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del

D.Lgs. n. 152/2006;

c. **Requisiti soggettivi:**
- il Legale Rappresentante della Società BOZ SEI S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto notorio di possesso dei requisiti soggettivi ai fini della procedura per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

RITENUTA valida la seguente:

10. Motivazione Il progetto è approvabile per i seguenti motivi:

a. l'impianto è conforme alla pianificazione di settore;
b. non sono stati evidenziati motivi ostativi dai soggetti coinvolti nel procedimento;

ATTESO che è stata applicata la seguente normativa:

11. Normativa applicata Le norme di riferimento sono:

a. il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare la parte quarta "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*";
b. la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 "*Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti*";
c. il Regolamento di esecuzione della L.R. 7.09.1987 n.30, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.0502/Pres. del 08.10.1991;
d. il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n.01/Pres, "*Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti*";
e. la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16 "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio ...*", in particolare l'art. 5 che recita " *nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ...continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1.*";
f. la Pianificazione di settore, in particolare:
   - il "*Piano regionale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti speciali non pericolosi, speciali pericolosi nonché rifiuti urbani pericolosi*", approvato con D.P.Reg. 20.11.2006 n. 0357/Pres.

12. Competenze autorizzative L'art. 5 comma 1 della L.R. 16/2008, tutt'ora in vigore , prevede che*" Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1."* Pertanto, ai sensi dell'art. 5 comma 12 del citato Regolamento approvato con D.P.G.R. 01/1998, alla Giunta Provinciale compete l'assunzione del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla costruzione

dell'impianto.
Ai sensi del comma 17 del medesimo art. 5, compete al Dirigente Delegato l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione dell'impianto.

13. Eseguibilità Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter permettere alla Società BOZ SEI S.r.l. di realizzare, al più presto, l'impianto di recupero rifiuti.

Visto il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

1. Decisione Di autorizzare la Società BOZ SEI S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.G.R. 01/98, alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti urbani non pericolosi, sito in comune di San Vito al Tagliamento, Zona Industriale Ponte Rosso, via Partanna n. 7, nel rispetto degli elaborati progettuali di cui al successivo punto 4 e delle prescrizioni e condizioni riportate nel presente dispositivo.

2. Soggetto autorizzato Società:
- Denominazione: Società BOZ SEI S.r.l.;
- Sede legale: via Zuccherificio n. 25, comune di San Vito al Tagliamento (PN);
- Codice Fiscale: 01000180933;
- Partita Iva: 01000180933;
- REA di PN n. 37466.

3. Localizzazione impianto
a. Indirizzo: Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Zona Industriale Ponte Rosso, via Partanna n. 7;
b. riferimenti catastali: Comune censuario di San Vito al Tagliamento, foglio n. 4 mappale n. 1610, 1595, 1608 e 1609;
c. riferimenti urbanistici: Z.O. D1 – zone per insediamenti produttivi e commerciali.

4. Elaborati progettuali approvati Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

Numero	Titolo	Data
	Progetto definitivo (Relazione Tecnica)	27.11.2015
	Piano di Gestione, Monitoraggio e Controllo	01.12.2015
	Relazione Geologica	21.05.2012
	Quadro Economico dell'Intervento	27.11.2015
Mod. 2	dichiarazione vincoli	27.11.2015
	Relazione Tecnico Illustrativa (interventi edili)	03.12.2015
	Relazione Tecnica preventiva	Settembre 2015
	Asseverazione strutturale	03.12.2015
	Asseverazione norma antincendio	03.12.2015

Tav. 0	Inquadramento Territoriale e Vincoli	Giugno 2015
Tav. 1	Planimetria di Inquadramento Stato di Fatto	Dicembre 2015
Tav. 2	Planimetria di Progetto	Dicembre 2015
Tav. 3	Pianta di Progetto	Dicembre 2015
Tav. 4	Prospetti di Progetto	Dicembre 2015
Tav. 5	Reti Fognarie e Scarichi	Aprile 2016
Tav. 6	Layout e Stoccaggi	Aprile 2016
	Relazione Tecnica Impianto Elettrico	03.12.2015
Tav. IE01	Schemi dei Quadri Elettrici	Dicembre 2015
Tav. IE02	Planimetria Generale	Dicembre 2015
	Richiesta di Permesso a Costruire	03.12.2015
	Relazione Tecnica di Asseverazione	03.12.2015
	Integrazioni	03.05.2016

5. Tipologia impianto

L'impianto è classificato:

definizione tipologia impianto				
macrocategoria	**tipologia impianto ISPRA**	**categoria**	**attività**	**operazione**
recupero-smaltimento	stoccaggio	stoccaggio	Messa in riserva	**R13**
recupero-smaltimento	recupero	fisico-meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	**R12**
recupero	recupero	fisico-meccanico	recupero metalli	**R4**

6. Potenzialità dell'impianto

- quantità massima giornaliera di rifiuti trattabile: 190 Mg, di cui 170 Mg/giorno per i rifiuti a matrice metallica ferrosa e 20 Mg/giorno per quelli a matrice metallica non ferrosa
- quantitativo massimo annuo dei rifiuti conferibili all'impianto: 54.000 Mg, di cui 17.000 Mg/a sottoposti a sola R13 e 37.000 Mg/a sottoposti a (R13/R12/R4);
- capacità della Messa in riserva (R13) pari a 7.510 m^3.

7. Tipi di rifiuti che possono essere trattati e relative operazioni di recupero

L'impianto è idoneo a gestire le seguenti tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, individuati secondo la seguente tabella che riporta anche la descrizione merceologica:

CER	**descrizione**

	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa
02011	Rifiuti metallici (prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura ,...)
10021	Scaglie di laminazione (prodotte da processi termici dell'industria del ferro e dell'acciaio)
12010	Limatura e trucioli di materiali ferrosi -(da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12010	Polveri e particolato di materiali ferrosi -(da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche)
12019	Rifiuti non specificati altrimenti
15010	Imballaggi metallici - (imballaggi compresi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
16011 7	Metalli ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
16021 6	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose – (scarti da RAEE)
16030 4	Rifiuti inorganici non contenenti sostanze pericolose - (prodotti fuori specifica e inutilizzati)
17040 5	Ferro e acciaio - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
19010 2	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti – (rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti)
19011 8	Rifiuti della pirolisi non contenenti sostanze pericolose (rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti)
19100 1	Rifiuti di ferro e acciaio – (da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo)
19120 2	Metalli ferrosi – (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti)
20014 0	Metalli – (rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata)
	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe
02011 0	Rifiuti metallici (prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura,...)
10021 0	Scaglie di laminazione (prodotte da processi termici dell'industria del ferro e dell'acciaio)
12010 3	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi -(da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche)
12010 4	Polveri e particolato di materiali non ferrosi - -(da lavorazione e trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche)
12019	Rifiuti non specificati altrimenti
15010 4	Imballaggi metallici - (imballaggi compresi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15010 5	Imballaggi in materiali compositi - imballaggi compresi i RU di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

160118	Metalli non ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose – (scarti da RAEE)
160304	Rifiuti inorganici non contenenti sostanze pericolose - (prodotti fuori specifica e inutilizzati)
170401	rame, bronzo, ottone - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170402	alluminio - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170403	piombo - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170404	zinco - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170406	stagno - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170407	Metalli misti – (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi – (da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo)
191203	Metalli non ferrosi – (prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti)
200140	Metalli – (rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata)
Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi o altre componenti pericolose - (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160116	serbatoi per gas liquido - (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160117	Metalli ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160118	Metalli non ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160122	componenti non specificati altrimenti - (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
Spezzoni di cavo di rame ricoperto	
160118	Metalli non ferrosi – (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)
160122	componenti non specificati altrimenti - (veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli)

160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, non contenenti sostanze pericolose – (scarti da RAEE)
170401	rame, bronzo, ottone - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)
170411	Cavi non contenenti sostanze pericolose - (rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione)

8. Requisiti tecnici (in relazione alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti) – Metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione

L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 10.330 mq; sarà dotato delle seguenti attrezzature:

- pesa interrata;
- gruppo di ossitaglio
- macchina operatrice semovente diesel (caricatore) con deferrizzatore e polipo a razze; ulteriore macchina operatrice per scarico/carico vagoni ferroviari (fase 2);
- cesoiatrice scarrabile;
- carrello elevatore diesel;
- rilevatore di radioattività a portale per i camion in ingresso (fase 1);
- rilevatore di radioattività a portale per i carri ferroviari in ingresso (fase 2);
- cassoni e cestoni per gli stoccaggi in impianto.

I rifiuti prodotti verranno gestiti entro le aree di stoccaggio dedicate, pavimentate ed impermeabilizzate, con deposito in cumuli o eventualmente in scarrabili a seconda delle tipologie e allontanati dal sito entro un anno dalla produzione.

La seguente Tabella riporta le tipologie dei rifiuti e le potenzialità.

<table>
<tr><th>Attività di recupero</th><th>Descrizione</th><th>Codice CER</th><th>Quantità t/anno</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Solo Messa in Riserva [R13]</td><td>Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, anche costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine</td><td>020110 100210
120101 120102
150104 160117
160216 160304
170405 190102
190118 191001
191202 200140</td><td>15.000</td></tr>
<tr><td>Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, anche costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine</td><td>020110 100210
120103 120104
150104 150105
160118 160216
160304 170401
170402 170403
170404 170406
170407 191002
191203 200140</td><td>300</td></tr>
<tr><td>Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e</td><td>160106 160116
160117 160118
160122</td><td>1.600</td></tr>
</table>

	privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili		
	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118 160122 160216 170401 170411	100
Messa in Riserva	**TOTALE ANNUO RIFIUTI (R13)**		**17.000**
Messa in riserva [R13] funzionale alle operazioni preliminari al recupero [R12] o alla produzione di materiale End of Waste ex Regolamento Consiglio UE 333/2011/UE (ferro, acciaio e alluminio), e altre materie prime secondarie per l'industria metallurgica [R4]	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, anche costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine che non hanno contenuto oli o vernici	020110 120199 150104 160117 160216 160304 170405 190102 190118 191001 191202 200140	36.000 170 t/die
	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, anche costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine che non hanno contenuto oli o vernici	020110 120199 150104 160118 160216 160304 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	1.000 20 t/die
RECUPERO	**TOTALE ANNUO RIFIUTI (R13/R12/R4)**		**37.000**
TOTALE RIFIUTI GESTITI ANNUALMENTE			**54.000**

9. Prescrizioni -Misure precauzionali e di sicurezza.

a. Prescrizioni particolari per la costruzione:
- prima dell'inizio dei lavori, nel caso in cui il materiale da scavo venga trattato come sottoprodotto, dovrà essere trasmessa al Comune di San Vito al Tagliamento copia della dichiarazione resa all'ARPA FVG ai sensi dell'art. 41 bis D.L. 69/2013 come convertito dalla legge 98/2013 (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo), nonché dimostrare l'avvenuto deposito del progetto opere strutturali presso la Direzione regionale competente per territorio (LLRR 27/1988 e 16/2009, DPR 380/2001, DPReg 27/07/2011 n. 0176/Pres. e ss.mm.ii);
- la struttura della linea ferroviaria interessante l'insediamento dovrà essere debitamente impermeabilizzata (es. in calcestruzzo armato).

b. Prescrizioni per la gestione:
la Società BOZ SEI S.r.l dovrà:
- accertare la natura dei rifiuti prima di consentire lo stoccaggio e per ogni abuso il gestore dell'impianto sarà ritenuto direttamente responsabile;
- vietare il conferimento di rifiuti non compatibili;
- limitare qualsiasi dispersione di polveri, odori ed emissioni sonore, in conformità della vigente normativa;
- tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- prima della messa in esercizio dell'impianto, trasmettere all'ARPA FVG, le procedure per la misura e definizione dell'anomalia radiometrica;

inoltre

- con riferimento alle prescrizioni derivanti dallo screening SCR 1298 di cui al Decreto 915 dd 21.05.2014 del Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione Regionale Ambiente e Energia, la Società dovrà predisporre un piano di monitoraggio del clima acustico ante e post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti normativi/limiti da zonizzazione acustica durante l'esercizio della attività, prendendo a riferimento per le misurazioni più gravose in termini di emissioni sonore e ponendo particolare attenzione ai ricettori sensibili presenti nell'area dell'impianto. Il piano in questione dovrà essere verificato dall'ARPA FVG prima della realizzazione e messa in esercizio dell'impianto in oggetto;
- la postazione relativa all'ossitaglio dovrà essere dotata di presidio di aspirazione mobile, carrellato, dotato di appositi filtri ed in grado di seguire gli eventuali spostamenti della postazione di taglio, al fine di garantire l'aspirazione delle polveri prodotte dal taglio dei componenti metallici puliti. Qualora tali componenti dovessero risultare contaminati da sostanze organiche (oli, vernici, ecc..) il presidio di aspirazione mobile, oltre ad essere dotato di appositi filtri per il filtraggio delle polveri, dovrà essere dotata di adeguati filtri ai carboni attivi per il filtraggio dei gas (voc, ipa, ecc..) eventualmente prodotti;
- la manutenzione di tale presidio di aspirazione dovrà essere regolamentata da apposita procedura operativa, comprendente la registrazione delle date di manutenzione e di sostituzione dei filtri in dotazione allo stesso;
- prima di dare inizio al conferimento a mezzo rotaia, la Ditta dovrà presentare alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'ARPA FVG ed all'AAS n. 5 "Friuli Occidentale", la planimetria aggiornata dell'impianto con evidenziata la posizione dell'area dedicata all' ISOLAMENTO CARICHI CON EVENTUALI ANOMALIE RADIOMETRICHE PERVENUTI A MEZZO ROTAIA, considerando anche le caratteristiche della linea ferroviaria e del binario unico continuo;
- la Società dovrà aggiornare le procedure di gestione dei carichi conferiti a mezzo rotaia e le procedure di controllo con attrezzatura manuale e fissa, le procedure degli addetti alla movimentazione dei vagoni ed al loro isolamento;
- integrare il PIANO DI MONITORAGGIO, prevedendo le registrazioni (cartacee e/o informatiche), di tutte le operazioni inerenti alle fasi:
  - di accettazione dei rifiuti in impianto;
  - di non conformità dei rifiuti in ingresso;
  - di modalità di conferimento e di movimentazione;
  - delle procedure di limitazione dell'eventuale produzione e dispersione di polveri (es: bagnamento);
  - delle procedure di manutenzione periodica dei mezzi, delle strutture e dei presidi ambientali;
  - di procedure per la gestione di:
    - incendio;
    - allagamento;
    - dispersione accidentale di rifiuti nell'ambiente;
- per la verifica dell'impatto sulla qualità dell'aria, il piano di monitoraggio dovrà inoltre essere integrato tenendo conto di quanto proposto dell'ARPA

FVG.

10. Modalità di verifica, monitoraggio e controllo del progetto approvato

Per la verifica ed il controllo del progetto approvato la Società BOZ SEI S.r.l. deve ottemperare a quanto di seguito disposto:

a. **collaudatore:** la Società BOZ SEI S.r.l. deve provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della L.R. 14/2002, per eseguire il collaudo dell'impianto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 30/1987 e s.m.i. e darne comunicazione alla Provincia di Pordenone con congruo anticipo rispetto all'inizio lavori. Gli oneri del collaudo sono posti a carico della Società BOZ SEI S.r.l., che dovrà tempestivamente trasmettere alla Provincia di Pordenone il certificato di collaudo. Il collaudo riguarderà l'accertamento della rispondenza al progetto come sopra approvato nonché alle prescrizioni di cui al punto 9, lettera a., alinea 2.

b. **lavori:**
   - le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed il nominativo del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'ARPA FVG e all'AAS n. 5 "Friuli Occidentale;
   - la comunicazione di inizio lavori dovrà pervenire agli Enti di cui sopra prima dell'avvio degli stessi;
   - i lavori di realizzazione del 1° lotto dovranno iniziare entro 12 mesi e terminare entro 36 mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento;
   - i lavori di realizzazione del 2° lotto dovranno iniziare entro 24 mesi e terminare entro 36 mesi dalla data di esecutività del presente provvedimento;
   - le opere di cui al progetto in argomento, non potranno essere poste in esercizio prima di essere state sottoposte a collaudo, da effettuarsi in corso d'opera.

11. Obblighi di comunicazione Adempimenti periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax, alla Provincia di Pordenone, al Comune di San Vito al Tagliamento, all'ARPA FVG e all'AAS n. 5 "Friuli Occidentale".

12. Garanzie finanziarie

Per la gestione dell'impianto secondo la presente autorizzazione, la BOZ SEI S.r.l. dovrà costituire, a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, la garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari per il ripristino dell'area, ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 0502/91, dell'importo di € **557.783,26** (cinquecentocinquantasettemilasettecentoottantatre/26). Detto importo è stato calcolato come segue, in relazione alle potenzialità giornaliere e della capacità di stoccaggio espresse al punto "6. Potenzialità dell'impianto":

- € 259.600,16 (impianto tecnologico per lo smaltimento o il recupero di rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata superiore a 100 t/g: € 190.882,4 + € 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100);
- € 298.183,10 (deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata superiore a 500 m^3: € 30.541,30 + € 38,18 per ogni metro cubo eccedente i primi 100).

13. Autorizzazione unica - durata

Unitamente all'autorizzazione alla gestione il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto il permesso a costruire/denuncia di inizio attività.

L'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 ha validità di 10 anni a decorrere dalla data di adozione del successivo provvedimento gestionale.

L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata:
- al collaudo dell'impianto
- alla costituzione e mantenimento della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 12.

14. Avvertenze (modifiche dell'autorizzazione, effetti del provvedimento)

a. Modifiche dell'autorizzazione:
- la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- qualora la Società BOZ SEI S.r.l. intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la stessa dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria;
- ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.

b. Altre avvertenze:
- la cessazione dell'attività da parte della Società BOZ SEI S.r.l., senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- la mancata osservanza di quanto riportato nella presente autorizzazione, può determinare la sospensione e/o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

Effetti del provvedimento:
- il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc…) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.

15. Disposizioni relative alla

Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà della Società ovvero per altre cause, la Società BOZ SEI S.r.l dovrà provvedere ad

chiusura	allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche ed in accordo con il Comune San Vito al Tagliamento, dimostrando che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa vigente e comunicando le risultanze dell'indagine alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA FVG.
16. Trasmissione del provvedimento,	Il presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, verrà inviato: - al Comune di San Vito al Tagliamento; - al Dipartimento di Prevenzione della A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale"; - al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone; - alla Direzione Centrale dell'Ambiente e dei Lavori Pubblici, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti; - al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone. Alla Società BOZ SEI S.r.l. verrà data comunicazione per il ritiro.
17. Eseguibilità	Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di poter permettere alla Società BOZ SEI S.r.l. di realizzare, al più presto, l'impianto di recupero rifiuti.
18. A chi ricorrere	E' possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
dott.ssa Annamaria Pecile

16_44_3_CNC_AZ SS2 DATA SORTEGGIO COMMISSIONE INCARICO PRONTO SOCCORSO_019

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" - Gorizia

Pubblicazione data sorteggio componenti Commissione procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di direzione della Struttura Complessa Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Gorizia.

Si rende noto che in data 13/12/2016, con inizio alle ore 9.30, presso la Sede dell'A.A.S. n.2 "Bassa Friulana-Isontina" - SC Risorse Umane - Gorizia - via V. Veneto, 174, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione di valutazione della procedura selettiva finalizzata al conferimento dell'incarico di direzione della SC Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza di Gorizia indetta con decreto del Direttore Generale n. 458 del 15 settembre 2016.

SC RISORSE UMANE
IL DIRETTORE:
dott.ssa Elena Cussigh

16_44_3_CNC_AZ SS3 CONCORSO 1 POSTO DIRIGENTE INGEGNERE CLINICA_010

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli " - Udine

Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente ingegnere per il settore ingegneria clinica.

In attuazione al Decreto del Direttore Generale n. 334 del 18/10/2016, esecutivo ai sensi di legge, é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:
- RUOLO PROFESSIONALE
- profilo professionale: Ingegneri
- posizione funzionale: Dirigente Ingegnere
- Settore : Ingegneria Clinica

posti n. 1

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto la Direzione Centrale Lavoro , formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, università , Area Agenzia Regionale per il Lavoro, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 34 del D.Lgs 165/2001, come inserito dall' art.7 della L. N.3/2003, ha concesso il relativo nulla osta giusta nota n. 68487/P del 22.8.2016.
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

1) REQUISITI DI AMMISSIONE

Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e

politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento.
b) godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'AAS 3 prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
d) diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria biomedica-clinica
ovvero
Laurea specialistica nella classe 26/S Ingegneria biomedica - clinica
ovvero
Laurea magistrale della classe LM 21 Ingegneria biomedica - clinica
Si precisa saranno ammessi al concorso anche coloro che sono in possesso del Diploma di Laurea quinquennale In Ingegneria Elettronica con indirizzo biomedico oppure Diploma di Laurea quinquennale in Ingegnera e Scuola di Specializzazione in Ingegneria clinica o Master in Ingegneria clinica di II Livello;
e) Anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, (cat. D o DS)) ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni .
L'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto libero professionale o di attività coordinata e continuativa presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentata presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per i corrispettivi profili del ruolo medesimo (art. 26 D.Lgs 165/2001). Tali esperienze o attività dovranno essere documentate all'atto della presentazione della domanda, come meglio precisato al punto 5.
f) Abilitazione all'esercizio professionale;
g) Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli ingegneri .
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso. 2. Presentazione della domanda

2) PRESELEZIONE

L'Azienda, ai sensi dell'art. 35, comma 3) lett. a) del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di prevedere forma di pre selezione mediante appositi test a risposta multipla sulla materie inerenti il colloquio . Di ciò sarà data comunicazione ai candidati in sede di convocazione. Il superamento dell'eventuale prova pre selettiva costituisce requisito essenziale di ammissione alle prove concorsuali. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La data, l'ora e la sede della prova pre selettiva sarà comunicata tramite pubblicazione nel sito internet dell'azienda www.aas3.sanita.fvg.it nella sezione "concorsi" almeno quindici giorni prima della data della prova medesima. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
L'assenza del candidato a tale prova pre selettiva, nell'ora e nel luogo indicata nella convocazione, ne comporta l'esclusione dal concorso.
L'accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro che avranno superato con esito positivo la fase di preselezione. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà comunque l'esclusione dalla procedura.
L'elenco dei candidati ammessi al colloquio, successivamente alla prova pre selettiva, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.aas3.sanita.fvg.it nella sezione "concorsi".

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 4.

Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

4) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- collegarsi al sito www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it
- cliccare su "Se non sei ancora registrato accedi alla pagina di registrazione"

1. accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A seguito di questa operazione il programma invierà una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on line;
2. collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
3. ricollegarsi al portale www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà visibile l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso al quale intende iscriversi.

Il candidato accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; in particolare si precisa che la scheda "Imposta anagrafica" va obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti ed al termine dell'inserimento è necessario cliccare il tasto in basso "Conferma";

4. proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono l'indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o servizi presso ASL/P.A./attività didattica/corsi di aggiornamento/pubblicazioni/ecc.).

Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto inserito nel format e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non concluderà la compilazione cliccando su "Conferma e invia iscrizione". I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella di compilazione della domanda).

Una volta cliccato, in alto a sinistra, su "conferma e invia iscrizione" non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti.

Il candidato riceverà una email di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato Pdf della domanda che dovrà essere stampata, conservata ed esibita in sede di espletamento della prova scritta.

Il candidato dovrà, inoltre, presentarsi con copia della email di iscrizione alla procedura unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della domanda.

Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro, si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line"

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aas3.sanita.fvg.it

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

5) DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA INVIARE

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:

- documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
- documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
- in caso di esperienze lavorative maturate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per i corrispondenti profili del ruolo medesimo si renderà necessario produrre dichiarazione originale sottoscritta dal datore di lavoro recante l'esatta individuazione dei periodi di espletamento e le mansioni effettivamente svolte (non è ammessa autocertificazione);
- in caso di esperienza lavorative maturate mediante rapporti libero professionali si renderà necessario produrre certificato di iscrizione all'Albo Professionale rilasciato dal competente consiglio dell'Ordine unitamente ala documentazione comprovante il possesso della partita IVA per l'intero periodo di esercizio dell'attività. L'amministrazione si riserva di richiedere all'occorrenza ulteriore documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività;
- In caso di esperienze lavorative maturate mediante attività coordinata e continuativa presso Enti Pubblici o pubbliche amministrazioni, attestazione recante gli effettivi periodi di svolgimento, le mansioni svolte , gli incarichi ricoperti.
- copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00.= in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 7);

5.1 CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP

Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre al momento della partecipazione alla prova scritta:
- certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.
La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 5 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:

- presentazione a mano, in busta chiusa, entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 GEMONA DEL FRIULI specificando sul frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda. La presentazione a mano è possibile presso l'Ufficio Reclutamento Selezione del Personale, Viale Trento Trieste n. 33, San Daniele del Friuli, (Palazzina Rosa Piano Terra-Stanza n. 42): dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, Ufficio Reclutamento Selezione del Personale, Viale Trento Trieste n. 33, 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso al quale intende partecipare.
- a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: aas3.protgen@certsanita.fvg.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella personale né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.

Costituiscono motivi di esclusione

- La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando e/o con data successiva alla scadenza.

7) MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO DI € 10,00 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. postale 34070326 intestato all'Azienda per l'Assistenza Sani-

taria 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (UD);
ovvero
- versamento su conto corrente bancario Unicredit Banca S.p.A. di Gemona del Friuli - IBAN: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI - IT 51 J 02008 63880 000 103 533 934

8) VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 65:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli;
   b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 30 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10;
   b) titoli accademici e di studio: 3;
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
   d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:
- 1) nel livello a concorso, o livello superiore, punti 1,00 per anno;
- 2) in posizione funzionale inferiore punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

b) servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni
1) Come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti , punti 1,00 per anno;
2) Come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale , o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
3) Come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funziona le o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purchè attinenti al posto da conferire , punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

9) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, e 63 del D.P.R. n. 483/1997.
Prove di esame:
a) *prova scritta*: relazione su argomenti scientifici relativi alla materie inerente al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alle materie stesse;
b) *prova teorico-pratica*: esame e parere scritto su di un progetto o impianto.
c) prova orale: colloquio sulle materie delle prove scritte nonché conoscenze sulle modalità di acquisizione, gestione e dismissione delle apparecchiature biomedicali negli Enti del Servizio Sanitario.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 165/2001 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
- Francese - Inglese - Tedesco

10) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" ,ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda. (www.aas3.sanita.fvg.it - Concorsi)
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11) GRADUATORIA , TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l'osservanza delle norme a favore di particolari categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici concorsi.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con proprio provvedimento all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale e disciplina, che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di approvazione.
E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del medesimo profilo professionale. A tal fine il candidato, in sede di presentazione della domanda, autorizza questa Azienda Sanitaria a comunicare all'azienda richiedente i dati personali forniti e ciò ai sensi del D.Lgs 196/2003, e s.m.i..

12) ADEMPIMENTO DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

13) PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della Dirigenza del Ruolo Sanitario, Professionale, Tecnico ed Amministrativo.

14) INFORMATIVA EX ART 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, La informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione

al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della Struttura Gestione Risorse Umane .

NORME FINALI

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.

Restituzione dei documenti

Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d'esame.
La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d'esame, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno centoventi giorni dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.
Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla S.O.C. Gestione Risorse Umane - Reclutamento e Selezione - Viale Trento Trieste n.33 - San Daniele del Friuli Tel. 0432 949502 - 949509 concorsi@aas3.sanita.fvg.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo

16_44_3_CNC_AZ SS3 CONCORSO 1 DIRIGENTE VETERINARIO_017

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli " - Udine

Pubblico concorso per titoli ed esami ad n. 1 posto di dirigente veterinario dell'Area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

In attuazione alla decreto del Direttore Generale n. 339 del 18/10/2016, esecutivo ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato con rapporto di lavoro esclusivo del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:
- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: Veterinari
- area dell'Igiene, della produzione, trasformazione ,
  commercializzazione, conservazione e trasporto
  degli alimenti di origine animale e loro derivati
- posizione funzionale: dirigente veterinario
- Disciplina: area dell'Igiene, della produzione, trasformazione ,
  commercializzazione, conservazione e trasporto
  degli alimenti di origine animale e loro derivati

posti n. 1

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto la Direzione Centrale Lavoro , formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, università , Area Agenzia Regionale per il Lavoro, in conformità alle indicazioni di cui all'art. 34 del D:Lgs 165/2001, come inserito dall' art.7 della L. N.3/2003, ha concesso il relativo nulla osta giusta nota n. 637615/P del 6.5.2016.
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

1) REQUISITI DI AMMISSIONE

Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento.
a) godimento dei diritti civili e politici.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'AAS 3 prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
c) diploma di laurea in medicina veterinaria;

d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti del Ministero della Salute 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
e) iscrizione all'albo dell'ordine dei Veterinari. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2) PRESELEZIONE

L'Azienda, ai sensi dell'art. 35, comma 3) lett. a) del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di prevedere forma di pre selezione mediante appositi quiz a risposta multipla sulla materie inerenti il colloquio . Di ciò sarà data comunicazione ai candidati in sede di convocazione. Il superamento dell'eventuale prova pre selettiva costituisce requisito essenziale di ammissione alle prove concorsuali. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
La data, l'ora e la sede della prova pre selettiva sarà comunicata tramite pubblicazione nel sito internet dell'azienda www.aas3.sanita.fvg.it nella sezione "concorsi" almeno quindici giorni prima della data della prova medesima. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
L'assenza del candidato a tale prova pre selettiva, nell'ora e nel luogo indicata nella convocazione, ne comporta l'esclusione dal concorso.
L'accertamento dei requisiti di ammissione previsti dal bando sarà effettuato successivamente e solo per coloro che avranno superato con esito positivo la fase di preselezione. Il mancato possesso dei requisiti di ammissione comporterà comunque l'esclusione dalla procedura..
L'elenco dei candidati ammessi al colloquio, successivamente alla prova pre selettiva, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.aas3.sanita.fvg.it nella sezione "concorsi".

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate al successivo punto 4.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

4) PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

- collegarsi al sito www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it
- cliccare su "Se non sei ancora registrato accedi alla pagina di registrazione"

1. accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A seguito di questa operazione il programma invierà una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on line;
2. collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
3. ricollegarsi al portale www.aas3fvg.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password

sarà visibile l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso al quale intende iscriversi.
Il candidato accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; in particolare si precisa che la scheda "Imposta anagrafica" va obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti ed al termine dell'inserimento è necessario cliccare il tasto in basso "Conferma";
4. proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono l'indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o servizi presso ASL/P.A./attività didattica/corsi di aggiornamento/pubblicazioni/ecc.).
Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto inserito nel format e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non concluderà la compilazione cliccando su "Conferma e invia iscrizione". I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella di compilazione della domanda).
Una volta cliccato, in alto a sinistra, su "conferma e invia iscrizione " non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti.
Il candidato riceverà una email di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato Pdf della domanda che dovrà essere stampata, conservata ed esibita in sede di espletamento della prova scritta.
Il candidato dovrà, inoltre, presentarsi con copia della email di iscrizione alla procedura unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della domanda.
Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro, si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line"
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo, l'Università o l'Istituto presso i quali è stata conseguita e l'anno di conseguimento, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo) con l'indicazione della durata legale del corso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aas3.sanita.fvg.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

5) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria:
- documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
- documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
- copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00.= in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 6);

5.1 CANDIDATI PORTATORI DI HANDICAP

Il candidato portatore di handicap riconosciuto, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovrà produrre al momento della partecipazione alla prova scritta:
- certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.

La mancata presentazione della certificazione comporterà la perdita dei benefici sopra indicati.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature previ-

sta dal presente bando.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 5 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:

- presentazione a mano, in busta chiusa, entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 GEMONA DEL FRIULI specificando sul frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda. La presentazione a mano è possibile presso l'Ufficio Reclutamento Selezione del Personale, Viale Trento Trieste n. 33, San Daniele del Friuli, (Palazzina Rosa Piano Terra-Stanza n. 42): dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli, Ufficio Reclutamento Selezione del Personale, Viale Trento Trieste n. 33, 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso al quale intende partecipare.
- a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: aas3.protgen@certsanita.fvg.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella personale né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.

Costituiscono motivi di esclusione

- La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando e/o con data successiva alla scadenza.

7) MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCORSO DI € 10,00 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. postale 34070326 intestato all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" Servizio Tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (UD);

ovvero

- versamento su conto corrente bancario Unicredit Banca S.p.A. di Gemona del Friuli - IBAN: AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI - COLLINARE - MEDIO FRIULI - IT 51 J 02008 63880 000 103 533 934

8) VALUTAZIONE DEI TITOLI

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 39:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
    a) 20 punti per i titoli;
    b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
    a) 30 punti per la prova scritta;
    b) 30 punti per la prova pratica;
    c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
    a) titoli di carriera: 10;
    b) titoli accademici e di studio: 3;
    c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
    d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:

- 1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
- 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche

amministrazioni.
Per le attività espletate da veterinari coadiutori nominati ai sensi degli artt. 1, 6 ,7 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 11.2.1961, n. 264 e successive modificazioni è attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corripsondente profilo professionale, ridotto del 20 per cento.
5. Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

9) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 37 del D.P.R. n. 483/1997.
Prove di esame:
- a) *prova scritta*: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla materia stessa;
- b) *prova pratica*:
  -1) su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso ;
  -2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) *prova orale*: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 165/2001 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:
- Francese - Inglese - Tedesco

10) CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" ,ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", ovvero comunicato ai candidati o con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata per i relativi possessori, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.
In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso all'esterno della sede d'esame.
Il diario di tutte le prove verrà pubblicato anche sul sito dell'Azienda. (www.aas3.sanita.fvg.it - Concorsi)
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11) GRADUATORIA , TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti di-

sposizioni di legge in materia. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, è altresì garantita l'osservanza delle norme a favore di particolari categorie di cittadini, per quanto concerne la riserva di posti nei pubblici concorsi.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace nei termini previsti dalla normativa vigente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, ovvero di posti dello stesso profilo professionale e disciplina, che successivamente, ed entro tale termine, si dovessero rendere disponibili.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di approvazione.
E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del medesimo profilo professionale. A tal fine il candidato, in sede di presentazione della domanda, autorizza questa Azienda Sanitaria a comunicare all'azienda richiedente i dati personali forniti e ciò ai sensi del D.Lgs 196/2003, e s.m.i..

12) ADEMPIMENTO DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine fissato non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

13) PERIODO DI PROVA

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui al CCNL per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

14) INFORMATIVA EX ART 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale, La informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della Struttura Gestione Risorse Umane .

NORME FINALI

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.

Restituzione dei documenti

Il ritiro della eventuale documentazione presentata a corredo delle domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura, nonché da parte del candidato non presentatosi alle prove d'esame.

La documentazione allegata alla domanda, per i candidati presentatisi alle prove d'esame, non potrà essere restituita se non trascorsi almeno centoventi giorni dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

Trascorsi 10 anni dal conferimento dell'incarico, l'Azienda procederà all'eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione . Si invitano pertanto i candidati a ritirare la stessa entro il suddetto termine.

Per informazioni telefoniche rivolgersi alla S.O.C. Gestione Risorse Umane - Reclutamento e Selezione - Viale Trento Trieste n.33 - San Daniele del Friuli Tel. 0432 949502 - 949509 concorsi@aas3.sanita.fvg.it dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Pier Paolo Benetollo

16_44_3_CNC_AZ SS5 CONCORSO 1 DIRIGENTE UROLOGIA_011

Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Pordenone

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 1 dirigente medico - disciplina urologia.

Si rende noto che, in esecuzione del decreto n. 563 del 18.10.2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

UN POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DI UROLOGIA

Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Medici
Area: Area chirurgia e delle specialità chirurgiche
Disciplina: Urologia

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979, n. 761 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, così come successivamente modificato ed integrato, dal D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e dal Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dal D.P.R. n. 484 del 10.12.1997 e s.m.i., dal D.M. 30.01.1998 e dal D.M. 31.01.1998, come successivamente modificati ed integrati.

Quest'Amministrazione garantisce la parità e le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'art. 7, comma 1, D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e dal D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Il presente bando di concorso è emanato tenendo conto di quanto previsto in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri soggetti aventi diritto.

Si precisa che è avvenuta l'ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 34bis del D. Lgs n. 165/2001 relative alla comunicazione alla Provincia competente per territorio dei dati relativi alla procedura di assunzione.

Si applicano le disposizioni previste dalla Legge 15.05.1997, n. 127 e s.m.i., e dalle successive circolari

ministeriali applicative.
Si applicano altresì le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e all'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183.
In materia di trattamento dei dati personali, si applica il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sono di seguito riportati:
- i requisiti generali di ammissione (art. 1 D.P.R. 483/1997) e le modalità di espletamento del concorso, nella sezione successiva sulla normativa generale dei concorsi.
- i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso (art. 24 D.P.R. 483/1997), nella prima parte.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 6 agosto 2013;
2. idoneità fisica al'impiego. L'accertamento è effettuato dall'Azienda prima dell'immissione in servizio.
3. godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati destituiti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

Per i familiari di un cittadino di stato membro dell'Unione Europea non avente cittadinanza di uno stato membro:
- di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

Per i cittadini di Paesi Terzi:
- di essere titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

ovvero
- di essere titolari dello stato di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
3. Specializzazione nella disciplina di Urologia o in disciplina equipollente (D.M. 30.1.1998) o affine (D.M. 31.01.1998).

E' esentato dal requisito della specializzazione il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato, alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/10.12.1997 (1° febbraio 1998), presso le Aziende U.S.L. ed Ospedaliere nella medesima disciplina del concorso (art. 56, comma 2 del D.P.R. 483/1997).
Coloro i quali rientrano in questa categoria, dovranno allegare alla domanda autocertificazione di prestare servizio di ruolo nella disciplina oggetto del presente avviso.

4. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici e Chirurghi: l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi Terzi consente la partecipazione alle pubbliche selezioni, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tali titoli dovranno essere unicamente autocertificati, ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, nei modi di cui all'art. 46 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nel contesto della domanda il cui al fac-simile è allegato al presente bando).

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. La prova orale comprende, oltre che elementi di informatica ovvero l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, anche la verifica della conoscenza della lingua inglese.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo la normativa vigente e secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, con finalità di autocertificazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:
a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;
b. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761 o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero i requisiti previsti dal D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 97 del 06.08.2013;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d. eventuali condanne penali riportate;
e. il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il posto a concorso;
f. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985);
g. i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h. i titoli che danno diritto a preferenza;
i. il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a.
j. il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi di mancato godimento e inoltre di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).
I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A tal fine, gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
A chi ha titolo a riserva di posti si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994. Coloro che intendono avvalersi della suddetta riserva devono dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l'esclusione dal beneficio.
Le mancate dichiarazioni relative alle lettere d. e g. verranno considerate rispettivamente come il non aver riportato condanne penali e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.
L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che la sussistenza del medesimo requisito non risulti esplicitamente da altro idoneo documento probatorio allegato.
La domanda di ammissione al concorso pubblico dovrà essere datata e firmata dal candidato. La mancanza della sottoscrizione in forma autografa della medesima costituisce motivo di esclusione.
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 le dichiarazione rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76, comma 1 del predetto D.P.R.-

2. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:
- quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, ai sensi della L. 24.11.2000, n. 340, in nessun caso rimborsabile, con le seguenti possibili modalità di pagamento:
a) vaglia postale o versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Unicredit S.p.A., Via Mazzini, 3 - 33170 Pordenone - IBAN IT31G0200812510000104095551, ovvero
b) versamento su c.c. postale n. 12679593 (IBAN IT06H0760112500000012679593) (inserire nello spazio della causale il concorso a cui il versamento si riferisce)
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un valido documento di identità personale,

nonché le dichiarazioni sostitutive del possesso di titoli che ritengono possano essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai fini della formazione della graduatoria, ivi compresi:
- curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno altresì indicate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, la cui partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel Curriculum sono valutate altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordina-

mento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
Il curriculum formativo e professionale, per essere valutabile nei suoi contenuti, deve essere redatto con finalità di autocertificazione alla stregua delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà; in caso contrario ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
I candidati in servizio di ruolo presso le UU.LL.SS. e le Aziende Ospedaliere, esentati dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto (art. 56, comma 2 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483), dovranno autocertificare l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.
La specializzazione, se conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 257/1991 o del D. Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutabile secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia: a tal fine l'autocertificazione relativa deve riportare gli estremi normativi citati, la durata legale del corso e la data di conseguimento. In mancanza di tali informazioni non verrà attribuito tale punteggio.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende Ospedaliere, deve essere evidenziato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'autocertificazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Saranno valutati esclusivamente i servizi autocertificati (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) con l'indicazione esatta della denominazione dell'Ente o Struttura o Azienda presso cui essi sono stati prestati.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) le relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di servizio devono riportare: il tipo dl attività svolta, la sua durata oltre che l'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nell' autocertificazione.
I servizi prestati all'estero dovranno essere attestati dal candidato secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483. I servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso strutture sanitarie pubbliche p private senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione internazionale dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (Legge n. 49/1987), o presso organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono avere ottenuto entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il necessario riconoscimento da parte delle Autorità competenti (Legge 735/1960 e s.m.i.). Nel qual caso indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere attestati secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le eventuali casistiche devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Direttore responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa della Unità Sanitaria Locale o dell'Azienda Ospedaliera. La certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale, ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

- Eventuali Pubblicazioni. Per essere oggetto di valutazione, le pubblicazioni devono essere edite a stampa, elencate in apposito elenco numerato, ed allegate in originale o in fotocopia, la cui corrispondenza all'originale viene dichiarata nel contesto della domanda di ammissione. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.
- Elenco firmato, redatto in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente e con corrispondente numerazione riportata sui documenti e titoli.

2.1 Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Dall'1 gennaio 2012, ai sensi della dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183 "Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47".
Conseguentemente, dalla medesima data, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare o richiedere tali certificazioni. Le stesse sono, pertanto, obbligatoriamente sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Non verrà pertanto preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni ed allegate alla domanda.
Tutte le certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, quindi, sono sempre sostituite dalle:

- dichiarazioni sostitutive di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. stato famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.) o
- dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti, qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad es. borse di studio; attività di servizio; frequenza corsi di formazione ed aggiornamento; partecipazione a convegni, congressi, seminari; conformità all'originale di pubblicazioni ecc.)

Si precisa che non possono essere autocertificati i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva, che può essere resa negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, deve contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, richiede una delle seguenti forme:

- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione

oppure

- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente all'istanza di partecipazione e a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.
La compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.
Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi suscettibili di esame da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.
In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed inequivocabile:
a) per i servizi resi presso datori di lavoro pubblici o privati:

- l'esatta denominazione dell'Azienda, pubblica o privata, presso la quale il servizio è stato prestato con indicazione, in caso di Azienda privata, se trattasi di struttura convenzionata o accreditata
- il profilo professionale/posizione funzionale, la disciplina di inquadramento e l'Unità Operativa/Servizio di assegnazione;
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito, continuativo od occasionale, impegno ridotto e relativo regime orario, libero professionale ecc.);
- le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- l'impegno orario settimanale e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.

  Anche nel caso di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili allo valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario ecc.);
- non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici (ad esempio il servizio reso con funzioni superiori, incarico di Responsabile di Struttura Semplice).
- per i servizi prestati presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale deve essere dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva, se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- in caso di interruzione del rapporto di lavoro il candidato dovrà indicarne esattamente le cause (dimissioni, licenziamento, termine incarico ecc.);

b) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;
c) per l'iscrizione all'Ordine: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Ordine. Indicare eventuali periodi di sospensione e le relative cause;
d) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata: può essere presentata dal candidato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, una copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità agli originali.
Ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. c) della legge 12/11/2011, n 183, "le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato "
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli che il candidato intende produrre e sopra riportati: l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione dei titolo autocertificato.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del

contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 43 (Accertamento d'Ufficio) del DPR 445/2000).

3. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo l'allegato schema, debitamente sottoscritte, a pena di nullità, e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone, dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nel frontespizio del presente bando (30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale- Concorsi e Avvisi).

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

Le domande, unitamente a tutta la documentazione allegata, andranno prodotte in busta chiusa, con indicazione esterna sulla busta della dicitura "partecipazione a pubblico concorso per l'assunzione, a tempo indeterminato, di n. 2 dirigenti medici di medicina interna".

Le domande e la documentazione allegata devono essere presentate:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo - terzo piano - sede centrale di Via della Vecchia Ceramica, 1 in Pordenone, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00;

ovvero

- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento (che deve essere stampigliato sulla busta) purché spedite entro il temine di scadenza; a tal fine fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante;

ovvero

- tramite invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it secondo quanto previsto dall'art. 65 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si fa presente che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.

Si chiarisce inoltre che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza dell'avviso.

Si precisa, altresì, che qualora il candidato dichiari nella domanda l'indirizzo PEC, lo stesso potrà essere utilizzato dall'Amministrazione per ogni comunicazione relativa al presente concorso.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno, del pari, imputabili all'Azienda eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Il candidato ha l'onere di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.

Per quanto concerne le procedure concorsuali, fino alla nomina nel posto del vincitore, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

4. Ammissione candidati - regolarizzazione della domanda

L'ammissione alla selezione è disposta con atto della S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato.

In sede di esame della documentazione - e al solo fine dell'ammissione dei candidati - è consentita la regolarizzazione della domanda.

In tale senso, qualora si riscontrino delle irregolarità formali e/o delle omissioni non sostanziali, sarà data al candidato la possibilità di sanare l'imperfezione rilevata mediante invio della documentazione integrativa, entro 7 gg dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, si procederà all'esclusione del candidato dal concorso.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dal competente Ufficio, e viene notificata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso, tramite PEC, per i possessori di casella di posta certificata, o raccomandata a.r.

6. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Ufficio nei modi e nei termini stabiliti dalla

normativa vigente (D.P.R. 483/1997 e s.m.i.)
Il sorteggio dei componenti la Commissione è pubblico ed avrà luogo alle ore 9.30 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, presso la S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio Concorsi - 4° Piano, sede legale dell'Azienda, via Vecchia Ceramica n. 1, Pordenone. Qualora detto giorno fosse festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, stessa ora e sede.

7. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà pubblicato sui siti aziendali www.aopn.sanita.fvg.it e www.ass6.sanita.fvg.it , nella sezione "Concorsi" non meno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà pure comunicato agli stessi, tramite PEC o con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.
Le prove concorsuali, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 483/1997, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche, valdesi ed induiste.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

8. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 483/1997 agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e in particolare all'art. 27.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:
a) titoli di carriera: 10 punti;
titoli accademici e di studio: 3 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

9. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine del colloquio, formula la graduatoria generale dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi complessivamente riportati da ciascun concorrente, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e s.m.i.
In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 127/1997, così come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16.06.1998, n. 191, sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia. Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, sarà preferito il candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà trasmessa al Responsabile della Struttura Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato Umane, competente per materia, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti, la approva con proprio provvedimento.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'efficacia della stessa è fissata in anni tre dalla data di pubblicazione.
Ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, la graduatoria che esiterà dalla presente procedura concorsuale potrà essere utilizzata da altre Pubbliche Amministrazioni.
Si precisa al proposito che, nel caso il candidato manifesti il consenso alla comunicazione:
- in caso di rinuncia all'incarico conferito da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, rimarrà utilmente collocato in graduatoria per eventuali incarichi da parte della scrivente Azienda, titolare della graduatoria;
- in caso di accettazione di incarico proposto da altra amministrazione, che è stata autorizzata ad utilizzare la nostra graduatoria, perderà la posizione (diritto) per eventuali incarichi, da altra e dalla scrivente Amministrazione, titolare della graduatoria.

11. Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.
L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto individuale nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.
12. Costituzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a. tipologia del rapporto di lavoro;
b. data di presa di servizio;
c. qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza, nonché il relativo trattamento economico;
d. durata del periodo di prova,
e. sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.
L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve esser espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.
13. Decadenza dall'impiego
Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del Direttore Generale.
14. Periodo di prova
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.
Allo stesso verrà attribuito, dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal medesimo C.C.N.L.-
15. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'A.A.S. n. 5 - Ufficio Concorsi - per le finalità di gestione della procedura concorsuale, e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa sopra citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché - ancora - quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
La presentazione della domanda, da parte del candidato, implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione ed utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso/concorso, pertanto, il candidato, nel testo della domanda di partecipazione all'avviso/concorso, dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati.
Il candidato, inoltre, sempre nel testo della domanda, sarà tenuto preventivamente a manifestare, o negare, il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nell'eventualità di utilizzo della graduatoria, che esiterà dalla presente procedura selettiva, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità

in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

16. Norme di salvaguardia

Ferma la facoltà dell'Azienda di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare la procedura stessa, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, la graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa di posti vacanti o disponibili per supplenza.

Per quanto non previsto dal bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in vigore.

La partecipazione al concorso presuppone l'integrale conoscenza ed accettazione, da parte dei candidati, delle norme di legge e disposizioni inerenti ai pubblici concorsi per l'assunzione del personale presso il Servizio Sanitario Nazionale, delle modalità, formalità e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare.

Avverso questo bando è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso, alla S.C. Gestione e Sviluppo Personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi (quarto piano - stanze nn. 404 e 403) - dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" - Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (0434 369620-619-877).

Siti Internet: www.aopn.sanita.fvg.it - www.ass6.sanita.fvg.it .

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Giorgio Simon

SCHEMA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(da presentarsi redatta su carta semplice a cui deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)

AL DIRETTORE GENERALE
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
"Friuli Occidentale"
Via della Vecchia Ceramica, 1- 33170 P O R D E N O N E

Il / La sottoscritt _ ____

C H I E D E

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di un Dirigente Medico di Urologia - con scadenza ___________________________.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, consapevole della responsabilità penale e della decadenza dai benefici cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (D.P.R. 445/2000, artt. 75 e 76)

d i c h i a r a

1) di essere nat… a …………………………………….…………………………. il ………………………….;
2) di essere residente a ....…….……………………..… (Prov......), Via ..……………...................... n. ....;
3) di possedere il seguente codice fiscale: …………………………………………………………………….;
4) di essere in possesso della cittadinanza …………..…………………………………………………………….(a)

PER I CITTADINI ITALIANI:
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .... ovvero di non essere iscritto/di essere stato cancellato (b) dalle liste elettorali per il seguente motivo: ....……………………..………..

PER I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA:
di godere dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

PER I FAMILIARI DI UN CITTADINO DI STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO:
di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

PER I CITTADINI DI PAESI TERZI
di essere titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero
di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

5) di non avere mai riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato (e/o patteggiamento) per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro II del codice penale (c), e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non avere procedimenti penali in corso (d) ………
6) in riferimento a quanto previsto per l'attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (e), di non aver riportato condanne per taluno dei

reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;

7) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:

- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il ……..…………….......... presso …………………………. …………………………………………… ……….. con abilitazione alla professione medico chirurgica conseguita il (o sessione) ……………………..…….. presso ……………… ……………………………………………………………………………….;
- Specializzazione in ……………………………………………………….… conseguita il ….………..… presso ....……………………….., ai sensi del D. Lgs. .... durata legale del corso anni ……………………………..;
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine ………………………………………………………………………….. della Provincia di ......………...……………………………..... al n. ………....... dal ………………..……..;

8) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i nati entro il 1985): ....…………..……..………......................;

9) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni: …………………………………………………….. (f);

10) di aver diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:
………
…………………………………………………..………………………………………………………………
……………………………………………………… (allegare attestazione);

11) - di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali *ex* D. Lgs. 196/2003, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti;
- di ☐ manifestare ☐ negare il proprio consenso alla comunicazione dei dati personali nella eventualità di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;

12) che tutte le fotocopie allegate ed elencate nell'apposito elenco sono conformi agli originali;

13) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

14) di necessitare, per l'espletamento della prova, dell'ausilio di ………………………………………………… …………………………………………………… come da verbale di data ……………………..…. rilasciato dalla commissione per l'accertamento dell'handicap istituita presso l'Azienda ……………………………………………..………………………………………………………….. (g);

15) che l'indirizzo, e/o l'indirizzo e-mail – con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

dott. …..........................……………………...........................

via/piazza…..…...................…… n.…….. telefono n. …..............................…

cap. n. …........... città ....………………………..…

E-mail ………………………………………………………….................……

P.E.C………………………………..…………………………….

(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in carta semplice.

Data ....-

Firma...

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi terzi dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza;
(b) cancellare la dizione che non interessa e completare eventualmente la parte che interessa;
(c) i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale sono i delitti contro la pubblica amministrazione;
(d) da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale;
(e) D. Lgs. 04.03.2014, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*";
(f) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento: il periodo di servizio, eventuali periodi di aspettativa senza assegni usufruiti, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il tipo di rapporto (a tempo pieno o definito – a tempo determinato o indeterminato), il settore di attività o presidio/**disciplina di inquadramento** e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
(g) da compilare solamente da parte dei destinatari della legge n. 104/1992.

□ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
□ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(barrare il quadratino accanto al tipo di dichiarazione che interessa)

....l.... sottoscritt... ………………….. nat .... a ……………….........................
....(prov.......) il .... residente a ....(prov.......),
via ....n. ......
valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e della L. 12/11/2011 n. 183, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che stabilisce "*chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia*" e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………

Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

□ *Allega copia del documento d'identità* ....
(indispensabile se la dichiarazione viene spedita o consegnata da terzi)

………………………………………………
(luogo e data)

IL/LA DICHIARANTE

…………………………………………….

(firma per esteso e leggibile)

ARTICOLO 46 DPR N .445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI.*

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

ARTICOLO 47 DPR N. 445/2000 - *DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ARTICOLO 19 DPR N. 445/2000 - *MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.*

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

16_44_3_CNC_AZ SUI UD CONCORSO 1 DIRIGENTE MEDICO NEONATOLOGIA_013

Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia.

In attuazione al decreto n.552 del 19.10.2016, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:
- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: neonatologia
- area medica e delle specialità mediche
- **posti n. 1**

1. Requisiti per l'ammissione al concorso
Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, o cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165
b) età non inferiore agli anni 18
c) laurea in Medicina e chirurgia
d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica
e) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
f) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza (Il candidato che si trovi nella condizione menzionata è tenuto a compilare i campi relativi alla specializzazione del modulo online con le seguenti specifiche: campo 1) Trascrivere la seguente dicitura "ovvero servizio di ruolo nella disciplina: (indicare disciplina di appartenenza) ai sensi dell'art. 56 c. 2 DPR 483/97"; campo 2) della durata di anni: indicare anni "0"; campo 3) conseguita in data: indicare la data "01/02/1998"; campo 4) presso: indicare "Azienda di appartenenza" al 01/02/1998.)
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).
Per i cittadini italiani:
- l'iscrizione nelle liste elettorali;
- il non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
Per i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea o di paesi terzi e per gli italiani non appartenenti alla Repubblica:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove di esame.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilito nel presente bando.
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, determina l'esclusione dal concorso stesso.
2. Presentazione della domanda - termini e modalità
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La data di scadenza è quella riportata sul frontespizio del presente bando.
Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso (esclusivamente) per via telematica, compilan-

do il modulo on line all'indirizzo internet https://concorsi.aou.udine.it. La compilazione e l'invio on line devono essere completati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami" (si veda la data di scadenza riportata sul bando). La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permette più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.
Il candidato, dopo aver cliccato sul link "invia la domanda", non potrà più apportare modifiche e/o aggiornamenti alla stessa, anche qualora il termine fissato per la presentazione delle domande non sia ancora scaduto.
Il candidato ammesso alla prima prova concorsuale, stampa la domanda, la sottoscrive e la consegna a mano prima dell'inizio della prova stessa unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità e a eventuali allegati, solo se già dichiarati e inseriti nella domanda on line (pubblicazioni, casistiche operatorie, attestati/certificati rilasciati da privati non gestori di pubblico servizio). Si precisa che la documentazione allegata non dichiarata nel modulo di domanda on line non verrà presa in considerazione.
Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete o irregolari. Non sono inoltre valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e in particolare quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on line. La mancata esclusione dalla prima prova concorsuale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana la irregolarità, della domanda di partecipazione al concorso.
L'Amministrazione, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora gli stessi dipendano da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero dalla mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.
Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta con le modalità sopra citate, deve contenere, oltre alla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1):
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
b) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);
c) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari;
d) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di tali rapporti (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni);
e) i candidati portatori di handicap devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
A tal fine, gli stessi, come precisato nel modulo, devono produrre apposita certificazione medica, su richiesta dell'Azienda, che specifichi:
- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.
f) i titoli che danno diritto a preferenza;
g) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. L'Azienda declina ogni responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
h) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo.
L'omessa indicazione nella domanda, anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione, non consente l'invio on line della domanda di partecipazione al concorso.
La domanda cartacea sarà automaticamente datata dal sistema di presentazione on line e dovrà essere firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.
Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova concorsuale devono essere allegati:
a) originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di:

€ 10,33, in nessun caso rimborsabile (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 10003333 - intestato all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine - Servizio Tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce). E' data facoltà al candidato di scansire la quietanza e inserirla come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda; ciò non esime dalla presentazione

dell'originale nei modi e tempi indicati dal bando.
b) la documentazione di cui al successivo punto 3 (solo se già dichiarata e inserita nella domanda on line);
c) fotocopia non autenticata, e in carta semplice, di un documento di identità personale, valido. E' data facoltà al candidato di scansire il proprio documento d'identità e inserirlo come allegato nella sezione "Allegati" del modulo di domanda.
Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda e i relativi documenti di partecipazione.

3. Documentazione

Alla domanda cartacea, al momento della partecipazione alla prima prova, i candidati devono allegare agli effetti della valutazione di merito:
- le copie delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, riportate nell'apposito elenco previsto all'interno del modulo on line, debitamente riordinate e numerate secondo la sequenza numerica generata dal modulo e obbligatoriamente allegate con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso (non possono essere valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato);
- documentazione relativa alla casistica operatoria (ove prevista), rilasciata dalle singole strutture nelle quali si è svolta tale attività, obbligatoriamente allegata con le modalità e i formati previsti nel modulo stesso.

Per quanto riguarda le dichiarazioni effettuate mediante il modulo on line si ricorda che:
- per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori, su richiesta dell'Azienda;
- nell'autocertificazione dei servizi svolti, il candidato dovrà specificare:
  - periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro (il modulo on line non consente l'inserimento di date future);
  - posizione funzionale, figura professionale e disciplina di appartenenza;
  - tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, ecc.);
  - impegno orario settimanale;
- nelle dichiarazioni relative ai servizi presso le A.S.S. o presso le Aziende ospedaliere, se ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto, il candidato deve precisarlo nel campo note;
- per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) dovrà essere indicata l'attività svolta, la durata e l'orario di attività settimanale;
- per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare dalla corretta scelta delle opzioni fornite dal modulo on line;
- si sottolinea che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 DPR 445/2001) rese attraverso il modulo on line, con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

4. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

5. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Le operazioni di pubblico sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice previste dall'art. 25, lettera b), e dall'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 483 del 1997 avranno luogo alle ore 9:00 del decimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso, presso la S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine. Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni di sorteggio avranno luogo il primo giorno successivo non festivo, nella stessa sede e alla stessa ora.

6. Prove d'esame

a) *prova scritta*:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
b) *prova pratica*:
1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su

cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) *prova orale*:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

7. Punteggio per le prove d'esame e per i titoli

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
80 punti per le prove di esame
20 punti per i titoli
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 e in particolare all'art. 27:
- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
- Per la valutazione delle specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 e del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, si applica il disposto di cui all'art. 45 del citato D.Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali prot. n. 0017806 DGRUPS/I.8.d.n.1.1/1 dell'11/03/2009.
Ai fini della valutazione della specializzazione conseguita ai sensi dei decreti sopra indicati, i candidati devono spuntare, nella sezione relativa ai titoli di carriera del modulo on line, il campo specifico riferito al conseguimento della specializzazione stessa.
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

8. Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.
I candidati che non si presenteranno alle prove di concorso nei giorni, nelle ore e nelle sedi stabilite saranno dichiarati decaduti dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

9. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia e rimane efficace per la durata stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

10. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda, a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio servizio:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Scaduto inutilmente tale termine, il rapporto verrà immediatamente risolto, salvo concessione di proroga a fronte di motivata richiesta. Il rapporto verrà risolto anche in caso di comprovata mancanza di possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

11. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.
L'interessato, sotto la sua responsabilità, dovrà dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia.

12. Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione

delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'espletamento del concorso e l'assunzione in servizio dei vincitori potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga. L'Azienda si riserva inoltre di procedere ad una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dell'Azienda.

15. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio concorsi, dell'Ufficio Gestione giuridica del personale e dell'Ufficio Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16. Restituzione dei documenti

Il ritiro della documentazione presentata a corredo della domanda potrà avvenire in qualunque momento da parte del candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione al concorso, da parte del candidato non presentatosi alle prove nonché da parte del candidato non inserito in graduatoria.
Il candidato inserito in graduatoria non potrà ritirare la documentazione se non trascorsi almeno quattro mesi dall'approvazione della delibera di esito del procedimento.
Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.
I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.
I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

17. Disciplina normativa e contrattuale di riferimento

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

18. Informazioni

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine - Ufficio Concorsi - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 (1° piano - Palazzina n. 10 denominata "Lodovico Leonardo Manin") - tel. 0432 - 554705/554706/554707/554708 - e-mail: ufficio.concorsi@asuiud.sanita.fvg.it oppure consultare il sito INTERNET www.asuiud.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

16_44_3_CNC_DIR AMB ENER AVVISO CONSULENZA SERVOLA AGA

Direzione centrale ambiente ed energia - Trieste

Avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di un incarico di consulenza a supporto alla Direzione centrale ambiente ed energia nella gestione dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento siderurgico della Siderurgica Triestina Srl.

1. Oggetto dell'incarico

La Regione Friuli Venezia Giulia intende conferire un incarico di consulenza per supportare la Direzione

centrale ambiente ed energia nella gestione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata allo stabilimento siderurgico della Siderurgica Triestina S.r.l., attraverso le seguenti attività:
1) assistenza tecnica alla Direzione per la valutazione e la verifica tecnica delle modifiche impiantistiche che il Gestore propone con riferimento al raggiungimento degli obiettivi ambientali prescritti nel decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
2) assistenza tecnica alla Direzione per stabilire se le modalità gestionali dell'impianto siderurgico proposte dal Gestore sono adeguate ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
3) supporto alla Direzione per le istruttorie tecniche ed amministrative relative alle istanze di modifica richieste dal Gestore e ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione;
4) supporto alla Direzione nei sopralluoghi e nell'elaborazione delle relazioni tecniche che descrivano il percorso di miglioramento delle prestazioni ambientali dello stabilimento siderurgico e della loro coerenza con le prescrizioni dell'AIA.

2. Condizioni contrattuali

L'incarico è affidato con un contratto di lavoro autonomo, della durata massima di dodici mesi. Le attività sono svolte in piena autonomia dall'esperto individuato e in stretto raccordo con la Direzione centrale ambiente ed energia. L'incarico prevede un compenso complessivo di euro 35.000,00 al lordo di ogni altro onere o spesa ivi compresi gli oneri a carico del datore di lavoro.
Qualora il candidato vincitore della selezione risulti essere dipendente di pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 165/2001, il contratto potrà essere stipulato solo previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

3. Requisiti per la presentazione delle candidature

Per l'ammissione alla procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico individuale, i candidati debbono possedere, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2) godere dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4) non essere stato già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 135, come modificato dalla legge 114/2014;
5) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
6) possedere laurea magistrale in ingegneria, conseguita in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.
7) avere esperienza lavorativa e professionale di almeno 5 anni nell'ambito dell'attività di consulenza nel settore degli impianti siderurgici;
Sarà considerato titolo preferenziale l'aver maturato la suddetta esperienza lavorativa e professionale con riferimento agli impianti del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.
I periodi di esperienza lavorativa e professionale devono essere espressi nel Curriculum Vitae in mesi ed anni.

4. Modalità di presentazione delle candidature

La candidatura deve pervenire in busta chiusa presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia, Via Giulia 75/1, 34100, Trieste. Sulla busta deve essere apposta la dicitura "Procedura comparativa per il conferimento di incarico di consulenza a supporto alla D.C. ambiente ed energia nella gestione dell'AIA rilasciata alla Siderurgica Triestina S.r.l.". La candidatura deve pervenire a pena di esclusione all'Ufficio protocollo della Direzione centrale ambiente ed energia entro il termine perentorio del 24 novembre 2016, a prescindere dalla modalità di invio della medesima. L'Ufficio protocollo della Direzione centrale ambiente ed energia, situato in Via Giulia 75/1, quarto piano (stanze 402 e 414), effettua i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.00, il venerdì dalle 9.15 alle 12.00.
Ai fini del rispetto del termine la data d'arrivo sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto a cura dell'Ufficio protocollo. Non sono in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine anche se spedite prima di detta scadenza. Il recapito della candidatura è ad esclusivo rischio del mittente. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo indicato nella candidatura ovvero per eventuali disguidi postali non imputabili a colpe dell'Amministrazione medesima.
La candidatura è predisposta in carta semplice, sulla base del modello di cui all'allegato A, e attesta ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti, è sottoscritta in originale ed è corredata dai seguenti allegati:

1. curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in originale e recante l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003;
2. fotocopia leggibile di entrambi i lati di un documento di identità del candidato in corso di validità.

5. Selezione delle candidature

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di cui trattasi, sono fissati cinque criteri analitici che assegneranno un massimo di 100 punti a ciascun candidato, a seguito della procedura di comparazione dei curricula vitae e valutazione dei titoli di cui alla lettera A) e del successivo colloquio di cui alla lettera B):

A) Comparazione dei curricula

1) Voto di laurea:

Saranno attribuiti massimo 5 punti in base al voto di laurea:

- 0 punti per voto di laurea inferiore o uguale a 100/110;
- 0,5 punti per ogni voto di laurea superiore a 100/110, fino ad un massimo di 5 punti per voto pari a 110 e 110 e lode.

2) Curriculum professionale:

Saranno attribuiti i seguenti punti per ogni anno e frazione di anno di esperienza professionale maturata, fino ad un massimo di 40 punti:

- Esperienza nell'ambito dell'attività di consulenza nel settore degli impianti siderurgici: 4 punti;
- Esperienza nell'ambito di attività di consulenza nel settore degli impianti industriali diversi da quelli siderurgici: 2 punti.

Con riferimento al curriculum professionale, sarà attributo un punteggio aggiuntivo di 1 punto per ogni anno di attività di consulenza maturata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, fino ad un massimo di 5 punti.

3) Esperienza professionale:

Saranno attribuiti i seguenti punti per ogni anno e frazione di anno lavorativo svolto nel settore pubblico o privato in materie attinenti il presente avviso (paragrafo 3 Requisiti per la presentazione delle candidature punto 7), fino ad un massimo di 15 punti:

- Esperienza professionale svolta in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: 3 punti per anno di attività svolta con qualunque forma contrattuale;
- Esperienza professionale svolta presso altri Enti Pubblici: 2 punti per anno di attività svolta con qualunque forma contrattuale;
- Esperienza professionale svolta presso strutture private (associazioni, fondazioni, imprese): 1 punto per anno di attività svolta con qualunque forma contrattuale.

4) Attività di ricerca nel settore degli impianti industriali:

Saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti per le seguenti attività:

- Partecipazione a progetti di ricerca: 1 punto per ogni progetto;
- Pubblicazioni scientifiche anche in collaborazione con altri soggetti: 2 punti per ogni pubblicazione.

B) Colloquio selettivo

La Commissione sottoporrà i primi 3 candidati (più eventuali ex aequo) individuati sulla base dei punteggi conseguiti in sede di valutazione dei titoli, ad un colloquio motivazionale che si terrà in lingua italiana, a cui sarà attribuito un massimo di punti 10.

I colloqui si terranno presso la sede della Direzione centrale ambiente ed energia, Via Giulia 75/1, 34132, Trieste, nella data che sarà indicata nell'apposita comunicazione inviata a cura della Direzione medesima.

6. Disposizioni finali

L'Amministrazione regionale ha facoltà di prorogare e riaprire il termine di scadenza di presentazione delle candidature, nonché di prorogare, modificare e revocare il presente avviso per motivate esigenze di pubblico interesse.

La Direzione centrale ambiente ed energia si riserva la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità dei dati riportati nel curriculum vitae e di richiederne i documenti giustificativi.

La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della candidatura e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione regionale, fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comporta altresì l'esclusione della candidatura.

Dell'esito della procedura sarà data pubblicità sul sito istituzionale della Regione.

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione centrale ambiente ed energia per le finalità di gestione della procedura selettiva e sono trattati anche successivamente all'eventuale sottoscrizione del contratto, per finalità inerenti la gestione del contratto medesimo.

Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento al Regolamento regionale approvato con D.P.Reg. n. 331/Pres. del 30/11/2009, nonché dalla normativa vigente in materia.

Avverso il presente avviso è ammesso ricorso al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il responsabile del procedimento e il responsabile dell'istruttoria sono individuati nel Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia, ing. Luciano Agapito - email: luciano.agapito@regione.fvg.it - telefono 040 3775078.
Per informazioni rivolgersi al Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico: ing. Giorgia Glorioso - email: giorgia.glorioso@regione.fvg.it, telefono: 040 377 4149.

IL DIRETTORE CENTRALE:
avv. Roberto Giovanetti

Allegato A – Modello di candidatura

Spett.le
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Ambiente ed Energia
Via Giulia 75/1
34100 - Trieste

MODELLO DI CANDIDATURA

Il/la sottoscritto/a ______________________________

Nato/a a ______________________________

Codice fiscale ______________________________

Residente a______________Prov. __________C.A.P. __________

In via ______________________________ n. __________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura comparativa per *curriculum* e successivo colloquio ai fini dell'individuazione di n.1 consulente per le attività di supporto dell'Amministrazione regionale nella gestione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata allo stabilimento siderurgico della Siderurgica Triestina S.r.l..

Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1) di essere cittadino ______________________________;

2) di godere dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

4) di non essere stato già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7.8.2012 n. 135, come modificato dalla legge 114/2014;

5) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

6) di essere in possesso della laurea in ingegneria conseguita presso ______________________________
______________________________ in data __________ con votazione __________,

classe di laurea (solo per le lauree del nuovo ordinamento) ______________________________;

Allegato A – Modello di candidatura

7) di avere ____________ anni di esperienza lavorativa e professionale nell'ambito dell'attività di consulenza nel settore degli impianti siderurgici;

8) di essere/non essere dipendente di una pubblica amministrazione (se sì, specificare quale: _________ ____);

9) di aver prestato i seguenti servizi da cui emergono gli elementi necessari alla valutazione secondo le condizioni riportate nell'avviso:

Consulenze	
[Esperienza nell'ambito dell'attività di consulenza nel settore degli impianti siderurgici: elencare le singole attività di consulenza svolte precisando se sono state svolte a favore dell'Ente Regione, di Enti Pubblici o di soggetti privati]	[Periodo consulenza in anni e mesi]
[Esperienza nell'ambito di attività di consulenza nel settore degli impianti industriali diversi da quelli siderurgici: elencare le singole attività di consulenza svolte precisando se sono state svolte a favore dell'Ente Regione, di Enti Pubblici o di soggetti privati]	[Periodo consulenza in anni e mesi]
Partecipazione a progetti di ricerca	[Numero progetti]
[Elencare i singoli progetti]	
Pubblicazioni nell'ambito degli impianti industriali	[Numero pubblicazioni]
[Elencare le singole pubblicazioni]	

10) che quanto dichiarato nel *curriculum vitae* corrisponde al vero.

E' a conoscenza che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti saranno trattati, in forma cartacea o informatica, ai soli fini della procedura.

Precisa il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni:

____

Telefono: ________________________ Tel. cellulare ________________________

Indirizzo: ____

e-mail __________________________ P.E.C. ____________________________

Allega:

- *curriculum vitae* datato e firmato

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità

Data Firma

_____________________________ _____________________________

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile sostituto
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali